Al Rmo Padre
P. Alfredo Boeddeker
in segno di stima
l'autore

BIBL. STUD.
O. F. M.
CALIFORNIA

ALLA CARA E SANTA MEMORIA

DI

PIO PAPA X

CHE NEL SUO PONTIFICATO

IL FERMO PROPOSITO

DI TUTTO RESTAURARE IN CRISTO

VIVO MANTENNE E CORONÒ DI GRANDI OPERE

QUESTO LIBRO

CHE LE PONTIFICIE DISPOSIZIONI

SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

SPIEGA E COMMENTA

L'AUTORE OFFRE

Mons. ANTONIO M. BERNASCONI
PROTONOTARIO APOSTOLICO - CANONICO LIBERIANO

COMMENTARIO

alla Legge Piana o Decreto "Ne temere,,

per la celebrazione degli Sponsali

e del Matrimonio

Property of
CBF
Please return to
Graduate Theological
Union Library

BIBL. STUD.
O. F. M.
CALIFORNIA

264.591
B524

ROMA
LIBRERIA EDITRICE RELIGIOSA
FRANCESCO FERRARI
Piazza Capranica, n. 102

1914

L'AUTORE SI RISERVA IL DIRITTO
DI PROPRIETÀ LETTERARIA

IMPRIMATUR

Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.

Franciscus Can. Faberi, Vic. Urbis Adsessor.

TIPOGRAFIA TUDERTE - TODI

PREFAZIONE

Agli Eccellentissimi Vescovi, ai Rev.mi Vicarii Generali ed ai Molto Reverendi Parroci.

Presento agli Eccellentissimi Vescovi, ai Rev.mi Vicarii Generali ed ai Molto Reverendi Parroci, una Guida *chiara, pratica, per l'interpretazione ed applicazione del decreto* Ne temere. *I molti anni da me trascorsi nell'insegnamento del Diritto Canonico, il lungo esercizio nel ministero parrocchiale e poi nell'ufficio di Vicario Generale, mi fecero chiaramente vedere di quanta importanza sia l'avere una perfetta cognizione del trattato del Matrimonio, a causa delle innumerevoli ed intricate questioni e le gravi difficoltà ch'esso presenta. Queste, senza dubbio, sono aumentate dopo la promulgazione del decreto* Ne temere, *il quale ha portato una radicale riforma a quanto aveano sancito i Padri di Trento nel capo* Tametsi.

Mi parve pertanto utilissima pel ministero pastorale una Guida *minuta, dettagliata, la quale conducesse, specialmente i parroci delle campagne, ove è difficile consultare autori, all'interpretazione*

della nuova legge, che il Provvidenziale Sommo Pontefice Pio X ha promulgato.

Con la codificazione del Diritto Canonico il decreto Ne temere *in gran parte sarà riformato, però la maggior parte delle questioni che noi esporremo in questo lavoro, rimarranno certamente.*

Quest'operetta avrebbe dovuto venire alla luce almeno due anni fa; ma le mie gravissime occupazioni non mi permisero di ultimarla. Se pertanto questo commentario si presenta per ultimo e se col medesimo avrò portato qualche piccolo vantaggio al sacro ministero, a cui è affidato il governo delle anime, ne sia reso tutto l'onore e la gloria a Gesù, supremo ed eterno Pastore, soli Deo honor et gloria.

L'Autore.

DECRETUM

DE SPONSALIBUS ET MATRIMONIO IUSSU ET AUCTORITATE SS. D. N. PII PAPAE X A S. CONGREGATIONE CONCILII EDITUM

Ne temere inirentur clandestina coniugia, quae Dei Ecclesia iustissimis de causis semper detestata est atque prohibuit, provide cavit Tridentinum Concilium, *cap. 1, Sess. XXIV de reform. matrim.* edicens: « Qui aliter quam praesente parocho vel « alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii « licentia et duobus vel tribus testibus matrimo- « nium contrahere attentabunt, eos Sancta Syno- « dus ad sic contrahendum omnino inhabiles red- « dit, et huiusmodi contractus irritos et nullos « esse decernit ».

Sed cum idem Sacrum Concilium praecepisset, ut tale decretum publicaretur in singulis paroeciis, nec vim haberet nisi iis in locis ubi esset promulgatum; accidit ut plura loca, in quibus publicatio illa facta non fuit, beneficio tridentinae legis caruerint, hodieque careant, et haesitationibus atque incommodis veteris disciplinae adhuc obnoxia maneant.

Verum nec ubi viguit nova lex, sublata est omnis difficultas. Saepe namque gravis exstitit du-

bitatio in decernenda persona parochi, quo praesente matrimonium sit contrahendum. Statuit quidem canonica disciplina, proprium parochum eum intelligi debere, cuius in paroecia domicilium sit, aut quasi domicilium alterutrius contrahentis. Verum quia nonnumquam difficile est iudicare, certo ne constet de quasi-domicilio, haud pauca matrimonia fuerunt obiecta periculo ne nulla essent: multa quoque, sive inscitia hominum sive fraude, illegitima prorsus atque irrita deprehensa sunt.

Haec dudum deplorata, eo crebrius accidere nostra aetate videmus, quo facilius ac celerius commeatus cum gentibus, etiam disiunctissimis, perficiuntur. Quamobrem sapientibus viris ac doctissimis visum est expedire ut mutatio aliqua induceretur in iure circa formam celebrandi connubii. Complures etiam sacrorum Antistites omni ex parte terrarum, praesertim e celebrioribus civitatibus, ubi gravior appareret necessitas, supplices ad id preces Apostolicae Sedi admoverunt.

Flagitatum simul est ab Episcopis, tum Europae plerisque, tum aliarum regionum, ut incommodis occurreretur, quae ex sponsalibus, idest mutuis promissionibus futuri matrimonii privatim initis, derivantur. Docuit enim experientia satis, quae secum pericula ferant eiusmodi sponsalia: primum, quidem incitamenta peccandi causamque cur inexpertae puellae decipiantur; postea dissidia ac lites inextricabiles.

His rerum adiunctis permotus SS.mus D. N. Pius PP. X pro ea quam gerit omnium Ecclesiarum sollicitudine, cupiens ad memorata damna et peri-

cula removenda temperatione aliqua uti, commissit S. Congregationi Concilii ut de hac re videret, et quae opportuna aestimaret, Sibi proponeret.

Voluit etiam votum audire Consilii ad ius canonicum in unum redigendum constituti, nec non E.morum Cardinalium qui pro eodem codice parando speciali commissione delecti sunt: a quibus, quemadmodum et a S. Congregatione Concilii, conventus in eum finem saepius habiti sunt. Omnium autem sententiis obtentis, SS.mus Dominus S. Congregationi Concilii mandavit, ut decretum ederet quo leges a Se, ex certa scientia et matura deliberatione probatae, continerentur, quibus sponsalium et matrimonii disciplina in posterum regeretur, eorumque celebratio expedita, certa atque ordinata fieret.

In executionem itaque Apostolici mandati Sacri Concilii Congregatio praesentibus litteris constituit atque decernit ea quae sequuntur.

De sponsalibus.

I. — Ea tantum sponsalia habentur valida et canonicos sortiuntur effectus, quae contracta fuerint per scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho, aut a loci Ordinario, vel saltem a duobus testibus.

Quod si utraque vel alterutra pars scribere nesciat, id in ipsa scriptura adnotetur; et alius testis addatur, qui cum parocho, aut loci Ordinario, vel duobus testibus, de quibus supra, scripturam subsignet.

II. — Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit non solum qui legitime praeest paroeciae canonice erectae; sed in regionibus, ubi paroeciae canonice erectae non sunt, etiam sacerdos cui in aliquo definito territorio cura animarum legitime commissa est, et parocho aequiparatur; et in missionibus, ubi territoria necdum perfecte divisa sunt, omnis sacerdos a missionis Moderatore ad animarum curam in aliqua statione universaliter deputatus.

De matrimonio.

III. — Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram parocho vel loci Ordinario vel sacerdote ab alterutro delegato, et duobus saltem testibus, iuxta tamen regulas in sequentibus articulis expressas, et salvis exceptionibus quae infra n. VII et VIII ponuntur.

IV. — Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt:

§ 1° a die tantummodo adeptae possessionis beneficii vel initi officii, nisi publico decreto nominatim fuerint excommunicati vel ab officio suspensi;

§ 2° intra limites dumtaxat sui territorii: in quo matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide adsistunt;

§ 3° dummodo invitati ac rogati, et neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum.

V. — Licite autem adsistunt:

§ 1° constito sibi legitime de libero statu contrahentium, servatis de iure servandis;

§ 2° constito insuper de domicilio, vel saltem de menstrua commoratione alterutrius contrahentis in loco matrimonii;

§ 3° quod si deficiat, ut parochus et loci Ordinarius licite matrimonio adsint, indigent licentia parochi vel Ordinarii proprii alterutrius contrahentis, nisi gravis intercedat necessitas, quae ab ea excuset;

§ 4° quoad *vagos*, extra casum necessitatis parocho ne liceat eorum matrimoniis adsistere, nisi re ad Ordinarium vel ad sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam adsistendi impetraverit;

§ 5° in quolibet autem casu pro regula habeatur, ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi aliqua iuxta causa excuset.

VI. — Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt alio sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii adsistat.

Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare tenetur limites mandati, et regulas pro parocho et loci Ordinario n. IV et V superius statutas.

VII. — Imminente mortis periculo, ubi parochus, vel loci Ordinarius, vel sacerdos ab alterutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus.

VIII. — Si contingat ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius, aut sacerdos ab eis de-

legatus, coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum conditio a mense iam perseveret, matrimonium valide ac licite iniri potest emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibùs.

IX. — § 1° Celebrato matrimonio, parochus, vel qui eius vices gerit, statim describat in libro matrimoniorum nomina coniugum ac testium, locum et diem celebrati matrimonii, atque alia, iuxta modum in libris ritualibus vel a proprio Ordinario praescriptum; idque licet alius sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus matrimonio adstiterit.

§ 2° Praeterea parochus in libro quoque baptizatorum adnotet, coniugem tali die in sua parochia matrimonium contraxisse. Quod si coniux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi sive per se, sive per curiam episcopalem transmittat, ut matrimonium in baptismi librum referatur.

§ 3° Quoties matrimonium ad normam n. VII aut VIII contrahitur, sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur in solidum cum contrahentibus curare ut initum coniugium in praescriptis libris quam primum adnotetur.

X. — Parochi qui heic hactenus praescripta violaverint, ab Ordinariis pro modo et gravitate culpae puniantur. Et insuper si alicuius matrimonio adstiterint contra praescriptum § 2.[i] et 3.[i] num. V, emolumenta *stolae* sua ne faciant, sed proprio contrahentium parocho remittant.

XI. — § 1° Statutis superius legibus tenentur omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi (licet sive hi

sive illi ab eadem postea defecerint), quoties inter se sponsalia vel matrimonium ineant.

§ 2° Vigent quoque pro iisdem de quibus supra catholicis, si cum acatholicis sive baptizatis, sive non baptizatis, etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus, sponsalia vel matrimonium contrahunt; nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum.

§ 3° Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii formam servandam.

Praesens decretum legitime publicatum et promulgatum habeatur per eius transmissionem ad locorum Ordinarios: et quae in eo disposita sunt ubique vim legis habere incipiant a die solemni Paschae Resurrectionis D. N. I. C. proximi anni 1908.

Interim vero omnes locorum Ordinarii curent hoc decretum quamprimum in vulgus edi, et in singulis suarum dioecesum parochialibus ecclesiis explicari, ut ab omnibus rite cognoscatur.

Praesentibus valituris de mandato speciali SS.mi D. N. Pii PP. X, contrariis quibuslibet etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae die 2ª mensis Augusti anni 1907.

✠ VINCENTIUS Card. Ep. Praenest.
Praefectus.

C. DE LAI, *Secretarius.*

PARTE PRIMA

CAPO I.

Il decreto *Ne temere,* che l'illuminata sapienza del Supremo Gerarca Pio X ha promulgato per tramite della S. C. del Concilio, è venuto nella tristezza dei tempi presenti a restaurare il matrimonio cristiano. Ed invero, esso rende più facile la forma sostanziale degli sponsali che lo precedono, ponendo un argine potente ad un numero senza fine di matrimoni clandestini, i quali formano la piaga insanabile dell'odierna società.

Senza dubbio, il Pontefice Supremo, che fin dal suo primo apparire sulla rocca Vaticana avea spiegato il suo vessillo glorioso, su cui era scritto «*Instaurare omnia in Christo*», non poteva ignorare da quanti pericoli fosse minato il contratto matrimoniale, che Gesù Cristo avea elevato all'eccelsa dignità di Sacramento. Perciò senza porre indugio, venne col decreto *Ne temere* a provvedere ad uno dei più urgenti bisogni della famiglia e dell'umana società.

I motivi che spinsero la suprema autorità della Chiesa ad occuparsi di un atto ch'è il più impor-

tante della vita umana, furono dichiarati dallo stesso decreto e sono:

1° di porre un termine ai matrimoni clandestini:

2° determinare meglio la forma sostanziale del matrimonio ed il parroco dei contraenti;

3° determinare la legge degli sponsali.

Ne faremo tre speciali questioni distinte in tre diversi articoli.

Articolo 1.

Il primo motivo del presente decreto fu quello di porre un argine ai matrimoni clandestini.

Il Sacro Concilio di Trento col decreto *Tametsi*, sess. XXIV *de Ref.* dichiarava, che sebbene i matrimoni clandestini, contratti con libero consenso delle parti, fossero veri matrimoni, quando la Chiesa non li avesse fatti irriti, e perciò il Sacro Sinodo condannava coloro, i quali avessero negato essere i medesimi veri e rati; tuttavia i Padri Tridentini non nascondono i gravissimi inconvenienti che derivano da tali unioni clandestine. Difatti spesso avviene che si contragga il matrimonio occulto con una donna e poi lasciata costei in pieno abbandono, si passi ad una seconda unione, vivendo pubblicamente in perpetuo adulterio con altra, essendo stato valido il primo matrimonio.

Perciò il Sacro Sinodo Tridentino, seguendo le orme del Concilio Lateranense celebrato sotto

Innocenzo III, ordinò che in avvenire, prima del matrimonio, per tre giorni festivi consecutivi, si facessero dal parroco durante la Messa le pubblicazioni dei contraenti. Ciò fatto, ove non vi fosse impedimento, si venisse alla celebrazione del matrimonio *in faciem Ecclesiae,* assistendo il parroco e due o tre testi.

Poi lo stesso decreto *Tametsi* soggiunge essere irriti o nulli i matrimoni che non fossero stati celebrati alla presenza del parroco e di due o tre testi «*aliter quam praesente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt*».

Il Sacro Concilio ordinò che il detto decreto venisse pubblicato nelle singole parrocchie in modo, che se per qualunque caso fosse venuta a mancare nelle medesime tale promulgazione, non avesse vigore alcuno (1).

Non sappiamo per quali ragioni i Padri di Trento non ordinarono la pubblicazione del decreto ai Vescovi delle singole Diocesi, anzichè

---

(1) Nei luoghi ove il Decreto di clandestinità non fu pubblicato, il matrimonio sebbene gravemente proibito, era tuttavia valido come nell'Inghilterra, Scozia, Svizzera, Prussia, Sassonia, Danimarca ed altri luoghi che abbandonarono la fede cattolica prima del 1564. Il Concilio di Trento stabilì che la legge avesse valore solo dopo 30 giorni dalla pubblicazione. Però tale promulgazione per dichiarazione della S. C. del Concilio, come riferisce Zallinger, si considera come fatta anche per la sola osservanza ed uso del decreto, come pure rispose il Card. Zelada a nome di Pio VI al Vescovo di Lucon il 28 maggio 1793.

nelle varie parrocchie. Sarebbe stata cosa più difficile che i singoli Ordinari avessero ignorato il decreto, e conoscendolo, non l'avessero notificato ai rispettivi loro parroci.

Per lo contrario avvenne che la promulgazione, ordinata alle singole parrocchie, venisse a mancare, e molte di esse l'ignorassero completamente. Che anzi in molte parrocchie di una stessa Diocesi fu pubblicato il decreto ed in altre no. Onde tale fatto fu causa di gravissimi e dolorosi inconvenienti. Ed in verità: come conoscere quali matrimoni erano validi, quali irriti o nulli? Una cosa sola era certa: che le regioni, le parrocchie ove era venuta a mancare la pubblicazione, non erano soggette al decreto *Tametsi*, perciò i matrimoni ivi celebrati in qualunque modo erano sempre validi, anche senza testi ed esteriore solennità, purchè tra gli sposi vi fosse stato il reciproco consenso *de praesenti*.

E anche dalla grande vicinanza delle regioni e parrocchie, delle quali alcune erano soggette al decreto, altre no, nasceva gravissimo disordine. Poichè avveniva che molti, i quali dimoravano in luoghi soggetti al decreto, per liberarsi dal giogo del proprio parroco, si recavano nella vicina parrocchia esente, e contraevano il matrimonio clandestino, tornando poi alla loro parrocchia. La legge Tridentina aveva fulminato di nullità questi matrimoni, contratti *in fraudem legis*, nei luoghi i quali erano esenti. Ma spesso poteva avvenire che si fosse contratto il matrimonio nella parrocchia esente, non per eludere la legge, ma per gravissime ragioni. E trattan-

dosi di un fatto interno, del quale non giudica la Chiesa, come condannare costoro?

A sì gravi mali causati dalle mutate condizioni dei tempi e che i Padri di Trento, con tutta la loro sapienza non potevano prevedere, era necessario un pronto ed efficace rimedio. E questo venne col decreto *Ne temere,* il quale pubblicato a tutto il mondo, dissipava ogni dubbio, restaurando il matrimonio cristiano, sorgente d'ogni bene e prosperità, per l'individuo, per la famiglia e per l'umana società.

Articolo 2.

Secondo motivo del decreto *Ne temere.*

Determinare meglio la forma sostanziale del matrimonio ed il parroco dei contraenti.

Il Concilio di Colonia celebrato nel 1536, trattando del matrimonio cristiano, dichiarò che chiunque avesse ricevuto questo sacramento *accedente sacerdotali precatione,* avrebbe ricevuto lo Spirito Santo. « *Quod Sacramentum* (*matrimonii*) *si quis sicut decet, acceperit, accedente sacerdotali precatione, confert donum spiritus, quo vir diligat uxorem amore casto, sicut Christus dilexit Ecclesiam* » (1). Tali espressioni addimostrano chiaramente, che secondo la mente dei Padri coloniesi, la preghiera del sacerdote, sebbene non sia la forma del Sacramento

---

(1) Concilio di Colonia; parte 7ª, cap. 10.

di cui egli si serve nell'assistere al sacro rito, fanno discendere sopra gli sposi lo Spirito Santo.

Come già affermammo nell'articolo precedente, anche il Concilio di Trento per la validità del connubio cristiano richiese la presenza del parroco, quale teste necessario, autorizzato dalla Chiesa. Eccone le parole: « *Qui aliter, quam praesente parocho, vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu Ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti irritos facit et annullat* » (1).

Lo stesso decreto *Tametsi,* dava tanta solennità e tale importanza all'assistenza dei testi e del parroco, che giunge a condannare qualunque parroco o sacerdote, il quale senza l'autorizzazione del parroco proprio dei contraenti s'arroghi tale diritto « *quod si quis parochus vel alius sacerdos alterius parochiae sponsos sine illorum parochi licentia matrimonio coniungere aut benedicere ausus fuerit, ipso iure suspensus maneat* » (2).

Anche nei luoghi dove fu promulgata la legge Tridentina non mancarono gravi difficoltà nel designare il parroco dei contraenti. Difatti il Sacro Sinodo nel suo celebre decreto *Tametsi* parla del *proprio contrahentium parocho.* Perciò si domanda: Quale dovea chiamarsi parroco *proprio* dei contraenti?

---

(1) Concilio di Trento sess. XXIV, cap. 1 *de Reform.*
(2) Concilio Tridentino loco citato.

Poteva dirsi parroco proprio quello che nel tempo della celebrazione del matrimonio avea la giurisdizione parrocchiale sopra gli sposi. Per conseguenza era il parroco sia del domicilio, come del quasi domicilio (1); onde doveva escludersi il parroco di origine, ove i contraenti erano nati. Il parroco del domicilio, o quasi domicilio, ed un sacerdote da esso delegato, poteva assistere al

---

(1) Per acquistare il domicilio è necessaria la dimora in un luogo con l'animo *hic et nunc* di rimanervi in perpetuo e basta il primo giorno di abitazione. Il quasi domicilio si acquista da colui che dimora in un luogo non di passaggio, come il vago, il pellegrino, ma con l'animo di rimanervi per una parte notevole dell'anno. Benedetto XIV afferma che se alcuno, per ragione d'ufficio, dimora in un paese per la maggior parte dell'anno, acquista il quasi domicilio (vedi Liquori, *Opus mor.*, lib. I., n. VI, n. 115 - Benedetto XIV, *Notificationibus* XV, XXXIII, LXXXVIII - Pavone, Bouvier, Giovine, Vecchiotti). Tuttavia perchè alcuno contragga validamente il matrimonio per ragione del quasi domicilio, acciò non nascano difficoltà, vuole Benedetto XIV nella costituzione *Paucis ab hinc* del 1748, che abbia abitato almeno per un mese nel luogo ove deve celebrare il matrimonio..... e questo, perchè sia conosciuto dagli abitanti e considerato quasi cittadino.

Così i governatori, i giudici, i medici, i maestri di scuola e tutti i pubblici funzionari, i quali per ufficio dimorano in una città, acquistano il quasi domicilio. Il medesimo si dica dei servi e serve che si trovano presso i loro padroni, partecipano dei loro diritti. Parimenti i giovani che dimorano in un collegio, le educande, le fanciulle esposte che vivono negli ospizi, debbono contrarre presso il parroco, nel cui ambito si trova il loro istituto.

Il vago che non ha fissa dimora in un paese, può contrarre innanzi a qualunque parroco; può tuttavia ser-

matrimonio dei suoi parrocchiani, anche fuori della parrocchia e diocesi, non escluso il caso in cui si fosse opposto il parroco del luogo. Perchè il sacerdote che assiste non è altro che un teste qualificato, non esercita un atto di giurisdizione. E dato pure che si tratti di giurisdizione, non è giurisdizione contenziosa, ma volontaria, la quale può esercitarsi anche fuori del territorio.

Senonchè poteva darsi che vi fossero due parroci nella stessa parrocchia: quale allora doveva chiamarsi parroco proprio dei contraenti?

---

virsi del privilegio dell'altra parte che abbia fissa dimora e partecipare dei suoi diritti come riferisce Barbosa. In ogni modo i parroci, secondo l'avviso del Tridentino, non debbono agire *nisi prius diligentem inquisitionem fecerint et re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint*. Ed il Vescovo non deve concedere tale facoltà se non abbia prima avuto l'attestato di stato libero dall'Ordinario d'origine del luogo. Onde il Sacro Concilio di Trento, sess. XXIV, c. 7° *de Reform.*, dice in proposito: *Si legaliter neque authentice scripto neque testibus valeat probari status libertas, in necessitate suppleatur (Pontifice indulgente) iuramento ab ipsa parte in propria causa emisso; quatenus coram Deo ipsum invocando protestatur, se nullo coniugii vinculo teneri*. È questo il così detto giuramento suppletorio.

I carcerati non possono contrarre nel paese ove sono detenuti, se colà dimorino per causa di custodia, come definì la S. C. del Concilio il 26 maggio 1708. Tuttavia se ivi debbono scontare la pena per un tempo determinato ed acquistano il quasi domicilio, possono contrarre le loro nozze; particolarmente se prima di entrare in carcere abbiano convissuto con la sposa, o questa sia in istato interessante.

Gl'infermi che vengono ricevuti negli ospedali, non possono contrarre innanzi al parroco del pio luogo, a meno che abbiano ivi contratto il quasi domicilio.

In tal caso gli sposi potevano contrarre presso l'uno o l'altro a loro beneplacito, essendo entrambi il parroco proprio, ed era in loro potere di scegliere uno, senza che l'altro ne fosse anche avvertito.

Ma poteva avvenire che gli sposi avessero due domicilî. Fu deciso in questa ipotesi di ritenere ambedue la loro abitazione abituale ed eguale, potendo benedirsi le loro nozze nelle medesime, a loro scelta. Così a modo di esempio, se Titia d'inverno abitasse in una città, d'estate in altra,

---

Che dire infine dei soldati? Dalle varie risoluzioni della S. C. del Concilio si deduce che essi, sia che vivano nei presidii, nelle stazioni, nei castelli, non possono contrarre innanzi al cappellano; ma per la validità debbono compiere il loro matrimonio nella parrocchia presso il parroco, nel cui ambito è il quartiere. A meno che il cappellano castrense sia deputato alla cura delle anime, ovvero abbia ottenuto la facoltà di assistere; nel qual caso la sua potestà non è privativa, ma cumulativa col parroco, in modo ch'egli ed il parroco del luogo possano insieme assistere, come decise la S. C. del Concilio il 29 maggio 1685. Veramente in genere i militari sono equiparati ai vaghi e perciò il matrimonio deve contrarsi nello stesso modo. Però il parroco nulla deve fare in proposito, se non dietro il consiglio del Vescovo, perchè non si esponga a ledere le leggi civili. Quanto ai militari, vedi il Regio decreto 19 ottobre 1865 ove all'art. 69 si legge: « Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari, giusta l'art. 9 del Regolamento di disciplina militare approvato con Regio decreto 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del Ministero della guerra ». Vedi Rivarolo, *Il governo della parrocchia, matrimonio dei militari.*

può celebrare il suo matrimonio nella prima o seconda. Giustamente ci avverte Benedetto XIV, che non può chiamarsi parroco proprio il parroco della villa: *Parochum ruralem non esse proprium quando rusticatur causa recreationis vel pro rusticationis negotiis* (1) o per ricuperare la salute. Però, come afferma il Barbosa, Lugo ed altri, il parroco della villa non può dirsi proprio, ove gli sposi solo per breve tempo dimorino in essa.

Dopo il Concilio di Trento sorse ancora una difficoltà circa il parroco proprio, quando gli sposi appartengono a diversa parrocchia. In questo caso l'uno e l'altro validamente assistono, essendo parroco proprio di entrambi.

Tuttavia per la liceità e ad evitar litigi fa mestieri stare agli usi e consuetudini dei singoli luoghi. In Italia, per un debito riguardo verso la sposa, il matrimonio si celebra presso il parroco della medesima. E ciò avviene anche per ragioni morali, non essendo conveniente che ella abbandoni il tetto paterno prima delle nozze, per andare altrove e spesso da una città all'altra a contrarre il suo matrimonio (2).

Dal detto fin qui si vede bene quali gravi difficoltà, dubbî ed incertezze sorgessero del continuo dopo il decreto *Tametsi,* anche nei luoghi ove esso venne pubblicato. Perciò furono senza numero le decisioni che quasi ogni giorno venivano emanate dalla S. C. del Concilio per fare

---

(1) Benedictus XIV, *Notificatione* XXXIII.

(2) Vedi Aichner, Gousset e Liquori, *Op. mor.*, l. VI, n. 1087.

un po' di luce e definire i dubbî che i Vescovi di tutto il mondo esponevano in affare di vitale importanza, per rimuovere il pericolo di nullità del Sacramento del Matrimonio.

Ma invece di scemare, le difficoltà crebbero a dismisura, particolarmente ai tempi nostri per i molteplici mezzi di comunicazione. Difatti in breve si va da una nazione all'altra; e perciò il commercio ha preso uno sviluppo, un aspetto febbrile e l'emigrazione aumenta ogni giorno più, specie per le lontane Americhe.

Era adunque di grande necessità venire ad una riforma radicale di quanto i Padri di Trento avevano sapientemente deciso circa il sacro connubio, onde evitare i più gravi mali alla società e specialmente quelli del divorzio, la poligamia e del libero amore con tutti i dolorosi eccessi che l'accompagnano. Spesso i Vescovi si rivolsero alla Santa Sede per aver lumi; e molti di essi, al vedere le gravi difficoltà che presentava la questione matrimoniale, giunsero anche ad implorare l'abrogazione del decreto *Tametsi*, onde venire ad una riforma sostanziale del diritto circa il Sacramento del Matrimonio.

Ma questo era ben facile a dirsi; perchè sebbene il bisogno di una riforma in proposito parea a tutti indispensabile, niun Pontefice si era accinto a cotanta impresa, abrogando quanto era stato sancito dai Padri Tridentini. Iddio dovea suscitare sulla Cattedra di S. Pietro l'illuminata sapienza di Pio X, il quale col decreto *Ne temere* ha stabilito una legge benefica che ha dissipato tante nubi, ha tolto mille e mille incertezze e

le più gravi difficolta, ponendo regole fisse, norme chiare e certe, acciò il Sacramento del Matrimonio sia sorgente d'ogni bene e vengano rimossi i mali, che l'incostanza della legge avea causato dopo il Concilio di Trento; i quali si erano moltiplicati, particolarmente nei tempi tristi in cui viviamo. Onde è che se niun altro avvenimento di grande importanza dovesse illustrare il Pontificato di Pio X, la riforma ottenuta del matrimonio cristiano a mezzo del decreto *Ne temere* sarebbe stata più che bastante per renderlo glorioso nella storia.

Articolo 3.

Terzo motivo: determinare la legge degli sponsali.

Sebbene sapientissime fossero le disposizioni emanate dai Padri di Trento circa il matrimonio cristiano, tuttavia esse non rispondevano più ai tempi presenti che sono radicalmente mutati.

Nè meno ardua fu la questione degli sponsali, anzi essa fu sorgente d'un numero di gran lunga maggiore di mali e di tristi conseguenze per l'incauta gioventù. Senza una legge fissa che regolasse la modalità degli sponsali, senza norme chiare e precise che ne coartassero i limiti, essi erano addivenuti un mezzo qualunque per fomentare le passioni ed un facile eccitamento al peccato. Onde avvenne che spesso inesperte fanciulle fecero naufragio del tesoro più bello,

ingannate e tradite da giovani perversi; i quali con una vaga promessa seguita forse dalla speranza del matrimonio, trovarono facile accesso nelle famiglie, per soddisfare i loro capricci. Esporre quanti matrimoni naufragarono con siffatti sponsali, quante liti e discordie si suscitarono, sarebbe cosa certamente impossibile.

Il Concilio di Trento non prescrisse alcuna solennità negli sponsali; solo ordinò una semplice mutua promessa, senza scrittura, senza testi, senza assistenza del sacerdote, in una parola, senza un documento giuridico, atto a provare l'esistenza di un fatto di vitale interesse per il Sacramento del Matrimonio, del quale gli sponsali non sono che la preparazione.

Così essi erano addivenuti cosa assai indeterminata; spesso nascevano da reciproca simpatia, da cui seguivano gli amoreggiamenti, i quali come aveano principio, così con la stessa facilità venivano a rompersi, data l'incostanza e la volubilità della gioventù, particolarmente nei tempi che corrono. Nè era facile, ove sorgessero delle divergenze, conoscere con chiarezza lo stato vero delle cose, mancando i dati precisi per giudicare. Onde avvenne che spesso il giudice sia ecclesiastico che laico, si trovasse nel più grande imbarazzo, non avendo gli elementi per emanare la sentenza *iuxta acta et probata*. Che anzi tali giudizî spesso terminavano con l'assoluzione del reo, non essendosi potuto provare la sua reità, con le più gravi conseguenze di tanti matrimoni, esposti al pericolo di nullità. Che dire poi delle numerose discordie che da tali sponsali sorsero tra

famiglia e famiglia? Spesso essi furono causa di odii inveterati ed anche di fatti di sangue.

Era adunque necessario rimediare a tanta rovina, provvedendo con una legge chiara e determinata la questione degli sponsali. Molti illustri presuli sia d'Europa come delle altre parti del mondo, rivolsero vive istanze alla Santa Sede, perchè togliesse gl'inconvenienti che derivavano dagli sponsali, ossia dalle reciproche promesse fatte in forma privata e senza alcuna solennità.

Il Pontefice Pio X, il quale con zelo instancabile e quale vigile Pastore governa la Chiesa di Dio, mosso da tante suppliche, volendo porre fine ai tanti mali che derivano da una legge così incerta e indeterminata e desiderando salvare il sacro connubio dal pericolo di nullità e nello stesso tempo impedire la rovina di tanta incauta gioventù, dopo maturo esame, per tramite della S. Congregazione del Concilio ha promulgato il decreto *Ne temere*. Questo stabilisce per gli sponsali leggi chiare, precise, che sono sufficienti a rimuovere ogni dubbio e difficoltà in materia di così vitale importanza.

E noi faremo un breve studio ed esame sopra le due leggi degli sponsali e del matrimonio che hanno portato una riforma sostanziale nella questione matrimoniale, quale era nei voti di tutto l'Episcopato cattolico e dei dotti.

PARTE SECONDA

Interpretazione del decreto. Degli Sponsali.

CAPO I.

Articolo 1.

Nozione e definizione degli sponsali.

Il vocabolo *sponsale* viene da *spondendo;* perchè presso gli antichi *mos fuit stipulari et spondere sibi uxores futuras* (1). Perciò la giovinetta che è promessa viene chiamata *sponsa,* quegli a cui ella si promette *sponsus.*

La Chiesa fin dai tempi Apostolici ebbe in uso di far precedere gli sponsali al matrimonio e ciò per varie ragioni: 1° perchè essendo tale sacramento un contratto di vitale importanza, si faccia con la maggiore deliberazione e maturo consiglio; 2° perchè nasca quel mutuo e reciproco affetto, necessario per gli sposi, i quali per tutta la vita debbono vivere insieme; 3° per prepararsi a ricevere la grazia sacramentale; 4° perchè durante gli sponsali si possa indagare se esista qual-

(1) Ulpiano, Fr. 1, *De spons.*, 23, 1.

che impedimento; 5° perchè, come afferma Sant'Agostino, *ne vilem habeat maritus datam, quam non suspiraverit sponsus dilatam* (1). Tali cause vengono ben espresse dai seguenti versi:

Serius ut volvas, animusque paretur ad alta
Ne quid adhuc obsit, vincli ut mora firmet amores.

Secondo alcuni dottori gli sponsali si definiscono: *Mutua futuri matrimonii promissio.* Essi sono una promessa vera, seria, volontaria, libera, deliberata, mutua, espressa con segno sensibile fra due persone idonee e determinate.

1° Nella definizione si parla di promessa, senza la quale non si ha il concetto degli sponsali; e questa deve esser fatta da una parte e dall'altra accettata; perchè una promessa non accettata è priva di ogni valore. Perciò essa deve essere *mutua* (2); ossia deve farsi per ragione della ripromessa e viceversa; altrimenti non si avranno gli sponsali, ma un semplice contratto di promessa, che potrà obbligare *sub gravi* quegli che promette, come afferma Reiffenstuel, *Ius Can.*, lib. IV, tit. I, n. 17, ma non crea l'impedimento di pubblica onestà (3).

2° La promessa deve essere *vera,* non essendo sufficiente per gli sponsali un semplice proposito dell'animo. Se p. e. Titio dicesse a Caia:

---

(1) S. Agostino, Conf. l. VIII, c. 3. - Vedi Liquori, *Op. Mor.*, l. VI, n. 831.

(2) Sebastianelli, *Praelectiones Iuris Canonici - De Rebus,* pag. 17.

(3) Card. Gasparri, *Tract. de Matr.*, vol. I, n. 51.

Io bramo prenderti in sposa; senza dubbio, con tale semplice affermazione non contrarrebbe gli sponsali, perchè essa esprime appena un desiderio ed ha solo forza di un proposito, non già di una promessa vera, formale, attuale.

3° La promessa deve essere *volontaria,* che proceda dalla volontà di entrambi gli sposi, e perciò deve essere indipendente, personale, data dagli sposi e non da altri. Poichè trattasi non solo dell'elezione dello stato, ma anche della persona con cui si contrae il matrimonio; affare di somma importanza che deve lasciarsi all'arbitrio delle parti (1).

4° *Libera:* che gli sponsali non avvengano nè per forza estranea, nè per timore.

5° *Deliberata:* dovendosi con gli sponsali contrarre un obbligo gravissimo, si debbono fare con tale avvertenza e moto della volontà, quale è necessario per non commettere un peccato mortale (2). Perciò quelli contratti dai furiosi e semifatui sono nulli.

6° *Seria,* cioè fatta con vera volontà di obbligarsi e non per ischerzo o per burla (3).

7° La promessa deve essere espressa con segno sensibile; perchè ogni contratto che abbia valore legale deve manifestarsi con segni esterni, con scritti, parole, ecc.

8° Deve avvenire *fra persone idonee* ossia che non vengano private dal diritto di tale facoltà,

---

(1) Vernz, *Ius decretalium,* t. IV. *Ius Matr.,* vol. I, n. 97.
(2) Sebastianelli, *op cit,* pag. 18.
(3) Card. Gasparri, *De Matr.,* vol. I, n. 20.

per ragione di età delle medesime o qualsivoglia impedimento fra loro esistente.

9° *Fra persone determinate.* Essendo il matrimonio l'unione di uno con una, tale pure deve essere la promessa. Se a modo di esempio Tizio dicesse a due sorelle: Prometto di prendere una di voi, ed esse accettassero; con queste parole non si ha che una promessa, ma non si fanno gli sponsali. Perciò ben afferma Bonifacio VIII, che da tali promesse incerte e indeterminate non si ha l'impedimento di pubblica onestà (1).

Per ragione di brevità non ci dilunghiamo in altre nozioni concernenti gli sponsali, trovandosi esse ampiamente trattate da molti autori, per venire subito a commentare quanto concerne più strettamente il decreto *Ne temere.*

E perchè esso sia diffusamente studiato, esamineremo bene le singole questioni dividendole per maggior chiarezza in tanti articoli.

Articolo 2.

La dottrina degli sponsali prima e dopo il decreto *Ne temere.*

Il decreto *Ne temere* ha portato una sostanziale riforma alla dottrina degli sponsali. Questi, secondo la mente del Concilio di Trento, non richiedevano

---

(1) Card. Gasparri, *De Matr.*, vol. I, n. 55. - Vecchiotti, *Inst. Can.*, vol. III, § 48. - Giovine, *De disp. matr.*, tom. I, § 182 - Sanchez, *De Matrim.*, l. I, disp. XXVI, n. 6. - Schmalz., lib. IV, tit. I, n. 35.

che una semplice promessa tra gli sposi. Non esisteva alcuna legge che li prescrivesse; mai i concili ecumenici ed i vescovi aveano richiesta alcuna solennità esteriore (1). Non era neppure necessaria la presenza dell'Ordinario, del parroco od altro sacerdote, non la scrittura che ne garantisse l'esistenza, non i testi che ne facessero fede. Che anzi la Sacra Congregazione del Concilio avea dichiarato non avere gli Ordinari tanta facoltà da poter prescrivere la forma solenne negli sponsali, p. e. la scrittura pubblica, l'assistenza del parroco e dei testi (2).

Secondo il diritto antico la mutua promessa reciproca, fatta in qualunque modo, con segni, con parole, con lettera anche fra gli assenti era bastante per produrre gli effetti legali, anche se gli sponsali fossero fatti privatamente ed occultamente (3). Ed ove sorgesse qualche contestazione non eravi altro mezzo che addurre le prove di testi o scritture private se ve n'erano; le quali, del resto, in una questione di sì vitale importanza non potevano portare in giudizio argomenti irrefragabili di verità, dato talvolta il *caos* esistente in certi sponsali, in cui il giudice non sapeva tal-

---

(1) Vernz, *Ius Matr.*, n. 99.

(2) Vernz, *loc. cit.*, n. 82.

(3) LL. 4, 7, ffr. *De spons.* - Cap. 7°, *De spons. et Matr.* - Benedetto XIV, *Inst. Eccls.*, 46, n. 12 - Schmalzgrueber, l. IV, tit. I, n. 73 e seq. - Il Codice Civile Italiano, art. 53, dice in proposito: « La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo nè di seguire ciò che si fosse convenuto nel caso di non adempimento della medesima ».

volta a quale santo votarsi per sciogliere tante avviluppate questioni (1).

L'antica legge degli sponsali così redatta dal Concilio di Trento era troppo facile a suscitare difficoltà, dubbi, incertezze che si perpetuarono fino ai nostri giorni e diedero luogo ad una lunga serie di decreti e dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio, interrogata in ogni caso particolare dai vescovi dell'orbe cattolico. Ma tali dichiarazioni della Sacra Congregazione riparavano a questo o quel caso, lasciando le cose nello stato *quo ante,* senza provvedere al futuro, ciò che ha fatto il decreto *Ne temere.*

Ed invero questo che ha mutato sostanzialmente la questione matrimoniale, ha portato la riforma anche negli sponsali che sono di preparazione al matrimonio cristiano.

Veramente essi non sono di assoluta necessità, potendo contrarsi il matrimonio anche senza gli sponsali. Però ove non si celebrino secondo la nuova legge Piana, essi non hanno gli effetti legali e si considerano come non fossero avvenuti, come afferma in proposito anche il Codice Civile italiano (2).

---

(1) Santi, *Prael. Iur. Can.,* l. IV, tit, I, n. 17. - De Angelis, *Prael. Iur. Can.,* l. IV, tit. I, n. 2. - Gasparri, *De Matr.,* vol. I, n. 27.

(2) Anche il Codice Civile italiano richiede certe forme speciali perchè ne sorgano gli effetti civili: difatti l'articolo 54 così si esprime: « Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata da chi sia maggiore d'età o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso

Perchè adunque gli sponsali sieno validi ed ottengano gli effetti legali, debbono contrarsi, sotto pena di nullità, secondo la forma voluta dalla nuova legge canonica, cioè con le solennità che il nuovo decreto *Ne temere* prescrive. Tali solennità sono: La presenza dell'Ordinario o del parroco degli sposi, ovvero, in mancanza dei primi, si richiede la presenza di due testi i quali debbono firmare l'atto degli sponsali.

Altra differenza tra l'antica disciplina e la nuova legge Piana sta in questo: secondo il Concilio di Trento i genitori potevano contrarre gli sponsali per i figli, a condizione che questi ratificassero col loro assenso l'atto compiuto dal padre o dalla madre. Per lo contrario il nostro decreto ora prescrive che i contraenti debbano fare personalmente gli sponsali, sottoscrivendo il documento di propria mano coi testimoni.

La differenza adunque tra i due decreti è sostanziale, avendo la nuova legislazione portato una radicale riforma a ciò che i Padri Tridentini avevano sancito circa il matrimonio cristiano.

---

delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello Stato Civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio. La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita ». Vedi articoli 63-67, 69, 70, 1218.

Articolo 3.

Requisiti per la validità degli sponsali.

La scrittura, la firma degli sposi, del parroco e dei testi.

Secondo il decreto *Ne temere* sono considerati validi ed hanno effetto legale solo quegli sponsali che furono contratti per mezzo di scritture firmate dalle parti, dal parroco e dall'Ordinario del luogo ovvero, in mancanza dei primi, almeno da due testimoni. Che se una delle parti, o l'una o l'altra, non sappia scrivere, ne faccia cenno nella scrittura stessa e si aggiunga un altro testimonio, il quale col parroco o l'Ordinario del luogo e coi due testi di cui sopra, dovrà firmare la scrittura.

Il diritto romano non richiedeva alcun requisito per gli sponsali; tanto che si legge: *In sponsalibus nihil interest utrum testatio interponatur an an aliquis sine scriptura spondeat* (1). Lo stesso Concilio di Trento non solo non prescriveva alcuna formalità solenne, ma neppure veruna pubblicità. Ora la nuova legge Piana ha stabilito delle norme fisse, determinate, chiare, solenni, pubbliche, senza le quali gli sponsali non hanno valore giuridico e sono dichiarati nulli. È una forma sostanziale che viene introdotta nel diritto, anzi è un nuovo diritto che sorge, derogando alla legge antica, la quale rimane del tutto abolita.

Adunque perchè possa addimostrarsi l'esistenza degli sponsali *in faciem Ecclesiae* con autentico

---

(1) Libro 7, *De sponsalibus,* D. XXIII, 1.

istromento e ad evitare gravissime liti contro la loro validità, il nostro decreto richiede come condizione *sine qua non* ed a cui sono annessi gli effetti legali:

1° la scrittura;

2° la firma degli sposi;

3° la firma del parroco o dell'Ordinario del luogo;

4° la firma almeno di due testi in mancanza del parroco e dell'Ordinario.

I. *La scrittura.* — I gravi inconvenienti sorti dopo il Concilio di Trento circa gli sponsali provenivano dal contrarre i medesimi solo a voce, con semplici parole o con qualche dono reciproco. Essi erano privati, spesso rimanevano occulti, senza che altri e neppure i genitori nulla ne sapessero e perciò addivenivano sorgente d'immensi mali. Perchè i parenti della sposa, il più delle volte ignari del fatto, non usavano la debita vigilanza sopra la medesima. E tali sponsali come nascevano così venivano a sciogliersi, mancàndo una prova chiara della loro esistenza. Era necessario adunque un rimedio e l'ha posto il decreto *Ne temere*, esigendo per la validità un atto pubblico, un documento che tutti potessero conoscere, la scrittura, che firmata dagli sposi, dal parroco o dai testi desse prove irrefragabili da non potersi smentire in caso di contestazione.

II. *La firma degli sposi.* — Gli sponsali sono una promessa reciproca e perciò un vero contratto bilaterale, onde fa mestieri ch'esso venga firmato da entrambi gli sposi, i quali dichiarino con la

loro firma, la volontà deliberata (1) di contrarre gli sponsali, secondo le forme canoniche (2).

III. *La firma del parroco o dell'Ordinario.* — Alla scrittura firmata dai contraenti deve aggiungersi la firma del parroco degli sposi o dell'Ordinario. Perciò il nuovo decreto non solo ha voluto che il parroco fosse presente agli sponsali, ma che firmasse anche il documento, come teste principale autorizzato dalla Chiesa.

IV. *La firma almeno di due testi.* — Mancando la presenza e firma del parroco o dell'Ordinario al contratto sponsalizio, la nuova legge prescrive la firma di due testi. Questi debbono essere persone capaci di testificare che, p. es., Tizio e Caia fecero gli sponsali; e perciò qualunque teste è capace e sufficiente, sia uomo o donna ed anche consanguineo degli sposi (3).

È necessario avvertire che il nuovo diritto dà tanta importanza alla firma degli sposi, che prescrive di aggiungere un terzo testimonio qualora entrambi o uno di essi fosse analfabeta. Trattan-

---

(1) Non è necessario che l'atto sia scritto per mano degli sposi; basta ch'essi sottoscrivano anche uno dei moduli stampati.

(2) Il Codice Civile Italiano prescrive per la promessa di matrimonio un atto pubblico o una scrittura privata; qualora questo documento si faccia anche pel matrimonio religioso, secondo le prescrizioni del decreto *Ne temere*, quell'atto ha valore di sponsali.

(3) I testi vengono richiesti dalla nuova legge per confermare l'autenticità del contratto; perciò non si ammettono come testi: 1° gli amenti, i furiosi, gli ubriachi, gl' impuberi, i fanciulli a causa della loro deficienza di giudizio, gl' infami di diritto e di fatto, tra i quali il Con-

dosi tuttavia di un atto già sufficientemente garantito, il terzo teste, come accessorio, può essere di minore autorità, degli altri due, senza verun pregiudizio dell'atto.

Tutto il contratto sponsalizio, cioè la scrittura del documento, la firma degli sposi, del parroco o dell'Ordinario e dei due testi, si deve redigere in uno stesso tempo e contesto, nello stesso modo che viene rogato un pubblico istromento in cui le parti interessate debbono esser presenti all'atto ch'esse firmano di propria mano e sotto pena di nullità del medesimo (1).

---

cilio di Trento comprende anche i duellanti e gli scomunicati vitandi e tollerati; 2° sono anche esclusi quelli che in caso di lite potrebbero al giudice sembrare di fede sospetta per ragione o di dipendenza o di commercio, ecc. Trattandosi tuttavia di un atto che si compie tra le pareti domestiche, vengono ammessi i parenti degli sposi, purchè non sieno sospetti; chè anzi più d'ogni altro essi possono conoscere tutte le circostanze che accompagnarono l'atto sponsalizio, onde rimuovere ogni pericolo di scioglimento del medesimo.

(1) Alla S. C. del Concilio fu presentato il seguente dubbio: « *Utrum ad valida ineunda sponsalia partes teneantur subsignare scripturam unico contextu cum parocho seu Ordinario aut cum duobus testibus; an potius sufficiat ut scriptura, ab una parte cum parocho vel cum duobus testibus subsignata remittatur ad alteram partem, quae vicissim cum parocho vel cum duobus testibus subscribat* ». La S. C. rispose « *affirmative ad primam partem, negative ad secundam* ». S. C. Concilii 27 Iulii 1908. Vedi *Acta S. Sedis*, vol. 41, pag. 510. - La seconda parte del dubbio contempla il caso in cui uno degli sposi non possa intervenire allo sposalizio; ed allora egli potrà servirsi del mandato per procura di cui parleremo in appresso.

Tali requisiti (1) sarannno sufficienti a provare giuridicamente come a mezzo di pubblico istromento l'esistenza d'un contratto sì importante innanzi alla Chiesa, essendo il parroco la persona ch'essa ha deputato a questo scopo. Difatti la testimonianza di lui in un giudizio fa piena fede, sebbene manchi la presenza degli altri testi. Se poi v'intervengano questi e sono superiori ad ogni eccezione, si avrà il contratto sponsalizio in piena regola, secondo la riforma della nuova legge Piana.

---

(1) Perciò saranno nulli nel foro interno ed esterno e non produrranno gli effetti legali: 1° Tutti gli sponsali che non furono contratti con pubblica scrittura, con la presenza degli sposi, del parroco o Ordinario e, in mancanza di questi, dei testi; 2° che non vennero sottoscritti dai due contraenti, se entrambi sappiano scrivere, o da uno di essi che conosca la scrittura; 3° sono nulli gli sponsali che non furono contratti innanzi all'Ordinario o al parroco, e nell'assenza di uno di essi, in presenza di due testimoni; 4° quelli che non furono firmati dall'Ordinario o dal parroco o innanzi ai testimoni se furono contratti in presenza dei medesimi; 5° quelli che non portano la firma di un *terzo* teste che non sia il parroco o l'Ordinario, quando i contraenti non sappiano scrivere e perciò non firmano il contratto; 6° quelli che non dichiarino esplicitamente la circostanza di cui al numero precedente. Tali sponsali sono nulli, non produrranno l'impedimento di pubblica onestà, nè obbligheranno in coscienza, anche se fatti in buona fede da una o da ambe le parti con la ferma volontà di contrarre un obbligo ed anche se avvalorati dal vincolo del giuramento.

Articolo 4.

La data nella scrittura degli sponsali.

La data in qualsiasi istromento pubblico o privato non fa che indicare il tempo, cioè il giorno, il mese, l'anno in cui esso fu compiuto. Essa lo determina, lo specifica, gli dona un carattere di autenticità tutto speciale ed anche un valore giuridico. Onde avviene che un documento di qualche entità privo di data, ha un valore molto relativo per non dire nullo; perchè la data è quella che lo colloca nel posto che gli spetta, attribuendogli tutta l'importanza che merita.

Nel contratto sponsalizio è necessario porre la data? La legge Piana nulla afferma in proposito; però essendo esso un atto di vitale importanza, la data non deve mancare, ove si considerino gli effetti che produce nel medesimo l'esistenza della data e la sua mancanza.

Ed invero:

1° Nel contratto degli sponsali la data dichiara l'epoca precisa in cui essi furono pattuiti e ne indica le circostanze di luogo che lo qualificano;

2° determina l'età precisa nella quale i due contraenti fecero il contratto; perciò specifica meglio se essi erano puberi o impuberi;

3° può darsi che dopo gli sponsali il matrimonio si protragga eccessivamente. In tal caso con quale argomento si potrà conoscere l'epoca in cui avvennero le promesse sponsalizie, quando nell'atto manchi la data?

4° ma può anche avvenire che lo sposo dopo aver contratti gli sponsali con una giovine, vinto dall'amore di altra fanciulla, contragga con questa seconda nuovi sponsali. Con quale documento potrà dimostrarsi quali di essi sieno validi e quali privi di valore giuridico, ove nella scrittura sia mancata la data? È certo che in caso di contestazione, saranno validi quelli contratti in epoca anteriore, secondo il principio giuridico: *Prior in tempore, potior in iure* (1);

5° il decreto *Ne temere* prescrisse la nuova riforma sostanziale degli sponsali per evitar lunghe e penose liti. Ma ove in tal contratto venisse a mancare la data, non verrebbero eliminate tali questioni, le quali saranno tolte particolarmente quando si determini l'epoca precisa in cui avvenne la scrittura.

Perciò ben a ragione la S. C. del Concilio al dubbio proposto: « *An ad sponsalium validitatem sit apponenda data seu adscriptio diei, mensis et anni* »; rispose *affirmative* (2).

Dopo la dichiarazione del grande Tribunale preposto all'interpretazione del Concilio di Trento, non v'ha dubbio la necessità di apporre la data nei contratti degli sponsali. Essa, sebbene non costituisca uno degli elementi essenziali (3) nei

---

(1) Reg. 54, *Iuris* in VI.

(2) S. Congr. del Concilio 27 luglio 1908. - Vedi *Acta S. Sedis*, vol. 41, pag. 510.

(3) La data non fa parte degli elementi essenziali richiesti nei contratti. Ed invero il Codice Civile italiano all'art. 1104 dice: « I requisiti essenziali per la validità

medesimi, tuttavia è richiesta da ogni diritto sia civile che ecclesiastico, sotto pena di nullità o di rescindibilità dell'atto.

Che dire pertanto di Tizio, il quale contraesse gli sponsali con due giovani con separata scrittura, ma con la stessa data?

In questo caso sono validi gli sponsali che furono contratti prima degli altri per ragione di tempo, giusta la regola già esposta: *Prior in tempore, potior in iure* (1). Perchè, anche ammesso che la data sia la medesima, cioè lo stesso il giorno, il mese, l'anno, l'ora non sarà la medesima, e perciò dovrà sommamente tenersi conto di questa. Ed invero gli sponsali contratti prima, hanno formato un obbligo tra i contraenti. E secondo ogni buon diritto naturale e positivo, quegli che contrasse un'obbligazione con una persona, non può legarsi con altra senza ledere i diritti della medesima; a meno che in appresso sieno intervenuti altri gravissimi motivi e questi sono ammessi anche dallo stesso diritto, per i quali uno debba abbandonare i primi sponsali per stare ai secondi.

Quando poi non si potesse conoscere l'ora, il giudice deve consultare il parroco, i testi; fa mestieri anche interrogare le altre persone che per caso furono presenti all'atto sponsalizio; è neces-

---

di un contratto sono: 1° la capacità di contrarre; 2° il consenso valido dei contraenti; 3° un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione; 4° una causa lecita per obbligarsi » (1108 e seq. 1119, 1160; D. prel. 12). Vedi D'Annibale, *Teol. Mor.* Edit. IV, p. II, n. 300.

(1) Reg. 54, *Iuris* in VI.

sario pure esaminare tutte le circostanze che l'accompagnarono e dal tutto insieme giudicare *iuxta acta et probata.*

Ma può accadere un errore nella data, ed allora?

O tale errore avvenne deliberatamente da parte degli sposi, oppure no. Nel primo caso gli sponsali sono irriti, perchè in essi fu errata la data con volontà deliberata; perciò non ha alcun valore giuridico quanto si opera contro la legge secondo la regola del diritto (1). *Quae contra ius fiunt debent utique pro infectis haberi;* perchè niuno deve riportare vantaggio della propria iniquità.

Nel secondo caso gli sponsali hanno valore giuridico. Difatti, quando tutti gli elementi essenziali richiesti dalla nuova legge furono osservati, l'errore involontario della data non rende nullo l'atto, non ledendo la sostanza del medesimo, secondo il noto principio giuridico: *In contractibus, rei veritas potius quam scriptura perspici debet* (2).

Per conchiudere la presente questione, sebbene il decreto *Ne temere* non prescriva la data nella scrittura del contratto sponsalizio, essa tuttavia non deve omettersi sotto pena di nullità del medesimo, specialmente dopo la solenne decisione emessa dalla S. C. del Concilio il 27 luglio 1908.

---

(1) Reg. 64, *Iuris* in VI.
(2) L. 1., ff., *Plus valere.*

Articolo 5.

Gli sponsali a mezzo del procuratore.

Si domanda se negli sponsali si possa ammettere il procuratore.

La ragione di tale dubbio è giustificata dall'ipotesi spesso ammissibile in cui uno dei contraenti non possa trovarsi presente al contratto sponsalizio. In tal caso può egli farsi rappresentare dal procuratore? Sì certamente:

Ed invero:

1° Il matrimonio sebbene elevato alla dignità di Sacramento, tuttavia come contratto segue le norme degli altri contratti. Ma in questi si ammette il procuratore; non v'è adunque motivo perchè debba escludersi negli sponsali (1).

2° Nella nuova legge Piana espressamente non si esclude il procuratore; ciò indica che il legislatore non volle mutare l'antico diritto a tale riguardo. Ora è noto che il diritto ha sempre ammesso il procuratore ad eccezione ch'egli non sia espressamente escluso come affermano tutti i commenti dei decretali secondo la legge 43, § 1, *De procuratoribus, etc.,* D. III, 3, ove chiaramente si dice: « *Quum quaeratur an alicui procuratorem habere liceat, inspiciendum erit, an non prohibeatur procuratorem dare; quia hoc edictum prohibito-*

---

(1) Cap. ult. *De procuratoribus*, in VI. - Confr. Cardinal Gasparri, *De Matrimonio,* I, 85.

rium est». E nel caso nostro non solo espressamente, ma neppure tacitamente si esclude per quelli che dovendo contrarre gli sponsali non sanno scrivere (1). Dunque ecc.

Ma nasce un dubbio: Nell'assenza di uno degli sposi, non potrebbe l'atto firmarsi da una sola parte che è presente, dal parroco e dai due testi e poi inviare fuori la scrittura per esser firmata dall'altro sposo col parroco di esso e di altri due testi?

Qualche canonista non sarebbe stato alieno dall'accettare ciò, pur di impedire che il procuratore venisse ammesso negli sponsali. Ma tale dottrina non si può approvare. Difatti:

1° Chi potrebbe numerare le frodi a cui andrebbe incontro tale atto? Esse sarebbero gravissime e sorgenti di più gravi conseguenze morali.

2° Il contratto degli sponsali deve compiersi simultaneamente, onde apparisca ben chiara non solo la promessa matrimoniale, ma ancora la mutua accettazione. Il che sarebbe senza dubbio impossibile, quando le persone contraenti fossero lontane l'una dall'altra.

3° Le parti non solo debbono fare la mutua promessa ed accettazione, ma questa deve com-

---

(1) Vedi Card. Gennari, *Breve Commento della nuova legge sugli sponsali e matr.*, ed. 7ª, pag. 19. - Vernz, *op. cit., de spons.*, pag. 137, n. VI. - Oietti, *De forma celebrationis sponsalium et matrimonio*, n. 44. - Monsignor Trenta, *La nuova disciplina nella celebrazione degli sponsali e dei matrimonii*, n. 9. - Mons. Alberti, *Commentarium in decretum S. C. Concilii, de sponsalibus et de matrimonio*, pag. 11. h.

piersi firmando la scrittura in un unico contesto col parroco o coi testi, come giustamente fu deciso dalla S. C. del Concilio il 25 luglio 1808 e da noi fu riferito all'art. 3.

Onde è che mancando una delle parti nel contratto sponsalizio, essa può essere rappresentata dal procuratore. Questi tuttavia perchè venga ammesso negli sponsali, come in altri negozi di vitale importanza, deve avere i debiti requisiti:

1° Fa mestieri che il procuratore abbia un mandato speciale e determinato *ad hoc* per gli sponsali (1).

2° In detto mandato deve essere espressa chiaramente la persona determinata con cui essi debbono contrarsi.

3° Il procuratore deve personalmente compiere il suo mandato, nè può servirsi di altri, a meno che non abbia ricevuto la speciale facoltà di subdelegare; facendo diversamente, agirebbe contro l'intenzione del mandante.

4° Che il mandato sia scritto (2) e venga mostrato al parroco ed ai testi che debbono presenziare gli sponsali.

5° Che il procuratore non ecceda i limiti del mandato.

6° Che si tenga in tutto strettamente alle prescrizioni del decreto *Ne temere*.

---

(1) Chi riceve il mandato per una data azione deve usarlo per lo scopo per cui gli fu assegnato; l. 56, l. 57, lib. 72 e l. 78 § 1, ffr. hoc. tit.

(2) Vedi Gennari, Trenta, Oietti, Alberti, *loc. cit.*

Non si richiede diversità di sesso nei procuratori per gli sponsali come per il matrimonio. La ragione è perchè essi non contraggono per sè, ma portano il consenso per altri. Perciò possono essere procuratori o due maschi o due femmine.

E ciò basti per tale questione; chi desiderasse altra dottrina su questo argomento potrà consultare altri trattatisti.

CAPO II.

La presenza dell'Ordinario o del parroco negli sponsali

Nel decreto *Ne temere,* quando si parla della presenza del parroco che deve assistere agli sponsali, con esso si fa menzione anche dell'Ordinario della Diocesi con queste parole: «*parochus aut loci Ordinarius* ». Fa adunque mestieri che di entrambi noi parliamo negli articoli seguenti.

Articolo 1.

Dell'Ordinario.

Sebbene la nuova legge Piana attribuisca espressamente per primo al parroco l'assistenza matrimoniale e ciò per ragioni di ufficio, tuttavia tale potestà compete come da sorgente all'Ordinario, da cui il parroco *qua talis* e investito di quella

facoltà. Il dottissimo Schmalzgrueber (1) ci dà la ragione per cui l'Ordinario è nominato nel decreto dopo il parroco; perchè l'Ordinario cumulativamente *cum parochis sibi subiectis potestatem habet.*

Ciò premesso, col nome di Ordinario s'intende il Vescovo o quegli che ha la potestà sopra una diocesi. E perciò con questo titolo sono compresi anche il Vicario Generale, il Vicario Capitolare, Sede Vacante, il Suffraganeo nelle Sedi suburbicarie, il Prelato *nullius,* il Legato *a latere,* il Legato nato e l'Amministratore Apostolico. Diremo qualche cosa dei singoli:

1° Il nome di Ordinario prima d'ogni altro compete al Vescovo della Diocesi. Egli propriamente per ragione d'ufficio e con pienissima potestà di ordine e di giurisdizione nel foro interno ed esterno è il vero pastore del gregge, che G. C. gli ha affidato, perchè lo governi e lo conduca ai pascoli eterni.

2° Il Vicario Generale rappresenta il Vescovo nella Diocesi e secondo la *prassi* delle Sacre Congregazioni (2) a lui compete anche il nome di Ordinario, che costituisce col Vescovo un solo Tribunale. Per quel che spetta la giurisdizione, è ad arbitrio del Vescovo il nominarlo o no; ma una volta costituito Vicario, egli ha per sè dal diritto la potestà ordinaria e la facoltà anche di delegare. Perciò il Vicario dispensa dalle proclamazioni del matrimonio ed assiste al medesimo

---

(1) Schmalzgrueber, l. IV, tit. III, n. 139.
(2) Vedi *Acta S. Sedis,* vol. 1, pag. 674.

anche senza il consenso del parroco, infligge le censure, approva il clero per le confessioni, assolve il percussore di un chierico, ecc.

Dissi *per sè;* perchè debbono eccettuarsi certe mansioni *in re gravi,* che sono riservate al Vescovo o dal diritto, o per comune sentenza dei dottori, e perciò richiedono nel Vicario Generale un mandato speciale; come, p. e., le questioni criminali, in cui si deve emanare sul reo gravissima sentenza, la collazione dei beneficî (1), l'imposizione di pensioni sopra i medesimi, ecc.

Quanto al matrimonio, se il Vicario Generale ritiene l'ufficio, sebbene sospeso dalla giurisdizione, validamente assiste (2).

3° Sede vacante la giurisdizione episcopale passa per diritto al Capitolo della Cattedrale, a cui spetta giudicare, condannare, fare leggi e tutto ciò ch'è di ordinaria giurisdizione. Però il Capitolo è tenuto entro otto giorni dalla morte del Vescovo ad eleggere il Vicario Capitolare, che si può nominare anche fuori del Capitolo, ove niuno dei canonici si trovi atto. Una volta eletto, dura nell'ufficio fino al possesso del nuovo Vescovo, con piena giurisdizione episcopale e senza che il Capitolo possa fare qualche riserva; onde non può esser rimosso che dalla S. Sede. Quindi solo il Vicario Capitolare giudica le cause matrimoniali e sede vacante rappresenta l'Ordinario (3).

---

(1) Cap. II, III, *De officio Vic. Gen.,* in 6°.

(2) Vernz, IV, pag. 279, not. 179.

(3) Il Concilio di Trento: sess. XXIV, c. 16, *De Ref.,* afferma che il Vicario Generale che fu dato al Vescovo dalla S. Sede dopo la morte di Lui rimane con tutta la sua

4° Nelle Sedi suburbicarie dopo la Costituzione Apostolica di Pio X « *Apostolicae Romanorum Pontificum* » in data 15 aprile 1910, alla morte dell'E.mo Card. Vescovo non si elegge il Vicario Capitolare. Il Romano Pontefice con la suddetta Costituzione ha stabilito di porre nelle sei sedi suburbicarie un Vescovo Suffraganeo, il quale rappresenti il Card. Vescovo nel governo della Diocesi, con molte facoltà proprie dei Vescovi residenziali. Alla morte o rinuncia o traslazione del Card. Vescovo, non cessa la giurisdizione del Suffraganeo, ma egli regge la Diocesi a nome della Santa Sede, a modo dell'Amministratore Apostolico (1).

5° Il Prelato *nullius*. Sebbene la Chiesa fondata dai Vescovi e dai Vescovi sia governata nell'ordinaria amministrazione, tuttavia avvenne che qualche chiesa particolare fosse così costituita, che invece del Vescovo o della Sede Vescovile avesse altro prelato, il quale anche non decorato del carattere vescovile, pure amministrasse come un Vescovo, esercitando sopra quel luogo la giurisdizione quasi episcopale.

Questi prelati furono chiamati abati, la cui origine viene dai gloriosi fasti dei monaci. Ed invero, avendo questi costruiti dei monasteri, a poco a poco il popolo incominciò a edificare paesi presso i medesimi: avvenne che i religiosi dovet-

---

giurisdizione: « *Si tamen Episcopo datus sit ab Apostolica Sede Vicarius, is etiam illo mortuo, officium retinet; ideo si moriatur Episcopus, non fit locus Vicario Capitolari* ». Vedi De Petra, *Commentario* in *Cost. Ap.* di Leone IX « *Cum ex Venerabilium* », anno 1053; sect. 5ª, n. 42.

(1) *Acta Apost. Sedis*, vol. II, pag. 277, anno 1910.

tero assistere quelle popolazioni nei loro bisogni spirituali e quelle riconobbero il superiore dei monaci per legittimo pastore. Con l'andare dei tempi ottennero dai Pontefici molti privilegi, fino ad essere considerati come indipendenti ed esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, e costituire un territorio proprio distinto da qualunque altro, e, a dir breve, una quasi diocesi.

Tali prelati furono chiamati *abati nullius Dioecesis;* hanno tutta la potestà di giurisdizione vescovile sopra i loro sudditi e ad essi compete il vero titolo di Ordinario. Le più celebri di queste abazie sono quelle di S. Paolo fuori le mura di Roma, di Monte Cassino, di Subiaco della quale il S. Padre Pio X si è riservato il titolo.

6° I Legati *a latere,* così chiamati perchè a tale ufficio venivano deputati i Cardinali di S. R. C. siccome quelli che sono posti *a latere pontificis* (1), avevano grande autorità specialmente nel sec. XI ed erano equiparati ai Proconsoli della Repubblica Romana ed ai Vice-Re nell'Impero (2). Erano inviati dalla S. Sede ai concilii generali, presso i regnanti, o nelle varie nazioni per trattare affari gravissimi, o per visitare le chiese a nome del Supremo Gerarca, come si legge di S. Pietro Damiani, il quale nel secolo X fu inviato a visitare la Chiesa di Milano.

La potestà dei Legati *a latere,* è equiparata a quella dell'Ordinario, perciò ben afferma Schmalz-

---

(1) Ferraris, *Bibliotheca etc.,* vedi *legatus.*

(2) De Camillis, *Inst. Iuris Canonici,* vol., pag. 230.

grueber (1) ch'essi possono nella provincia ove sono inviati, quanto può il Vescovo nella sua Diocesi. Onde è che il Legato *a latere* può assistere agli sponsali ed al matrimonio, ed esaminare le cause matrimoniali.

7° I Legati nati. I Romani Pontefici ebbero per consuetudine di affidare ad alcuni Vescovi di sedi illustri l'onore di Vicari Apostolici, perchè rappresentassero l'autorità pontificia presso i Vescovi viciniori. Tali furono, p. es., il Vescovo di Tessalonica nell' Illiria, di Arles e Rems in Francia. Queste legazioni si chiamavano *nate,* perchè inerenti ai prelati di determinate Diocesi. La loro potestà era ordinaria, perchè già affidata ai Vescovi del luogo che aveano la potestà di ordine e di giurisdizione.

8° L'Amministratore Apostolico. Per la morte o rinuncia o traslazione di un Vescovo, sede vacante, quando la Santa Sede non crede opportuno che il governo della Diocesi sia affidato al Capitolo della Cattedrale e per lui al Vicario Capitolare, suole nominare un prelato, col titolo di Amministratore Apostolico. Egli ha nella Diocesi pieni poteri, dipende direttamente dal Romano Pontefice, al quale solo dovrà render conto della sua gestione. Perciò ha la stessa potestà del Vescovo diocesano.

9° I Cardinali nei loro titoli, sebbene anticamente avessero amplissime facoltà come veri parroci di Roma, ora fu loro ristretta tale giuri-

---

(1) Schmalzgrueber, *De Legatis,* n. 138.

sdizione e non possono validamente assistere al matrimonio (1) sebbene il loro titolo sia parrocchia (2).

Come si è visto, il titolo di Ordinario conviene adunque al Vescovo, al Vicario Generale, al Vicario Capitolare, al Vescovo Suffraganeo nelle Sedi suburbicarie, all'Abate *nullius,* al Legato *a latere,* all'Amministratore Apostolico. Non v'è dubbio ch'esso convenga anche al Romano Pontefice. Chè egli è il supremo Pastore, il Pastore dei pastori del popolo cristiano, ch'egli può pascere direttamente. E perciò a Lui compete il diritto universale di governare tutto l'ovile disperso nell'Orbe Cattolico, che Cristo gli ha affidato.

Articolo 2.

La presenza del parroco negli sponsali.

Il decreto *Ne temere* all'articolo 2°, tit. I, parla del parroco, determinando, secondo lo spirito della nuova legge Piana, quale persona possa arrogarsi tale titolo. La nuova disciplina non si allontana dal Concilio di Trento, il quale dichiara il parroco quale teste qualificato, affidandogli il diritto e l'ufficio di rappresentare la Chiesa nella celebrazione del matrimonio. Tanto che questo sa-

---

(1) Arendt, *Analisis Theologico-Canonica Decreti « Ne temere »*, p. 136.

(2) Vernz, IV, pag. 271, not. 177.

rebbe valido, sebbene illecito, qualora egli vi assistesse, *renitente Episcopo* (1). La ragione è perchè il parroco ha l'esercizio immediato ed ordinario di assistere di pieno diritto al sacro connubio.

E qui si domanda: A quali persone conviene il titolo di parroco? Questa qualifica compete:

1° A colui che nominato dal Vescovo, prese regolare possesso, ossia ricevette l'investitura della parrocchia e non fu della medesima destituito dal suo prelato; perciò di diritto e di fatto gli spetta l'esercizio della giurisdizione parrocchiale (2). Onde egli esercita nel suo determinato territorio indipendentemente il proprio ufficio di pastore di anime. Se non è ancora ordinato sacerdote, assiste ancora validamente agli sponsali ed al matrimonio, essendo *de iure* vero parroco.

2° Il titolo di parroco si dà, però *improprie,* a colui, il quale sebbene non abbia ricevuta l'investitura canonica della parrocchia, pure gli fu dal suo Ordinario affidata la medesima, con la qualifica di economo parroco o reggente. Egli, sebbene *in actu* e di fatto abbia il pieno esercizio del ministero parrocchiale, non è tuttavia perpetuo, ma revocabile *ad nutum Episcopi* e *ad tempus* (3).

---

(1) Benedetto XIV, *De Synodo Dioc.* l. 12, c. 5, n. 2.

(2) Sebastianelli, *op. cit.*, p. 122.

(3) Dopo la Costituzione Apostolica di Pio X, *Maxima cura* del 20 agosto 1910, si può dire che tutti i parroci ora sono *ad nutum Episcopi,* potendo questi revocarli dall'ufficio, quando vi fossero gravissime ragioni di cui parla l'importante documento pontificio.

3° Il vice-parroco o vicario curato ha l'esercizio delle mansioni parrocchiali; egli è in tutto dipendente dal parroco.

4° Vi sono di quelli a cui è commesso l'ufficio di cura d'anime per un titolo personale come p. e. i cappellani militari, i quali esercitano la giurisdizione parrocchiale nell'ambito del quartiere in cui dimorano (1).

Ciò premesso, considerando il 2° titolo del decreto *Ne temere,* il nome di parroco compete, sia al parroco propriamente detto, sia all'economo parroco; perchè solo questi hanno la completa giurisdizione sulla parrocchia, sebbene al secondo spetti tale qualifica solo di fatto, al primo di fatto e di diritto.

La nuova legge Piana estende poi i diritti parrocchiali a quelli che si trovano nei paesi, dove le parrocchie non sono canonicamente erette, e perciò al sacerdote che vive nelle missioni, ove i territori non sono stati ancora perfettamente divisi e nei quali il missionario dal prefetto o Vicario apostolico è deputato in qualche stazione alla cura delle anime.

Senonchè qui si domanda: Quale parroco dovrà sottoscrivere il contratto degli sponsali? Quello del luogo ove essi si contraggono, ovvero il parroco di uno o di entrambi i contraenti, oppure

---

(1) I detti cappellani possono equipararsi ai vicari dei parroci, nel cui ambito sta il quartiere; a meno che il Vescovo abbia reso questo esente dalla giurisdizione parrocchiale, conferendo al cappellano i pieni poteri del parroco.

qualunque parroco, di pieno diritto, può assistere a tale atto?

Già si disse che una delle ragioni per cui fu sancita la nuova legge fu quella di determinare il parroco proprio. Perciò ove il decreto *Ne temere* avesse voluto nell'articolo 2° parlare del parroco del domicilio o quasi domicilio dei contraenti, lungi dall'evitare, avrebbe sempre più complicato tante questioni, a cui il Romano Pontefice volle porre termine.

Adunque non si richiede per gli sponsali, il parroco del domicilio o quasi domicilio, almeno per causa di validità dell'atto:

1° Perchè ciò non è prescritto dalla nuova legge Piana;

2° Perchè per autenticare la scrittura privata negli sponsali non si richiede giurisdizione alcuna dell'autenticante, ma solo fa mestieri che la persona richiesta a questo scopo abbia la qualità e competenza d'ufficio, dote che ogni parroco, *qua talis*, non perde giammai, anche se egli esercita tale diritto sopra i non sudditi.

Perciò secondo lo spirito della nuova legge Piana, qualunque persona rivestita dell'ufficio di parroco *plenissimo iure* assiste validamente e sottoscrive il contratto degli sponsali. Onde avviene che il parroco dei contraenti è il parroco del luogo ove l'atto si compie. Così afferma il compianto Card. Gennari (1), il quale nel suo opu-

---

(1) Card. Gennari, *Breve Commento della nuova legge degli sponsali e del matrimonio,* pag. 24.

scolo così si esprime: «*Qualsivoglia parroco o qualsivoglia Ordinario, purchè nel proprio territorio, sono perciò idonei per questo rito*». Tale è pure l'opinione di altri insigni canonisti tra cui Monsignor Trenta.

Del resto tale dottrina è conforme a quanto definì la S. C. del Concilio nella risposta al dubbio VII, proposto il 28 marzo 1908: «*Utrum sponsalia celebrari debeant dumtaxat coram Ordinario vel parocho domicilii aut menstruatae commorationis, an possint etiam celebrari coram quolibet Ordinario aut parocho*». La S. C. del Concilio rispose: «*Posse celebrari coram quolibet Ordinario aut parocho dummodo intra limites territorii eiusdem Ordinarii vel parochi*» (1).

Adunque perchè gli sponsali abbiano il loro valore giuridico, non è necessario che gli sposi o uno di essi sieno sudditi del parroco, innanzi al quale si fa il contratto; però è necessario che esso si compia entro i limiti del territorio posto sotto la sua giurisdizione (2).

---

(1) Con tale risoluzione la S. C. ha voluto equiparare gli sponsali al matrimonio; ossia estende alla promessa matrimoniale quanto il decreto *Ne temere* ha sancito nel n. IV, § 2, circa la validità del matrimonio, quando nel parlare della valida assistenza del parroco o dell'Ordinario dice: «*Intra limites dumtaxat sui territorii; in quo matrimoniis nedum suorum subditorum sed etiam non subditorum valide assistunt*».

(2) Il dottissimo P. Arendt, nella sua pregevolissima opera da noi citata, a pag. 151 afferma non richiedersi il parroco del luogo in cui si fa l'atto sponsalizio, ma qualsiasi parroco in qualunque luogo può validamente assi-

Sebbene il decreto *Ne temere* non prescriva, senza alcuna pena di nullità, che gli sponsali avvengano con l'assistenza del parroco proprio, i pastori di anime debbono ammonire i loro fedeli, di non compiere tali atti, i quali hanno la più grande importanza, fuori della loro parrocchia. E ciò ad impedire non pochi inconvenienti che sogliono del continuo accadere, quando gli sponsali non vengono contratti innanzi al proprio

---

stervi. Ecco le sue parole: « *Nec magis requiri videtur parochus loci in quo ipse sponsalitius actus initus est, quia non est rogandus ut testis qualificatus ipsius actus sed ut authentificator ex officio scripturae privatae, talis autem est ubicumque quilibet parochus officio suo non privatur. Quemadmodum igitur quilibet notarius valet extra territorium principis a quo constitutus est, instrumentum conficere quod valorem habeat intra huius principis territorium, quia notarius extra territorium istud existens, asserват relate ad effectum intra ipsum obtinendum, suam personae pubblicae qualitatem; agitur enim de actu voluntario muneris notarilis; ita praesens lex videtur agnoscere in quolibet parocho ubicumque existente sive intra sive extra suam parochiam, qualitatem qua valet authenticam privatam quorumcumque sponsorum scripturam, valituram inde in toto legislatoris universalis territorio;* e *in toto orbe cristiano nedum in sola authentificantis parochia. Parochus enim egrediens e limitibus suae paroeciae non exuit habituale suum officium, suam qualitatem quam solam respexit praesens legis nostrae articulum. Nec prohibetur eam exercere extra suum territorium* ».

Noi, appoggiati a quanto in proposito affermano altri insigni canonisti, non possiamo convenire col dotto P. Gesuita. Difatti il parroco fuori l'ambito della sua parrocchia non ha autorità veruna; e sebbene non ometta la qualità di parroco, questa a nulla gli giova, quando in *alieno*

parroco. Onde i dottori consigliano di non ammettere all'atto sponsalizio persone estranee e lontane, le quali in caso di contestazione del medesimo, potrebbero interrogarsi con grande difficoltà.

Nè si dica che l'atto sponsalizio deve farsi alla presenza del parroco proprio degli sposi, perchè un parroco estraneo, sebbene nel suo territorio, non conosce le parti contraenti che non

---

territorio l'esercitasse, non avendo egli in quel luogo alcuna giurisdizione. L'argomento del notaio addotto dall'illustre P. Arendt, anzichè favorire il suo argomento, conferma anzi la nostra tesi. Perchè il notaio (parliamo del notaio secondo le leggi vigenti in Italia) non solo non può rogare fuori del territorio del principe, ma neppure in tutte le provincie di uno Stato. Ed invero la circoscrizione dei notai, nella quale essi possono rogare gli atti pubblici, è ristretta ad alcuni mandamenti di una provincia, fuori dei quali i loro atti sono nulli. Difatti l'art. 26 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 dice: «Il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto notarile del collegio cui è ascritto», e l'articolo 49 aggiunge: «L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice Civile n. 4..... se cioè non furono osservate le disposizioni degli articoli 26.....».

Il medesimo si dica del giudice: questi è costituito come tale in un luogo ove è eletto; però sarebbe nullo il giudizio e di nessun valore la sentenza da lui emessa, quando egli giudicasse nel territorio non suo. A meno che per un caso particolare le sue prerogative venissero estese ad altro tribunale. Quale autorità può adunque esercitare il parroco per gli sponsali fuori della sua parrocchia? Nessuna. La risoluzione della S. C. del Concilio da noi citata, ha tagliato corto a qualunque questione.

appartengono al suo gregge. Ed invero, il parroco che entro l'ambito del suo territorio, se richiesto, assiste a sponsali di persone ignote, può, anzi ha il dovere, di chiedere le debite informazioni circa le medesime, onde poter compiere il suo ufficio *certa scientia* (1).

Che se venisse a mancare il parroco e ad esso supplissero i testimoni, l'atto con effetto legale può contrarsi in qualunque luogo; poichè in tal caso riveste il carattere d'un contratto privato, il quale ha però valore di pubblico istromento.

Articolo 3.

Il parroco può delegare nel contratto sponsalizio?

Prima di rispondere a tale domanda fa mestieri premettere qualche nozione circa il concetto della delegazione.

Delegare non è altro che nominare altra persona quale rappresentante del proprio ufficio, secondo le norme determinate dal delegante. In genere non può delegare se non colui il quale ha potestà ordinaria, a meno che il delegato riceva la facoltà di poter subdelegare. Tale potestà cessa

---

(1) Quando gli sponsali si contraggono innanzi al parroco non proprio, prima che questi si presenti a sottoscrivere l'atto, s'informi dello stato libero delle parti, come sarebbe obbligato il parroco del domicilio, ove fosse richiesta. Inoltre è necessario ch'egli avverta il parroco proprio del contratto a cui ha assistito.

con la morte del delegato, del delegante, per il cessar dall'ufficio del delegante, per la revoca della delega fatta, e trascorso il tempo determinato dal delegante.

Premesse queste brevissime nozioni, vi sono alcuni teologi i quali affermano poter il parroco delegare altro sacerdote per assistere al contratto sponsalizio e sottoscrivere con gli sposi la scrittura. Le ragioni ch'essi adducono sono:

1° Perchè secondo la regola 68ª del diritto in VI decr.: *Potest quis per alium quod potest facere per seipsum;* e la 72ª: *Qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum.*

2° Perchè il parroco ha la facoltà ordinaria; ora chi gode di tale facoltà è in diritto di poter delegare.

3° Perchè concedendosi la facoltà di delegare nel matrimonio, con maggior ragione deve concedersi negli sponsali in conformità di quanto afferma il diritto romano «*quod de nuptiis tractamus et ad sponsalia pertinere*» (1) e secondo il principio giuridico «*qui potest plus, potest minus*».

Ma contro tali ragioni insorgono altri canonisti tra cui il Card. Gennari, Vermersch, Trenta, Ferreres, ecc. i quali dichiarano non doversi concedere al parroco la facoltà di delegare negli sponsali. Difatti:

1° Se il decreto *Ne temere* concede al parroco il potere di delegare nel matrimonio, e per gli sponsali nulla afferma in proposito, da ciò si

---

(1) Libro 15 (cf. *De spons.*).

deve arguire che nella mente del legislatore era di concederla per il primo, perchè appariva necessaria, e negarla per gli altri; e ciò secondo l'adagio « *Quod voluit expressit* ». Onde è che se egli su tale questione tacque, è chiaro non potersi ammettere in alcun modo la delegazione per gli sponsali.

2° Che se nel matrimonio il parroco ha facoltà di farsi rappresentare, ciò dipende dall'esplicita e positiva disposizione del diritto. Ma la stessa concessione non fu estesa agli sponsali. Perciò, ove si voglia giustamente e serenamente interpretare il nuovo decreto, esso non concede la facoltà di delegare per gli sponsali.

3° Inoltre, come afferma il chiarissimo Vermersch, con la delegazione si comunica la giurisdizione e la facoltà, non già la qualità di parroco, nè l'ufficio di testimonio autorizzato, congiunto con la medesima qualità (1). Difatti la nuova legge Piana nella questione degli sponsali ha costituito l'Ordinario ed il parroco testi qualificati e autorizzati; essi con la loro firma fanno fede dell'autenticità dell'atto sponsalizio compiuto dagli sposi, in modo ch'esso abbia valore di pubblico istromento.

E che forse l'Ordinario o il parroco del luogo a mezzo della delegazione possono sostituire altra persona e teste privilegiato, la cui sola scrittura sia sufficiente a fare pubblica ed autentica fede circa il valore di un istromento redatto dagli sposi?

---

(1) Vermersch, *De forma Spons. ac Matrimonii post decretum « Ne temere »*, n. 31.

No davvero. Perciò il decreto *Ne temere* esige la loro presenza, non già come atto di giurisdizione che possa esser delegata, ma sibbene per esercitare un ufficio che il legislatore ha *taxative* affidato ad essi e non ad altri.

Ed invero il parroco, come bene afferma il compianto Card. Gennari « qui non esercita giurisdizione, ma solo come un pubblico notaio, autentica l'atto ». Ma che forse il notaio può commettere a persona estranea il compito di rogare e firmare un istromento pubblico e delegare il suo ufficio? No. Ebbene, il parroco, quando assiste agli sponsali è simile ad un notaio ed ufficiale pubblico. E come tale costituito dal legislatore, questi non ammette delegazione di sorta.

A dirimere ogni divergenza tra i vari canonisti su tale questione giunse opportuna una dichiarazione della S. C. del Concilio in data 30 Marzo 1908 quando al dubbio VI: « *Utrum sponsalia praeterquam coram Ordinario aut parocho celebrari valeant etiam coram et alterutro delegato* »; rispose « *negative* ».

La S. C. dichiarò poi che l'Ordinario ed il parroco essendo testimoni autorizzabili, possono autorizzare gli sponsali nel loro proprio territorio. Difatti, al dubbio della stessa data del precedente « *Utrum sponsalia celebrari debeant dumtaxat coram Ordinario vel Paroco domicilii aut menstruae commorationis, an possint etiam celebrari coram quolibet Ordinario aut parocho* »; rispose: « *Posse celebrari coram quolibet Ordinario aut parocho, dummodo intra limites territorii eiusdem Ordinarii vel parochi* ».

Del resto non vi era ragione perchè i canonisti tanto discutessero circa la facoltà di delegare per

gli sponsali, quando la legge Piana saggiamente ha provveduto, che in mancanza del parroco si aggiungano due testi, i quali con la loro firma facciano fede dell'atto sponsalizio.

Articolo 4.

Gli sponsali degli impuberi.

Il Codice di Giustiniano stabilì quattro periodi di età: 1° l'infanzia, 2° l'impubertà, 3° la pubertà, 4° l'età maggiore.

I. *L'infanzia.* L'infante, come afferma lo stesso vocabolo (*infans qui fari nequit*), è quegli che non è capace di parlare con discernimento e manca della necessaria intelligenza. Questa età dura fino al settimo anno.

II. *L'impubertà.* Questa si estende fino ai 14 anni per i maschi e fino ai 12 per le femmine (1). Gl'impuberi, i quali trovansi sotto tutela, si appellano pupilli; essi non sono privi affatto della capacità di agire; però questa è limitata (2).

---

(1) L. 14 ff., *De spons.*, cap. 8, *De despons. imp.* - *Communis per textum,* in cap. *Litteras* 4., cap. *Accessit* 5., cap. *Ad dissolvendum* 13., *De spons. impuberum,* in capit. 6. *Ubi unic. caus.* 30, quest. 2. l. *sponsalibus* 14 ff., *De sponsalibus.*

(2) Il Codice italiano non distingue i quattro periodi di età come il diritto romano, ma solo due, quello dei minori e dei maggiori. Si dicono minori i giovani che non hanno compiuto i 21 anno di età; maggiori gli altri.

III. *Pubertà* ossia *età minore.* Trascorsa l'impubertà, i fanciulli addivengono puberi. Secondo il diritto di Giustiniano i puberi aveano interamente la capacità giuridica, sebbene la legge Plaetonia *de circumscriptione adolescentium,* ne limitasse i poteri fino all'età di 25 anni, per timore degli inganni ch'essi poteano subire.

IV. *L'età maggiore.* Si chiamano maggiori, quelli che hanno compiuto i venticinque anni.

A maggior chiarezza dell'importante argomento abbiamo premesso queste osservazioni. Ed ora domandiamo: Gli impuberi possono contrarre gli sponsali? La questione è di sommo momento trattandosi di assegnare a fanciulli di un'età sì tenera un gravissimo legame.

Difatti, ove si consideri che gli sponsali sono una promessa volontaria, deliberata, mutua di futuro matrimonio (1), quale volontà, quale deliberazione si può pretendere in fanciulli inesperti, che sono al disotto dei 14 anni, e nelle fanciulle più inesperte ancora inferiori di 12, non essendo essi capaci, specialmente se trattasi di gente nata nei piccoli centri, di pensare al loro avvenire e di considerare anche l'importanza dell'atto che compiono?

Senonchè l'uno e l'altro diritto ammettono che gl'impuberi, purchè abbiano compiuto l'anno 7° di età, possono contrarre lecitamente e valida-

---

Secondo il Codice vigente i minori sono soggetti alla patria potestà o alla tutela; ma giunti all'età di 18 anni possono ottenere una qualche abilitazione mediante l'emancipazione.

(1) L. 1. ff., *De sponsalibus.*

mente gli sponsali (1). Tuttavia se compiuto il settennio essi non avessero ancora raggiunto l'uso della ragione, tale contratto è nullo. Perciò S. Tommaso afferma: *Melius est quod determinetur secundum conditionem contrahentium; quia in quibusdam magis acceleratur usus rationis quam in alio* (2).

Anche secondo la legge Piana gl'impuberi possono contrarre gli sponsali, purchè si osservino tutti i requisiti del decreto *Ne temere,* non avendo questo nulla mutato circa la dottrina già esistente, sancita dal Concilio di Trento. Cioè:

1° Che gli sponsali contratti tra gl'impuberi, durante la loro pubertà non possono sciogliersi (3), anche se vi fosse il loro mutuo consenso. La ragione si deduce dall'incostanza dei fanciulli, che passerebbero con troppa facilità e senza alcuna riflessione, da sponsali a sponsali.

2° Perciò l'impubere deve aspettare la pubertà; raggiunta la quale, sebbene una parte sia contraria, l'altra può sempre sciogliersi.

3° Che se uno addiviene pubere non è tenuto ad aspettare che l'altro raggiunga la pubertà, ma può liberamente sciogliersi dal contratto sponsalizio (4). La ragione è perchè inutilmente

---

(1) Capp. 4, 5 e 13, *De desp. imp.*

(2) Suppl. q. 43 a 2.

(3) L. 1., *De sponsalibus.* - *Communis* in c. *de illis* 7 et c. *a nobis* 8 *De desponsatione impuberum.*

(4) Cap. cit., *De illis* 7, § *Si vero.* - Glossa *ibid., verb. Minoris;* sebbene dica il contrario *ibid. verb. Cum sponsalia.* - Sanchez, lib. I., *De sponsalibus,* disp. 51, num. 9, - Pirrhing, lib. 4, decr. tit. 2, num. 6. - Reiffenstuel, *ibid.* n. 14.

si attenderebbe che l'altra parte raggiungesse la pubertà (1). Che se l'uno fatto prima pubere può sciogliersi, quando l'altro è giunto alla pubertà, potrà farlo anche subito. Se poi il pubere contrae con l'impubere gli sponsali, allora il pubere non può liberarsi, ma lo può l'impubere, pervenuto alla pubertà (2). La ragione di tale differenza è perchè, potendo il contratto da parte dell'impubere pericolare, perciò il contratto può cessare solo in suo favore. Nello stesso modo che se il minore fa un contratto con un maggiore di età senza il permesso del tutore, per tale motivo, solo al minore si dà facoltà di recedere (3).

Dal detto fin qui ben è chiaro che l'impubere giunto alla pubertà può liberarsi dagli sponsali. Ma deve farlo subito, altrimenti ciò non sarà più possibile; perchè non avendo fatto nulla in contrario, si presume ch'egli abbia voluto tacitamente ratificare gli sponsali, specialmente quando continui tra gli sposi una certa famigliarità, ed avvenga lo scambio di doni (4).

La facoltà di liberarsi dagli sponsali, che il diritto concede agli impuberi, ha luogo sia nel foro interno che esterno; in modo che appena raggiunta la pubertà, basta il solo dissenso dell'impubere, perchè *in utroque foro* possano scio-

---

(1) Cap. *Cum contingat* 36; *De officio iudicis delegati.*

(2) *Textu* espresso in cit. cap. *De illis* 7, § *Mulier.*

(3) L. *non eo minus* 14, *de procuratoribus.*

(4) Engel, l. 4, decret. tit. 2, num. 6. - Reiffenstuel, ivi n. 15. - Pirrhing, ivi n. 7, *notabil.* 2. - Sanchez, op. cit., disp. 51, n. 15.

gliersi gli sponsali. In tale caso il diritto volle provvedere al giudizio immaturo e mutabile dei fanciulli, acciò non si legassero da tanto vincolo indissolubile ed irrevocabile; e così è tolta anche ogni obbligazione *in foro conscientiae* (1).

Questa facoltà di rendersi liberi dagli sponsali, con molta probabilità non s'intende concessa agli impuberi, che avessero confermati i medesimi con giuramento (2). La nostra conclusione si deduce dal capo « *Ex litteris* » 10, *De sponsalibus,* nel quale espressamente viene stabilito, che se gli impuberi avessero firmato gli sponsali col giuramento, questi non possono più sciogliersi.

Quando gl'impuberi hanno acquistata la pubertà, ove vogliano liberarsi dagli sponsali, ovvero desiderano confermarli, non è necessario un nuovo contratto; perchè la legge Piana esige tale atto solo per contrarli, non già per confermarli, se legalmente sono già stabiliti.

Articolo 5.

I parenti possono contrarre gli sponsali per i figli?

Col nome di parenti i Decretali designano non solo il padre, ma anche la madre che ha gli stessi doveri e diritti sopra i propri figliuoli. Secondo

---

(1) Arg. cit., cap. *De illis* 7, cap. *A nobis* 8, *De disp. impub. cum similibus.*

(2) Glossa, in cit. cap. *De illis verb. Iudicio Ecclesiae.* - Pirrhing, loc. cit., n. 8.

il diritto romano tutta l'autorità era nel padre, il quale aveva il *ius* e *la patria potestas* (1). Ma Gesù Cristo equiparò i diritti dell'uomo e della donna, perciò eguale potestà spetta ad entrambi i genitori verso i figli.

Le leggi canoniche disposero che i parenti potessero contrarre gli sponsali per i figli, sia puberi che impuberi, a condizione che se essi fossero presenti, erano tenuti ad acconsentirvi o esplicitamente ovvero tacitamente (2). Se assenti, dovevano ratificare l'atto compiuto dai loro genitori (3). Inoltre questi aveano piena potestà di contrarre gli sponsali non solo per i loro figli presenti, ma anche per quelli assenti e che nulla sapessero di tale atto sponsalizio. E se gli stessi figli dopo aver avuto cognizione dei medesimi li avessero espressamente o tacitamente ratificati (4), contraevano l'obbligo dei medesimi ed erano ad essi tenuti (5).

---

(1) Gaio, l. 48, 49: « Quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae. Earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt ».

(2) Reg. 43, *Iuris,* in VI: « Qui tacet consentire videtur. - Sebastianelli, *op. cit.,* pag. 21.

(3) Cap. un., *De desp. imp.*, in VI decr. § *Porro:* « Porro ex sponsalibus quae parentes pro filiis puberibus vel impuberibus plerumque contrahunt, ipsi filii, si espresse consenserint, vel tacite, ut si praesentes fuerint, nec contradixerint, obligantur, et ex eis oritur iustitia publicae honestatis ».

(4) Sebastianelli, *op. cit.,* pag. 21.

(5) *Communis, textu* espresso in cit., cap. *Si infantes*, § *Porro,* ivi: « Et est idem si filii tempore sponsalium absentes et etiam ignorantes eadem sponsalia post scientiam ratificaverint tacite vel expresse ».

Oggi la dottrina dei Decretali viene abolita dalla promulgazione della nuova legge Piana, la quale ha mutato sostanzialmente la forma degli sponsali.

E rimangono parimenti abolite le disposizioni di Bonifacio VIII, cap. un., *De despons. imp.*, in VI, con cui erano dichiarati validi gli sponsali che i parenti avevano contratto a nome dei figli presenti, ma che tacevano; ed anche degli assenti, i quali avessero tutto ignorato, ma che poi espressamente o tacitamente avessero ratificato l'operato dei loro congiunti.

Nessuna parte adunque possono prendere i genitori nel contratto degli sponsali? Non potranno essi intervenire in alcun modo negli sponsali dei loro figliuoli?

Sì, i genitori possono intervenire nei medesimi, possono contrarre per i figli, ma *servatis servandis;* cioè, purchè nulla venga omesso nel contratto sponsalizio di ciò che richiede la legge Piana. Perciò i genitori possono validamentre contrarre per i loro figli; ma questi:

1° Debbono esplicitamente dare il loro consenso al contratto, perchè per il medesimo richiedesi l'espressa volontà dei contraenti.

2° Non basta un consenso tacito secondo la Regola 43, in VI: « *Qui tacet consentire videtur* »; perchè tale consenso deve essere esplicito e prodursi in iscritto con pubblico istromento, il quale deve farsi con tutti gli altri requisiti voluti dalla nuova legge Piana.

Senza dubbio questa è stata molto salutare per ciò che riguarda l'intromissione dei parenti negli

sponsali dei figli (1). Poichè tale ingerenza fu spesso sorgente di molti e gravissimi inconvenienti. Difatti non sempre i figli ebbero tanta forza da resistere alla coazione dei loro genitori, i quali contrassero gli sponsali per i loro figliuoli, senza che questi, vinti da un certo amore reverenziale, avessero il coraggio necessario per resistere apertamente o ribellarsi contro tale imposizione. Perciò si ebbero dei matrimoni nulli e scandalose seperazioni. Il decreto *Ne temere* ha restituito la piena ed assoluta libertà degli sponsali ed anche del matrimonio, contro l'ingiusta coazione dei parenti.

Articolo 6.

Gli sponsali sono permesssi per telegrafo e per telefono?

Il telegrafo e il telefono sono senza dubbio mezzi assai celeri e di somma importanza per le comunicazioni tra città e città ed anche fra luoghi remotissimi. Perciò si domanda, se essi possano usarsi pel contratto degli sponsali.

---

(1) La S. Congregazione del Concilio ricevette una supplica da alcuni Vicari Apostolici della Cina, in cui esponevano che nelle loro regioni v'è il costume nei genitori di contrarre gli sponsali per i loro figli. E siccome la legge civile riteneva validi tali sponsali, quei Presuli chiedevano che anche la Chiesa ne riconoscesse la validità, derogando su tale punto al decreto *Ne temere*. La Sacra Congregazione rispose negativamente.

Prima che fosse promulgato il decreto *Ne temere,* due giovani potevano certamente col telegrafo e specialmente a mezzo del telefono manifestare la loro volontà circa il futuro matrimonio. Trattavasi di una promessa qualsiasi, per la quale, ogni mezzo era atto a tale manifestazione, purchè fosse stato rimosso il pericolo d'inganno.

Difatti il diritto non richiedeva pel contratto sponsalizio alcuna forma speciale; qualunque modo con cui potesse manifestarsi la volontà reciproca, era più che sufficiente.

Ma dopo la nuova promulgazione della legge Piana, ove si considerino gli elementi essenziali richiesti per il contratto degli sponsali, sia il telegrafo come il telefono, non solo non sono mezzi adatti, ma il legislatore assolutamente l'esclude.

Ed invero:

1° Per la validità degli sponsali si richiede la presenza degli sposi, dei testi o del parroco, i quali son tenuti a sottoscrivere l'atto sponsalizio. Ma tutto questo non può farsi a mezzo del telegrafo e del telefono, con cui è solo possibile manifestare la propria mente.

2° L'atto sponsalizio richiede non solo la promessa scambievole di matrimonio degli sposi, ma anche la mutua accettazione alla presenza del parroco o dei testi. Ma non è possibile compiere ciò, quando l'uno sposo è lontano dall'altro.

3° Le parti debbono esser presenti in un sol luogo, perchè il verbale dell'atto compiuto sia redatto in un unico contesto. Questo adunque esclude che lo sposo sia lontano dalla sposa, per servirsi del telegrafo o del telefono.

4° Se fosse permesso servirsi di tali ritrovati della scienza moderna per compiere gli sponsali, chi potrebbe contare gl'inconvenienti a cui si andrebbe incontro, le gravi sorprese che si avrebbero, gl'inganni ed abusi a cui si darebbe luogo? (1).

Se perciò in affari di minore peso, ad evitare spiacevoli consequenze venne proibito l'uso del telegrafo, con ragione era necessario rigettarlo per il contratto sponsalizio, che ha maggiore importanza.

La legge Piana adunque nel prescrivere la forma essenziale degli sponsali, esige ch'essa avvenga in iscritto, e non riconosce il valore e gli effetti giuridici di qualunque atto sponsalizio che si compisse per mezzo del telegrafo e telefono, sotto pena di nullità.

---

(1) A rimuovere gravi inconvenienti nella Curia Romana il Pontefice Leone XIII a mezzo del suo Segretario di Stato proibì che si chiedessero grazie a mezzo del telegrafo come si deduce dalla lettera seguente della Segreteria di Stato:

« Ill.mo e Rev.mo Signore,

In vista degl'inconvenienti che si sono verificati e che facilmente possono rinnovarsi nel ricevere domande di grazie per mezzo di telegrammi, il Santo Padre ha prescritto che da ora in poi per regola ordinaria tutte le S. Congregazioni ed altri Dicasteri Ecclesiastici Romani non ammettano siffatte domande col mezzo indicato.

Valendo poi le stesse ragioni anche per le Curie Vescovili, Sua Santità vuole che anche i Pastori delle Diocesi si uniformino a tali prescrizioni.

Roma, 10 dicembre 1891.

MARIANO Card. RAMPOLLA
Segretario di Stato ».

Articolo 7.

Effetti degli sponsali.

Nel trattare degli effetti degli sponsali, in questo articolo intendiamo parlare di quegli sponsali, che furono contratti secondo le norme della nuova legislazione canonica e che perciò sono validi innanzi alla legge, nel foro esterno ed interno.

Perchè gli altri sponsali in cui mancarono i requisiti voluti dal decreto *Ne temere,* non producono alcun effetto legale, si considerano come non avvenuti, non obbligano in coscienza, nè producono l'impedimento di pubblica onestà. Difatti in tali atti degli sponsali non esiste il vero contratto sponsalizio e mancando questo, viene pure meno l'obbligo che sorge dal medesimo e si considera come non avvenuto.

Ciò premesso, a maggior chiarezza della nostra tesi, gli effetti degli sponsali sorgono:

1° Dal diritto naturale e costituiscono una grave obbligazione di contrarre il matrimonio solennemente promesso, e vietano di legarsi con altri sponsali. Tale obbligazione nasce non solo dalla fedeltà reciproca che deve regnare tra gli sposi, ma ancora dalla giustizia, essendo gli sponsali un vero contratto bilaterale.

2° Altri effetti sorgono dal diritto canonico e sono: *a*) l'impedimento dirimente di pubblica onestà, per cui sono vietati gli sponsali ed il matrimonio con i consanguinei in primo grado; *b*) l'impedimento impediente, e però non si può

contrarre lecitamente il matrimonio con altra persona, ove non sieno sciolti i primi sponsali, perchè come si è detto, dai medesimi nasce l'obbligo di giustizia.

Gli sponsali per dovere di giustizia obbligano *sub gravi* a contrarre il matrimonio nel tempo determinato. Quando non sia stato fissato alcun tempo, si deve stare a quello che una delle parti ragionevolmente esige. La ragione è perchè dove furono validi gli sponsali, esiste un vero contratto *in re gravi,* da cui sorge un obbligo gravissimo. Tale obbligo nasce sia dal foro *conscientiae,* come dal foro *externo.* Perciò se una delle parti volesse sciogliere gli sponsali, può esser obbligato ai medesimi dall'autorità ecclesiastica, anche per mezzo delle censure (1). Tuttavia queste debbono essere precedute da solenni ammonizioni (2).

È però necessario avvertire che su tale materia il giudice dovrà usare la più elementare prudenza ed astenersi dalla coazione, quando dalle circostanze potesse avvedersi che tali nozze fatte malvolentieri fossero sorgenti di gravissimi mali, p. e. di scandali, risse, separazione tra gli sposi ed anche di qualche ignobile delitto.

In simili casi, ad evitar mali maggiori, è meglio che il giudice permetta un male minore, qual'è il lasciar libera la parte che non vuole stare agli sponsali contratti (3).

---

(1) C. *ex litteris,* 10, *De spons.* - Sebastianelli, op. cit., p. 29.

(2) C. *Requisivit.,* 17 eod. tit.

(3) Vedi Sanchez, lib. 1, disp. 23, n. 4, e Smalzgrueber, lib. 4, tit. 1, n. 94-95.

Articolo 8.

Scioglimento degli sponsali.

Il decreto *Ne temere* nulla afferma circa lo scioglimento degli sponsali; su tale materia debbono seguirsi le norme generali del diritto, che noi in quest'articolo riferiamo.

Le cause di dissoluzione del contratto sponsalizio sono: 1° il consenso degli sposi; 2° un impedimento; 3° un difetto naturale dell'anima o del corpo; 4° un delitto da essi commesso; 5° la mutazione di fortuna; 6° la partenza o l'indugio di uno degli sposi; 7° l'elezione di uno stato migliore; 8° l'autorità del giudice. Esamineremo in breve e separatamente le singole cause (1).

I. *Soluzione degli sponsali per mutuo consenso.* - Come ogni contratto, così gli sponsali si sciolgono per il reciproco consenso degli sposi. Poichè secondo i principî del diritto un vincolo si può sciogliere nello stesso modo in cui fu legato. *Unumquodque eodem modo dissolvitur quo colligatum est* (2). Ma gli sponsali si contraggono col mutuo consenso; adunque per regola ordinaria, nello stesso modo debbono sciogliersi. Tuttavia tale consenso deve esser libero da ambe le parti.

II. *Un impedimento che sopravvenga.* - Debbono distinguersi gl'impedimenti impedienti dai dirimenti. *a*) Gl'impedimenti impedienti che seguono

(1) Sebastianelli, op. cit., pag. 31.
(2) Cap. 1 *De Reg.*, I in VI.

gli sponsali, eccetto l'elezione di stato migliore, non portano con sè lo scioglimento dei medesimi, come comunemente insegnano i dottori. *b*) Gl'impedimenti dirimenti, che seguono gli sponsali, rendono nulli questi da parte dell'innocente, non potendo aver più luogo il matrimonio. Ed invero, se p. e. lo sposo dopo aver contratto gli sponsali con Caia avesse avuto commercio carnale con la sorella di lei, si avrebbe un impedimento dirimente di affinità.

III. *Soluzione degli sponsali a causa dei difetti notevoli.* - I difetti notevoli di animo o di corpo che sopravvengano al contratto sponsalizio, possono sciogliere il medesimo, anche se esso sia stato confermato col giuramento. La ragione è perchè gli sponsali furono contratti con la tacita condizione « *ut mutatio notabilis non contingat* ». Ma è certo che per un notevole e grave difetto la condizione degli sposi viene a mutarsi. Però debbono ritenersi come difetti notevoli, quelli che se fossero stati noti prima degli sponsali, questi non sarebbero certo avvenuti; p e. la gravidanza della donna, o un morbo contagioso nell'uomo.

IV. *Soluzione degli sponsali a causa di un delitto negli sposi.* - Il delitto di uno degli sposi dà luogo allo scioglimento degli sponsali: esso però deve essere tale da arrecare grave infamia, come per esempio un gravissimo furto, un omicidio, l'eresia, ecc.

V. *Soluzione degli sponsali per la mutazione avvenuta nei beni.* - Questi sono di animo, di corpo e di fortuna.

1° La notevole mutazione di animo avvenuta, dà diritto allo scioglimento degli sponsali, p. e. se dopo il contratto sponsalizio lo sposo fosse dedito al giuoco, all'ubbriachezza, alla bestemmia.

2° Parimenti la grave mutazione che avvenisse nel corpo rendono solvibili gli sponsali, per esempio se la sposa addivenisse deforme, zoppa, cieca, o contraesse qualche morbo. Il medesimo si dica dello sposo.

3° La mutazione di fortuna negli sposi. Essa avviene: *a*) Quando entrambi cadono nella miseria, ovvero venga a conoscersi che l'uno o l'altro è gravato di grandi debiti, senza avere il modo di pagarli. *b*) Per la perdita della dote o dei beni appartenenti alla sposa. Senonchè per sciogliere legittimamente gli sponsali in simili casi è necessario, tutto ben ponderato, che le nozze non solo si rendano poco appetibili, ma anche assai gravose e che ove tale stato di cose si fosse preveduto il contratto sponsalizio non avrebbe avuto luogo. I dottori comunemente insegnano non potersi sciogliere gli sponsali se allo sposo sopravvenga una ricca eredità; poichè nel contrarli egli non fu punto ingannato circa le condizioni della sposa, nella quale non avvenne alcuna notevole mutazione. Perciò chi fece gli sponsali con una, ed a lui venga offerta altra più ricca, non potrà lasciare la prima. Se però la seconda sposa fosse notevolmente più ricca, come afferma S. Alfonso, non si potrà condannare lo sposo che volesse scegliere. Perchè la perdita di un gran lucro è equiparato a un danno positivo; e se ciò si fosse preveduto,

senza dubbio non avrebbe contratti gli sponsali con la prima.

VI. *Soluzione degli sponsali per la partenza dello sposo.* - Se lo sposo trasferisce altrove il suo domicilio all'insaputa della sposa, o se parte per lontane regioni, anche con l'animo di ritornare, la sposa potrà, *pleno iure,* passare ad altri sponsali. Perchè si presume che lo sposo voglia rinunziare al suo diritto (1). Altrimenti o dovrà attendere il ritorno, o chiedere che entro un tempo determinato contragga il matrimonio promesso a mezzo dell'atto sponsalizio. E dopo aver fatta tale richiesta, se differisce il ritorno per qualche causa, allora questa dovrà essere esaminata dal giudice ecclesiastico, il quale sarà tenuto ammonire la parte assente di contrarre il matrimonio entro un tempo stabilito. Anzi dovrà determinare il tempo, trascorso il quale, l'altra parte potrà liberarsi dagli sponsali.

VII. *Scioglimento degli sponsali per qualche dilazione posta.* - Se niun termine fu prefisso per l'adempimento del contratto sponsalizio, il ritardo o dilazione non dà facoltà agli sposi di sciogliere gli sponsali. Perchè essendo essi contratti in modo indeterminato, obbligano in ogni tempo. Se però la dilazione fosse assai notevole p. e. di due o tre anni, e oltre il termine stabilito dal giudice, gli sponsali possono sciogliersi a favore della parte che non è causa della dilazione; poichè si suppone che l'altra voglia cedere al suo diritto.

---

(1) C. *De illis,* V. *De sponsalibus.* Vedi Benedetto XIV, not. 46.

VIII. *Dissoluzione degli sponsali per l'elezione di uno stato migliore.* - Fatti gli sponsali è cosa lecita entrare in Religione, perchè la promessa del contratto sponsalizio per diritto si suppone sempre tacitamente condizionata, cioè *nisi status perfectior eligatur*. E secondo la sentenza più comune ciò vale, anche se gli sponsali sieno giurati. Poichè il giuramento annesso al contratto segue la natura del medesimo. Perciò è lecito fare il voto di entrare in Religione ed anche emettere la professione religiosa, trattandosi di un bene migliore.

Se però lo sposo avesse deflorata la sposa, con la speranza del matrimonio futuro, e ne fosse seguita la prole, in tal caso sarebbe tenuto ad astenersi dall'entrare nella Religione e dovrebbe chiedere la dispensa dai voti, qualora li avesse fatti. La ragione è perchè per diritto naturale è cosa più doverosa togliere uno scandalo e riparare il danno ad altri arrecato, anzichè entrare in Religione.

I dottori comunemente opinano che per il solo ingresso in Religione o per la sola vestizione dell'abito gli sponsali rimangono sciolti a favore della parte che rimane nel secolo. Poichè si suppone che l'altra voglia rinunciare al suo diritto. Non si sciolgono però a favore di chi entra in Religione o veste l'abito; perchè egli non si rende inabile a contrarre il matrimonio, come avverrebbe se avesse fatta la professione religiosa.

Quanto all'autorità per sciogliere gli sponsali, fa mestieri dichiarare che se la causa per lo scioglimento è certa, non si richiede il ricorso al giu-

dice. Qualora poi la causa fosse dubbia, niuno potrà di propria autorità sciogliere il contratto sponsalizio, potendo esporsi al pericolo di privare l'altra parte del proprio diritto; onde conviene rivolgersi al giudice ecclesiastico. Che se poi non si può dimostrare innanzi al giudice la certezza della causa, la parte innocente è in facoltà di liberarsi per sè stessa dagli sponsali, perchè venga rimosso lo scandalo.

Ed ora si domanda: Per la soluzione degli sponsali è necessario uno scritto?

Il dubbio nasce perchè ogni contratto che si fece a mezzo di istromento scritto, deve anche disciogliersi con la scrittura. E ciò è conforme alla regola 1ª dei Decretali c. V: *Omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur.* Tale regola è consona alle norme del diritto romano ch'è del seguente tenore: *Nihil tam naturale est, quam eodem genere, quodque dissolvere, quo ligatum est; ideoque verborum obligatio verbis tollitur; modi consensus obligatio, contrario consensu dissolvitur* (1).

La ragione per cui sarebbe necessario uno scritto che provasse lo scioglimento degli sponsali si deduce da questo: perchè come a mezzo della scrittura venne contratto con certezza l'obbligo sponsalizio, così nella stessa maniera converrebbe si provasse, con dati certi, il termine del medesimo.

Senonchè, sebbene tali ragioni sieno gravissime, noi ci troviamo di fronte alla materia positiva

(1) *Reg.* 35, ff. *De diversae reg. Iuris.*

del diritto, il quale nella nuova legislazione nulla afferma in proposito.

Inoltre qualora il contratto sponsalizio che lega con una certa obbligazione gli sposi venga a sciogliersi, rimane un affare puramente privato dei contraenti, ed è di loro esclusivo interesse, sebbene si riferisca ad altri a cagione dell'impedimento di pubblica onestà. In ogni modo fa mestieri che qualora avvenga lo scioglimento del contratto sponsalizio, esso sia manifesto dalle prove che possono ricavarsi sia dalle dichiarazioni degli sposi come dalle confessioni dei testi. E questo secondo il diritto.

Però in via di fatto e ad evitare gravissimi mali sarebbe opportuno che lo scioglimento degli sponsali venisse ratificato a mezzo di uno scritto firmato almeno dagli sposi.

E dato che l'uno o l'altro di essi non sappiano scrivere, tale manifestazione scritta del loro consenso si potrebbe fare innanzi a due testi, ovvero in presenza del parroco.

Ma come rimediare allo smarrimento o distruzione dello scritto con cui si fece il contratto sponsalizio?

I Canonisti affermano che ove si venga a distruggere o si perda il contratto sponsalizio, è necessario ricorrere al Vescovo, il solo giudice che in questo caso possa agire, essendo il contratto degli sponsali un atto nullo innanzi al foro civile. L'Ordinario a provare l'esistenza del contratto sponsalizio potrà fare un processo canonico, servendosi di tutte le prove o di diritto o di fatto che addimostrino che gli sponsali furono celebrati. Tali prove sono:

1° Le deposizioni degli sposi, dei testi, dell'Ordinario o del parroco, i quali furono presenti all'atto e lo sottoscrissero.

2° Dei genitori di entrambi i contraenti, i quali se anche non furono presenti, tuttavia la loro testimonianza è di sommo interesse.

3° Dei parenti ed amici che possano in qualche modo testimoniare del contratto avvenuto.

4° Se tra gli sposi vi fu corrispondenza epistolare o scambio di doni, questi potranno essere validissimi argomenti per addimostrare l'esistenza del contratto sponsalizio.

Se poi l'istrumento scritto fosse stato distrutto con dolo, fa allora mestieri interrogare la parte rea. Che se essa dopo aver ricevuto formale intimo non si presenti al giudice ecclesiastico, sarà considerata come contumace e perciò responsabile del fatto di cui fu accusata.

In argomento di tanta importanza l'esame delle varie e particolari circostanze che accompagnarono l'atto degli sponsali potrà all'occorrenza prestare un valido aiuto per il processo canonico che il Vescovo dovrà istituire.

Articolo 9.

Gli sponsali degli acattolici.

Col nome di acattolici s'intendono coloro che si trovano fuori della Religione cattolica e sono tanto i battezzati come gli eretici, gli scismatici ed apostati; ovvero non sono battezzati come gli ebrei, i pagani ed i catecumeni.

Ciò premesso, gli sponsali contratti fra gli acattolici, sia che venga osservato il decreto *Ne temere,* sia che non se ne tenga alcun conto, sono validi, come si vedrà quando passeremo a commentare il canone undecimo.

Per lo contrario, secondo la nuova legge Piana, sono invalidi gli sponsali contratti tra il cattolico e l'acattolico, ove non vengano osservate le prescrizioni della nuova legislazione. E parimenti sono nulli gli sponsali che il cattolico avesse contratto con la sposa, la quale sebbene nata fuori della religione ed anche nella medesima, abbia poi miseramente abbandonata la vera fede.

Da ciò è ben giusto dedurre che gli sponsali contratti tra le parti cattoliche e tra cattolici ed acattolici senza osservare la forma Piana, essendo nulli, non producono alcun effetto canonico e per conseguenza neppure l'impedimento dirimente di pubblica onestà. Mentre avviene che gli sponsali contratti fra acattolici, producono i citati effetti (1).

E con tale questione poniamo termine al commentario della prima parte di questo decreto. Ci siamo trattenuti in essa in modo particolare, esaminando per sommi capi importantissime questioni che molti canonisti trattavano appena di volo, per stabilire bene saldi principii che la nuova legge Piana, derogando quasi totalmente al decreto *Tametsi*, ha voluto sancire, riformando quasi *ex novo* quanto aveva determinato in tale materia il Concilio di Trento.

---

(1) Oietti, op. cit., n. 56.

PARTE TERZA

CAPO I.

Del Parroco.

Articolo 1.

Differenza tra il decreto *Tametsi* e il decreto *Ne temere.*

Il Concilio Tridentino nel capitolo *Tametsi* trattando della presenza del parroco dice: « *Qui aliter quam praesente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos S. Sinodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit prout eos, praesenti decreto, irritos facit et annullat* ».

Il decreto *Ne temere* non ha in proposito sancita una legge nuova, ma conferma in massima la legge Tridentina: ecco come esso si esprime: « *Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram parocho vel loci Ordinario vel Sacerdote ab alterutro delegato, et duobus saltem testibus, iuxta tamen regulas in sequentibus articulis expressas, et salvis exceptionibus quae infra n. VII et VIII ponuntur* ».

Con tali espressioni la nuova legge stabilisce che il matrimonio, come già prescrive il Sinodo di Trento, si contrae: 1° dinanzi al parroco, o all'Ordinario o ad un sacerdote delegato da uno di questi; 2° alla presenza di due testi.

Esaminando brevemente i due decreti per ciò che si riferisce alla presenza del parroco, notiamo alcune differenze esistenti fra i medesimi. Il Tridentino si esprime così: *Qui aliter quam praesente parocho.* La legge Piana usa invece questi termini cioè: *coram parocho.* Senza dubbio non v'ha differenza sostanziale tra le due espressioni. Perchè la parola *coram* indica vicinanza ad una persona determinata; e non esprime solo la presenza materiale, ma anche la formale ed intellettiva. Ossia dice ch'essa è vicina *more humano* e che avverte tutto quello che si compie innanzi al suo cospetto. Le parole *praesente parocho,* usate dal Tridentino, equivalgono alle altre *coram parocho* adoperate dal decreto *Ne temere.*

Con tali espressioni s'intende parlare di *presenza,* con la quale l'uomo è conscio di tutte le azioni che accadono innanzi a lui; perchè secondo lo spirito del diritto non si può affermare che un tale sia *praesens,* quando non avverta, non abbia piena cognizione di ciò che avviene innanzi al suo sguardo.

Per ciò che riguarda ai testi, il nuovo decreto, come già quello di Trento, nulla stabilisce *ex novo,* continuando ad essere in vigore l'antica disciplina. Fa mestieri tuttavia che i testi abbiano l'uso di ragione; nulla importa se essi sieno maggiori o minori di età, uomini o donne, cattolici ovvero acattolici.

Parimenti il decreto *Piano* non richiede come elemento necessario per la validità del matrimonio che i testimoni vengano richiesti, nè che assistano liberamente, nè che sappiano scrivere. Poichè la Sacra Congregazione su tale argomento volle conservare inalterate le norme sancite dai Padri di Trento.

Perciò ove il matrimonio cristiano venga contratto in modo diverso da quello che il nostro decreto ha stabilito, esso è nullo. Quindi sono nulli:

1° I matrimoni clandestini, le cui parti contrassero privatamente, senza l'assistenza del parroco o di un sacerdote delegato, sebbene contratti alla presenza di testimoni.

2° Sono nulli i matrimoni presunti. Tale presunzione avveniva in coloro i quali dopo il contratto degli sponsali ebbero tra loro rapporti coniugali. Questo commercio nei luoghi ove non era pubblicato il Concilio Tridentino, nel foro esterno era considerato come matrimonio. La presunzione *iuris et de iure* prendeva vigore dal diritto (cap. 15, 26 e 30 *De spons. et matrimonio*). Ma il Pontefice Leone XIII con decreto in data 15 febbraio 1892 abrogò tali disposizioni

---

Articolo 2.

Quando il parroco o l'Ordinario del luogo assistono validamente al matrimonio?

Dal giorno in cui essi presero possesso del beneficio o dell'ufficio iniziato; purchè non sieno stati scomunicati nominatamente con pubblico decreto o sospesi dall'ufficio.

La nuova legge Piana nel primo comma dell'articolo 4° pone una mutazione sostanziale a quanto avea già stabilito il Concilio di Trento. Difatti i Padri Tridentini affermano che il parroco, cui fosse stata affidata una parrocchia, anche senza aver preso ancora il canonico possesso, potesse validamente assistere al matrimonio (1).

Ora il decreto *Ne temere,* derogando al decreto *Tametsi* vuole che solo sia valido quel matrimonio, al quale assiste il parroco o l'Ordinario dopo preso possesso. Perciò è nullo quel contratto matrimoniale che avesse luogo prima del possesso (2).

Si deve tuttavia notare il caso di quei parroci, i quali per ordine del Vescovo, che ha *plenitudinem iurisdictionis* nella Diocesi, hanno iniziato il loro ministero parrocchiale. In tal caso, sebbene essi non abbiano il possesso formale, lo hanno tuttavia materiale. Come avviene, p. es., quando un sacerdote che viene inviato dall'Ordinario o al governo temporaneo di una parrocchia in qualità di economo spirituale, od a supplire un parroco assente. In questi casi, sebbene i sacerdoti incaricati non abbiano l'investitura della parrocchia, pure esercitano validamente tutti gli atti del ministero parrocchiale, come già dicemmo, trattando dell'ufficio del parroco al capo secondo art. 2° della prima parte di questo lavoro.

Senonchè è di grande importanza la seconda parte di quanto si disse al principio di questo

---

(1) Card. Gennari, op. cit., pag. 27. - Card. Gasparri, *De Matrimonio*, n. 1076. - Garcia, *De Benef.*, p. IV, c. 2, n. 7.

(2) Card. Gennari, ivi, p. 27.

articolo: « *purchè non siano stati con pubblico decreto nominatamente scomunicati o sospesi dall'ufficio* ».

Sicchè stando alle parole del decreto, il parroco che non è sospeso dall'ufficio o nominatamente ovvero non è scomunicato vitando, validamente assiste (1). Perciò secondo lo spirito della recente legislazione, per la valida assistenza non si richiede che la sola qualità del parroco, sebbene questi sia sospeso dal proprio Vescovo o abbia dal medesimo anche la proibizione di assistere al contratto matrimoniale, o sia pure scomunicato tollerato o notoriamente scismatico od eretico. Egli, sebbene illecitamente, tuttavia sempre assiste validamente al matrimonio, finchè ritiene la qualifica di parroco e non venga dall'Ordinario con pubblico decreto esonerato da tale ufficio. La ragione

---

(1) Perchè il parroco o l'Ordinario possano chiamarsi sospesi o scomunicati vitandi si richiede: 1° che tale atto sia emanato dalla competente autorità; 2° che la scomunica sia fatta *nominatim*, cioè che venga determinata la persona col nome, cognome, qualifica ed ufficio che riveste; 3° che tale censura sia emanata con decreto pubblico e promulgata in ogni luogo entro i limiti della parrocchia o della diocesi, secondo la prassi degli editti ecclesiastici, cioè *ad valvas Ecclesiae* ovvero *inter Missarum solemnia*; 4° che nel decreto si faccia espressa menzione della scomunica o sospensione *ab officio*, data contro il parroco. Perciò esso deve contenere anche il divieto dell'assistenza al matrimonio. Ma non credo sia necessario dichiararlo esplicitamente; perchè quando un parroco od Ordinario vengono sospesi dall'ufficio *simpliciter*, è ben chiaro che tutti gli atti ch'esso compie dopo tale decreto sono per sè nulli e non hanno alcun effetto o valore canonico.

è chiara: perchè il parroco in questo Sacramento non è che un teste qualificato; egli adunque non esercita giurisdizione di sorta, ma compie un atto proprio del suo ufficio di parroco (1), e, *qua talis,* ove non venga con pubblico e notorio decreto deposto, potrà sempre, *iure proprio,* compiere tutti gli atti inerenti al suo ministero parrocchiale. Poichè tale matrimonio, contratto innanzi a lui e due testi, ha tutte le condizioni richieste dal Tridentino per la validità, sebbene non abbia le altre condizioni dallo stesso Concilio volute per la liceità.

Senza dubbio fino ad ora era equivoca ed incerta la posizione del parroco, che non fosse in pieno e completo accordo con l'autorità ecclesiastica, particolarmente rispetto alla validità o meno del Sacramento del Matrimonio. Difatti, per quanto si ordissero processi, onde rimuovere gl'indegni, essi rimanevano senza effetto, non essendovi una legge chiara che tagliasse netto. A tali inconvenienti ha riparato il provvido Pontefice Pio X col decreto *Maxima cura* del 20 agosto 1910 emanato per tramite della Congregazione Concistoriale. Con questo decreto, dopo un processo molto sollecito, il Vescovo può deporre dal proprio ufficio il parroco che se ne fosse reso indegno.

Si domanda se il parroco sospeso dalla Messa possa validamente assistere al matrimonio. È chiaro che può assistere validamente anche se la sospensione avvenisse con pubblico decreto. Perchè il par-

---

(1) Card. D'Annibale, l. III, n. 461. - Santi, *Prael. Iuris Can.,* vol IV, tit. III, n. 91.

roco sospeso dalla Messa rimane sempre parroco con tutta la piena giurisdizione circa gli uffici parrocchiali, nei quali resta integro il suo diritto. Difatti tale sospensione nulla toglie al parroco di quanto egli per diritto possiede *ex officio*.

Articolo 3.

Il parroco o l'Ordinario del luogo assistono validamente al matrimonio entro i limiti del proprio territorio, non solamente per i loro sudditi ma anche per i non sudditi.

Con la dottrina esposta nel presente articolo, la nuova disciplina Piana deroga sostanzialmente a ciò che avea promulgato il Sinodo Tridentino. Questo, volendo che il parroco esercitasse ogni superiorità rispetto ai sudditi, stabilì ch'esso sia nel proprio territorio per ragione di domicilio, sia fuori dell'ambito della sua parrocchia o diocesi per la stessa ragione, potesse assistere al matrimonio dei suoi sudditi. Lo spirito di tale legge era questo che il parroco o l'Ordinario, come pastori di anime, avessero pieno diritto ovunque fosse il loro gregge, di esercitare sopra il medesimo la propria giurisdizione.

Ma anche qui non mancarono inconvenienti. Sebbene il principio stabilito dal Capo *Tametsi* fosse sì chiaro, nella pratica applicazione non sempre si poteva conoscere l'esistenza del domicilio o quasi domicilio, specialmente quando non era nota

la volontà dei contraenti ed il tempo richiesto per acquistarlo (1).

Oggi poi con la facilità dei mezzi molto celeri di viaggio si corre da un capo all'altro di una nazione e perciò sarebbe quasi impossibile determinare se uno contragga il domicilio o quasi domicilio. E chi sarebbe il parroco proprio o l'Ordinario di costoro, che mentre non possono chiamarsi vaghi, debbono pur essere soggetti alla giurisdizione d'una parrocchia o diocesi?

A togliere tanti dubbi ed a risolvere gravi questioni che spesso sorgevano fra i vari parroci, i quali si contendevano la competenza dei loro diritti circa i sudditi d'incerta dimora, è venuto il decreto *Ne temere,* il quale dichiara esplicitamente *« che il parroco o l'Ordinario del luogo assistono validamente ai matrimoni solo entro i limiti del proprio territorio, entro i quali assistono validamente non solo ai matrimoni dei loro soggetti, ma anche a quelli dei non soggetti »*.

In altri termini la nuova legge afferma che il parroco entro i limiti del proprio territorio validamente assiste non solo per quelli che sono soggetti alla propria giurisdizione, ma anche per coloro che non sono suoi sudditi (2).

---

(1) Card. D'Annibale, III, n. 457, nota 38. - Santi, *Prael. Iuris Can.,* lib. IV, tit. III, n. 74. - Sebastianelli, *Prael. Iur. Can. De Rebus,* n. 117.

(2) Il decreto *Ne temere* su questo punto si è voluto uniformare alla legislazione civile italiana, la quale prescrive che il matrimonio civile si celebri alla presenza del sindaco del luogo, come afferma il dottissimo Cardinal Gennari, op. cit., p. 28.

Con la nuova legislazione si è voluto:

1° Rendere territoriale la potestà del parroco od Ordinario ed evitare la grande confusione dei diritti parrocchiali o episcopali, come ottimamente affermò il Segretario della S. C. del Concilio, ora E.mo Cardinal De Lai, nella preparazione del nuovo decreto (1).

---

(1) « Omnia suadent ut potestas parochorum quoad matrimonii celebrationem reddatur territorialis. Prae primis enim quum omnes civiles codices hoc principium utpote opportunius adoptaverint in actis celebrandis nuptiarum, uti aiunt, civilium, non suppetit sufficiens ratio, cur ecclesia illud non sequatur in matrimoniali materia. Accedit praeterea quod, abolita disciplina parochi proprii aeque extensa facultate parochis valide assistendi matrimoniis, etiam non subditorum, congruum videtur quod saltem haec amplissima ipsorum facultas coarctetur intra limites propriae iurisdictionis, ut inde confusio et praesertim contestationes parochi proprii, diversa sub forma in posterum vitentur. Absque dubio saltem quaelibet necessitatis aut utilitatis ratio desinit, ut parochus assistat matrimonio proprii filiani in aliena paroecia.

Id vel magis tenendum est, quia celebratio matrimonii eum actorum complexum requirit, vg. publicationes, solemnem benedictionem, adnotationem in libris parochialibus, etc., quae minime conveniunt parocho extra proprium territorium, quae difficulter ab eodem peragi poterunt debita cum solertia ac diligentia. Esto quidem in genere potestatem parochialem a iurisprudentia considerari ad instar potestatis paternae, quam proinde parochus etiam in peccatorum absolutione exercere valet, sine strepitu, quoad suos filianos etiam extra proprium territorium; verum potestas celebrandi matrimonium, diversam ac superiorem induit naturam, socialem nempe, et iurisdictionem importat, utique voluntariam, quae tot actorum complexum exigit, ut simpliciter paterna dici non possit ».

Vedi lo schema per la formazione del decreto *Ne temere* redatto dal Segretario della S. C. del Conc. ora Card. De Lai.

2° È stata inoltre ristretta la facoltà dei parroci e Ordinari circa la valida assistenza al matrimonio dei propri sudditi, la quale non deve oltrepassare l'ambito della propria parrocchia o diocesi.

3° Toglie al parroco e all'Ordinario la facoltà di assistere il matrimonio dei propri sudditi, quando essi si trovano fuori del loro rispettivo territorio, mentre poteva assisterli validamente ed anche lecitamente nell'altrui territorio.

4° Deroga al decreto *Tametsi,* riconoscendo valida l'assistenza di qualunque parroco anche per i non sudditi in qualunque luogo della parrocchia o diocesi, ad eccezione dei territori, i quali si trovino entro i limiti della parrocchia o diocesi e che non sono soggetti alla giurisdizione del parroco o dell'Ordinario (1).

---

(1) Vari insigni canonisti affermarono non poter il parroco o l'Ordinario assistere validamente al matrimonio dei loro sudditi nelle chiese dei Regolari, essendo queste esenti dalla potestà vescovile o parrocchiale ed essendo perciò un territorio *alieno* da tale giurisdizione. Noi non possiamo convenire con tali autori; perchè sebbene le chiese dei Regolari godano del privilegio di esenzione, e gli Ordinari non possano neppure visitarle, pure propriamente parlando, esse non costituiscono un territorio strettamente *alieno;* onde è che il parroco può nelle medesime assistere validamente e lecitamente al matrimonio dei propri sudditi. Ciò è avvalorato dalla *prassi* fino ad ora in uso, poichè spesso i parroci assistettero in tali chiese al matrimonio dei loro parrocchiani. Ed opportuna venne la risposta della S. C. dei Sacramenti, la quale al dubbio proposto in data 12 Marzo 1910: « Utrum Ecclesiae regulares exemptae ad tenorem decreti existimari possint et valeant tanquam territorium parochi seu Ordinarii in quorum territoriali districtu sunt sitae ad effectum adsistentiae matrimonii », rispose: « Affirmative ».

Articolo 4.

Dell'assistenza al matrimonio fatta in territorio non determinato.

Secondo il diritto canonico ogni Diocesi ha il suo territorio determinato e circoscritto; esso poi si divide in varie parrocchie alle quali è preposto il parroco. Data tale circoscrizione, non dovrebbe esservi alcun luogo che mancasse del suo immediato e determinato pastore. Ma questo è ben facile a dichiararsi in teoria, perchè in pratica presenta le più gravi difficoltà.

Difatti: 1° Vi sono dei parroci, i quali non hanno un territorio esclusivamente proprio, ma lo posseggono cumulativamente con altri parroci. In tal caso il diritto non si oppone che un territorio sia sotto la giurisdizione di più persone; nello stesso modo che la medesima Diocesi è oggetto di giurisdizione del Romano Pontefice, come pastore supremo, del Vescovo a cui è affidata dal Papa, ed in parte del parroco, esercitandovi ciascuno la loro potestà, senza che vi sia collisione di diritti. Perciò quando nello stesso territorio convengono più parroci, ciascuno di essi esercita il suo ufficio parrocchiale sopra i suoi sudditi per quella parte che gli spetta, e potrà ancora assistere validamente al matrimonio di essi. Tale sentenza fu confermata dalla S. C. del Concilio, la quale al dubbio proposto il 1° Febbraio 1908: « *Utinam et quomodo parochi qui territorium exclusive proprium non habentes, cumula-*

tive territorium cum alio vel aliis parochis retinent, matrimoniis adsistere valeant», rispose: «*Affirmative in territorio comulative habito*».

2° Vi sono poi dei parroci, i quali non hanno territorio proprio, ma solo alcune abitazioni e famiglie ad essi suddite. In tal caso siccome la nuova disciplina considera la potestà del parroco ristretta al proprio territorio, si dovrebbe dire con ragione che questi pastori di anime non hanno alcun diritto di assistere validamente al matrimonio dei loro sudditi che trovansi in territorio alieno. Ma no; tali parroci assistono validamente al matrimonio dei loro sudditi, come definì la Sacra Congregazione del Concilio in risposta al dubblio IX: «*Ubinam et quomodo parochus qui in territorio aliis parochis adsignato nonnullas personas vel familias sibi subditas habet, matrimoniis adsistere valeat*», rispose: *Affirmative quoad suos subditos tantum ubique in dicto territorio, facto verbo cum Sanctissimo*».

3° Vi sono inoltre dei parroci o meglio cappellani, i quali sebbene non abbiano un territorio nè proprio nè cumulativo, hanno tuttavia sotto la loro giurisdizione alcune famiglie o persone suddite, come regnanti, principi, per le quali sono esclusivamente destinati. Essi li seguono ovunque vadano; anzi essendo considerati come loro sudditi, possono assistere validamente al loro matrimonio secondo il Concilio di Trento, come decise la S. C. del Concilio in risposta al dubbio proposto il 1° Febbraio 1908 in questi termini: «*Ubinam et quomodo Capellani castrenses vel Parochi nullum absolute territorium nec cumulative*

cum alio parocho habentes et iurisdictionem directe exercentes in personas sequantur quocumque se conferant, valide matrimonis suorum subditorum adsistere valeant».

La Sacra Congregazione del Concilio al detto dubbio rispose:

«*Quoad Capellanos castrenses aliosque parochos de quibus in dubio nihil esse immutatum*».

4° Che dire poi dei cappellani militari? Questi non sono per sè parroci, perciò *ex se* non avrebbero alcuna potestà di assistere al matrimonio dei soldati. Ciò può dedursi da molte risoluzioni della S. C. del Concilio. Difatti il 7 Marzo 1694 furono proposti varî dubbi (1) a cui fu data risposta negativa.

---

(1) Il 7 Marzo 1694 furono proposti i seguenti dubbi circa i cappellani militari:

«1° An Capellani cuiusvis exercitus sive regulares sive saeculares catholici possint administrare militibus in praesidiis degentibus sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae et Extremae Unctionis sine speciali facultate Sedis Apostolicae vel licentia et approbatione Ordinarii, in cuius dioecesi extare contigerit.

2° An assistere matrimoniis militum cuiuscumque nationis degentium in praesidiis cum militaribus feminis sine dicta facultate Apostolica et praecedenti probatione status liberi eiusque recognitione coram Ordinario loci et licentia parochi, sub cuius parochia maneant.

3° An idem cum militibus degentibus in castris et stationibus hibernis vel aestivis.

4° An idem cum militibus in actuali expeditione positis.

5° An idem cum militibus nubere volentibus cum feminis non militaribus sed italis originariis loci seu dioecesis in qua reperiuntur».

Del resto niuno vieta che questi cappellani, i quali dipendono dell'Ordinario, possano dal medesimo essere autorizzati e ricevere le stesse facoltà, concesse ai parroci per l'assistenza al matrimonio. Essi verrebbero così rivestiti di tale autorità, non già con diritto di territorio e con giurisdizione indipendente; no, essi dipendono sempre dal Vescovo, sebbene sieno indipendenti dal parroco locale. Perciò, come rispose la S. C. al dubbio N. VII da noi citato è assolutamente necessario che l'Ordinario, nel concedere tali facoltà ai cappellani militari, consulti il parroco e vi sia il suo consenso. Ed invero, trattasi di un territorio che viene reso esente dalla giurisdizione parrocchiale, ed il parroco può con tutto diritto esigere piena autorità sopra la guarnigione militare posta entro l'ambito delle sua parrocchia; nè l'Ordinario può farvi opposizione.

I cappellani non possono però assistere validamente al matrimonio di estranei, ove non vengano delegati dai rispettivi parroci.

Che dire poi se i cappellani castrensi sono costituiti tali per privilegio Apostolico? (1) In questo

---

Responsum est: « Ad 1, 2, 3, 4 et 5, negative ».

Parimenti la stessa S. Congregazione in Mediolanen. 11 Dec. 1697, rispose: « Matrimonia militum contrahenda coram Capellanis exercituum quocumque loco existentium fore nulla, nisi doceant de sufficienti facultate vel privilegio; et quoad matrimonia contracta particulariter videatur; et hoc scribatur Eminentissimo Archiepiscopo Mediolanensi, qui aliis prudenter communicet ».

(1) Quando fu concesso un Breve Apostolico all'Arcivescovo di Malines a favore dell'esercito di Fiandra, furono presentati alla S. C. del Concilio in data 29 Mag-

caso essi debbono ritenersi per veri parroci e perciò immuni dalla giurisdizione dell' Ordinario e del parroco locale. Onde essi possono esercitare nel loro quartiere l'intiero esercizio parrocchiale, ascoltare le confessioni dei militari, somministrare la santa Eucaristia, l'estrema unzione, ed assistere al loro matrimonio. E godono di tale facoltà non solo nel quartiere fisso, ma anche nel luogo ove l'esercito si trasferisce per ragioni di grandi manovre, ed anche in guerra, ovunque essa avvenga.

Ma può darsi ancora che la giurisdizione parrocchiale sia stata concessa ai cappellani militari a mezzo di privilegi, convenzioni o concordati stabiliti tra i Vescovi di uno Stato, col governo del medesimo. Ed allora sebbene la nuova legge Piana sia una legge universale e posteriore, non può dirsi che abbia derogato a tale privilegio o convenzione, poichè il decreto *Ne temere* non ha fatto di ciò menzione alcuna. Difatti il legislatore, qualora avesse voluto abrogare tali concordati, ed avrebbe potuto farlo, senza dubbio l'avrebbe esplicitamente dichiarato, secondo il noto adagio ***quod voluit expressit.***

---

gio 1683 i seguenti dubbi: 1° « An vigore praefatae delegationis Apostolicae ipse delegatus Apostolicus, uti talis, eiusque vicarii et capellani exercitus facultatem habeant assistendi matrimoniis militum dum hi reperiuntur in actuali expeditione ». Fu risposto: « Affirmative ». - 2° « An dictam facultatem habeant privative quoad contrahentium parochos ». Resp. est. « negative ». - 3° « An eamdem facultatem habeant dum milites matrimonium contracturi in hibernis vel aestivis castris commorantur ». Resp. est « negative ». - 4° « An eamdem facultatem habeant, dum milites sunt in praesidiis. Resp. est « negative ».

Ma qui sorge una difficoltà: Il militare soggetto per privilegio o per concordato alla giurisdizione del cappellano castrense può contrarre il suo matrimonio innanzi al parroco nel cui ambito trovasi il quartiere?

Tale matrimonio è certamente valido, poichè secondo la nuova legge tutti possono contrarre presso qualunque parroco; onde qualunque convenzione particolare del nuovo decreto universale rimane tacitamente abrogata. Tuttavia tali privilegi o concordati rimasero immutati e perciò nulla fu tolto al cappellano castrense di ciò ch'esso ebbe per speciale concessione. Sopra tale questione mi piace citare quanto espose in proposito nel suo voto il dottissimo Consultore della S. C. del Concilio, ora E.mo Cardinal Pompili: *« Considerandum potius privilegium (quoad capellanos castrenses) in eo, quod praecipit mulieres non posse cum militibus matrimonium contrahere coram parocho ordinariae iurisdictionis, sed coram parocho castrensi. Certe verbis et menti decreti refragatur, milites non posse valide matrimonium contrahere coram quovis parocho, sicut coeteri fideles; at non facile immutari posse videtur disciplina, quae in conventionibus acceptata fuit et cuius observantia civilibus aut militaribus auctoritatibus, etiam adiectis gravibus poenis, vehementer urgetur. His positis restat ut dicamus decretum* Ne temere, *quod de iurisdictione castrensi non loquitur, eam intactam reliquisse, prout in unaquaque natione suis legibus ex privilegiis vel ex conventionibus regitur, nec parochorum castrensium potestatem auctam fuisse aut imminutam, nec aliis parochis*

aliquod ius in eorum praeiudicium fuisse concessum » (1).

Senonchè qui sorge un nuovo dubbio: Può qualunque fedele (non militare) contrarre il matrimonio innanzi al cappellano Castrense, il quale è il vero parroco dei suoi soldati?

Se il cappellano castrense è vero parroco, qualunque fedele non militare validamente dovrebbe contrarre innanzi a lui. Difatti il decreto *Ne temere* non usa il nome *parochus* nello stretto significato giuridico, e perciò dal momento che tale nome conviene al cappellano castrense, dovrebbe dirsi valida la di lui assistenza per qualunque fedele.

Ma no: perchè è pur vero che al cappellano castrense si dà il nome di parroco, però avendo egli questo titolo per convenzione o privilegio, e per il solo fine dell'assistenza ai militari, gli conviene non *simpliciter,* ma *secundum quid, improprio et lato sensu.* Perciò sebbene riguardo ai soldati il cappellano castrense possa considerarsi vero parroco, non lo è tuttavia secondo il diritto comune. Difatti essi differenziano assai dagli altri parroci, i quali hanno il loro territorio noto e determinato: il che non può dirsi dei cappellani castrensi, i quali fuori del quartiere non hanno alcun diritto e giurisdizione sopra i loro sudditi, ovunque questi per ragioni militari si portino, come già si è detto.

5° Quanto agli altri istituti pii come collegi, conservatorî, educandati, ospedali, fa mestieri co-

(1) *Acta S. Sedis.* Vedi il voto del consultore ora Card. Pompili, pag. 92.

noscere se questi hanno i loro rispettivi cappellani esenti dalla giurisdizione parrocchiale o no. Qualora essi sieno esenti, oppure fu loro concessa dall'Ordinario la piena giurisdizione parrocchiale, assistono validamente al matrimonio avendo tutta la potestà del parroco nella sua parrocchia.

Se poi non sono esenti dalla giurisdizione del parroco, nè questi concesse loro la facoltà di rappresentarli negli uffici parrocchiali solo a lui spettanti per diritto, è certo che tali cappellani non possono esercitare alcuna potestà che si addice al pastore di anime.

Perciò al dubbio n. X proposto il 1° Febbraio 1908 alla S. C. del Concilio: « *Num Capellani seu rectores cuiusvis generis locorum, a parochiali iurisdictione exemptorum adsistere valide possint matrimoniis absque parochi vel Ordinarii delegatione* », la S. C. rispose: « *Affirmative pro personis sibi creditis, in loco tamen ubi iurisdictionem exercent; dummodo constet ipsis commissam fuisse plenam potestatem parochialem* ».

Dalla risposta della Sacra Congregazione chiara apparisce la potestà dei suddetti cappellani, i quali se godono della piena potestà, possono assistere anche al matrimonio delle persone che abitano quegli istituti (1). Gli Eminentissimi Padri della

---

(1) A tale proposito è bene citare il voto dell'E.mo Card. Pompili: « Ni fallor ex ipsis verbis quibus dubia exponuntur clare eruitur in propositis casibus non agi de vero parocho, ideoque tenendum nullus ex illis rectoribus vel capellanis locorum piorum valide, absque speciali delegatione Ordinarii vel parochi, matrimoniis assistere posse. At quaestio alio modo solvenda est si agatur

S. C. del Concilio posero quelle parole *pro personis sibi creditis* per dimostrare, che la loro mente era di concedere le facoltà parrocchiali, ma solo ristrette alle persone ricoverate nei collegi, conservatorî, educandati, ospedali, come afferma l'Eminentissimo Card. De Luca: « *Huiusmodi hospitalia habentia proprios sacerdotes et capellanos legitime adprobatos ac deputatos ad administrandum Sacramenta infirmis, pro istis tantum ac pro eis ministrantibus, qui inter eorum septa vivant, constituunt quamdam impropriam parochiam, atque quoddam improprium territorium separatum* »; ed appresso aggiunge: « *istud hospitale sapere videtur quamdam speciem parochiae, quoad infirmos ibi vivantes et morientes, quorum parochus dicitur ille sacerdos vel capellanus.* (Card. De Luca, *De Parochis disc.*, 23 n. 12). Anche il Bouix dice in proposito: « *Eiusmodi Capellani* (hospitalium) *non stricte parochi vocandi sunt, sed quasi parochi; ita illa hospitalia non paroeciae sed quasi parochiae* ».

---

de illis, qui omnimodam et plenam iurisdictionem paroecialem obtinent in aliqua pia domo ut ex gr. in Hospitio Apostolico S. Michaelis ad ripam maiorem Tyberis in Urbe, aliisque piis locis. Cum hi vere sint parochi et etiam quandoque hoc appellentur nomine, et in decreto nulla fiat exceptio, sequi videretur eis omnia aptanda esse, quae ibidem de parochis scripta sunt. Nihilominus, attento quod hi parochi plerumque pro administratione sacramentorum, quorum in domibus charitatis urgens est necessitas, constituti sunt, EE. VV. erit iudicare an opportunum sit eorum iura quoad matrimonia coarctare, praesertim si agatur de personis quae in pia domo nec stabiliter nec ad tempus degunt ». Loc. cit., pag. 90.

CAPO II.

Condizioni requisite per la lecita celebrazione del matrimonio

Articolo 1.

Lo stato libero dei contraenti.

Lo stato libero dei contraenti è la loro piena immunità da qualunque legame in ordine al matrimonio. In foro esterno si manifesta a mezzo di un certificato scritto che rilascia l'Ordinario degli sposi. Con esso si dichiara che questi sono liberi di contrarre il matrimonio (1).

Dicemmo che lo stato libero si rilascia dall'Ordinario; nè ciò può ottenersi dal parroco. Perchè per avere lo stato libero è necessario un processo in foro esterno che non è nelle facoltà del parroco, al quale non spetta che la giurisdizione in foro interno. Ed invero, il Pontefice Innocenzo X con decreto del Tribunale di S. Ufficio in data 21 Agosto 1670 ordinò che nel processo di stato libero i testi fossero esaminati dal Vescovo, dal Vicario Generale o da persona da loro deputata. Quando poi il Vescovo delegasse lo stesso parroco od altri a ricevere la deposizione

(1) Vedi nell'Appendice della presente opera l'istruzione circa lo stato libero, inviata dalla Congregazione dei Sacramenti il 6 Marzo 1911.

dei testi, gli atti debbono sempre rimettersi alla Curia Vescovile.

Anche Benedetto XIV nella sua Costituzione Apostolica del 23 Maggio 1743 ordinò che il parroco, prima di far le pubblicazioni per la celebrazione d'un matrimonio, deve esplorare l'animo dei contraenti e indagare se tra loro siavi qualche impedimento. Ecco le parole: « *tum sponsum tum sponsam seorsim caute, et ut dicitur, ad aurem explorare studeat, an ex voluntate, sponte ac libenter et vero cum animi consensu in matrimonium vicissim coniungantur; nec non, quantum fieri potest, inquirere nitatur ullumne et cuius generis impedimentum inter contrahentes intercedat, aliisve fidem sponsioremque alter ex contrahentibus dederit, de consensune parentum filii filiaeque familias contrahant. Haec aliaque huiusmodi momenta postquam parochi accuratissime exploraverunt, si aliquod eorumdem monumentorum sive deficere aut nocere posse deprehenderunt, suspensis interea denuntiationibus, illud, quod obstare possit, deferre tenentur ad proprium antistitem, qui, prout res postulaverit, pro auctoritate munerisque sui debito opportune provideat* » (1).

Tra le prescrizioni che dà il dotto Pontefice, la prima è quella che riguarda lo stato libero dei contraenti: cioè fa mestieri esaminare se fra gli sposi esista qualche impedimento ed in modo speciale quello del vincolo (2).

---

(1) Const. Benedetto XIV - *Nimiam licentiam*, 23 Maii 1743, § 19.

(2) Card. Gasparri, *De Matrimonio*, I, 172.

E questo potrà ottenersi a mezzo delle pubblicazioni o banni, con cui si fa noto al pubblico la volontà di coloro che intendono contrarre il matrimonio, e l'obbligo che ha di denunziare *sub gravi,* colui il quale conoscesse esistere qualche canonico impedimento fra le parti.

Lo stato libero è sopratutto necessario per le persone che per un tempo notevole furono lontane dal loro paese, sia per causa del servizio militare, per l'emigrazione o per altri motivi, per i quali gli sposi si allontanarono dalla patria, nè si conosce se siano stretti da altro vincolo coniugale.

Ad ottenere il certificato di stato libero è necessario il giuramento di due testi per lo sposo e due per la sposa; i medesimi possono esser tuttavia sufficienti per entrambi, come afferma il chiarissimo Card. D'Annibale (1).

Come testimoni dello stato libero vengono ammessi tutti, anche le donne (2) e gli acattolici, purchè non si possa dubitare circa la loro fedeltà, come definì la S. C. del S. Ufficio il 2 Aprile 1873.

Si domanda se possano ammettersi i parenti ed anche i genitori degli sposi. È certo che si possono accettare, anzi debbono preferirsi ad ogni altro, siccome quelli che essendo più vicini ai contraenti, conoscono meglio di qualunque altra persona se essi sono o no legati da qualche impedimento o vincolo. Per la stessa ragione sono prefe-

---

(1) Card. D'Annibale, III, 453. - Card. Gasparri, loc. cit., 172.

(2) Supremo Tribunale di S. Ufficio, 25 Febbraio 1847.

riti i concittadini delle parti, ai testi di altro paese, come definì il supremo tribunale di S. Ufficio (1).

Per conoscere lo stato libero, come già si disse, il Vescovo a mezzo della sua Curia deve istruire un processo nel luogo ove gli sposi debbono contrarre il matrimonio. Se poi non appartenessero a quella diocesi, tale processo deve farsi anche nella diocesi di origine dei contraenti, sebbene questi da un decennio abbiano fissata la loro dimora nella nuova diocesi (2); ovvero essi appartengano ad una diocesi vicina e sieno noti all'Ordinario, a meno che fin dall'infanzia abbiano abbandonato il paese natio (3).

Il parroco od Ordinario che prestano la loro assistenza al matrimonio, sono tenuti a conoscere il certificato di stato libero a mezzo di documento scritto. Perciò quelli che volessero contrarre le nozze fuori del loro territorio o parrocchia sono tenuti a presentare al parroco o all'Ordinario che l'assistono tale attestato, redatto dal Vescovo della propria diocesi insieme alla testimonianza delle pubblicazioni rilasciate dal parroco del proprio domicilio.

In alcune diocesi il processo di stato libero, viene affidato direttamente al parroco e non si ricorre all'Ordinario se non quando vi sia bisogno di alcuno degli atti inerenti al processo. È tuttavia cosa più lodevole che questo, per quanto

---

(1) Istruzione citata di S. Ufficio, 21 Agosto 1670 e 29 agosto 1890.

(2) Istruzione di S. Ufficio, senza data, presso *Lucidi de Visit. Sacr. Liminum,* vol. III, pag. 578, n. LXXII, ad. 20.

(3) Supr. Trib. di S. Ufficio, 25 Febbraio 1847.

si può, si compia dalla Curia Vescovile, la quale senza dubbio ha molto maggiore autorità che non i parroci, e ciò secondo l'uso più comune (1).

Che dire pertanto del certificato di stato libero redatto nel foro civile e del matrimonio civile già celebrato? Sono essi sufficienti perchè il parroco *tuta conscientia* possa assistere al matrimonio?

No, quel certificato non è sufficiente per dimostrare lo stato libero nel foro ecclesiastico (2). Difatti può darsi il caso che Tizio sia legato con vincolo religioso con Caia. Egli che non fece il matrimonio civile, può presentare l'attestato di stato libero del foro civile, non già quello ecclesiastico, avendo egli la sua legittima sposa secondo il rito di Santa Chiesa. Perciò il parroco deve stare bene in guardia e non può procedere al matrimonio religioso col certificato di stato libero redatto nel foro civile, e sebbene sia stato celebrato il rito civile.

Per l'esame dei testi quando si tratti di luoghi lontani dalla città vescovile, l'Ordinario suole deputare i Vicari Foranei ed anche gli stessi parroci (3); questi però dovranno rimettere gli atti alla Curia,

---

(1) Interrogata in proposito la S. Congregazione del Concilio: « An a decreto *Ne temere* abolita sit lex vel consuetudo in nonnullis Dioecesibus vigens, vi cuius a Curia Episcopali peragenda sunt acta quibus constet de statu libero contrahentium, et dein veniam fiat parochis adsistendi matrimoniis »; la S. C. in data 1 Febbraio 1908 rispose: « Servetur solitum ».

(2) Istruzione del S. Ufficio, in data 2 Aprile 1873.

(3) Istruzione di S. Ufficio, 25 Febbr. 1847. - 8 Ag. 1900. - Card. Gasparri, *De matrim.*, n. 174.

la quale poi spedirà l'attestato di stato libero alle parti. Ove non vi sieno testi idonei che non sono conosciuti dall'Ordinario o dal Notaio della Curia Vescovile, è necessario che si presenti un'altra persona, la quale conosca i medesimi e che faccia testimonianza del nome e cognome dei testi e della capacità ch'essi abbiano a testificare (1).

Se poi non è possibile avere testimoni o ve ne sia uno solo, fa mestieri che l'Ordinario chieda la facoltà alla S. Congregazione del S. Ufficio, onde avere dagli sposi il giuramento suppletorio (2). Questo poi si dà tutte le volte che non siavi altro mezzo atto a provare lo stato libero.

Senonchè qui sorge la difficolta dello stato libero per i vedovi, i quali desiderano andare a seconde nozze (3). Il certo è che non si può procedere alle medesime, se non si abbia un certificato autentico della morte dell'altro coniuge. Nè è sufficiente la sola assenza del medesimo per un tempo notevole, nè la voce pubblica della sua morte, e neppure la notizia riportata sopra i giornali. Poichè nel caso di assenza di una persona, non è difficile spargere la fama della sua morte, anche a mezzo della stampa, la quale spesso si presta per divulgare false notizie a scopo di lucro. La difficoltà poi cresce a dismisura, ove si consideri che è quasi impossibile avere un documento au-

(1) Istruzione di S. Ufficio, 21 Ag. 1870.

(2) Card. D'Annibale, III, loc. cit. (13). - Card. Gasparri, l. c., 181.

(3) Vedi nell'Appendice della presente opera quanto afferma la S. Congr. dei Sacramenti circa la presunta morte del coniuge.

tentico circa la morte di uno dei coniugi avvenuta in luogo di emigrazione, specialmente quando si tratti dell'America meridionale e specialmente del Brasile, ove si recano molti Italiani in cerca di lavoro. Quando uno di questi infelici venga a morire in quelle deserte lande, come si potrà avere il certificato della sua morte, perchè l'altra parte possa andare a seconde nozze?

L'argomento è gravissimo perciò merita la più grande considerazione. Diamo alcune norme generali in proposito:

1° Per avere il certificato di stato libero per le seconde nozze si richiede un documento autentico che provi la morte di una delle parti.

2° Tale scrittura potrà essere redatta o dalla Curia Vescovile, o dal magistrato civile, o da un pubblico notaio.

3° In assenza di tale documento si ammette la testimonianza *de visu* di due persone, le quali furono presenti alla morte o al funerale del coniuge.

4° Si accetta la dichiarazione anche di un solo teste, il quale sia superiore a qualunque eccezione e che accompagni il racconto con gravi particolari degni di fede.

Quanto alle norme di carattere particolare, mancando i testi, fa mestieri esaminare le circostanze varie che possono in qualche modo far luce circa la morte, cioè:

1° È necessario conoscere le qualità morali del defunto e che è facile aversi dai parenti, dagli amici e dal vicinato che abbia potuto accostare i due coniugi. Perciò questi potranno interrogarsi: (*a*) se il presunto defunto era di buoni

costumi; (*b*) se menava una condotta irreprensibile; (*c*) se amava la sposa ed i suoi figli; (*d*) se esistevano dissenzi notevoli fra i coniugi; (*e*) se aveva alcun motivo di nascondere la sua morte; (*f*) se nel lasciare il tetto natio partì all'improvviso, ovvero col consenso della sposa e dei parenti; (*g*) se dopo la sua partenza scrisse spesso alla famiglia, ed anche agli amici; (*h*) da quanto tempo troncò tali relazioni; (*i*) quale era l'età e la condizione di salute del coniuge; (*k*) se abbia mai mostrato il pensiero di recarsi in luoghi sconosciuti, quasi per occultare la sua esistenza; (*l*) ovvero abbia promesso di tornare in patria. Queste ed altre indagini potranno farsi per conoscere l'animo del coniuge presunto morto.

2° Fa anche mestieri indagare i motivi dell'assenza del medesimo:

(*a*) *Se egli ha emigrato* dalla patria in cerca di lavoro in America ovvero in altre regioni, è necessario conoscere in quale città egli ha dimorato; in quale diocesi e parrocchia si trovava; con quali persone ebbe relazioni; se si conoscono i compagni di lavoro; se tra questi vi furono dei paesani che lo videro e che abbiano qualche notizia circa la sua morte.

(*b*) Se il coniuge si allontanò dalla patria per il servizio militare si deve chiedere informazioni al comandante del presidio a cui egli apparteneva. Se poi andò in guerra e prese parte a battaglie sanguinose, fa mestieri esaminare tutte le fasi delle battaglie in cui si trovò; se abbandonò le armi e si costituì prigioniero, ovvero fu catturato dai nemici. Non sarà difficile avere

notizie precise dai compagni e dagli amici del soldato.

(*c*) Se il coniuge presunto morto avea fatto un lungo viaggio di esplorazioni scientifiche in lontane regioni sconosciute, non essendo solo, si potranno avere informazioni o dai compagni di missione ovvero dalle autorità governative, le quali sogliono in genere seguire col loro valido appoggio tali pionieri della civiltà, e stare coi medesimi in più strette relazioni a mezzo dei rappresentanti consolari che il governo tiene in ogni luogo anche più remoto del mondo.

(*d*) Se fece un lungo viaggio per affari, si potrà chiedere se durante il viaggio incorse in gravi pericoli, p. e. scontri di treni, assalto di briganti o assassini; se il luogo ove egli si recò è in preda a rivoluzioni o seduzioni, al colera o la peste ecc.

(*e*) Se poi il viaggio fu marittimo è necessario conoscere il nome del bastimento in cui s'imbarcò; il porto donde partì e quello ove era diretto, per sapere se gli fosse accaduto qualche sinistro in mare. Non sarà cosa inutile avere cognizione del nome del capitano della nave, dei compagni di viaggio e di tutte le altre circostanze che accompagnarono il lungo tragitto (1).

Su quanto abbiamo detto fin qui, per aver notizie del coniuge defunto, si potranno fare indagini

---

(1) Vedi l'istruzione di S. Ufficio del 1868; e le altre istruzioni del medesimo Sacro Tribunale « ad Delegatum Apostolicum Aegypti 11 Ian. 1869; ad Ordinarios de iudiciis ecclesiasticis circa causas matrimoniales (tit. 6 art. 4) 29 Iun. 1883; ad Episcopos Orientales 22 Augusti 1890 ».

anche a mezzo dei giornali, poichè dai medesimi se non si avrà luce completa, spesso essi possono essere di aiuto potente onde ottenere qualche risultato pratico e non fare atti nulli.

La Sacra Congregazione dell'Universale Inquisizione in data 6 Maggio 1892 stabilì non essere necessario avere due sentenze consentanee circa la morte del coniuge, ma bastare una sola che supplisca l'attestato di stato libero della parte, a meno che persona interessata non appelli. Il medesimo Sacro Tribunale il giorno 3 Maggio 1893 dichiarò che qualora il coniuge superstite volesse passare a seconde nozze, non può in mancanza di altre testimonianze, accettarsi la dichiarazione dello stesso coniuge, che è certamente sospetto ed ha tutto l'interesse di dire il falso. In casi disperati, quando cioè non è possibile aver cognizione della morte di una delle parti, fa mestieri ricorrere allo stesso Sacro Tribunale, il quale provvederà secondo il bisogno.

E qui non sarà cosa oziosa riferire quanto dichiarò la Sacra Congregazione di Propaganda Fide circa la testimonianza dello stato libero per le seconde nozze al Pro-Vicario Apostolico del Tonchino Occidentale nell'anno 1792.

Dopo aver detto che prima di permettere le seconde nozze fa mestieri avere una testimonianza nota della morte dell'altro coniuge, così continua: « *Neque sufficit rumor incertus, aut diuturna coniu-* « *gis absentia, aut probabilia argumenta illum in-* « *teriisse sed vel testem omni exceptione maiorem* « *adesse oportet, qui vidisse se mortuum priorem* « *coniugem sacramenti religione confirmet, aut tales*

« coniecturae de illius interitu intervenire debent, « quae prudentem virum ita plane esse morali qua- « dam certitudine persuadeant. Allatae a nobis ca- « lamitates belli, famis, captivitatis, aliaeque huius « generis quae vastitatem regioni ac plurimis attu- « lerunt, non tanti ponderis sunt, ut viris aut mu- « lieribus, qui coniuges amiserunt, passim permitti « possit novas nuptias appetere. Quamobrem si qui « iam nova coniugia contraxerunt et quidem in bona « fide existimantes, se per interitum coniugis a priori « coniugii vinculo absolutos, relinquendi sunt in bona « fide, quia bonae fidei possessor turbari a posses- « sione non debet ; si aliorum alter dubius et anceps « est, reddere quidem debitum potest, non autem « petere. Si demum uterque mala fide contraxit, « iam sunt omnino separandi. Cavendum praeterea « et illud est, quod si fortasse contigerit, priorem « coniugem, quem mortuum putabant, adhuc in « humanis exsistere, tunc secundae nuptiae sunt « omnino irritandae et dimisso posteriori coniuge, « ad priorem reverti unusquisque tenetur ».

Chiudiamo questa importante questione raccomandando agli Ordinari la massima vigilanza ed il più scrupoloso esame sopra i coniugi che muoiono lontani dal luogo natio, prima di permettere che il coniuge superstite passi a seconde nozze.

Articolo 2.

L'Ordinario ed il parroco assistono lecitamente al matrimonio quando abbiano constatato il domicilio, o almeno la dimora di un mese di uno dei contraenti nel luogo ove si celebra il matrimonio.

Secondo il decreto *Tametsi* il parroco poteva assistere validamente al matrimonio dei contraenti che fossero stati suoi sudditi per causa del domicilio o quasi domicilio. Del domicilio, per l'acquisto del quale richiedevasi il fatto dell'abitazione con l'animo della perpetua dimora nel luogo, fin dal primo giorno. Del quasi domicilio che si acquistava da colui che avesse abitato in qualche luogo non di passaggio, ma per la maggior parte dell'anno. Benedetto XIV dichiarò esser necessario pel quasi domicilio la dimora della maggior parte dell'anno per ragioni di ufficio (1). Tuttavia secondo la Costituzione del medesimo Pontefice « *Paucis ab hinc* » in data del 1758, fu stabilito che a togliere ogni difficoltà, per avere il quasi domicilio bastava la dimora di un mese nel luogo ove si celebra il matrimonio, essendo questo tempo più che bastante perchè gli sposi sieno conosciuti dai cittadini.

In verità la dottrina del domicilio e quasi domicilio presentò questioni molto spinose; perciò

(1) Benedetto XIV, *Notificazioni* XV, XXXIII, LXXXVIII.

da molto tempo nell'episcopato cattolico era sorta una forte corrente perchè venisse modificata. E fin dal 20 Maggio 1905 in occasione della causa *Wratislavien et aliarum* il Vescovo di Breslavia e l'Arcivescovo di Parigi chiesero alla S. C. del Concilio che si modificasse per le loro diocesi la dottrina del domicilio e del quasi domicilio circa il matrimonio. E nella petizione i sullodati prelati chiedevano che bastasse la dimora ed abitazione almeno di un mese, senza bisogno d'indagare se gli sposi intendevano dimorare o no nella parrocchia per la maggior parte dell'anno (1).

Ed invero la *menstrua commoratio* ora sancita dalla tanto benemerita legge Piana si ottiene per il matrimonio dal fatto semplicissimo della permanenza di un mese entro l'ambito di una parrocchia. Perciò non si richiede di conoscere l'animo degli sposi, se cioè quando essi si recarono in un paese ebbero la volontà di rimanervi per un mese o no. Il decreto nulla esige di tutto questo: gli basta il solo fatto della dimora mensile; poichè quando dovessero ricercarsi tante cose, si tornerebbe agli inconvenienti gravissimi del quasi domicilio, il quale venne abolito appunto perchè era presso che impossibile fare tante indagini, come si legge nel decreto: « *Verum quia nonnunquam difficile est iudicare, certo ne constet de quasi domicilio, haud pauca matrimonia fuerunt obiecta periculo ne nulla essent: multa quoque, sive inscitia homi-*

(1) Gli Stati Uniti d'America del Nord fin dal 1 Maggio 1886 aveano ottenuto per speciale privilegio la stessa concessione data per le diocesi di Breslavia e Parigi.

num sive fraude, prorsus atque irrita deprehensa sunt » (1).

Da tutto ciò è ben facile dedurre che quanto i Vescovi di Breslavia e di Parigi aveano ottenuto per le loro diocesi con privilegio speciale, fu opportuno estendere a tutto il mondo a mezzo del decreto *Ne temere,* che dovea portare una grande riforma alle disposizioni Tridentine.

Adunque il quasi domicilio di cui oggi non si tiene più conto, non si richiede più neppure per la liceità; basta che i due contraenti o uno di essi abbiano dimorato per un mese nel luogo del matrimonio (2).

Si domanda se tale mese debba esser completo.

Il decreto nulla afferma in proposito; però ove mancasse qualche giorno, tanto più che trattasi di cose favorevoli al parroco ed agli sposi, credo bene che si possa fare il contratto matrimoniale. Secondo alcuni dottori il mese deve computarsi di trenta giorni come è stabilito anche dal Codice civile italiano art. 1133, il quale parlando della prescrizione dice: « Nelle prescrizioni che si compiono a mesi si computa sempre il mese di trenta giorni ».

---

(1) Prefazione agli articoli del decreto *Ne temere.*

(2) Il quasi domicilio è di fatto abolito come affermano il Card. Gennari, Wermeersch e Leitner, perciò interrogata la S. C. del Concilio: « An ad licitam matrimonii celebrationem habenda sit ratio dumtaxat menstruae commorationis aut etiam quasi domicilii », in data 30 Marzo 1908 emise la seguente risoluzione: « Affirmative ad primam partem, negative ad secundam ». Da tale risposta è logico dedurre che ora almeno in ordine al matrimonio non si fa più questione del quasi domicilio: perciò tutta la questione si riduce al domicilio e alla dimora mensile.

Secondo altri il mese deve considerarsi secondo il Calendario Romano se è di 30, 31, 28 o 29 giorni si deve stare al computo preciso dei medesimi; come pure prescrive il Codice di commercio italiano, art. 285, che afferma quanto segue: « I mesi si computano secondo il Calendario Gregoriano. Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno 15 del mese. Se è fissata per il principio o per la fine di un mese, la cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese ».

Da tutto ciò credo sia inutile la questione che si fa circa l'ultimo giorno del mese, se cioè basta che sia incominciato o debba esser compito.

Ma può avvenire che i contraenti o uno di essi non abbiano acquistato il domicilio in un luogo, nè abbiano la dimora di un mese nel medesimo. In tal caso il parroco o l'Ordinario per assistere al matrimonio, debbono chiedere le debite facoltà al parroco od Ordinario dei contraenti, come vuole la nuova legge al comma terzo: « *Quod si deficiat, ut parochus et loci Ordinarius licite matrimonio adsint, indigent licentia parochi vel Ordinarii proprii alterutrius contrahentis, nisi gravis intercedat necessitas, quae ab ea excuset* ».

Qualora vi sia detta necessità o causa (1) che possa scusare tale assistenza, p. es. se siavi urgenza

---

(1) Tali cause potrebbero essere, per esempio:

1° La morte imminente di uno degli sposi, i quali da molti anni vivano in concubinato ed avendo dei figli occorra legittimarli.

2° Se la donna fosse stata deflorata o diffamata e si trovasse già in stato di avanzata gravidanza.

di celebrare il matrimonio, oppure non possa differirsi senza grave incomodo e manchi il tempo sufficiente per chiedere la licenza, il parroco dopo aver assistito alle nozze deve scrivere al parroco dei contraenti, esponendo lo stato delle cose con qualche prova o causa scusante, acciò il parroco dei contraenti non pensi che quegli abbia voluto violare i suoi diritti. Per regola generale tale licenza deve darsi sempre in iscritto, ma basta anche la presunta o interpretativa, specialmente quando trattasi di parroci amici, da cui altre volte si sia ottenuto tale permesso senza difficoltà.

Articolo 3.

Quale è il parroco proprio che deve assistere lecitamente al matrimonio?

Chiamasi parroco quegli che fu dal Vescovo deputato in un determinato territorio alla cura di anime. Queste formano il suo gregge, sono i suoi sudditi, ricevono dal parroco i Sacramenti e dipendono dalla di lui giurisdizione spirituale.

3° Se il matrimonio fosse stato contratto in precedenza.

4° Quando gli sposi per grave motivo di odio od inimicizia si rifiutassero di presentarsi al parroco proprio.

5° La partenza per lontane regioni di uno o di entrambi i contraenti.

6° Quando si potesse giustamente temere che ove il matrimonio non si contragga subito, uno degli sposi sebbene conviva con l'altro, non s' indurrebbe più a fare il matrimonio religioso.

Secondo lo spirito del decreto *Ne temere* chiamasi parroco proprio degli sposi quegli nella cui parrocchia essi hanno il domicilio (1). Ora il carattere di parroco *proprio* non potrà attribuirsi al parroco di origine dei contraenti, perchè spesso avviene che molti abbandonano il paese natio per cercare altra dimora ed il parroco non può vantare giurisdizione veruna sopra quelli che, sebbene sieno nati nella sua parrocchia, poi dalla medesima si allontanano.

Non si potrà dire parroco *proprio* quello del quasi domicilio, perchè con la nuova legge Piana fu abolito.

Dovrà adunque chiamarsi parroco *proprio* dei contraenti quello del domicilio e della mestrua dimora, e perciò è desso che assiste lecitamente al matrimonio dei suoi sudditi, o di quelli che sono considerati come tali dall'animo o dal fatto di rimanere in permanenza o almeno per lo spazio di un mese entro i limiti della sua parrocchia. Ciò deve pure intendersi sia del parroco del domicilio volontario, che uno acquista di sua propria e spontanea volontà; come anche del domicilio legale (2).

---

(1) Il Rituale Romano dice chiamarsi parroco *proprio* quello nella cui parrocchia si celebrano le nozze. « *Est autem proprius parochus qui adesse debet, is in cuius parochia matrimonium celebratur sive viri, sive mulieris* ». *De Sacr. Matr.*, cap. I, n. 5. Perciò qualunque parroco, dal momento ch'è richiesto dagli sposi per assistere alle loro nozze, chiamasi *proprio*.

(2) Circa il domicilio legale, il Canone 10 dello schema di Mons. Lombardi così si esprimeva: « Coniugia filiorum familias, quorum nomine et censu in ordine ad matrimo-

Senonchè deve pur chiamarsi parroco *proprio* quello nel cui territorio i contraenti abitano da un mese. Difatti per disposizione del decreto *Ne temere* egli può assistere lecitamente e validamente; perciò circa gli effetti di autorizzazione all'assistenza matrimoniale deve chiamarsi *proprio*. E la ragione è perchè i contraenti si resero sudditi del parroco, come afferma il compianto Mons. Lombardi: « *Subditus ratione quasi-domicilii in ordine ad matrimonium celebrandum, is censeri debebit, qui, praecisione etiam facta a qualibet mentis intentione ibi plus minusve longam moram protrahendi, de facto per unum saltem integrum mensem seu spatium triginta dierum completorum fuerit commoratus* » (1).

Anche nel § 2 del Canone 2°, schema IV, i due consultori espressero lo stesso concetto. Difatti uno di essi dice: « *Parochus vel Ordinarius est proprius si alteruter saltem contrahens in parochia triginta diebus continuis habitavit; ante terminum eiusmodi commorationis nullus parochus licite matrimonio assistere potest, nisi de expressa licentia Ordinarii loci* ».

---

nium habendi sunt quotquot maiorem aetatem secundum propriae civitatis iura nondum fuerint adepti, celebrari poterunt, servatis servandis, non solum coram Ordinario seu paroco domicilii vel quasi domicilii, quae fortasse secundum sacrorum canonum et huius decreti statuta legitime obtinuerint, verum etiam coram Ordinario seu Parocho loci, in quo domicilium legale, idest penes parentes, iisque deficientibus penes tutores) ad tramitem legum civilium contigerit eos obtinere ». *Acta S. Sedis*, vol. 40, p. 549.

(1) *Schema* di Mons. Lombardi, p. II, art. IV.

E l'altro dice: « *Parochus vel Ordinarius est proprius, si alteruter saltem contrahens in dioecesi seu territorio residet per integrum mensem vel si de vagis agatur, simpliciter commoratur* » (1).

Ma qui sorge una grave difficoltà: Il domicilio e la mestrua dimora secondo lo spirito del nuovo decreto Piano si richiede per il parroco e per l'Ordinario nella parrocchia, ovvero basta che si osservi entro i limiti della diocesi?

Quanto al parroco non v'ha dubbio, perchè il matrimonio deve celebrarsi nella parrocchia; la questione è per l'Ordinario: perciò assiste egli lecitamente al matrimonio di coloro, i quali, sebbene abbiano dimorato l'intiero mese entro l'ambito della diocesi, trascorsero tuttavia 15 giorni in un paese e 15 in un altro? Il Card. Gennari, il P. Bucceroni l'affermano. Mons. Alberti è dello stesso parere dicendo: « *Si vero matrimonium ineundum sit coram Ordinario, certe non requiritur domicilium vel commoratio menstrua in una eademque paroecia. Quare etsi alteruter contrahens per unum dimidium mensis in una paroecia et per alterum dimidium mensis in alia paroecia eiusdem dioecesis moratus sit, coram huius Ordinario matrimonium licite celebrari potest* (2).

Ma ciò non si può ammettere e questa è anche l'opinione del chiarissimo P. Oietti (3). Ed invero:

---

(1) *Acta S. Sedis,* loc. cit., pag. 569.

(2) Alberti, *Commentarium in decretum S. C. Concilii de sponsalibus et matrimonio,* p. 17, n. 6.

(3) Oietti, op. cit., n. 96.

1° La concessione della mestrua dimora che fu concessa prima di ogni altro agli Stati Uniti d'America, per singolare privilegio, e poi a mezzo della nuova legge esteso a tutta la Chiesa, ebbe per fine di supplire al quasi domicilio abolito. Ora per le diocesi di America non si fece alcun cenno della permanenza in diocesi, ma solo nella parrocchia. Perciò ove si consideri l'origine di tale concessione, si deve conchiudere che, perchè l'Ordinario possa assistere lecitamente al matrimonio, fa mestieri che gli sposi abbiano dimorato per un mese *in una medesima parrocchia.*

2° Se poi esaminiamo la legislazione canonica, possiamo dalla medesima bene arguire, che non si concepisce il domicilio, se non nella parrocchia. Ed invero, nei Decretali non si parla mai di domicilio diocesano, come pure nel diritto romano e nel codice italiano non si fa mai menzione di domicilio provinciale, poichè unico domicilio è quello del Comune, come presso le leggi canoniche unico è quello parrocchiale (1).

3° È fuori di dubbio che il legislatore nel promulgare una legge usa dei termini secondo il significato più ovvio ch'essi hanno nel diritto, a meno che egli voglia direttamente ed esplicitamente indicare diversamente altra cosa, come afferma il dottissimo Card. D'Annibale: « *Verba ex significatione accipienda sunt, quae propria et usu recepta communiter est* ». L'interprete della legge non deve giammai allontanarsi dal significato *proprio*, perchè se il legislatore avesse voluto dare alle parole un significato

(1) *Codice Civile Italiano*, art. 17.

diverso da quello *proprio,* l'avrebbe senza dubbio espresso chiaramente, per non generare equivoci: « *cum non intentio verbis, sed verba intentioni debeant deservire* » (1). Ora è certo che il decreto *Ne temere* non disse: « *constito insuper de domicilio vel saltem de menstrua commoratione alterius contrahentis in* **dioecesi** *matrimonii, ma in loco matrimonii* ». Perciò, ove si voglia interpretare la volontà del legislatore dall'esame delle parole, fa mestieri concludere, ch'egli ha voluto parlare della parrocchia e non della diocesi.

4° Ed è tanto vero che con la parola *domicilio* si vuole intedere la parrocchia, che trattandosi nel diritto del matrimonio, il luogo proprio ove esso suole celebrarsi è appunto la parrocchia e con tale espressione mai si volle indicare la diocesi.

5° Ma v'ha di più: Il legislatore nella promulgazione della legge con la parola *domicilio* volle escludere la *diocesi* ed espressamente indicare la *parrocchia.* Ed è facile rilevare ciò, ove si considerino i vari schemi che furono proposti dai consultori nella formazione del decreto *Ne temere.* Difatti non fu ammesso il canone del difensore del vincolo matrimoniale, il quale si esprimeva così nello schema n. 6: « *Casu contingente, ut quis saltem per mensem seu triginta dies in aliqua* **dioecesi** *fuerit commoratus, quin stabilem sedem in certa parochia habuerit, eius matrimonio assistere licite poterit (servatis servandis) Ordinarius atque sacerdos quilibet ab eo delegatus* ». Per lo contrario i Padri

(1) L. 67, 3° - l. 15, § *Aliud de Excus. Tut.*

della Sacra Congregazione del Concilio accettarono il Canone proposto dal chiarissimo Mons. Sili, il quale nel § 2°, cap. 2° dello schema proponeva quanto segue: « *Requiritur praetereu (ad liceitatem) ut matrimonium celebretur coram parocho, cui alteruter contrahentium subditur ratione domicilii, vel in cuius paroecia saltem a mense continuo commoratur, aut coram Ordinario, in cuius Dioecesi sita est paroecia domicilii vel menstruae commorationis, aut coram alio sacerdote de praedicti parochi vel Ordinarii licentia* ». Adunque se i Padri interpreti del Sinodo di Trento esclusero il Canone del difensore del vincolo, in cui espressamente con quelle parole (*in aliqua dioecesi fuerit commoratus, quin stabilem sedem in certa parochia habuerit*) si voleva che il Vescovo assistesse lecitamente ai matrimonii di coloro, i quali avessero dimorato per un mese entro l'ambito della diocesi, è un segno chiarissimo, che l'autore del decreto (volle col nome di domicilio) escludere espressamente il significato di *diocesi,* ma stare a quello che gli diede sempre il diritto canonico, cioè di *parrocchia.*

Perciò dobbiamo conchiudere che l'Ordinario non può assistere lecitamente al matrimonio di due suoi diocesani, qualora essi per un intiero mese non abbiano avuto fissa dimora in una stessa parrocchia della Diocesi. Altrimenti sarebbe elusa la legge Piana la quale, abolendo il quasi domicilio, volle esser così larga verso i contraenti, concedendo loro la dimora di 30 giorni in un luogo, perchè potessero contrarre le loro nozze.

Articolo 4.

Del matrimonio dei vaghi.

Chiamasi vago quegli che non ha fisso e determinato domicilio, ma si trasferisce di continuo da luogo in luogo.

Il Concilio di Trento pel matrimonio dei vaghi stabilì che si chiedesse l'autorizzazione all'Ordinario dei medesimi: «*parochis autem praecipit, ne illorum* (dei vaghi) *matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint et re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint* (1).

Secondo la nuova legge, non è ben chiaro quali persone si chiamino vaghi. Fino ad ora tal nome si dava a coloro che non avevano sede fissa, cioè nè domicilio nè quasi domicilio in una parrocchia (2); tal nome non potrà attribuirsi a colui che ha in qualunque modo il domicilio volontario o legale. Nè si può far qui menzione del quasi domicilio, perchè non se ne tiene più conto alcuno; dall'altra parte basterà un mese di dimora entro l'ambito di una parrocchia, perchè due sposi possano non chiamarsi vaghi? Dal momento che il decreto *Ne temere* come il Tridentino vogliono che per assistere lecitamente al matrimonio dei vaghi si richiede la licenza dell'Ordinario, il legislatore ha ciò fatto, perchè anche la dimora di un mese in un luogo non dà sufficiente garanzia, nè

---

(1) *Concil. Trid.*, Sess. 24, cap. 7 *De Reform.*

(2) Sebastianelli, op. cit., pag. 127.

esclude che tra gli sposi esista qualche impedimento, il quale renda il loro matrimonio illecito ed invalido.

Come si vede la questione dei vaghi è irta di difficoltà; tuttavia la nuova legge Piana dovea provvedere a risolvere la medesima e già nello schema di Mons. Segretario della Sacra Congregazione del Concilio si contenevano queste parole: « *Vagorum autem matrimonio parochi licite assistere non possunt, nisi re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint* » (1).

Nella Congregazione del 23 Marzo 1907 viene a proporsi un altro canone che è presso a poco uguale al precedente ed è redatto in questi termini: « *Vagorum matrimonia iungere parocho ne liceat, nisi prius rem ad Ordinarium detulerit vel ad Vicarium Foraneum aut ad alium Sacerdotem, qui in Dioecesibus praesertim amplioribus, pro unoquoque locorum confinio, seu districtu, erit ad hunc finem ab Ordinario stabiliter constituendus, ab eoque adsistendi licentiam impetraverit* ».

Finalmente si stabilì come canone fisso della nuova legge Piana quel che si legge al § 4°: « *Quoad vagos, extra casum necessitatis, parocho ne liceat eorum matrimoniis adsistere, nisi re ad Ordinarium vel ad Sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam adsistendi impetraverit* ».

Dai tre canoni esposti, la cui mente è presso a poco la medesima, si deduce: 1° che non può il parroco nella sua parrocchia assistere alle nozze dei vaghi, se prima non abbia ottenuto la licenza

(1) *Acta S. Sedis*, pag. 565.

dall'Ordinario dei medesimi; 2° l'Ordinario potrà per i vaghi delegare un sacerdote, al quale il parroco dovrà render conto dello stato delle pratiche e del processo da lui redatto; 3° nel canone del 27 Marzo 1907 si consiglia, e specialmente nelle diocesi vaste, di affidare tale compito ai Vicari Foranei ed anche ad altri sacerdoti, come vuole l'E.mo Card. Gennari, acciò possano bene istruirsi i processi che si riferiscono al matrimonio dei vaghi e si abbia una chiara cognizione del loro stato, onde concedere *tuta conscientia* le debite facoltà ai parroci che le richiedono.

Non mancheranno senza dubbio gravi difficoltà in questa spinosa materia dei vaghi; però nella pratica esecuzione fa mestieri esaminare bene le condizioni dei singoli casi, ed interpretare più lo spirito che la lettera del decreto. Se ad esempio Tizio è solo vago per qualche tempo, perchè ebbe sempre stabile dimora nella sua parrocchia e poi mutò domicilio, il parroco che ben lo conosce, dopo un mese di fissa permanenza in quel luogo, potrà liberamente assistere alle nozze di lui, senza chiedere speciale licenza all'Ordinario, potendo questa essere anche presunta o interpretativa.

Ciò che esponemmo è sempre per la liceità, perchè per la validità i vaghi contraggono validamente come i non vaghi innanzi a qualunque parroco, purchè questi assista alle loro nozze entro l'ambito del proprio territorio. Ed il medesimo potrà dirsi per quel che riguarda la liceità come propone il compianto Mons. Lombardi nel can. 9: « *Quoad vagos firma retenta disciplina a Concilio Tridentino inducta de eis nonnisi sub certis*

legibus ad coniugium admittendis, decernitur quemlibet omnino Ordinarium seu parochum, etiamsi in eorum Dioecesi vel parochia vagi haud actu habitent, censendum esse proprium in Ordine ad matrimonium celebrandum (1).

È tuttavia necessaria la massima cautela onde evitare la poligamia e la poliandria che apportano immensi guai alla società ed alla famiglia. Tra le varie cautele è di somma importanza quella di ricevere dai vaghi il giuramento suppletorio, quando non si potesse con altri documenti provare lo stato libero dei contraenti, come propone il Concilio di Trento (2): « *Si legaliter neque authentico scripto neque testibus valeat probari status libertatis, in necessitate suppletur* (*Pontifice indulgente*) *iuramento ab ipsa parte in propria causa emisso, quatenus coram Deo ipsum invocando protestatur, se nullo coniugi vinculo teneri* ». Ma anche il giuramento suppletorio ha tanto valore quanta è l'onestà di coloro che lo emettono. Perciò il parroco nel caso di urgente necessità, quando non vi è il tempo di far ricorso all'Ordinario, deve da sè stesso compiere accuratissime ricerche; e se da esse non risulti a mezzo di autentici documenti lo stato libero delle parti, ad evitare un matrimonio nullo, non deve assistere a tali nozze.

---

(1) *Acta S. Sedis,* vol. 40, pag. 548.
(2) *Concil. Trid.,* Sessione XXIV, c. 7 *De Ref.*

Articolo 5.

Il matrimonio deve celebrarsi di preferenza dal parroco della sposa.

Il nostro decreto tra le altre cose ha regolato quanto concerne il parroco, che deve presenziare alle nozze, se cioè debba assistere alle medesime quello dello sposo ovvero della sposa.

Già nello schema V. per la formazione della nuova legge al canone 6° fu deciso: « *Quoties contrahentes eiusdem paroeciae non sunt, matrimonium et acta praevia ad eius celebrationem ex generali regula, ad parochum sponsae reservantur, nisi aliqua iuxta causa excuset* ». Il compianto Mons. Lombardi (1) desiderava che il parroco o l'Ordinario secondo la loro prudenza scegliessero il luogo del matrimonio in conformità degli usi della diocesi; perciò proponeva il seguente Canone: « *Ordinarius seu parochus, in ordine ad matrimonium valide celebrandum, aestimandus erit Ordinarius seu parochus sive utriusque sive alterutrius sponsi, quamvis quoad honestatem summopere deceat, et Ordinariis id decernentibus omnino expediat, servare singularum regionum mores casu, quo sponsi diversis in locis morentur* ». E ne dava la ragione nella nota dicendo che possono esservi dei luoghi in cui per consuetudine il matrimonio deve celebrarsi presso il parroco dello sposo e non della sposa, come avviene nel Tirolo austriaco, presso la Dio-

(1) Vedi l'*Analecta Eccl.* XVI, p. 106, n. 5, nota 2.

cesi di Bressanone, in cui il matrimonio si compie nella parrocchia dello sposo. E ne fa fede l' Aichner (1), il quale dice in proposito: « *In dioecesi Brixin regula viget: Ubi sponsa ibi sponsalia; ubi sponsus, ibi nuptiae. Quoties vero contra hanc regulam nuptiae fiunt in domicilio sponsae, etiam parocho sponsi id dandum est, quod iure stolae exigere potest, isque etiam nuptias in libro copulatorum consignare debet* ».

La nuova legge Piana volle che il matrimonio si celebrasse di preferenza presso il parroco della sposa con questi termini: « *In quolibet autem casu pro regula habeatur, ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi iuxta causa excuset* ».

Perciò il nuovo decreto ne ha fatta una legge che è molto ragionevole ove si consideri:

1° Che dopo il Concilio di Trento, tranne qualche rara eccezione, quasi presso tutte le diocesi del mondo fu in uso la celebrazione del matrimonio nella parrocchia della sposa;

2° Questo uso lodevolissimo ha una grave ragione di convenienza che deve aversi per la sposa, a tutela della sua onestà, non essendo cosa conveniente che essa si rechi nella parrocchia dello sposo, dovendo talvolta fare un lungo percorso di via. Talvolta i contraenti appartengono a paesi diversi e la sposa dovrebbe fare un viaggio spesso lungo ed incomodo, il che allo sposo è più facile;

3° La legge Piana ha voluto determinare il luogo delle nozze per evitare spesso attriti tra i due parroci, ciascuno dei quali pretende di fare il

---

(1) Aichner, *Ius. Ecclesiasticum*, § 192, nota 5.

matrimonio onde avere delle laute propine dagli sposi, particolarmente quando si tratti di grandi signori, come ben affermò l'E.mo Card. De Lai, allora Segretario della Sacra Congregazione del Concilio: «*quo in praxi magis vitentur aemulationes*» (1);

4° Un'altra grave ragione che mosse il legislatore a sancire che il rito matrimoniale si compisse presso il parroco della sposa fu quella di avere maggior facilità per la pronta ricerca degli atti o documenti riguardanti il matrimonio medesimo come bene scrisse il sullodato E.mo Card. De Lai: «*atque facilius inveniri possint acta matrimonialia*». Poichè quando si sa che il contratto nuziale fu celebrato presso il parroco della sposa, saranno più facili le ricerche in caso di lite o contestazioni che potessero avvenire.

Si dirà: Non sarà adunque permesso celebrare il matrimonio presso il parroco dello sposo? Sì, sarà permesso ove siavi la consuetudine; poichè il nuovo decreto stabilì una legge generale che da tutti dovrà osservarsi; però tale consuetudine se ha tutti i caratteri necessari, potrà aver forza di legge, e perciò rimanere in vigore. Tanto più che nel nuovo decreto fu posta quella clausula: «*nisi aliqua iuxta causa excuset*» (2). Ora tale consuetudine potrà essere una causa più che giusta, che permetta di fare il contrario.

E quando poi vi sia tale ragione per cui il matrimonio debba celebrarsi presso il parroco dello sposo, egli assisterà sempre lecitamente; onde in tal caso

---

(1) Vedi l'*Analecta Ecclesiastica*, XVI, p. 113, nota 1.
(2) Ivi.

non è tenuto a chiedere la licenza del parroco o del suo delegato. È tuttavia necessario che il medesimo parroco partecipi a quello della sposa il motivo che l'indusse a ciò fare, per registrare l'atto nel libro dei matrimonii, in calce al documento.

Dicemmo che la causa deve esser *giusta;* non fa mestieri ch'essa sia gravissima. Tra le cause che si possono addurre, potremo citare le seguenti: 1° il maggior vantaggio dei contraenti; 2° la più facile comodità per le nozze, sia da parte dei contraenti, come dei parenti o dei testi; 3° un lutto che fosse avvenuto in casa della sposa; 4° quando la chiesa parrocchiale fosse troppo lontana dall'abitazione della sposa; 5° il timore di un tumulto che potesse avvenire, ove il matrimonio fosse benedetto dal parroco della sposa; 6° quando motivi di salute non permettessero allo sposo di fare un lungo tragitto per recarsi nella parrocchia della sposa; 7° altre ragioni speciali che potrebbero presentarsi ed anche la disposizione particolare del Vescovo o del Vicario generale, i quali per cause loro note avessero ordinato che le nozze si celebrassero presso il parroco dello sposo.

Articolo 6.

Il parroco o l'Ordinario assistono validamente al matrimonio purchè sieno invitati e richiesti dalle parti e non costretti per forza o timore grave.

Un'altra condizione per la validità del matrimonio riguarda il modo in cui il parroco o l'Ordinario assistono al medesimo. Secondo il Capo

Tametsi bastava l'assistenza puramente passiva del parroco. In qualunque modo avvenisse tale assistenza o all'improvviso, o con dolo, ovvero con la frode, violenza ed anche con timore giustamente o ingiustamente incusso, essa era bastante perchè il matrimonio fosse valido. Che più? Se il parroco non avesse udito le parole espresse dagli sposi, per manifestare il loro reciproco consenso, e perchè egli non avea voluto udirle, pure il contratto matrimoniale avea pieno valore.

Ora la nuova disciplina Piana ha portato sopra una questione sì grave una sostanziale riforma, dichiarando nell'Art. 4°, comma 3°. che il parroco e l'Ordinario del luogo assistono validamente « *dummodo invitati ac rogati et neque metu gravi constricti, requirant excipiantque contrahentium consensum* » (1). E da molto tempo si desiderava tale provvedimento in materia di sì grande importanza. E fin dal 20 Maggio del 1905 la S. C. del Concilio, in occasione della Causa Wratislavien, nella quale l'E.mo Card. Kopp., vescovo di quella Dio-

(1) Come afferma il chiarissimo P. Oietti nella sua magnifica opera da noi citata, pag. 102, n. 77, il nuovo decreto derogò all'antica disciplina sancita dai Padri Tridentini. Ed invero il decreto *Tametsi* prescriveva che uno solo fosse il legittimo parroco che potesse assistere al connubio cristiano, cioè il parroco degli sposi. Il legislatore non richiedeva quella libertà e la diretta e positiva cooperazione che ora esige l'attuale legge, secondo la quale tutti i parroci sono testi autorizzabili ed atti ad assistere al matrimonio. Onde in caso di necessità, il parroco non proprio è anche scusato dal chiedere la facoltà del parroco proprio dell'uno o l'altro contraente, perciò esso assiste anche lecitamente.

cesi, chiedeva alla Santa Sede che venisse modificata la dottrina del domicilio e quasi domicilio, rispose all'E.mo Porporato, di esigere il voto di due consultori, onde preparare un decreto che modificasse la legge matrimoniale relativamente al capo *Tametsi,* tenendo tra le altre cose per base questo: «*che il parroco debba assistere al matrimonio rogato e volontariamente; onde debbano rimanere aboliti i matrimoni per sorpresa*».

Con tale risposta la Sacra Congregazione fin da quell'epoca intendeva riformare la legislazione Canonica. e impedire che il parroco fosse un teste autorizzabile meramente passivo, ma volendo che *fosse invitato* e richiesto dalle parti (1).

---

(1) La Sacra Congregazione in appresso fu dello stesso parere. Difatti il 17 febbraio del 1906, dopo i vari pareri esposti dal Consultore, dal Difensore del Vincolo e dal Segretario, dopo una lunga discussione delle varie proposte contenute nei singoli schemi, pose come base della nuova disciplina Piana quanto segue: «Catholici omnes ubique terrarum, etiam in locis ubi hucusque publicatum non fuit Caput Tametsi Concilii Tridentini, incipiendo a die . . . . . non poterunt matrimonium valide contrahere, nisi mutuum consensum praestent coram aliquo loci Ordinario aut parocho catholico quicumque sit, qui ad **adsistendum rogatus fuerit,** et coram duobus saltem testibus. Et matrimonia ex **inopinato** aut aliter contracta nulla et irrita erunt». *Acta S. Sedis,* vol. 41, pag. 567.

Quanto si era proposto per promulgare la nuova legge è conforme al Codice Civile Italiano, il quale all'art. 94 dice: «Nel giorno indicato dalle parti, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti . . . . . riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie». Tutto ciò mostra chiaramente, come tutti i canonisti e teologi fossero concordi nell'abolire i matrimoni di sorpresa che per lo passato furono sorgente di molti e gravi mali.

Senonchè la Chiesa nella promulgazione della nuova legge si prefisse un altro fine nobilissimo. Trattandosi di un contratto indissolubile, che Gesù Cristo ha innalzato all'eccelsa diguità di Sacramento, era espediente che il parroco intervenisse al contratto matrimoniale per mezzo di un atto positivo. E questo dovea essere manifestato liberamente ed in forma solenne dalle parti e senza sorpresa innanzi al teste che il legislatore avea autorizzato.

Premesse tali considerazioni a maggior chiarezza della questione il presente articolo contiene tre tesi:

1° Che il teste autorizzato, ossia il parroco, sia richiesto;

2° Che sia libero da violenza o timore:

3° Che riceva il consenso di ambe le parti.

Sono tre condizioni essenziali per la validità del contratto matrimoniale.

I. La prima condizione è che il parroco o l'Ordinario siano invitati o richiesti, *dummodo invitati ac rogati.*

Queste due espressioni non sono sinonime, perciò non senza ragione furono poste dal legislatore. La parola *invitati* indica l'attenzione della mente, la seconda il moto della volontà. Con la prima si vuole richiamare l'attenzione del teste qualificato, già fisicamente presente, perchè attenda al contratto solenne a cui egli deve assistere. Con l'espressione *rogati* si dà maggior forza alla prima, si nota la determinazione della volontà e l'assoluto bisogno nel chiedere l'intervento dell'Ordinario o del parroco, come si farebbe del no-

taio, quando si dovesse rogare un istromento pubblico. Ora è certo che a questo scopo le parti debbono pregare il notaio, perchè faccia la scrittura; e però in fine dell'atto egli dichiara di essere stato richiesto, *rogatus*. Nello stesso modo il parroco o l'Ordinario invitati e richiesti per assistere al matrimonio, cooperano al medesimo come persone pubbliche, prestando la loro presenza fisica, e non a capriccio, ma secondo le leggi stabilite dalla Chiesa, al cui regime gli sposi, chiamando il teste qualificato, sottopongono il loro contratto matrimoniale, perchè si faccia *in facie Ecclesiae.*

Inoltre secondo la legge Piana il parroco o l'Ordinario sono invitati e rogati, perchè intervenendo alle nozze, debbono ricevere il consenso degli sposi. Ed ora essi non presenziano all'atto (secondo le norme dell'antica disciplina Tridentina) in qualità di persona meramente *passiva ;* ma sono presenti al sacro coniugio, nello stesso modo che interviene il notaio in un istromento pubblico; assistono al medesimo per ricevere il consenso delle parti; e la loro presenza è una condizione essenziale, *sine qua non,* per la validità dell'atto. Perciò il parroco o l'Ordinario prendono una parte attiva, interrogando gli sposi, se vogliono contrarre il matrimonio, esigendo la loro risposta prima di unirli *in facie Ecclesiae.*

E qui sorge una difficoltà, se il parroco o l'Ordinario debbano essere invitati *esplicite* o *implicite.* A tal proposito nella Congregazione del 28 Marzo 1908 fu presentato il dubbio seguente: « *An Ordinarii et parochi nedum esplicite sed etiam implicite invitati, dummodo tamen neque vi neque metu*

gravi conscricti requirant excipiantque contrahentium consensum, valide matrimoniis assistere possint». Fu risposto «*Affirmative*». Volendo il decreto *Ne temere* abolire i matrimoni di sorpresa, prescrive che il teste qualificato sia *invitatus ac rogatus*. Data adunque la presenza di lui volontaria e deliberata, poco importa che tale invito sia implicito o esplicito, presunto o interpretativo; basta ch'esso si faccia in qualunque modo. Perciò la difficoltà è più speculativa che pratica. Ed invero, se il parroco spontaneamente si offra ad assistere gli sposi e questi tacitamente approvino e non contradicano; sarà esso un segno chiarissimo e sufficiente, perchè debba ammettersi l'invito o la richiesta del parroco.

II. La seconda condizione che deve verificarsi nell'Ordinario o parroco è che non sieno costretti con violenza o con gran timore «*dummodo neque vi neque gravi metu constricti*».

Ogni pubblico ufficiale, nell'esercizio del suo ministero, deve esser libero da ogni coazione ed agire liberamente ne' suoi atti. Il medesimo esige la nuova legge Piana. Ed invero, perchè sia valido il matrimonio, il parroco deve ricevere liberamente il consenso dei contraenti. Anzi fa mestieri ch'egli interroghi gli sposi circa il loro consenso ed in ciò gli è necessaria la piena e completa libertà. Difatti essendo esso ministro pubblico, qualora non fosse immune da ogni coazione, tale restrizione sarebbe di grave nocumento alla libertà del regime della Chiesa.

Ciò premesso la *vis*, di cui si parla nel presente comma, viene definita: *coactio a causa extrinseca et*

libera illata, repugnante omnino eo qui illam patitur. Da ciò si deduce che la *vis:*

1° Deve provenire *ab extrinseco;* perciò San Anselmo afferma: « *invitus nemo potest velle, quia non potest velle, nolens velle* » (1). E Seneca dice: « *Corpora obnoxia sunt dominis, mens sui iuris est* » (2).

2° La *vis* deve procedere *a causa libera* che ci spinga a fare quello a cui la nostra volontà è ripugnante.

Se tale violenza è assoluta, toglie il volontario; se poi, incutendo qualche timore, spinge all'azione, e produce all'uomo una certa trepidazione della mente di un male presente o futuro, chiamasi propriamente *metus.*

Il *metus* si definisce: « *Mentis trepidatio ex repraesentatione mali futuri vel imprudentis nobis aut proxime coniunctis* ». Differisce dalla violenza, perchè questa proviene sempre da una causa estrinseca. Il timore grave non toglie nè diminuisce il volontario; da ciò quel principio del diritto « *Vani timoris iuxta excusatio non est* » (3).

Difatti il timore leggiero non toglie la cognizione dell'intelletto, nè lede in alcun modo l'elezione della volontà. Anzi nemmeno col timore grave si toglie intieramente il volontario, ad eccezione del caso particolare, in cui sia così grave, da togliere ogni percezione dell'intelletto. Poichè non si perde la cognizione della mente, nè il moto

---

(1) S. Anselmo, *De libero arbitrio,* c. VI.
(2) Seneca, *De Consolatione,* c. XI.
(3) *Reg. Iuris,* 184, ff. *de reg. iur.*

della volontà, sebbene questa venga di molto diminuita ed il consenso si dia con la più grande ripugnanza. Sia il caso del mercante, il quale all'infuriare di una burrasca, gitta in mare la sua mercanzia. Ciò non farebbe, se potesse conservarla, senza il pericolo della vita; tuttavia in tale circostanza egli agisce liberamente. Perciò S. Agostino afferma: « *Si subtilius advertamus, etiam quod quisque invitus facere dicitur, si facit, voluntate facit* » (1).

Premesse tali nozioni se il parroco o l'Ordinario sono invitati e richiesti ad assistere al matrimonio e subiscano violenza grave, o sono mossi da gravissimo timore antecedente giustamente o ingiustamente incussò per ottenere l'assistenza religiosa al matrimonio, questo è invalido. Dicemmo che se anche il timore è giusto, rende invalida l'assistenza; perchè la legge non fa distinzione se il timore è giusto o ingiusto e secondo il noto principio, *ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus.*

Che dire pertanto dell'Ordinario o del parroco se invitati e richiesti si rifiutassero di presenziare il matrimonio? Essi non possono rifiutarsi se richiesti; sarebbe tuttavia giusto il loro rifiuto, se avessero dei gravi motivi, ovvero esistesse tra le parti un legittimo impedimento, che loro vieti di presenziare al contratto matrimoniale. Come p. e.: Se il parroco conoscesse che una delle parti avesse contratta un'obbligazione con altra persona, questo ed altri motivi non solo obbligano il parroco

(1) S. Agostino, *De spir. et litt.*, c. XXXI.

ad astenersi dall'assistenza, ma sono tali, da doverlo muovere a persuadere le parti, perchè abbandonino ogni pensiero di contrarre le nozze.

Qualora però non si tratti d'impedimento dirimente, egli non può (*se invitato*), rifiutare l'assistenza.

Si domanda chi debba chiedere al parroco o all'Ordinario il loro intervento al matrimonio.

Lo debbono gli sposi, i quali più d'ogni altra persona ne hanno l'interesse. Ma possono fare la richiesta anche i genitori dei medesimi, ed anche altri che ne abbia però ricevuto un mandato speciale.

III. Purchè richiedano o ricevano il consenso dei contraenti: *dummodo requirant excipiantque contrahentium consensum.*

Con questa disposizione il decreto *Ne temere,* derogando al Concilio di Trento, ha voluto collegare l'opera del Ministro della Chiesa con quella dei contraenti. Ed invero, sebbene i ministri del matrimonio per la validità del contratto sieno gli stessi sposi, i quali a mezzo del mutuo e reciproco consenso compiono lo stesso contratto bilaterale, il concorso del teste qualificato e diretto della Chiesa, il quale benedice le nozze, porta una grande cooperazione attiva, anzi essenziale, alla validità del contratto, e perciò anche del Sacramento, in modo che senza il suo intervento, esso sarebbe invalido. E così, mentre le parti esercitano la potestà ministeriale e divina della Chiesa con cui essa compie in Cristo il Sacramento, il parroco o l'Ordinario operano, quali testi qualificati e mi-

nistri della Chiesa, la quale ha il diritto di esercitare sopra la società il supremo ed umano regime.

Perciò il parroco, quale pubblico notaio che in nome della Chiesa assiste al connubio cristiano, riceve il mutuo consenso e la reciproca accettazione degli sposi.

E con ciò chiudiamo questo importante articolo della nuova legge Piana.

Articolo 7.

Differenza tra l'assistenza valida e l'assistenza lecita al matrimonio.

Da quanto abbiamo detto fin qui circa il matrimonio. è facile riepilogare quali condizioni si richiedano perchè l'assistenza del parroco o dell'Ordinario sia valida, e quali requisiti sieno necessari perchè essa sia lecita.

I. Per l'assistenza lecita si richiede:

1° Lo stato libero dei contraenti, *servatis servandis.*

2° Ch'essi sieno sudditi del parroco o per il domicilio o per la mensile abitazione dei medesimi nel luogo ove si celebra il matrimonio.

3° La licenza del parroco o dell'Ordinario, se entrambi gli sposi appartengono ad altra parrocchia o diocesi.

4° Che il sacro rito nuziale venga compiuto presso il parroco della sposa, *nisi aliqua iuxta causa excuset.*

5° Per i vaghi, all'infuori del caso di grave necessità, è necessaria la facoltà dell'Ordinario o

del sacerdote, dal medesimo delegato, a meno che vi sia un caso di urgente necessità.

II. Per l'assistenza valida si richiede:

1° Che il matrimonio si contragga innanzi al parroco o all'Ordinario ovvero ad un sacerdote delegato da uno di essi, del territorio ove il matrimonio si celebra.

2° Che il parroco o l'Ordinario abbiano il possesso della parrocchia o della diocesi, ovvero un titolo equipollente che dia loro la giurisdizione sopra i loro sudditi dal giorno dell'ufficio iniziato.

3° Che il parroco o l'Ordinario non sieno pubblicamente e nominatamente scomunicati, nè pubblicamente e nominatamente sospesi dal loro ufficio.

4° Che assistano al sacro rito invitati o richiesti e chiedano e ricevano il consenso delle parti, senza essere al medesimo costretti da grave violenza o timore.

Ove si considerino tali disposizioni, ben chiaro apparisce che il decreto *Ne temere,* per l'assistenza valida, ha abolito nell'Ordinario e nel parroco la qualità di **proprio**, voluta già dai Padri Tridentini; onde è che secondo lo spirito della nuova legge Piana, qualunque parroco del mondo che esercita tale ufficio, ha la veste giuridica di **proprio.**

Perchè adunque il matrimonio sia valido non è più necessario che si contragga innanzi al parroco proprio, cioè innanzi a quegli entro il cui ambito parrocchiale hanno domicilio i contraenti; perchè questi, *(servatis servandis)*, possono presentarsi innanzi a qualunque parroco che eserciti tale

ufficio *de iure,* ed innanzi a due testi compiere il sacro rito del matrimonio.

CAPO III.

Del sacerdote delegato

È una questione di sommo momento quella che si contiene in questo terzo capitolo, si tratta della delegazione in ordine al matrimonio. Poichè ognuno che ha giurisdizione ordinaria, ha il diritto di farsi rappresentare a mezzo di persona di sua fiducia: lo potrà anche per il sacro connubio? Sì, e noi lo vedremo in questo importante trattato che per maggior chiarezza divideremo in tanti articoli, quante sono le varie questioni.

Articolo 1.

Nozioni generali sulla delegazione.

Il decreto *Ne temere* al numero VI afferma che il parroco o l'Ordinario del luogo possono concedere ad altro determinato sacerdote la facoltà di assistere ai matrimoni, entro i limiti del loro territorio: « *Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt alii sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii adsistat* ». Il sacerdote delegato per assistervi validamente e lecitamente deve osservare i limiti del mandato e le regole sopra stabilite ai numeri IV e V per

il parroco e l'Ordinario del luogo: « *Delegatus autem ut valide et licite adsistat, servare tenetur limites mandati et regulas pro parocho et loci Ordinario n. IV et V superius statutas.* Tali regole, di cui noi parlammo diffusamente, si riferiscono all'assistenza valida e lecita al matrimonio da parte del parroco o Ordinario.

Ciò premesso, chiamasi delegato colui il quale è posto in luogo di un altro, lo rappresenta o ne fa le veci. Il chiarissimo Vernz dice in proposito: « *Delegatus in foro ecclesiastico generatim dicitur is qui in locum alterius substituitur sive alterius vices agit. Quo sensu lato potest quis delegari tum ad licitam atque interdum etiam ad validam exercitationem potestatis ordinis aliunde obtenti, tum ad exercendam potestatem iurisdictionis sibi commissam. At sensu stricto et specifice delegatio intelligitur concessio iurisdictionis vi commissionis nomine iureque alieno exercendae . . . . . Inde patet differentia delegati ab ordinario, qui vi officii ex iure proprio suam iurisdictionem habet; a Vicario generali qui licet vices episcopi agat, tamen ordinariam possidet iurisdictionem utpote vi officii ex iure proprio obtentam; ab executore qui merum exercet ministerium atque iurisdictione proprie dicta caret* » (1).

Secondo il Concilio di Trento, il parroco avea la facoltà di farsi rappresentare quale teste autorizzabile, da altro sacerdote. Era una semplice licenza, con cui tale teste qualificato *passive se habebat* circa l'assistenza al contratto matrimoniale. Ma ora, secondo la nuova disciplina introdotta

(1) Vedi Vernz, op. cit., II, pag. 633, ediz. 2ª, n. 551.

dal provvido Pontefice Pio X, il sacerdote delegato è rivestito dell'esercizio giuridico, con cui non solo *passive,* ma *active* compie il suo ufficio di assistenza al sacro connubio, prendendo la stessa personalità giuridica del parroco.

Perciò la delegazione, nel senso voluto dal decreto *Ne temere,* è una vera trasmissione di giurisdizione di tutto ciò che in genere spetta al parroco e particolarmente per l'assistenza, quale teste autorizzato dalla Chiesa, al contratto del matrimonio.

Difatti nello schema per la formazione della nuova legge il Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, ora E.mo Card. De Lai, avea poste queste espressioni: «*aut sacerdoti qui loco parochi sit*», volendo con ciò significare, che il sacerdote delegato si riveste della personalità giuridica del parroco, secondo quel noto principio: *qui per alium facit, per seipsum facere videtur.*

Articolo 2.

Soggetto della delegazione.

Esposte le prime nozioni ed i concetti elementari circa la delegazione parrocchiale, la prima domanda che si fa è questa: Quale persona può delegare?

Trattandosi del matrimonio, nel nostro decreto non si parla che del parroco e dell'Ordinario e perciò, secondo la mente del legislatore, sono essi

che formano i soggetti di delegazione. Vi sono tuttavia delle persone che sono equiparate ai suddetti, le quali, secondo il diritto, hanno, *nomine proprio,* l'esercizio di cura delle anime in un territorio determinato.

Queste sono:

1. I Delegati Apostolici, i quali possono subdelegare nelle cause loro commesse dal Sommo Pontefice (1).

2. I Delegati dal Principe o dall'Ordinario ad *universitatem causarum* (2). Con tale delegazione, se è *a iure* il delegato acquista una potestà quasi ordinaria, come si deduce dalle regole del diritto Canonico (3). Se è *ab homine* e si concede *cum officio,* si considera come ordinaria, in quanto è inerente all'ufficio di cui il delegato è rivestito; altrimenti non è ordinaria (4). Perciò la potestà del Vicario Apostolico, come delegato del Pontefice è ordinaria, perchè all'ufficio del Vicario Apostolico è inerente la *universitas causarum* e viene equiparata a quella dell'Ordinario. Egli adunque potrà subdelegare sia nei luoghi ove è costituita la Gerarchia, come nelle Missioni.

Al Vicario Apostolico si può equiparare il Prefetto Apostolico, il quale avendo la potestà

---

(1) Reinfestuel, l. I, 29, n. 57-61.

(2) Reinfestuel, ivi, 62-63.

(3) Suarez, *De Legibus,* VI, 15. - S. Alphonsus, VII, 90. V. c. *Iurisdictio data Episcopis absolvendi a casibus occultis,* Rom., Pont. Reservatis. - S. Alphonsus, VI, 566; VII, 243.

(4) Vedi D'Annibale, vol. I, pag. 54, n. 71.

ordinaria in tutto il territorio della sua missione, ha la facoltà di subdelegare (1).

Il medesimo si dica del Vicario Generale, il quale sebbene rappresenti il Vescovo e costituisca con lui un solo tribunale, *ratione officii,* gli compete dal diritto la giurisdizione ordinaria. Che dire dei vicarii del parroco, o vice parroci? Quale potestà spetta ad essi?

La potestà dei vicarii, o cappellani del parroco, è delegata, nè possono essi subdelegare, avendo tale facoltà non *a iure* ma *ab homine* (2). E sebbene essi l'abbiano ricevuta *ad universitatem causarum,* ossia per la totale cura delle anime, tuttavia non si può concedere ai cooperatori del parroco l'estensione di subdelegare, concessa dal diritto a coloro che hanno la facoltà *ad universitatem causarum,* come afferma il dottissimo Vernz: *« Potestas (cooperatorum quos parochi habent) ut plurimum est potestas mere delegata etsi ad universalitatem causarum sive ad universam curam animarum exercenda data, salva tamen legitima dependentia a parocho et attentis specialibus limitationibus in ipsis litteris deputationis contentis vel iure particolari scripto vel non scripto dioeceseos stabilitis. Hinc licet generatim delegati ad universitatem causarum subdelegare possint in casibus particularibus, id nequaquam in cooperatoribus parochialibus extendi potest ad subdelegationem in audiendis confessionibus, item in pluribus regionibus ne ad assisten*

---

(1) S. Thomas, quodlib. 12, art. 31. - S. Alphonsus, *Theol. mor.,* I, VI, n. 566.

(2) Confr. Lugo, *De Poenit.,* 15-16. - Card. D'Annibale, I, 71, nota 24.

tiam quidem in celebratione matrimonii. — Etenim v. gr. in Belgio, Germania, Austria ipsi cooperatores non solent habere generalem delegationem ad assistentiam in matrimoniis celebrandis sed in singulis matrimoniis specialis delegatio est necessaria, cum alibi, v. gr. Parisiis solummodo primus cooperator sive vicarius parochialis generaliter illo iure assistendi instructus sit » (1).

In ogni modo la concessione delle maggiori o minori facoltà dei vice parroci o cappellani, dipende sia dalle varie disposizioni dei Sinodi diocesani, dalle particolari concessioni dei Vescovi ed anche dei parroci locali. Però è bene avvertire che sebbene essi abbiano un mandato generalissimo, non possono godere della facoltà di subdelegare; a meno che questa non sia loro concessa in modo speciale.

Articolo 3.

Esercizio della potestà di delegare.

L'esercizio della potestà di delegare l'assistenza al matrimonio deve essere:

1° Libero, in modo che niuna proibizione venga ad impedirne l'uso. Ed invero si può impedire l'esercizio della delegazione sia per la sua validità come per la liceità.

Per la validità, la causa per cui s'impedisce l'esercizio della delegazione, è la privazione della

---

(1) Vernz, II, pag. 1051.

potestà di delegare. Se p. e. il Vescovo privasse il parroco dell'ufficio parrocchiale, in tale caso, non avendo questi alcuna potestà, non potrà più delegarla, secondo il capo I, *de O. V.*, in 6°.

Poichè come scrive il dottissimo Card. D'Annibale (1): « *Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* » (L. 55, *de R. I.*) ovvero come volgarmente si dice: « *nemo dat quod non habet* », niuno dà quel che non ha. Se adunque il parroco è sospeso dall'ufficio o nominatamente scomunicato, non può validamente assistere al matrimonio, come afferma il decreto *Ne temere* all'articolo IV, § 1° « ..... *nisi publico decreto nominatim fuerint excommunicati vel ab officio suspensi* ». E ciò che diciamo del parroco dicasi pure di ogni persona ch'è equiparata al medesimo, come avviene nelle cose penali (2).

Quanto alla liceità, si può impedire la facoltà di delegare e subdelegare a mezzo della proibizione del superiore ed anche con tutti quei modi, nei quali il suo esercizio fosse contrario ad alcuna legge positiva o naturale (3).

2° Perchè la potestà di delegare l'assistenza al matrimonio sia libera, fa mestieri ch'essa sia *sciens et volens*. In altri termini si richiede: 1° che il soggetto attivo della delegazione la conosca; 2° che abbia volontà di esercitare il suo diritto.

Quanto al primo, niuno può esercitare un diritto se non conosca appieno il medesimo, se non

---

(1) Card. D'Annibale, I, 72, not. 26.

(2) Barbosa, *Aziom.*, 14.

(3) Arendt, op. cit., pag. 293.

gli sia manifesta la giurisdizione di cui egli è fornito, e dell'estensione della medesima. Quale autorità, p. e., potrebbe esercitare il Vescovo, il quale ignorasse non solo l'ambito della sua diocesi, ma ancora le varie facoltà di cui egli gode, rispetto ai suoi sudditi? Egli deve conoscere i medesimi per esercitare il suo diritto. Il medesimo si dica del soggetto attivo della delegazione: esso non potrebbe esercitarla, quando ignorasse fin dove si estendano le sue facoltà, potendo cadere in gravi errori sostanziali e compiere atti nulli, perchè *errantis nulla est voluntas* (1).

Come, p. e., se si errasse nella persona; essendo tale errore sostanziale, renderebbe nulla la delegazione; mentre il solo errore accidentale non l'impedisce, come afferma il Card. D'Annibale (2).

Quanto al secondo, fa mestieri che l'esercizio di un'autorità sia *volens,* volontaria e perciò libera da ogni coartazione nei suoi atti; non mossa da timore grave nè da violenza, che renderebbero tale esercizio privo di ogni valore giuridico. Tuttavia se la delegazione venisse estorta dal timore è valida, purchè esso non tolga la volontà, come afferma il Card. D'Annibale (3).

E qui fa mestieri avvertire che quando noi parliamo del soggetto attivo della delegazione, ossia del parroco o Ordinario, intendiamo parlare

---

(1) L. 18, c. *De iuris et facti ignor.*

(2) D'Annibale, vol. I, pag. 54, n. 72, not. 27.

(3) Card. D'Annibale, l. c., nota 28. - Sanchez, m. III, 29, 13. - Suarez, *De Leg.,* VI, 21, 15. - Schmalzgrueber, IV, 3, 194. - S. Alph., I, 184; III, 716.

del parroco od Ordinario degli sposi del luogo che fu da loro scelto per fare il contratto matrimoniale, non già del parroco o Ordinario del domicilio o quasi domicilio.

Ed invero, secondo il decreto *Ne temere,* solo il parroco o Ordinario del luogo, in cui si compie il sacro rito, può delegare altro sacerdote validamente e lecitamente per assistere al matrimonio. La ragione è perchè il parroco del luogo ove avviene il contratto deve chiamarsi il vero parroco degli sposi, perciò solo egli ha facoltà di delegare altro sacerdote ad assistere il medesimo, sieno i contraenti suoi sudditi o non lo siano, come vuole la nuova legge Piana all'art. 4°, § 2 con queste parole: « *Parocus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt: ..... intra limites dumtaxat sui territorii in quo matrimonium nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide assistunt* ».

Concludiamo questo importante articolo dichiarando esser di massimo momento che il soggetto attivo che deve delegare, sia libero nell'esercizio de' suoi atti, e nei medesimi egli sia *sciens et volens.*

Articolo 4.

Estensione obiettiva della delegazione.

Nei precedenti articoli accennammo qualche cosa circa l'estensione oggettiva della delegazione; crediamo però opportuno parlarne in un determinato articolo, per maggior chiarezza della questione.

Ed anzitutto è necessario notare che il decreto *Ne temere*, per ciò che riguarda il nostro argomento, non si allontana dal diritto comune.

Essendo la delegazione una trasmissione di autorità in altra persona che gode la propria fiducia, essa deve esercitarsi nel proprio territorio e circa i proprii sudditi:

1° Nel proprio territorio; perchè fuori dei limiti del medesimo non avendo alcuna potestà, non può neppure trasferirlo in altri, secondo la legge da noi già citata: «*Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*» (1). Ma oltre l'ambito del proprio territorio uno non ha giurisdizione veruna; perciò non può comunicarla in altra persona. Ed invero, che dire di un Vescovo, il quale concedesse al suo rappresentante *in spiritualibus*, Vicario Generale o Delegato vescovile, la sua giurisdizione per una parrocchia che fosse oltre i limiti della sua diocesi? Che dire di un parroco che delegasse l'assistenza ad un matrimonio fuori dei confini parrocchiali? Tali atti sarebbero certamente nulli; perchè come volgarmente si dice: *nemo dat quod non habet;* niuno può concedere ad altri quello ch'egli non possiede.

La ragione di tale restrizione è perchè il delegante dello stesso decreto *Ne temere* è destituito di tale giurisdizione oltre i limiti del proprio territorio, come afferma il § 2 dell'articolo 4°: *intra limites proprii territorii*. Perciò ove egli concedesse tale delegazione in territorio alieno, essa sarebbe nulla.

---

(1) L. 55, *De R. I.*

2° Dicemmo che l'oggetto della delegazione deve riferirsi ai proprii sudditi. E qui fa mestieri ripetere quanto già fu detto nell'articolo precedente; cioè col nome di sudditi non intendiamo parlare di quelli che si dicono tali per ragione del domicilio o quasi domicilio, ma di quelli che nel tempo della delegazione, in qualunque modo si trovano nella parrocchia *ratione loci electi ad connubium ineundum*. E però il parroco o l'Ordinario di quel luogo potrà delegare validamente e lecitamente altro sacerdote ad assistere alle nozze secondo lo spirito del decreto *Ne temere,* sia che si tratti dei proprii sudditi come dei non sudditi.

Perciò la delegazione si potrà estendere a quelli che, avendo dimorato per un mese nella parrocchia, intendono ivi celebrare le loro nozze; così parimente ai vaghi *servatis servandis,* ed a tutti coloro che si presentano dal parroco per compiere presso il medesimo il sacro rito nuziale, potendosi il matrimonio celebrare innanzi a qualsivoglia parroco.

Questi nel concedere la delegazione può darla o assoluta o condizionata; è adunque necessario stare alle condizioni che il delegante porrà nel trasferire ad altra persona la propria potestà.

Articolo 5.

Modo di eseguire la delegazione.

Il modo di eseguire la delegazione è uno dei punti importantissimi di questo nostro capitolo; che anzi la validità della delegazione in ordine al

matrimonio molto dipende dalla maniera in cui essa si compie.

Mons. Sili, Consultore della S. C. del Concilio, voleva che la delegazione si concedesse in iscritto; la medesima era la mente di Mons. Segretario. I motivi ch'essi adducevano erano la considerazione della dignità del Sacramento, le gravi conseguenze che potevano derivare dalla sua invalidità e l'esempio delle legislazioni civili, nelle quali le delegazioni debbono farsi sempre in iscritto, ed il bisogno di evitare contestazioni nel caso di bubbio e non poche contese. Perciò Mons. Sili avea preparato questo Canone: Cap. I, § 4° *Haec licentia nulla est, nisi data fuerit in scriptis determinato Sacerdoti* (1).

Anche nello schema 4° fu proposto il bisogno della delegazione scritta in questi termini: « Canone 4° - *Licentia adsistendi matrimonio a Parocho vel Ordinario valide concedi nequit, nisi in scriptis* » (2).

Ma la maggioranza dei consultori non accettò questo canone, e su tale questione non si volle portare alcuna innovazione a quanto avea stabilito il Concilio di Trento.

Perciò la delegazione per assistere al matrimonio può darsi in vari modi:

1° Espressamente ed implicitamente a mezzo di scrittura, o a viva voce, o con segni a questa equipollenti;

2° Implicitamente, formalmente o virtualmente;

---

(1) *Acta S. Sedis,* vol. 40, pag. 540.

(2) Ivi, pag. 569.

3° Tacitamente, quando dai fatti precedenti si possa avere sicuro fondamento. Non vale tuttavia la delegazione presunta (1).

E nei tre modi citati il parroco può dare la delegazione o personalmente, o a mezzo di un nunzio, o anche per procuratore.

In qualunque modo si manifesti la delegazione, essa deve essere certa: onde fa mestieri ch'essa possa addimostrarsi con argomenti in foro esterno (2). Onde è che se il sacerdote delegato conosca la delegazione praticamente dubbia, egli non potrà prestare la sua assistenza valida al contratto matrimoniale.

Senonchè qui sorge una difficoltà: Si disse che non è necessaria la delegazione scritta. Il Rituale Romano nel trascrivere al capo 5° le varie formole degli istromenti matrimoniali ne pone uno che riguarda la delegazione con quelle parole: «*de licentia Reverendissimi Episcopi N... seu N... eius Vicarii loci..., aut mea quae penes me extat, N..., filium N... et N... etc. in matrimonium coniunxit etc.*». Tale modo di dire farebbe supporre la prescrizione di una delegazione scritta.

Ma no; la formula del Rituale Romano non è che uno dei vari modi di esprimere o manifestare la delegazione; però essa non contiene un precetto, non essendo ciò espresso.

Con questo non si può negare che l'Ordinario possa per fini suoi particolari esigere una licenza

---

(1) Confr. Card. Gasparri, l. c., n. 946.

(2) Confr. Vernz, pag. 289, nota 225. - Gasparri, l. c., n. 946 e 948.

o delegazione scritta, la quale è senza dubbio il mezzo più chiaro e manifesto, per addimostrare l'esistenza della medesima in foro esterno.

Si domanda se la delegazione possa concedersi a mezzo del telegrafo o del telefono.

Parlando all'art. 6° degli sponsali per telefono o telegrafo dicemmo che Leone XIII in vista dei gravissimi inconvenienti che si sono verificati, come equivoci, frodi di ogni genere, per tramite della Segreteria di Stato proibì di rivolgere domande di grazia alla Santa Sede con questi mezzi moderni di comunicazione. Ora credo che tale divieto debba estendersi anche alla richiesta e concessione di licenza o delegazione per il matrimonio. Perciò, tranne il caso di estrema necessità e di grande urgenza, a rimuovere i più gravi inconvenienti, non è lecito servirsi del telegrafo o telefono per concedere tali facoltà.

Articolo 6.

Della persona delegata.

La persona delegata deve essere un sacerdote determinato e certo. Su questo argomento è ancora in pieno vigore l'antica disciplina del decreto *Tametsi,* il quale così si esprime: « *vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia* ».

La nuova legge Piana è più esplicita, poichè dice: « *vel sacerdote ab alterutro delegato, alii sacerdoti determinato ac certo* ».

La ragione è chiara: la delegazione è una trasmissione di potestà da una persona ad un'altra,

onde essa deve avere due termini: l'attivo o *a quo* ed il passivo o *ad quem*. Ora quando non si conoscessero tali termini, cioè il delegante che concede la sua potestà ed il delegato che la riceva, essa sarebbe sempre incerta ed indeterminata. Perchè adunque il sacerdote delegato sia determinato e certo, fa mestieri che di lui si diano il nome, cognome, l'ufficio ch'egli ricopre, in modo che non possa confondersi con altri. Perciò non sarà sufficiente una delegazione vaga se p. e. l'Ordinario dicesse agli sposi: Per le vostre nozze sceglietevi il sacerdote che più vi aggrada, oppure il primo che incontrate nella mia diocesi. Quindi è che ogni delegazione incerta rimane per sè nulla e rende nullo il matrimonio. Secondo l'antica disciplina la delegazione esposta nel suddetto caso era considerata come certa (1).

Il decreto *Ne temere* esclude dalla delegazione qualunque persona che non sia sacerdote; e però mentre il parroco diacono può assistere al matrimonio, un diacono qualsiasi non può esser dele-delegato a tale assistenza.

Non è necessario che il sacerdote delegato sia uno solo, perchè tale licenza si può dare anche a più persone, quando la moltitudine non sia d'impedimento alla determinazione.

La delegazione così può essere disgiuntiva e copulativa. Se ad esempio il parroco dicesse: De-

---

(1) Sacra Congr. del Concilio, 15 giugno 1586. - Confronta FAGNANO, in cap. *Quod vobis*, 2° *De clandest. desponsat.*, n. 32. - GASPARRI, n. 949. - VERNZ, I, c. n. 180, nota 217.

lego tutti i miei cappellani per assistere alle nozze della mia parrocchia. Oppure si esprimesse in questi altri termini: Delego D. Francesco per l'assistenza al matrimonio e nella di lui assenza D. Giovanni.

In tale caso, essendo la delega determinata alle varie persone distinte, è valida, perchè allora il parroco concede la facoltà a tutti e singoli.

Se per lo contrario dicesse: Per il matrimonio di Laura B e Gaudenzio C delego Caio o Sempronio. In questa ipotesi la delega è indeterminata e però nulla. Se poi dal modo di esprimersi del parroco si vuole intendere ch'egli voglia concedere la facoltà ad entrambi; p. e. se fosse richiesto dell'assistenza ad un matrimonio, rispondesse: «Io domani debbo partire per Roma; chiamate D. Fausto o D. Felicetto miei vicarii; o l'uno o l'altro saranno certo in parrocchia nell'ora che voi verrete in chiesa a sposare». Da tale modo di parlare ben si può arguire la volontà nel parroco di delegare entrambi.

Che dire pertanto di quella delegazione vicendevole che si concedono i parroci delle grandi città, per evitare la nullità dei matrimoni, data l'incertezza del domicilio che si muta così di frequente?

Questa delegazione dopo il nuovo decreto è inutile, perché ogni parroco entro l'ambito della propria parrocchia, *iure proprio* può assistere validamente al matrimonio, sia dei sudditi come dei non sudditi, come abbiamo più volte ripetuto. Ed essa ora non sarebbe più valida, perchè verrebbe ad esercitarsi fuori dei limiti del territorio del par-

roco delegante, sebbene sarebbe valida quella che fosse concessa dall'Ordinario entro i limiti della sua diocesi.

Se però questa delegazione si vuole considerare, non come delegazione propriamente detta *stricto sensu*, ma come una licenza, che secondo il Concilio di Trento si dovea ottenere dal parroco o dall'Ordinario, il cui suddito andava a nozze, licenza necessaria per l'assistenza lecita e prescritta del § 3° dell'articolo 5° del nuovo decreto, allora essa si potrà anche riconoscere dalla nuova legge Piana. Tale reciproca licenza tra i parroci sarà senza dubbio di sommo vantaggio nelle grandi città (data la continua mutazione di domicilio) (1) e farà sì che un gran numero di matrimoni si contraggano lecitamente.

Articolo 7.

Accettazione del mandato di delegazione.

Nella delegazione si debbono distinguere due soggetti, l'attivo e passivo: Il primo esercita un diritto, concede una facoltà; l'altro la riceve. Col primo s'intende il possesso di un'autorità che si comunica come punto di partenza; col secondo il soggetto che la riceve ed in essa si trasfonde.

Ma perchè la delegazione abbia il suo effetto giuridico, deve essere accettata (2).

---

(1) Confr. Vernz, IV, pag. 287, nota 217. - *Analecta Eccl.*, I, pag. 112 e seq., pag. 205 e seq.

(2) Card. Gasparri, *De matr.*, n. 944. - Gury-Ferreres, n. 849 N. B.

Ove si consideri l'origine essa *è a iure* ed *ab homine.*

A iure è quella delegazione che per diritto è inerente all'ufficio e perciò è un'emanazione dello stesso ufficio e può dirsi veramente *ordinaria,* come afferma il Card. D'Annibale (1). Perciò la persona delegata *a iure,* sebbene non conosca la delegazione e quindi non possa formalmente ed espressamente accettarla; essendo tuttavia conscia del suo ufficio, di cui per diritto è rivestita, nel ricevere il medesimo, accetta implicitamente anche la delegazione. E però, nonostante l'ignoranza della concessa delegazione, e la mancanza di accettazione, essa validamente la possiede e l'esercita per ragione dell'ufficio che ha.

La delegazione *ab homine* concessa *cum officio,* per diritto è ordinaria, in quanto è inerente all'ufficio (2) che uno ha, altrimenti non sarebbe ordinaria; venendo poi a mancare l'ufficio, ne consegue che cessi ogni potestà (3).

La delegazione *ab homine* può esser concessa dal principe ovvero da un inferiore.

Se la delegazione è concessa dal Romano Pontefice, fa mestieri esaminare se tale concessione venne fatta *motu proprio* o a mezzo della postulazione di alcuno. Nel primo caso è necessario ancora vedere se con l'espressione *motu proprio,* inserito

---

(1) Card. D'Annibale, vol. I, n. 70.

(2) L. 12, *De iudiciis,* c. 2, *De O. Leg.,* in-6°. - Lamy, *De Poenit.,* 10, 13.

(3) Cardinal D'Annibale, vol. I, n. 70. - Ex cap. 43, *De O. D.* - Lamy, *c. s.* - S. Alphons., VI, 566.

nel rescritto presentato, il Sommo Pontefice abbia voluto equiparare la concessione a quella che Egli suol fare senza alcuna richiesta.

Ora è certo che la delegazione fatta *motu proprio* deve equipararsi alla donazione, la quale non ha alcun valore giuridico, se non quando è conosciuta ed accettata. Se poi fu concessa a mezzo della postulazione, il suo esercizio avrà valore, quando sarà conosciuta dall'oratore ed accettata a nome della persona delegata.

Se poi la delegazione è concessa da un'autorità inferiore p. e. dall'Ordinario o dal parroco, essa equivale alla donazione e però è nulla ove non venga accettata (1).

La stessa delegazione, quanto all'accettazione, si può concedere *cum officio* o *sine officio*.

Nel primo caso per diritto si considera come ordinaria, secondo la mente del Card. D'Annibale, e perciò in tale caso fa mestieri ricordare quanto in proposito si è detto della delegazione *a iure* annessa a qualche ufficio (2).

Se poi non fu concessa *ab homine cum officio*, è necessario ancora esaminare in che modo fu trasmessa al delegato. Cioè o fu a nome suo richiesta ed accettata da un intermediario, ed allora l'esercizio della medesima avrà valore giuridico, anche prima che da lui venga conosciuta, sebbene sia imprudente per lui l'esercizio della medesima e perciò illecito, se egli non abbia la morale certezza che non fu ancora concessa al delegato.

---

(1) Arendt, loc. cit., pag. 302.
(2) D'Annibale, l. c., n. 70.

Se poi la delegazione non fu chiesta a nome del delegato, ma fu concessa dal superiore spontaneamente, allora per la validità e per la liceità dell'esercizio si richiede la virtuale accettazione del delegato. La quale tuttavia potrà essere o semplicemente volontaria, ovvero involontaria *secundum quid* (1).

Articolo 8.

Esecuzione del mandato di delegazione.

Il delegato, accettata che abbia la delegazione, rappresenta la stessa persona del delegante, rivestendo la sua personalità giuridica. Perciò avrà tanta potestà quanta glie ne fu concessa dal delegante e deve esercitarla entro i limiti del mandato ricevuto, altrimenti i suoi atti sarebbero nulli (2).

Se tuttavia compia qualche atto che può esser valido ma illecito, avrà il suo valore, come l'avrebbe se fosse stato compiuto da colui che ha concesso il mandato (3); a meno che il delegante vi ponga la condizione, che l'atto dovea esser compiuto in questo o in quel modo.

Il delegato è soggetto a tutte le leggi a cui è tenuto il delegante, sia per la liceità, come per la validità dell'assistenza al matrimonio.

---

(1) Arendt, l. c., pag. 303. - Vernz, IV, p. 287, not. 218.

(2) L. *Mandat... cui iurisdictio ea quoque concessa videntur sive quibus iurisdictio esplicari non potest* (l. 2, h. t. c. 5, *De O. D.*).

(3) Navarra, 27, 37.

Si deve adunque richiamare alla mente quanto abbiamo detto nei commentari all'Art. IV, cioè:

1° circa l'assistenza valida dal giorno in cui iniziò il suo ufficio;

2° circa i limiti del territorio;

3° deve essere invitato e richiesto;

4° deve essere esclusa la violenza ed il timore grave.

Inoltre il delegato deve osservare le condizioni stabilite nell'Art. V, cioè:

1° sullo stato libero dei contraenti;

2° sulle pubblicazioni fatte;

3° circa il domicilio;

4° per la licenza che si deve chiedere al parroco proprio, quando non consti la dimora permanente o mensile di uno dei contraenti, purchè non lo scusi da ciò una grave necessità;

5° il delegato deve anche osservare quanto si disse sulla dottrina dei vaghi;

6° Deve contrarre il matrimonio nella parrocchia della sposa, a meno che vi sia una grave ragione per fare diversamente;

7° è tenuto in fine a tutto quello ch'egli compirebbe, qualora avesse l'esercizio ordinario della parrocchia.

Senonchè dovendo il delegato render conto al parroco ovvero all'Ordinario dell'opera sua, fa mestieri che nell'esercizio del suo ministero operi in modo, da poter dimostrare anche in foro esterno con documenti tutto quello ch'egli ha fatto; e ciò quando al cessar della delegazione si potesse temere qualche contestazione circa gli atti da lui compiuti.

Per conchiudere, non sarà ozioso notare la grande differenza che, secondo il nostro decreto, passa tra delegazione e delegazione: Se il parroco delega per l'assistenza del matrimonio dei suoi sudditi entro l'ambito del suo territorio, può delegare qualunque sacerdote. Ove per lo contrario egli deleghi fuori della sua parrocchia, può dare tale facoltà solo ad un altro parroco, e più che delegazione questa non è altro che una licenza.

Tuttavia perchè tale matrimonio sia valido, il suddetto parroco vi deve assistere entro i limiti del proprio territorio.

Articolo 9.

Cessazione della delegazione.

La delegazione di per sè stessa non ha carattere di perpetuità, ma è per solito concessa *ad tempus;* e però anch'essa ha il suo fine. Si deve tuttavia notare se è concessa *cum officio* o *sine officio;* perchè nel primo caso perdura, *durante munere,* come è, p. e., quella concessa al vicario parrocchiale. Se poi è *sine officio,* essa termina come tutte le altre giurisdizioni, cioè:

1° terminato l'atto della delegazione per una determinata circostanza; e sia esso fatto o bene o male, perchè il delegato ha compiuta l'opera che gli era stata affidata (1);

---

(1) C. 9, *De O. D.* - *Ex lege,* 55, *De Re Iud.*, c. 37, § 1 *De Elect.*. in-6°.

2° trascorso il tempo stabilito dal mandato. Essendo questo *ad tempus,* anche l'opera del delegato è coartata dal medesimo; e però trascorso il tempo determinato i suoi atti sono nulli (1);

3° la delegazione finisce cessando la causa della delegazione finale. Se, p. e., il parroco delegò il sacerdote Tizio ad assistere al matrimonio del fratello di costui e poi questi morì; ben si comprende che la delegazione era limitata solo a quell'atto. Perchè il fine che mosse il parroco nel concederla fu quello di favorire Tizio, per quella sola circostanza (2); nello stesso modo se il Vescovo desse la facoltà ad un sacerdote di assolvere Sempronio per sposare Caia e questa poi venisse a morire (3);

4° la delegazione cessa ove si revochi il mandato della medesima; perciò, fatta tale revoca, e conosciuta dal delegante, ogni suo atto è invalido (4);

5° cessa per mezzo della rinuncia del mandato; in tale caso la delegazione finisce nello stesso modo in cui fu concessa, secondo il diritto *« nihil tam naturale est quam eo genere quodque dissolvi, quo colligatum fuit* (5);

6° Termina con la morte della persona delegata. Dicemmo della persona, perchè se fu delegata all'ufficio o alla dignità, p, e., al Vescovo di

---

(1) CC. 2, 24 *De O. D.*

(2) Ex l. 30 *De Praeb.*, in-6°.

(3) Sanchez, M. VIII, 36, 12.

(4) L. 58, *De Iud.*

(5) Suarez, *De Legibus,* VIII, 33. - L. 33, *De R. I. C.*, I eod. tit. in-6°.

Ferentino ovvero al suo Vicario generale, ovvero al Parroco di S. Giovanni in Laterano, passa al suo successore (1). Qualora il delegato fosse scomunicato o sospeso *nominatim*, allora la delegazione rimane sospesa fino a che il sacerdote non venga assoluto dalle pene canoniche (2).

E con questo poniamo termine a questo importante capitolo.

CAPO IV.

Del Matrimonio in pericolo di morte

La nuova legge Piana porta una grave riforma al Concilio Tridentino nella questione del matrimonio *imminente mortis periculo*. Fino ad ora solo il parroco era il teste autorizzato nella celebrazione del connubio ecclesiastico. Ma è venuto il decreto *Ne temere* a stabilire, che nel pericolo di morte, in assenza del parroco, dell'Ordinario del luogo o di un sacerdote dall'uno o dall'altro delegato, qualunque sacerdote possa assistere.

In un argomento di sì vitale importanza è necessario chiaramente spiegare ad una ad una tutte e singole le questioni contenute in questo capo. Noi le ridurremo a cinque.

1° Del pericolo di morte.

(1) Ex l. 27, § *Morte Mandat.*, c. 30. - *De O. D.*
(2) C. I, *De O. V.*, in-6°. - C. 10, *De O. D.*, in-6°.

2° Quando non possa aversi il parroco, l'Ordinario del luogo o un sacerdote da loro delegato.

3° Il matrimonio per provvedere alla propria coscienza.

4° Per la legittimazione della prole.

5° Quando è che può contrarsi validamente e lecitamente.

Articolo 1.

Del pericolo di morte imminente.

Il Concilio Tridentino (1) parlando dell'assoluzione dei peccati e delle censure in punto di morte, dichiarò che in quel momento qualunque sacerdote potesse assolvere da ogni peccato e dalle censure. Eccone il testo: « *Pie admodum ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custuditum semper fuisse, ut nulla sit reservatio in articulo mortis: atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possint* ».

Quello che il Sinodo di Trento stabilì circa l'assoluzione dei peccati in punto di morte, il decreto *Ne temere* ha sancito per il matrimonio *imminente mortis periculo*. Eccone il testo: « *Imminente mortis periculo, ubi Parocus vel loci Ordinarius, vel Sacerdos ab alterutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et si casu ferat, legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide et licite potest coram quolibet Sacerdote et duobus te-*

---

(1) Concilio di Trento, Sess. XIV, cap. 7°.

stibus». La ragione del presente canone è questa: la Chiesa è pia madre, nè vuole che alcuno perisca eternamente: onde Essa desidera che i fedeli abbiano tutti quei conforti che reputa necessari per l'eterna salvezza.

Con l'espressione *imminente mortis periculo*, s'intende non solo lo stato di morte imminente, ma anche quello in cui probabilmente si può temere la morte vicina, sia che ciò provenga da causa intrinseca p. e. da una grave infermità, da un ferimento, ecc.: sia anche da causa estrinseca p. e. nel caso di una guerra imminente, di una lunga navigazione, di un'operazione pericolosa, di un parto difficile, ecc.

Nè si richiede per ciò una certezza, ma come insegna S. Alfonso, basta un semplice dubbio prudente, non solo negativo ma positivo, fondato in alcuna circostanza o intrinseca o estrinseca, che possa indurre la morte.

E sebbene tali circostanze, p. e. la lunga navigazione, una grave operazione chirurgica che anticamente erano reputate assai gravi, ai tempi nostri, dato il progresso della scienza, non sieno più tali, pure, possono costituire uno stato di pericolo, nel quale conviene che uno ovvero entrambi i contraenti si mettano al sicuro. Perciò il nostro decreto concede loro la facoltà, per l'assistenza matrimoniale, di ricorrere a qualunque sacerdote, ove non si possa avere il parroco, l'Ordinario ovvero un Sacerdote da questi delegato; onde provvedere alla loro coscienza, o per la legittimazione della prole.

Articolo 2.

Quando è che non si può ricorrere al parroco, all'Ordinario del luogo ovvero ad un sacerdote da loro delegato.

Spiegato così quale senso abbiano quelle parole del decreto « *imminente mortis periculo* », fa mestieri esaminare quella parte del paragrafo della nostra legge ove si dice: « *Ubi parocus vel loci Ordinarius vel sacerdos ab alterutro delegatus haberi nequeat* ».

Sebbene le parole sieno sì chiare, fa tuttavia mestieri esporre quando è che nè il parroco, nè l'Ordinario, nè il sacerdote da loro delegato possano assistere al matrimonio e perciò si debba fare ricorso a qualunque sacerdote.

Nel caso nostro non si parla d'impossibilità assoluta, ma solo relativa: perchè quantunque a mezzo del telegrafo o telefono si possa fare ricorso al parroco o all'Ordinario, pure il matrimonio celebrato innanzi a qualsiasi sacerdote e due testi sarà valido e lecito in punto di morte.

La ragione è questa: trattandosi di provvedere alla propria coscienza ed anche per conservare il segreto naturale, non si deve ricorrere a mezzi straordinari, che sono in tale caso anche illeciti.

Difatti secondo la circolare della Segreteria di Stato diretta ai Vescovi in data 10 dicembre 1891 e da noi riferita al capo 3°, art. 6° degli sponsali, è proibito chiedere al Papa ed agli Ordinari dispense o domande di grazia a mezzo del telegrafo

a causa dei gravi abusi ed inganni a cui possono dar luogo.

Nella nostra questione, ad evitare adunque gravissimi inconvenienti, non si deve far ricorso a tali mezzi straordinari, per chiedere le debite facoltà al parroco o all'Ordinario.

Perciò il matrimonio sarà valido, se il sacerdote assistente al sacro connubio, credè *prudentemente non esserci tempo per poterli interpellare.*

Dicemmo che il telegrafo o telefono sono mezzi straordinari, perciò a rimuovere possibili inganni non debbono usarsi.

Ma non si deve dire il medesimo della lettera, la quale è un mezzo ordinario di comunicazione; onde è che qualora si abbia il tempo sufficiente per scrivere al parroco o all'Ordinario con lettera, questo si deve assolutamente fare.

Quanto al Sacerdote assistente chiamato *imminente mortis periculo*, egli non potrà addurre scusa veruna per esimersi dal chiedere le debite facoltà, allegando la ragione del segreto sacramentale. Perchè, come afferma il chiarissimo P. Arendt, il matrimonio è un atto del diritto pubblico, nè può solo compiersi nel foro della coscienza, ma si deve ancora contrarre *in facie Ecclesiae* (1).

Perciò il moribondo dovrà dare il suo consenso, perchè il sacerdote confessore ottenga la delegazione, servendosi di una notizia ricevuta in confessione riguardante l'obbligo del matrimonio che si deve contrarre, sebbene ciò abbia un'intima connessione coi peccati accusati.

---

(1) Arendt, op. cit., pag. 312, n. II.

Tuttavia se il moribondo non volesse permettere che il confessore si serva di quella notizia ricevuta in confessione, ovvero si possa solo prevedere con certezza ch'egli, ove gli si mostri tale obbligo sarà contrario, il confessore, ad evitare la rovina di quell'anima, potrà astenersi dal fare tale ammonimento. E però se egli non potrà ottenere dal moribondo che venga avvisato il parroco, fatto il matrimonio e dopo la morte del coniuge, dovrà dichiarare l'obbligo all'altro contraente, acciò permetta che la celebrazione delle nozze venga registrata nel libro segreto della Curia Vescovile.

Ed ove l'altra parte si rifiuti, o si preveda che sarà contraria, il sacerdote è tenuto a scrivere segretamente il certificato del matrimonio contratto. La ragione di ciò è perchè esso avvenne fuori della confessione; perciò il sacerdote si può servire di quella notizia a tale scopo, senza venir meno al segreto sacramentale.

Abbiamo detto che il matrimonio *imminente mortis periculo* sarà valido, se prudentemente il sacerdote potè conoscere non esservi tempo per consultare il parroco o l'Ordinario.

Parlando del tempo non s'intende qui il tempo materiale; perchè nella nostra questione non si deve interpretare materialmente ma moralmente; cioè senza bisogno di ricorrere a mezzi straordinari per andare dal parroco o Ordinario, servendosi ad esempio di automobili, o di altro mezzo a fare il viaggio, con soverchio sacrificio per gli sposi.

È tuttavia necessario avvertire che se il ricorso al parroco o all'Ordinario si poteva fare con facilità

e non si fece, tale matrimonio senza dubbio sarà illecito. Sarà però valido: perchè trattandosi del pericolo di morte, la nuova legge Piana ha voluto facilitare per quanto fosse possibile la celebrazione del matrimonio con norme chiare e sicure, che tolgano ogni dubbio o il sospetto di nullità. Era adunque necessario che nel ponderare la misura del maggiore o minore pericolo di morte, si procedesse con una certa larghezza di criteri.

Perciò basta anche il pericolo presunto, quello stesso che si richiede, perchè il sacerdote, senza giurisdizione possa dare l'assoluzione od assolvere il proprio complice.

Non è poi necessario che tutti e due i contraenti si trovino in tale stato; anche se uno di essi gode ottima salute si può applicare il decreto.

Ed invero, dato il fine che si propone la nuova legge, di provvedere alla coscienza, all'eterna salvezza degli sposi od alla legittimazione dei loro figli, è ben chiaro esser più che sufficiente che uno dei contraenti si trovi in pericolo di morte. Altrimenti il decreto sarebbe quasi inutile, essendo raro il caso in cui ambe le parti vengano a trovarsi in uno stato gravissimo.

E ciò si conferma dalla dichiarazione emessa dal Sacro Tribunale dell'Inquisizione in data 1 Luglio 1891 riguardante le dispense matrimoniali, che possono concedersi in *gravissimo mortis periculo,* in virtù del decreto 20 Febbraio 1888.

Articolo 3.

Nel pericolo di morte qualunque sacerdote con due testi, quando non si può ricorrere al parroco o all'Ordinario, può contrarre il matrimonio *ad consulendum conscientiae* dei contraenti.

Una delle cause per cui ogni sacerdote può presenziare al connubio ecclesiastico in mancanza del legittimo sacerdote assistente, è quello di provvedere alla coscienza del coniuge moribondo. Il matrimonio in tale caso addiviene come un mezzo necessario, onde provvedere agli estremi bisogni che ha quell'anima, di riconciliarsi con Dio. Ed invero, la Chiesa ch'è tutta amorosa e sollecita della salute eterna de' suoi figli, usa di tutto quanto è in suo potere, a fin di prestare al coniuge morente quei mezzi, di cui può aver bisogno, perchè la riconciliazione col Signore sia completa. Se adunque ad ottenere un completo perdono egli deve contrarre le nozze, essa trova il modo con cui ciò gli sia facile ottenere.

E vi sono tre casi nei quali la celebrazione del connubio ecclesiastico s'impone:

1° Se già furono celebrati legittimamente gli sponsali, è già scaduto il loro termine, e la donna voglia che si faccia il matrimonio, sia perchè ella fu deflorata dallo sposo moribondo, ovvero è rimasta in stato interessante, oppure perchè nell'ipotesi della morte dello sposo, ella possa con le sostanze del medesimo provvedere al proprio sostentamento.

2° Quando gli sposi vissero in concubinato e non v'è modo di separarsi senza gravissimo scandalo.

3° Quando trattasi di persone legate dal vincolo civile e che hanno tra loro relazione carnale, nè è possibile ottenere la loro separazione.

In tali casi, qualunque sacerdote con due testimoni, non potendosi ricorrere al parroco o all'Ordinario, potrà *ad consulendum conscientiae,* procedere all'assistenza del contratto matrimoniale, quando una o entrambe le parti fossero in imminente pericolo di morte.

Articolo 4.

Della legittimità dalla prole *imminente mortis periculo.*

La legittimazione è un atto con cui i figli naturali *per fictionem iuris,* si fingono nati da legittimo matrimonio, e riducendoli nella potestà del loro padre naturale si fa acquistare ad essi il titolo e la condizione giuridica di figli legittimi.

Il Diritto Romano stabilì tre modi di legittimazione: *Per subsequens matrimonium, per oblationem Curiae* e *per rescriptum principis.*

1° *Per subsequens matrimonium.* Questa legittimazione ha luogo quando si ebbe la prole da una concubina e a mezzo delle nozze si trasforma il suo concubinato. Fu Costantino Magno che introdusse per primo questo modo di legittimazione

solo per i figli nati anteriormente alla legge (1). Zenone ed i suoi successori rinnovarono tale misura transitoria per i figli naturali già nati (2); Giustiniano poi eresse la legittimazione per susseguente matrimonio ad istituzione permanente, decretando però che si rogasse un istromento dotale od altro equivalente, con cui si constatasse l'epoca della trasformazione del concubinato in matrimonio (3).

2° *Per oblationem Curiae.* - Teodosio II e Valentiniano III per muovere i cittadini romani a coprire la carica di decurione, in genere non troppo ambita, anzi da tutti aborrita, a causa degli enormi pesi che essa imponeva, abrogarono le leggi, le quali limitavano la capacità dei figli naturali di ricevere la liberalità del loro padre e stabilirono che quelli che non avessero che figli naturali, potessero ai medesimi lasciare per testamento o donare con atto *inter vivos* anche tutti i beni, purchè l'inscrivessero tra i decurioni, e trattandosi di figlie le maritassero ad un decurione. In appresso si stabilì il principio che il figlio naturale offerto alla Curia avesse tutti i diritti di figlio legittimo. E così l'*oblatio Curiae* addivenne una vera legittimazione dei figli naturali, che Giustiniano confermò, permettendola anche a quelli che avessero figli legittimi (4).

3° *Per rescriptum Principis.* - La legittimazione per rescritto del principe fu introdotta da Giusti-

---

(1) C. 5, *Cod. de nat.*, l. 5, 27.
(2) 6, c. 5, 6, 7, h. t.
(3) C. 10, 11, h. t.
(4) C. 3. 9, § 3, h. t.

niano nel caso che il matrimonio con la concubina fosse impossibile e non esistessero figli legittimi (1).

Premesse tali nozioni a titolo di chiarezza, anche la Chiesa, volendo provvedere, sia alla coscienza degli sposi, sia alla misera condizione di tanti figli infelici, con savie leggi pensò alla loro legittimazione *per subsequens matrimonium* ed a mezzo del rescritto del Romano Pontefice.

Perciò tra le cause per cui la nuova legge, derogando alle sanzioni dei Padri Tridentini, stabilisce che qualunque sacerdote assista al matrimonio cristiano, quando non si può far ricorso al parroco o all'Ordinario, una è quella della legittimazione della prole.

Ove ogni altro motivo fosse mancato, questo è di tale importanza, che da per sè solo sarebbe stato sufficiente per avere una deroga all'antica legge. Difatti il padre è tenuto non solo per ragioni di pietà, ma anche di giustizia a provvedere ai propri figli. E per la legittimazione della prole solo allora sarà obbligatorio il matrimonio, quando

---

(1) Il Codice civile italiano all'art. 198 afferma quanto segue in proposito: « La legittimazione può essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni:

1° Che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi;

2° Che il genitore, il quale la domanda, non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi;

3° Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4° Che ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge ».

da una parte si abbiano i figli nati da concezione illegittima, dall'altra parte la legittimazione è possibile secondo le prescrizioni delle leggi canoniche. Se adunque il matrimonio potrà riparare a tale danno, sarà senza dubbio obbligatorio: e tale matrimonio susseguente la renderà legittima di per sè stessa, conformemente alle leggi della Chiesa, senza che v'intervenga altro rescritto pontificio.

Non potrà tuttavia ammettersi la legittimazione della prole se questa fosse spuria (1): perciò il sacerdote *non parroco* non potrà presenziare a tale matrimonio, perchè quello si trova nella condizione, che quando la prole nacque, la copula carnale avvenne tra persone legate da impedimento ed i figli videro la luce, perseverando tale impedimento.

Dissi che il sacerdote *non parroco* non potrà presenziare al loro matrimonio: tuttavia rimane fissa la disposizione di Leone XIII (2), con cui i Vescovi possono dispensare sia per sè, sia per mezzo di persona ecclesiastica di loro fiducia.

---

(1) Chiamansi spurii i figli che sono nati dall'uomo e dalla donna, i quali nel tempo della concezione non potevano essere abili all'unione maritale, perciò provengono *ex damnato coitu* (c. 6 *Qui filii sint legit. Less.*, II, 19, 55°). I figli spurii si dividono: 1° in adulterini, se provenienti da parenti coniugati; 2° sacrileghi, se nati da persone strette dal voto di castità o dall'Ordine Sacro; 3° incestuosi, ossia nati da consanguinei collaterali di qualunque grado o dagli affini; 4° nefarii, ossia nati da parenti ascendenti o discendenti. Vedi Card. D'Annibale, n. 50, p. 41, nota 10.

(2) Lettera di S. Ufficio, 20 Febbraio 1888. - Lettera del medesimo Sacro Tribunale in data 1° Marzo 1889.

quelli che si trovano in pericolo di morte e sono legati con vincolo civile, o vivono in concubinato, quando non vi è tempo per ricorrere alla Santa Sede: ovvero tra essi esista qualche impedimento dirimente, ad eccezione di quello proveniente dal Sacro Ordine Presbiterale e dall'affinità della linea retta per la copula lecita. Tra tali impedimenti si comprende anche quello di clandestinità e di mista religione che la S. Sede riserva a sè. Ed i Vescovi possono subdelegare tale facoltà anche ai parroci (1).

Articolo 5.

Il matrimonio *imminente mortis periculo*, si può contrarre validamente e lecitamente innanzi a qualsiasi sacerdote.

Lo scopo che si prefisse la Chiesa nel promulgare le sue leggi fu il bene dei fedeli non solo spirituale, ma anche temporale. Per questo essa volle provvedere non solo alla coscienza dei poveri moribondi, ma anche alle condizioni della loro famiglia, legittimandone la prole. Non fa adunque meraviglia se la legge Piana dà piena facoltà a qualunque sacerdote di assistere al connubio ecclesiastico di coloro, i quali si trovano in pericolo di morte. E come il Concilio di Trento (2) non ammette riserva alcuna, ma concede ogni facoltà di assolvere da qualunque peccato al sacerdote che

(1) S. Ufficio, 13 Dic. 1899.
(2) Concilio di Trento, sess. XIV, c. 7°.

è chiamato al letto del morente, così il nostro decreto vuole che, mancando il parroco, l'Ordinario o altro sacerdote da loro delegato, ogni sacerdote assista validamente e lecitamente al matrimonio di colui che trovasi agli estremi.

Il nostro decreto in tale questione non esige così altra condizione nel sacerdote che quella del carattere sacerdotale. E però la sua assistenza sarà sempre valida, sebbene egli non appartenga a quella parrocchia o diocesi, quantunque non abbia la facoltà di esercitare il ministero sacerdotale in quel luogo, sebbene sia secolare o regolare, sospeso, interdetto e scomunicato vitando, e la sua scomunica o sospensione sieno promulgate con pubblico editto.

È adunque di somma importanza quanto stabilisce l'art. VII del nuovo Codice, il quale porta una grande e radicale riforma all'antica disciplina. Quello che più avea concesso il Concilio di Trento era che il parroco del luogo potesse essere autorizzato ad assistere al matrimonio *in gravissimo mortis periculo,* dispensando dall'impedimento della clandestinità (1).

Perciò la riforma della legge Piana è assai logica; difatti se Leone XIII volle facilitare la celebrazione *in periculo mortis* (2), concedendo agli Ordinari la facoltà di delegare anche i parroci di poter dispensare da tutti gl'impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto *sacro presbyteratus ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita*

---

(1) Vedi Gury Ferreres, vol. 2°, n. 861.
(2) S. Officio, 9 Gennaio 1889.

proveniente (1) e però anche dall'impedimento di clandestinità, perchè il matrimonio si potesse contrarre validamente e lecitamente non solo senza il parroco proprio, ma anche senza testimoni (2), per conseguenza la nuova legge Piana dovea logicamente concedere, che ogni sacerdote potesse rappresentare il parroco e *imminente mortis periculo,* potesse prestare la sua assistenza al matrimonio.

Nè si opponga a quanto abbiamo detto la disposizione dell'articolo IV, comma I, il quale dice: « *il parroco o l'Ordinario del luogo assistono validamente al matrimonio dal giorno in cui presero possesso del beneficio o furono immessi nell'ufficio, purchè non sieno stati con pubblico decreto scomunicati nominatamente e sospesi dall'ufficio* ». Poichè la nuova legge ha voluto fare eccezione per coloro i quali, trovandosi *in articulo mortis,* non potrebbero provvedere alla propria coscienza e alla legittimazione della prole, non altrimenti che a mezzo di nozze oneste. Perciò non richiede nell'assistente della Chiesa autorizzato se non il solo carattere sacerdotale.

Il nostro articolo nel contemplare la persona dell'assistente, nulla afferma circa il modo nel quale egli deve assistere. E però rimangono fisse le norme stabilite nel comma 3°, art. IV, con cui il parroco o l'Ordinario assistono validamente al matrimonio, purchè *invitati* e *richiesti* e *non costretti con violenza* o *con grave timore* ricevano il consenso delle parti.

---

(1) S. Officio, 20 Febbraio 1888.
(2) Ivi, 13 Dicembre 1889.

Il dotto P. Ferreres (1) non vorrebbe esigere per la validità che il sacerdote sia previamente invitato, e dichiara esser valida l'assistenza anche se avvenisse per forza o timore grave. E ne dà la ragione dicendo, perchè *legislator quae voluit expressit*. Ora nessuna parte del decreto afferma esser necessario tale invito per il sacerdote non delegato, mentre espressamente si dice che è necessario quando assiste il parroco o il sacerdote delegato.

Senonchè sebbene il decreto all'art. VII taccia circa il previo invito, ed il legislatore nulla affermi in proposito, crediamo tuttavia non doversi accogliere le ragioni del P. Ferreres e si debba stare alle prescrizioni ordinarie della nuova legge, tanto più se si considerino le circostanze con cui si fa il matrimonio. Ed invero: l'interesse degli sposi è quello di provvedere alla loro coscienza; e dato il caso della legittimazione della prole, sono essi che debbono invitare e chiamare il sacerdote, perchè assista. Le gravi condizioni poi in cui o l'uno od entrambi si trovano, sono tali, che debbono per necessità escludere il matrimonio di sorpresa, la violenza o il grave timore. Secondo le norme generali è il confessore il quale, chiamato al letto del moribondo, si avvede che questi ha bisogno di provvedere alla propria coscienza e quindi gli è necessario contrarre il matrimonio. Ma che forse egli si presenta al letto del moribondo senza essere invitato oppure con violenza? Quel che si dice adunque della confessione si dica ancora di quanto

---

(1) P. Ferreres, *Gli sponsali ed il matrimonio secondo la novissima disciplina*, p. 109, n. 325.

n'è come la conseguenza. Nè giova il noto adagio addotto: « *legislator quae voluit expressit* »: perchè egli nulla disse in proposito, lasciando la regola generale. Mentre se avesse voluto abolire il comma 3° dell'art. IV l'avrebbe espressamente dichiarato. E dello stesso nostro parere è il chiarissimo P. Guglielmo Arendt (1).

Parimenti nel nostro articolo non si fa menzione dello stato libero degli sposi di cui parla il § 1° del n. V, intendendosi doversi applicare il decreto, quando gli sposi non sono vincolati da impedimenti e tra loro è possibile il matrimonio. Tuttavia deve esser somma cura del sacerdote chiamato al letto del moribondo, rendersi conto che tra gli sposi non vi sieno impedimenti e questo potrà saperlo dai parenti ed anche dagli stessi contraenti, obbligandoli anche al giuramento.

Tali impedimenti potrebbero essere occulti o pubblici. Se occulti e sono ignorati dagli sposi è bene lasciarli in buona fede; perciò il sacerdote deve celebrare le nozze, ma se l'infermo guarisce è tenuto a ricorrere alla Penitenzieria. Se poi l'impedimento fosse noto ad una o ad entrambe le parti ed il matrimonio non potesse differirsi senza grave scandalo e non vi fosse il tempo per fare ricorso all'Ordinario, il sacerdote deve assistere al matrimonio, avvertendo poi la parte che conosce l'impedimento di non chiedere il debito coniugale (ove l'infermo venisse a guarire), fino a che la sacra Penitenzieria non abbia concessa la dispensa. Se poi gl'impedimenti fossero pubblici e i con-

(1) Arendt, op. cit., p. 315.

traenti già uniti col vincolo civile, fa mestieri che il sacerdote faccia ricorso al Vescovo, quando non vi sia il tempo per rivolgersi alla Santa Sede.

Articolo 6.

La presenza dei testi nel matrimonio *in articulo mortis.*

La nuova legge di Pio X oltre al sacerdote che assiste come *testis qualificatus*, esige nel matrimonio *in articulo mortis* la presenza di altri due testimoni « ..... *matrimonium contrahi valide et licite potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus* ».

Il compianto Mons. Lombardi era di parere che *imminente mortis periculo,* il sacerdote fosse egli solo sufficiente a compiere il sacro rito senza i due testimoni, quando questi non potessero aversi (1).

Mons. Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, ora E.mo Card. De Lai, nel suo schema proponeva anche la sola presenza del confessore senza altro testimonio o di altro unico teste: « § 8, Can. 2°: *In impossibilitate particulari imminente scilicet mortis periculo, ad consulendum conscientiae et prolis legitimationi, etiam coram simplici confessario aut alio unico teste, matrimonium contrahi valide et licite potest* ».

Il Canone 9 dello schema V esigeva la presenza del confessore e di un teste. Adunque secondo questo Canone avrebbero dovuto presenziare

---

(1) *Acta S. Sedis,* pag. 547.

al matrimonio un sacerdote ed un altro teste. Non vediamo la ragione perchè si esclusero, perchè, come diremo in seguito, il decreto *Ne temere* nel capo seguente stabilì questo Canone: « *Si contingat ut in aliqua regione Parochus locive Ordinarius aut sacerdos ab eis delegatus coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum conditio a mense iam perseverent, matrimonium valide et licite iniri potest, emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus* ».

Senza dubbio secondo lo Schema V del Canone 9 il sacerdote ed un teste sarebbero stati due testimoni di maggiore autorità, perchè di essi uno era rivestito del carattere sacerdotale. Ma sopra tale questione la Sacra Congregazione del Concilio non volle derogare a quanto sapientemente aveano deciso i Padri di Trento circa la necessità di ammettere due testi; tanto più che trattandosi del pericolo di morte si può temere che si fingano matrimoni non celebrati; e nell'ipotesi di contestazione dopo la morte di colui che si suppone coniuge, essendo questi defunto, non potrà reclamare contro la falsità del fatto e tutta la forza delle prove sarebbe affidata ad un solo testimonio.

È tuttavia necessario avvertire che non sempre il matrimonio *in articulo mortis* si deve contrarre per le due cause citate dall'articolo VII, cioè *ad consulendum conscientiae* e *ad legitimationem prolis*. Spesso esso s'impone per colpe gravissime commesse, p. e., dallo sposo, poichè il matrimonio in quei momenti addiviene l'unico mezzo per compensare ai gravi danni arrecati ad una famiglia, che altrimenti sarebbero irreparabili.

In ogni modo questa ed altre cause possono anche comprendersi nella prima esposta dal decreto «*ad consulendum conscientiae*».

Articolo 7.

Il sacerdote può dispensare dagli impedimenti matrimoniali *in periculo mortis*?

Come titolo di appendice al presente capitolo, crediamo opportuno di trattare di una questione assai importante, già da noi in parte accennata nei precedenti articoli: se cioè il sacerdote possa dispensare dagl'impedimenti matrimoniali in punto di morte, quando manchi il tempo di ricorrere alla Santa Sede ovvero all'Ordinario.

Il Sacro Tribunale dell' Inquisizione con lettera del 20 Febbraio 1888 diretta agli Ordinari, concedeva la facoltà di dispensare sia per sè stessi sia per mezzo di persona ecclesiastica di loro gradimento gl'infermi in punto di morte. Eccone le parole: «*Locorum Ordinarii dispensare valeant sive per se, sive per ecclesiasticam personam sibi bene visam aegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos, quando non suppetit tempus recurrendi ad Sanctam Sedem super impedimentis, quantumvis publicis, matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus Ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente*».

Nel preambolo di tale lettera la S. Congregazione afferma di aver avuto riguardo al caso di coloro, i quali sono congiunti dal vincolo civile

e vivono in concubinato «*qui iuxta civiles leges sunt coniuncti aut alias in concubinatu vivunt*».

Senonchè si domanda: Tale facoltà fu data esclusivamente per costoro? Invero, dalla lettera ciò non apparisce: tuttavia ove si considerino i responsi del S. Ufficio, ben si può rilevare che all'infuori del caso del matrimonio civile e del concubinato, quella facoltà non ha alcun valore (1).

In appresso il Tribunale di S. Ufficio con decreto 1 Marzo 1889 dichiarò tale facoltà potersi abitualmente subdelegare solamente ai parroci e ciò nei soli casi, in cui manchi il tempo necessario di ricorrere agli Ordinari e vi sia grave pericolo di morte.

Inoltre il Sacro Tribunale dell'Inquisizione fu interrogato se la facoltà concessa il 20 Febbraio 1888 ed il 1° Marzo dello stesso anno avesse compreso anche quella di dispensare dall'impedimento di clandestinità, in modo che p. e. il parroco che è abitualmente delegato dal Vescovo, avesse il permesso di presenziare nella sua parrocchia non solo i suoi, ma anche gli estranei, i quali si trovassero per caso nel suo territorio, dispensando dalla presenza del parroco proprio, al quale non si può in alcun modo fare ricorso; ovvero possa unire in matrimonio i suoi parrocchiani, ma senza testimoni, dispensando dalla loro presenza, non essendovi chi possa compiere l'ufficio di teste. Il Sacro Tribunale dell'Inquisizione

(1) Vedi il tenore delle risposte delle due lettere nell'*Analecta Eccl.*, VIII, pag. 337 e Vernz, IV, p. 887, not. 69.

rispose affermativamente ed il S. Padre il 15 Dicembre 1899 approvò tale responso.

Ora con decreto della S. Congregazione dei Sacramenti in data 14 Maggio 1909 fu stabilito che qualunque sacerdote può dispensare da qualsiasi impedimento matrimoniale, esclusi solo quelli dell'ordine presbiterale e dell'affinità in linea retta, *ex copula licita*. Ecco le parole del decreto: « *Sanctitas Sua... declarare dignata est ac decernere, quemlibet sacerdotem, qui ad normam art. VII decreti* Ne temere, *imminente mortis periculo, ubi parochus vel loci Ordinarius vel sacerdos ab alterutro delegatus haberi nequeat, coram duobus testibus matrimonio adsistere valeat ac licite potest, in iisdem rerum adiunctis dispensare quoque posse super impedimentis omnibus etiam publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita* » (1).

Perciò quando *in periculo mortis* non si può fare ricorso al parroco, all'Ordinario oppure al sacerdote dai medesimi delegato, qualunque sacerdote ha la facoltà di dispensare da qualsiasi impedimento dirimente anche pubblico, eccettuati i due che il decreto vuole espressamente esclusi.

È tuttavia necessario notare che il parroco, l'Ordinario e qualsivoglia altro sacerdote, in forza delle lettere apostoliche da noi citate, possono dispensare solo dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, non già da quelli di diritto naturale o divino, dai quali non si ammette dispensa veruna.

---

(1) Vedi *Acta Apostolicae Sedis,* vol. I, anno 1909, p. 468.

CAPO V.

Del matrimonio per l'assoluta mancanza dell'Ordinario, del parroco o del loro delegato.

Il decreto *Ne temere* all'articolo VIII tratta di una grande questione: del matrimonio, assenti per lo spazio di un mese il parroco, l'Ordinario o un sacerdote da loro delegato. In tale caso la nuova legge ha stabilito ch'esso si possa contrarre dagli sposi, emesso il loro consenso innanzi a due testi. Eccone le parole: « *Si contingat ut in aliqua regione Parochus locive Ordinarius aut sacerdos ab eis delegatus coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum conditio a mense iam perseveret, matrimonium valide ac licite iniri potest, emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus* ».

L'argomento è molto complesso e noi lo esamineremo in tutte le sue parti, dividendolo secondo il nostro solito in varî articoli. Perciò:

1° Parleremo della dottrina che su tale questione era in vigore prima del decreto *Ne temere.*

2° Dell'assenza dell'Ordinario, del parroco o loro delegato.

3° Del territorio o regione in cui ha luogo tale assenza.

4° Della durata dell'assenza del parroco per lo spazio di un mese.

5° Si tratterà della celebrazione del matrimonio, quando in assenza del parroco si compia innanzi ai soli testi.

6° Della celebrazione del matrimonio a bordo delle navi.

Articolo 1.

Dottrina precedente al decreto *Ne temere.*

Il Concilio di Trento solennemente condannò i matrimoni clandestini, dichiarandoli irriti e di nessun valore. E ciò fece per il pubblico bene, essendo essi vera sorgente d'immensi mali nella famiglia e nella società. Senonchè lo stesso vantaggio comune, data la tristezza dei tempi in cui viviamo, dovea consigliare il Pontefice Pio X di derogare a tale legge, che ora non poteva osservarsi senza apportare i più grandi inconvenienti.

Difatti, avendo Gesù Cristo istituito i Sacramenti *propter homines*, per il mutar delle circostanze del vivere comune, non era più possibile stare alle prescrizioni Tridentine.

Ed invero, venne la Rivoluzione Francese, nella quale furono disperse le lapidi del santuario: i vescovi, i sacerdoti, i parroci andarono raminghi, e come celebrare il sacramento del matrimonio secondo la forma Tridentina? Durante tanta desolazione per la Chiesa il matrimonio venne contratto senza che il parroco fosse presente, essendo impossibile averlo, e il sacro rito si compiva solo innanzi a due testimoni (1). Onde

(1) Confr. il decreto della S. C. di Propaganda del 4 Gennaio 1798; la lettera al Vescovo di Quebec, 17 Novembre 1835; il decreto di S. Ufficio del 6 Luglio 1817.

il santo Pontefice Pio VI nella lettera diretta al Vescovo di Lugo in data 28 Maggio 1793 dichiarò che tali matrimoni erano validi, considerata l'impossibilità degli sposi di ricorrere al legittimo parroco. Eccone le parole: « *Quoniam complures ex istis fidelibus non possunt omnino Parochum legitimum habere, horum profecto coniugia contracta coram testibus et sine parochi praesentia, si nihil aliud obstet et valida et licita erunt ut saepius declaratum fuit a S. Congregatione Concilii* ».

La medesima dottrina fu confermata dallo stesso Pontefice al Vescovo di Ginevra, nella lettera a lui diretta in data 5 Ottobre, quando fosse difficile o pericoloso far ricorso alla Santa Sede.

Anche Benedetto XIV (1) afferma esser validi quei matrimoni celebrati nel luogo in cui « *Catholicus autem parochus aliusve sacerdos vel omnino non aderat, vel illis adeundi libera potestas non erat* ».

Difatti la S. Congregazione del Concilio interrogata in proposito risponde per la validità il 30 Marzo 1669, come leggesi nel libro dei decreti, lib. 26, pag. 198 e 199.

E in conformità del suddetto Sacro Tribunale scrisse pure il dottissimo Silvio nel suo Commentario al supplemento della 3ª parte della Somma di S. Tommaso D'Aquino, quest. 45, articolo 5, risp. ad 4^{um}.

Perciò il Sacro Tribunale dell'Universale Inquisizione il 1° Luglio 1863 rispose al Vescovo di

(1) Benedetto XIV, *De Synodo Dioces.*, lib. XII, Cap. V, n. 5.

Gross Valley (Vallispratense) che « allorquando è difficile, nè è sicuro l'accesso al parroco, o s'ignora quando questi possa aversi e si preveda che per lo spazio d'un mese egli sarà lontano dal luogo e non siavi altro che lo supplisca, il matrimonio è valido, nonostante l'assenza del parroco, conservata tuttavia la forma del Tridentino, cioè con almeno due testi ». Eccone le parole: « *Quando difficilis nec tutus est accessus et ignoratur quandonam parochus haberi possit, et praevideatur spatio saltem mensis a loco abfuturus nullusque alius sit, qui vices parochi suppleat, matrimonium valere absque praesentia parochi, servata tamen in eo, quoad potest, forma Concilii, nempe adhibitis saltem duobus testibus* ».

Per le Sacre Missioni non fu diversa la prassi della Chiesa. Difatti nel caso in cui non fosse possibile ai fedeli della Cina, Cocincina, Tonchino di far ricorso al parroco per contrarre il matrimonio, la Sacra Congregazione di Propaganda con lettera del 23 Giugno 1830 diretta ai Vicari Apostolici di quei luoghi indicò il modo pratico di celebrare il connubio ecclesiastico. Ecco il testo dell'importante documento: « *Si missionarius adiri nequeat, et ineundi matrimonii urgeat necessitas, atque aliunde nullum omnino obstet impedimentum, tali casu parentes duos testes eligant, qui una cum sponso et sponsa eorumque propinquis ad ecclesiam se conferentes, flexis genibus, consuetos fidei, spei, caritatis, contritionis actus in communi recitent, sicque sponsus et sponsa ad contrahendum matrimonium recte se disponant. Post haec surgentes sponsus et sponsa coram praedictis testibus per verba de praesenti mutuum exprimant consensum, et post*

actas gratias Deo, domum revertantur. Si autem ad Ecclesiam ire nequeant, in privatis domibus praedicta observentur. Postea vero, data opportunitate, novi coniuges et testes, missionarium adeant, ut ipsi de matrimonio rite inito legitimo constet, et ab eodem benedictionem accipiant».

Ma v'ha di più: Nel 1785 nell'isola di Curacao fu promulgata una legge con cui sotto pena della multa di 500 fiorini, da pagarsi dal parroco cattolico, si vietava ai cattolici di contrarre il matrimonio innanzi al loro parroco, se prima non l'avessero contratto innanzi al magistrato acattolico o al ministro protestante; se poi avessero contratto innanzi alle predette autorità doveano pagare solo 50 fiorini. Dal che avvenne che i poveri non potevano contrarre il matrimonio cattolico. Il Prefetto Apostolico riferì questo stato di cose alla Sacra Congregazione di Propaganda, la quale rispose in questi termini: « *Parocus Catholicus, constito primo sibi nullum inter contrahentes intercedere canonicum impedimentum, ac illorum inopiam veram esse, permittat ut absque etiam sua assistentia matrimonium ineant, sed tamen praesentibus tribus aut saltem duobus testibus integrae fidei; ac ita celebrato matrimonio teneantur coniuges, citius quam fieri potest illud parocho significare, qui in codice matrimonium illud saltem secreto adnotet cum indicatione diei ac nominibus testium, qui praesentes fuerunt. Ita se gerat praefectus missionis in casu necessitatis et magnae contrahentium inopiae. Videat tamen, ne sub paupertatis praetextu fraus aliqua fiat contra Tridentini Concilii decretum Sess. XXIV, c. 1. De reform. matr.*».

A mezzo di tali istruzioni si facevano grandi passi per la totale riforma del Sinodo Tridentino circa l'assistenza del parroco nel contratto matrimoniale, riforma che dovea attuare il grande e provvidenziale Pontefice Pio X col suo decreto *Ne temere.*

Articolo 2.

Dell'assenza del parroco, Ordinario o loro delegato al matrimonio secondo il decreto *Ne temere.*

La Chiesa ha sempre condannato il matrimonio clandestino e per mezzo de' suoi Vescovi, e tanto nei Concilii Ecumenici, come nei Sinodi Diocesani raccomandò del continuo, che nella celebrazione del connubio ecclesiastico non venisse a mancare la presenza del parroco. Solo in tempi difficilissimi, quando fu impossibile alle parti l'accesso del parroco, in via eccezionale permise che il sacro connubio venisse celebrato senza che il medesimo fosse presente e solo innanzi a due testi.

Col decreto *Ne temere* è una nuova legge ch'entra in vigore; esso dichiara come regola generale che, quando non possa aversi il parroco ecc. innanzi al quale si possa celebrare il matrimonio e questa condizione di cose duri già da un mese, il matrimonio può validamente e lecitamente contrarsi col solo consenso emesso formalmente dagli sposi alla presenza di due testimoni.

Questo decreto deroga sostanzialmente alla legge Tridentina, in quanto riconosce la celebrazione del matrimonio anche senza che al medesimo intervenga come teste qualificato l'Ordinario o il parroco; in modo che per la validità e liceità è sufficiente il consenso dei coniugi innanzi a due testi; perciò su tale questione la dottrina dei Padri Tridentini è del tutto abrogata. Il sapientissimo e provvido Pontefice Pio X nei tristissimi tempi che attraversiamo, ha voluto saggiamente provvedere che il sacro connubio possa espletarsi nel modo migliore, per il maggior vantaggio delle anime.

Poichè quando gravissime ragioni impediscono l'accesso al parroco, prevale il diritto di natura, il quale esige il matrimonio e perciò per la sua validità, in mancanza del parroco, è necessario che si contragga innanzi a due testi, come ben afferma il dottissimo P. Vernz: «*Immunes sunt a servanda forma Tridentina... etiam Catholici... si... parochus aut alius legitimus superior generaliter a communitate aut nullatenus aut nonnisi difficillime et periculosissime et post diuturnam moram adiri potest. Qua difficultate existente praevalet ius naturale ad matrimoniun sed nihilominus ad valorem matrimonii saltem praesentia duorum testium requiritur* (1).

Pur tuttavia la nuova legge vuole che si osservino alcune ben determinate questioni del territorio, del tempo e dei testi di cui parleremo nei seguenti articoli.

---

(1) Vernz, op. cit., IV, 173.

Articolo 3.

Del territorio o regione in cui ha luogo l'assenza del parroco in ordine al matrimonio.

Dal detto fin qui apparisce tutta l'importanza dell'argomento di cui si tratta in questo capitolo. Può accadere che non solo *imminente mortis periculo,* ma lungi anche da qualsiasi pericolo di morte, non si possa fare ricorso all'Ordinario, parroco o loro delegato per l'assistenza al matrimonio. E ciò spesso si verifica nei luoghi delle sacre missioni, ove il missionario ha giurisdizione sopra un vastissimo territorio, talvolta più grande dell'Italia ed egli con qualche compagno appena deve soddisfare ai bisogni spirituali delle anime affidate alle sue cure. Questo stato di cose può avvenire anche fuori dei luoghi delle sacre missioni. Era adunque necessario provvedere secondo le varie circostanze in modo che, mancando il sacro ministro, teste autorizzato dalla Chiesa, potesse egualmente compiersi il connubio ecclesiastico.

E qui fa mestieri considerare che cosa s'intenda col nome di regione. Essa è lo stesso che territorio, che può avere l'estensione d'un regno, di una provincia, di una città; ma può anche esser ristretta entro l'ambito d'un villaggio, un castello, una parrocchia. In genere però nel nostro decreto col nome di regione si vuol significare un territorio assai vasto, senza riguardo a divisione politica o circoscrizione religiosa o il numero maggiore o minore di abitanti. Nel nostro

caso il territorio si considera unicamente in relazione al parroco o suo delegato, che l'amministra spiritualmente. Perchè nella questione che trattiamo la possibilità di accesso al sacerdote sarà maggiore o minore, secondo la vastità maggiore o minore del territorio. E qui noi non parliamo di sola possibilità fisica, ma anche di possibilità morale; perchè la Chiesa avendo sancito le sue leggi per gli uomini, esse debbono esser tali, da potersi dai medesimi osservare. Ed invero, se venisse a mancare il clero di una grande città, per esempio di Firenze per lo spazio di un mese, tale assenza non sarebbe una causa giusta da potersi applicare al presente decreto, potendosi far ricorso ai parroci delle città e paesi vicini, anche senza grave incomodo. Per lo contrario ove mancasse tutto il clero di una vasta regione p. e. dell'Africa p. e. del Benadir o Somalia Italiana, la quale ha solo tre o quattro sacerdoti che attendono alla sua cura spirituale, in questa regione sì che si deve applicare il decreto *Ne temere*. Onde è che mancando in questi luoghi uno dei religiosi missionari, per la durata d'un mese, gli sposi possono contrarre validamente e lecitamente le loro nozze innanzi a due testi.

Quanto all'assenza del parroco dal territorio, s'intende ch'egli abitualmente dimori in parrocchia e quivi abbia la stabile residenza. Perciò è tenuto ad assistere al proprio gregge: e se deve esentarsi non mancherà di provvedere in modo, che esso non rimanga senza pastore.

E qui fa mestieri avvertire che, essendo questa legge non in favore del parroco ma dei fedeli, si

applicherà solo quando per non comuni circostanze la parrocchia si trovasse nelle condizioni di una regione o territorio, in cui coi mezzi comuni non è possibile l'accesso al parroco.

Articolo 4.

La durata dell'assenza del parroco deve essere di un mese.

Perchè gli sposi possano contrarre il loro matrimonio innanzi a due testi senza l'assistenza del parroco o del di lui delegato, fa mestieri che nel luogo ove si deve compiere il contratto nuziale egli manchi da un mese, in modo che i contraenti, sia per l'impotenza fisica come morale, non possano recarsi in altra parrocchia. Ciò suole spesso avvenire negli estesissimi territorî delle missioni.

Fu stabilito lo spazio di un mese, perchè tale dilazione poco pregiudizio può apportare alle nozze: non è tuttavia difficile il caso in cui gravi circostanze richiedano che il matrimonio non ammetta dilazione oltre questi limiti; perciò il decreto *Ne temere* ha provveduto perchè trascorso quel tempo, *tuta conscientia* gli sposi emettano il loro mutuo consenso alla presenza di due testi.

Il mese si computa di trenta giorni continui; ed appena iniziato il trentesimo giorno gli sposi hanno la facoltà di fare il contratto; perchè nelle cose favorevoli il vantaggio si presume a favore dei sudditi.

È necessario adunque che trascorrano i trenta giorni dalla partenza del parroco, perchè il matrimonio sia valido. Se però egli mancasse per un tempo minore, p. e. di venticinque giorni, il contratto sarà nullo; ed ove voglia convalidarsi fa mestieri rinnovare il consenso, spirato il tempo prescritto dalla legge. E qualora il parroco tornasse due giorni dopo da che è terminato il mese, gli sposi, se vogliono, possono attendere; però è in loro facoltà servirsi del privilegio che accorda ad essi la legge, perciò possono contrarre le loro nozze innanzi a due testi, nè son tenuti ad aspettare il ritorno del parroco. Senonchè in questione di tanta importanza possono sorgere tante ipotesi che noi vogliamo, per quanto ci è possibile, chiarire.

Si domanda:

1° Se durante il mese di assenza del parroco si potesse avere altro parroco, ovvero un sacerdote da lui delegato *quid iuris*? E se gli sposi senza grave incomodo potessero andare in altra parrocchia vicina per essere assistiti da quel parroco o dal suo delegato, vi sarebbero tenuti?

In ambo i casi sarebbe nullo il matrimonio che si compisse senza l'assistenza, poichè mancherebbe quella morale impotenza la quale mosse il Pontefice a promulgare la nuova legge. Difatti il decreto *Ne temere* dice: « *si parochus haberi non possit* ». Ma nei casi da noi addotti, si può ben avere la presenza di lui, sia ch'egli venga chiamato nel luogo del matrimonio da un paese vicino, sia pure che le parti si rechino nella vicina parrocchia. Perciò questo matrimonio deve cele-

brarsi alla presenza del parroco estraneo, sotto pena di nullità, come ben definì la Sacra Congregazione del Concilio il 27 Luglio 1908 *in Romana et Aliarum ad quintum.* « *An in locis dissitis ad quae missionarius singulis mensibus non venit, in quibus tamen, si peteretur haberi possit, et vel ad eum aut ad alium missionarium qui sit parochus in sensu decreti absque grari incomodo possent accedere sponsi, matrimonia contracta sine missionarii seu parochi praesentia retinenda sint uti valida* ». Resp. *Negative.*

2° Che dire se in un luogo non vi è il parroco, il quale è assente da un mese; però vi dimora un sacerdote non delegato? In tale ipotesi il matrimonio si deve contrarre alla presenza di costui?

Ove attentamente si consideri il decreto *Ne temere,* diciamo che per la validità non è necessario che il matrimonio si compia alla presenza del sacerdote non delegato, il quale non ha alcuna veste giuridica. Però sarebbe più conveniente; poichè se qualunque sacerdote *in extremo mortis periculo, ad consulendum conscientiae,* e per la legittimazione della prole, può presenziare l'atto nuziale, dispensando anche dagl'impedimenti, perchè, mancando il legittimo parroco o il suo delegato per lo spazio di un mese, anzichè compiere il sacro connubio alla presenza di due testi, gli sposi non potranno sposare innanzi al sacerdote non delegato? Questi senza dubbio non ha alcun diritto di prestare tale assistenza, però la sua presenza avrebbe certamente maggior valore di quella dei soli testi. I dottori dichiarano che non

v'è parità di congruenza tra l'articolo 7°, il quale ammette qualunque sacerdote, e l'articolo 8 in cui la nuova legge non lo richiede. Perchè il primo si riferisce ad un caso di sommo momento, mentre il secondo ad un fatto ordinario.

Ma dato pure che questo secondo caso sia ordinario, che perciò? Sia ad esempio il *facti specie* che Tizio e Caia, mancando il parroco o il sacerdote delegato da un mese, debbano contrarre le loro nozze. Essi non possono avere il parroco della parrocchia più vicina che è lontanissima, nè andare nella medesima per la stessa ragione ed anche perchè Tizio è malato, e non può sostenere un lungo viaggio. Si trova a caso nella parrocchia il sacerdote Sempronio per curare la sua salute. Tizio e Caia che non possono differire le loro nozze debbono contrarle innanzi a due testi, oppure chiedere l'assistenza di Sempronio? Il decreto *Ne temere* certamente esclude il secondo caso. Ma di grazia, non sarebbe più conveniente che a tale contratto nuziale assistesse questo sacerdote, sia pure non delegato? Egli potrebbe essere un teste qualificato sia pure straordinario, che senza dubbio potrà supplire l'assenza del legittimo pastore, e dichiarare il connubio avvenuto *in facie Ecclesiae,* meglio che non l'avessero dichiarato tale, due soli testimoni. Mi auguro che la S. Congregazione dei Sacramenti intervenga a risolvere in questo senso sì importante questione.

3° Ma può darsi un'altra ipotesi: Che il parroco, nell'esentarsi dalla parrocchia, abbia dichiarato di non tornarvi prima di due mesi. Tuttavia per una causa improvvisa egli torna in residenza

per soli due giorni e poi parte di nuovo. Ora se due sposi volessero contrarre le loro nozze e non lo possono per gravi ragioni nei due giorni di dimora del parroco in paese, dovranno computare il mese dalla prima partenza del loro pastore, per contrarre le loro nozze in conformità della nuova legge « *eaque rerum conditio* (l'assenza del parroco) *a mense iam perseveret* » ? Sì, essi trascorso un mese dalla prima partenza avranno diritto di compiere il contratto nuziale.

È tuttavia necessario avvertire che ove si faccia eccezione dei luoghi delle sacre missioni, ove un sacerdote ha sotto la sua giurisdizione un territorio vastissimo, e i fedeli lo vedono solo poche volte all'anno, nei nostri paesi sono ben rari tali casi. Perchè mancando il parroco, egli sarà supplito da altro sacerdote, a cui saranno concesse tutte le facoltà e perciò anche quella di assistere al matrimonio.

4° Un'ipotesi consimile sarebbe se il parroco si esenti per un mese e durante questo tempo egli o un suo delegato apparissero in parrocchia per poche ore, senza farsi vedere nella chiesa ove dovrebbe celebrarsi il matrimonio. Questa breve comparsa, o meglio apparizione, non renderebbe nullo il matrimonio, perchè egli non potrebbe in alcun modo prestare l'opera sua dell'assistenza al contratto nuziale. Perciò la S. C. del Concilio nella citata risoluzione *in Romana et Aliarum* del 27 Luglio 1908 ad 6^{um} al dubbio « *Utrum ratione momentanei, inopinati et fidelibus prorsus incogniti transitus per aliquem locum, a quo iam a mense missionarius abest, interrumpi dicenda sit*

illa rerum conditio de qua in Art. VIII decreti », rispose: *Negative.*

Tuttavia affinchè secondo lo spirito del decreto *Ne temere* il mese di assenza del parroco non venga interrotto, la dimora del medesimo in residenza deve esser momentanea, inopinata ed ignota ai fedeli. Perchè qualora la sua permanenza in parrocchia fosse di qualche tempo e conosciuta dai parrocchiani già precedentemente, anzi da loro aspettata, in modo da poter disporre le cose e contrarre il matrimonio alla di lui presenza, in tali casi dovrebbe considerarsi come interrotto il mese voluto dalla nuova legge e però sarebbe anche nullo il matrimonio che si celebrasse innanzi a due soli testi.

5° Ma può anche avvenire che il parroco sia assente da un mese ed è certo ch'egli fra breve tempo dovrà tornare. Due sposi debbono contrarre il loro matrimonio; trascorso il mese lo potranno validamente innanzi a due testi, senza aspettare il ritorno del loro pastore?

Stando al decreto, *servatis servandis,* il matrimonio è certamente valido. Però se si può attendere senza grave incomodo il ritorno del parroco, essi debbono farlo, volendo la Chiesa che al sacro connubio non manchi la presenza del teste da Lei autorizzato.

Per concludere, non sarà inutile avvertire che le cause per le quali non si può avere il parroco in un luogo debbono essere di ordine generale, ossia comune a tutti; allora solo il matrimonio si potrà contrarre alla presenza di due testi e sarà valido. Mentre se l'impossibilità di avere il par-

roco fosse solo personale dei contraenti e l'impedimento fosse temporaneo, non già continuato, il contratto senza il parroco sarebbe nullo. La ragione è ben chiara: il legislatore nel promulgare la legge ebbe per fine il bene pubblico, non volle già favorire uno o pochi individui; volle si applicasse al fatto costante, e non a qualche caso isolato e raro.

Articolo 5.

Della celebrazione del matrimonio alla presenza dei soli testi.

La Santa Chiesa ch'è tutta tenera per il bene sia spirituale come temporale de' suoi figli, non volendo che i medesimi nell'assenza continuata del parroco per lo spazio di un mese, non potessero celebrare le loro nozze, col decreto *Ne temere* ha deciso che in tale circostanza il matrimonio contratto innanzi ai soli testi sia valido.

Questi però debbono essere:

1° Persone oneste, degne di ogni stima e superiori a qualunque eccezione. La ragione è perchè, mancando il teste qualificato ed autorizzato dalla Chiesa, tutta la fiducia è riposta in essi, che debbono ricevere il consenso avvenuto tra gli sposi;

2° debbono esser capaci di ricevere tale testimonianza, e percepire almeno la sostanza dell'atto che si compie. Perciò non possono ammettersi i bambini e gli amenti, che sono inetti a tale

ufficio; i ciechi che non potrebbero testimoniare circa l'identità delle parti contraenti; i sordi i quali non possono udire le parole con cui gli sposi emettono il loro consenso *de praesenti*.

Che se vi fossero dei testimoni cattolici, non vi è motivo perchè debbano chiamarsi ad assistere al connubio cristiano gli acattolici.

Il decreto poi dice: « *Matrimonium valide et licite iniri potest emissio a sponsis formali consensu coram duobus testibus* ». È adunque sufficiente che i testi presenti al matrimonio avvertano le parole che proferiscono gli sposi, oppure qualunque altro segno chiaro con cui manifestano il consenso. Non sarebbe adunque sufficiente se i testi dessero una testimonianza circa il fatto della vita coniugale che ha luogo tra gli sposi. No, essi debbono assistere all'atto con cui da loro viene emesso il reciproco consenso.

Senonchè qui cade acconcia una questione di sommo momento:

Dato che in una regione non vi sia il parroco e manchino pure altre persone ecclesiastiche dal parroco delegate, ed ivi sia in vigore il matrimonio puramente civile, che nella mente di quel governo venne sostituito al connubio ecclesiastico, si domanda: « è lecito ai cattolici servirsi del medesimo? ».

Per la risposta fa mestieri distinguere la validità dalla liceità. Quanto alla validità, il consenso emesso dagli sposi, materialmente considerato, è il medesimo sia nell'atto civile come nel connubio cristiano e perciò è la forma intrinseca che determina il matrimonio legittimo o l'atto

civile. Se adunque gli sposi con retta intenzione intendono fare il loro contratto naturale, esso è valido in *foro Ecclesiae*, nonostante la malvagia volontà del magistrato civile e dei testi. Poichè la Chiesa non guarda all'intenzione dei testi, solo richiede da essi la dichiarazione che gli sposi emisero il reciproco e formale consenso.

Questo matrimonio sarà adunque valido, a meno che le interrogazioni che il magistrato rivolge ai contraenti non escludano il matrimonio cristiano, e la risposta degli sposi non sia tale, da manifestare esplicitamente la loro ferma volontà di fare il contratto naturale.

Quanto alla liceità, ridotta così l'assistenza del magistrato e dei testi ad un atto puramente materiale, vantaggioso per gli effetti civili, niuno vieta ch'esso si compia. Però se gli sposi si avvedessero che le intenzioni del magistrato civile sono quelle di compiere un atto in odio alla religione e ciò si potrà ben conoscere dalle circostanze, essi debbono fare solenni e formali proteste di esclusione dal loro contratto di tali malvagie intenzioni.

Ma può avvenire che lo Stato stabilisca come legge la precedenza del matrimonio civile al religioso, con una grave pena o multa al parroco che si rifiuti di osservare tale prescrizione. In questo caso il parroco è tenuto a far precedere la cerimonia civile alla religiosa.

Ma *quid iuris* se, ammessa tale legge, si debba per assoluta necessità, fare il matrimonio religioso senza il civile?

In questa ipotesi, ove sia possibile, è necessario far ricorso alla Santa Sede per consultarla in

proposito. Quando ciò fosse impossibile, e non si può neppure sentire l'Ordinario, io penso che *tuta conscientia* possa contrarsi il connubio ecclesiastico solo alla presenza di due testi, senza l'assistenza del parroco. E questa risoluzione è secondo lo spirito del nuovo decreto. Poichè esso prescrive di contrarre il matrimonio innanzi a due testi, « *quando in aliqua regione parochus locive Ordinarius aut sacerdos ab iis delegatus, haberi non possint* ». Ora tale impossibilità non deve considerarsi in modo assoluto, ma sibbene relativo: non si tratta di impossibilità fisica, ma morale. Onde è che quando una legge infame impedisca al parroco di compiere il proprio dovere, minacciandolo di grave pena, ove egli non sia ossequente alla prescrizione emanata, si deve dire ch'esso non può esercitare liberamente il suo ministero, essendogli vietata l'assistenza al matrimonio, ed è perciò che ci troviamo nel caso in cui *parochus... haberi non potest*. Difatti il decreto *Ne temere* non dice: Quando il parroco è assente, ma *quando parochus haberi non potest*. E veramente il parroco non si può avere, quando una forza maggiore, anche morale, gl'impedisca di assistere al matrimonio dei suoi parrocchiani. E ciò è conforme alle istruzioni emanate dalla S. Congregazione di Propaganda il 23 Giugno 1830 e che noi abbiamo citato nel primo articolo di questo capo.

Non sarà inutile avvertire che se fra gli sposi vi fosse qualche canonico impedimento, il matrimonio sarebbe nullo, qualora non si ottenesse la debita dispensa. Perchè il decreto *Ne temere* mentre nella impossibilità di accedere al parroco

permette che il matrimonio si celebri innanzi a due testimoni, non esenta le parti dal chiedere la dispensa, quando tra le medesime esistesse qualche canonico impedimento.

Articolo 6.

Il matrimonio a bordo delle navi secondo l'antica e la nuova disciplina.

La legge di clandestinità promulgata dal decreto *Tametsi* prescriveva che tutti i matrimoni fossero celebrati con l'assistenza del proprio parroco o da un sacerdote legittimamente delegato. Ove fosse mancata tale assistenza, essi doveano ritenersi come clandestini e quindi irriti ed invalidi.

Questa legge Tridentina è rimasta in vigore fino alla pubblicazione del decreto *Ne temere;* però non in tutti i luoghi, ma solo in quelli in cui il Concilio di Trento era stato pubblicato.

Ora, che cosa doveva dirsi dei matrimoni a bordo delle navi, nelle quali viaggia abitualmente una grande varietà di persone di diversi luoghi e regioni? Erano esse soggette al Capo *Tametsi?* O potevano i cappellani delle navi assistere legittimamente ai matrimoni che fossero occorsi durante la traversata?

La questione non era stata mai dibattuta e solo per ciò che riguarda i cappellani si sapeva dal prontuario dell'«*a bordo*» che non potevano assistere ad alcun matrimonio senza delegazione, non avendo essi la qualifica di parroci.

Nel 1904 avvenne però un caso a bordo del vapore *Cataluña* della Compagnia Transatlantica di Barcellona ed esso suscitò una questione che non fu facile a risolversi.

Il caso era questo: Viaggiavano in quella nave due sposi uniti solo civilmente a Buenos Aires; colpito lo sposo da grave infermità e ridotto agli estremi, desiderava legittimare la sua prole e compiere il matrimonio religioso. Fu chiamato il cappellano e tante furono le insistenze che gli fece il moribondo, che quegli sebbene conoscesse che il prontuario liturgico dell'«*a bordo*» vieta tali assistenze, tuttavia *sub conditione* presenziò al matrimonio, fondandosi su questi motivi: 1° che i battelli sono *nullius* ed il cappellano rappresenta il parroco, servendosi delle facoltà che la Chiesa gli concede *in articulo mortis*; 2° sull'autorità di alcuni i quali considerano i viaggiatori della nave come vaghi e perciò si deve per essi applicare la stessa dottrina; 3° che in fine era assolutamente impossibile avere il parroco in quei terribili frangenti.

Di poi lo stesso cappellano cominciò a dubitare del suo operato ed il caso fu esposto alla Santa Sede.

La soluzione per altro non era tanto facile, essendovi ragioni pro e contro la validità.

I. Per la invalidità infatti militano le seguenti ragioni:

1° Era certo che il *Tametsi* era in vigore in quei luoghi in cui fu pubblicato, come era ancora certo che le navi *per fictionem iuris* sogliono considerarsi della nazione a cui appartengono. Ora

essendo il decreto Tridentino stato pubblicato nella Spagna, esso dovea essere in vigore sulla nave *Cataluña;* perciò il cappellano non poteva assolutamente assistere al matrimonio e perciò fu clandestino e quindi nullo.

2° Lo stesso prontuario liturgico vietava al cappellano tale assistenza: esso difatti dice: «Poichè il cappellano di battello non è parroco nel retto senso della parola e per conseguenza è privo di giurisdizione, non può autorizzare con la sua presenza nessun matrimonio, neppure in punto di morte *ad prolem legitimandam*». Donde è facile dedurre che il detto cappellano agì arbitrariamente, quando assistè al matrimonio, mentre ben conosceva la legge da seguire espressa con parole sì chiare nel prontuario dell'«*a bordo*».

Tali ragioni erano per sè sufficienti onde dimostrare la nullità del matrimonio fatto a bordo della *Cataluña*. Vi erano tuttavia anche dei motivi per persuaderne la validità pure senza l'assistenza del cappellano.

II. Per la validità:

1° Era ed è tuttora sentenza di molti autorevoli teologi, che trovandosi i contraenti nell'impossibilità di compiere il loro matrimonio alla presenza del parroco o d'un sacerdote delegato e perdurando questa impossibilità per molto tempo, essi possono contrarre anche dinanzi a due soli testimoni, non essendo in tali casi in vigore la legge di clandestinità.

2° Ove si consideri che i contraenti della *Cataluña* erano vaghi e che i battelli sono *nullius* (e perciò si ritengono come luoghi in cui non fu

pubblicato il *Tametsi*) è evidente: *a*) che gli sposi potevano validamente contrarre innanzi a due testi; *b*) che il cappellano poteva validamente servirsi della giurisdizione che *in extremis* gli concede la Chiesa e quindi gli autorizzava di presenziare al matrimonio.

Queste erano le ragioni che militavano pro e contro la validità del matrimonio celebrato nella nave *Cataluña*. Esse però non erano tali da togliere ogni dubbio: quindi è che la Curia di Vich propose il caso alla S. Sede e la S. Congregazione del Concilio rispose in questi termini:

Revme Domine uti frater.

Circa propositum dubium pro celebratione matrimoniorum navigantium in casu legitimationis prolis, Emi Patres huius Congregationis Concili, te rogant ut explices rationes et facta quae praefatum dubium provocarunt, determines quoque casus in quibus capellanus navis adsistere vellet huiusmodi matrimoniis ac denique doceas quibus facultatibus polleant dicti capellani et a qua auctoritate pendeant.

Interim debito cum obsequio me profiteor A. T. Rev.me.

Romae 18 Decembris 1905

uti frater

✠ Vincentius Card. Ep. Praenestinus, *Praefectus*
Caietanus De Lai, *Secret.*

Vicen. Rev.mo Episcopo.

Dopo che la S. Sede ebbe le debite spiegazioni che la S. C. del Concilio avea richiesto al Vescovo di Vich nella lettera ora citata, non si

volle risolvere il caso, nè si decise se il matrimonio fatto sulla nave *Cataluña* fosse valido o invalido. Solo *ad cautelam* sanò quel matrimonio in radice per la legittimazione della prole.

III. La disciplina presente.

Dopo questo caso annunziato, s'imponeva la necessità di concedere ai cappellani di battello e ad altri che potessero trovarsi nelle identiche circostanze le debite facoltà, perchè potessero provvedere alla salute delle anime e tranquillizare le coscienze. Senonchè sopravvenne il decreto *Ne temere*, il quale tolse ogni dubbio e provvide alle facoltà necessarie per casi consimili. Difatti esso non solo non richiede più il proprio parroco per la validità del matrimonio, ma autorizza ancora i semplici sacerdoti ad assistere validamente nei casi di estrema necessità.

Ed invero nell'art. VII della legge Piana si dice: « *Imminente mortis periculo, ubi parochus vel loci Ordinarius vel sacerdos ab alterutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus* ».

Donde si deduce che il semplice sacerdote non solo può validamente assistere, ma la sua assistenza è ancora efficace per la legittimazione della prole.

Una cosa poi importantissima a ritenersi è questa, che il Pontefice Pio X non solo concesse ai semplici sacerdoti tali facoltà, ma estese ancora ad essi quelle che Leone XIII avea concesse prima ai Vescovi e poi abitualmente anche ai par-

roci. Con tali facoltà essi, oltre l'assistenza, possono ancora (servate le clausole di cui nel decreto di Leone XIII) dispensare dagli impedimenti dirimenti, come dicemmo nell'art. 7 del capo V.

Di quanta utilità ora sieno le concessioni del regnante Pontefice, ognuno può vederlo da sè. A noi basti osservare che, se esse fossero state in vigore nel tempo in cui il cappellano della *Cataluña* assistè al matrimonio, non si sarebbero avute tante agitazioni di coscienza e quel matrimonio sarebbe stato assolutamente valido, senza la necessità di ricorrere alla sanazione in radice.

CAPO VI.

Registrazione degli atti concernenti il matrimonio celebrato

Nel trattato degli sponsali parlammo di ciò che precede il matrimonio e delle varie prescrizioni che accompagnano la celebrazione del connubio ecclesiastico. Rimane la terza parte, in cui il nuovo decreto ordina tutto quello che segue il matrimonio e che esprime in questi tre paragrafi:

1° Celebrato il matrimonio, il parroco o chi ne fa le veci, deve subito scrivere nel libro dei matrimoni i nomi dei coniugi e dei testimoni, il luogo e il giorno in cui si è celebrato il matrimonio e le altre indicazioni relative, secondo il modo prescritto nei libri rituali o dal proprio Ordinario e ciò anche se al matrimonio ha assi-

stito un altro sacerdote, delegato da lui o dall'Ordinario.

2° Il parroco inoltre deve registrare anche nel libro dei battezzati, che il coniuge contrasse nel tal giorno il matrimonio nella sua parrocchia. Che se il coniuge fu battezzato altrove, il parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio deve informare da sè o per mezzo della Curia Vescovile il parroco del luogo di battesimo dell'avvenuto matrimonio, affinchè registri il matrimonio nel libro dei battezzati.

3° Ogni qual volta il matrimonio si contragga a norma dei nn. VII e VIII, il sacerdote nel primo caso, e i testimoni nel secondo, sono tenuti in solido coi contraenti a procurare che il matrimonio contratto venga con la massima sollecitudine registrato nei libri prescritti.

Secondo il nostro metodo noi divideremo la materia di questo capitolo in vari articoli e vedremo:

1° Come il matrimonio contratto si deve registrare nel libro dei matrimoni.

2° Come il parroco sia tenuto a trascrivere la particella del matrimonio nel libro dei battezzati.

3° L'obbligo solidale che incombe al sacerdote ed ai testi secondo gli articoli VII e VIII di procurare l'inscrizione dei matrimoni.

4° Parleremo in fine dei matrimoni di coscienza e della loro registrazione.

Articolo 1.

Il matrimonio contratto si deve registrare nel libro dei matrimoni.

Tale prescrizione non è nuova nel diritto, perchè il Concilio di Trento sess. 24, cap. I, *de Ref.* ordina quanto segue: « *Habeat parochus librum in quo coniugum et testium nomina diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat* ». Lo stesso Rituale Romano afferma in proposito nella rubrica quanto segue: « *Peractis omnibus, parochus manu sua describat in libro matrimoniorum nomina coniugum et testium et alia iuxta formulam praescriptam, idque licet alius sacerdos vel a se vel ab ordinario delegatus, matrimonium celebraverit* ».

Ove si faccia un breve esame v'ha poca differenza tra il Canone Tridentino e la prescrizione del Rituale Romano.

Differiscono tuttavia notevolmente da quanto ordina il decreto *Ne temere*, poichè, mentre nelle predette sanzioni si obbligava il parroco degli sposi di registrare il contratto avvenuto, nella nuova legge Piana si ordina al parroco del luogo ove il connubio fu contratto.

Inoltre il decreto *Ne temere* vuole che tale iscrizione si compia *in libro matrimoniorum*, nei libri determinati per i matrimoni e non in fogli volanti, che facilmente si possono perdere, ovvero possono andare distrutti dalle vicissitudini dei tempi e dal caos e dalla più grande confusione

che spesso regna sovrana sopra i tavoli di studio di certi parroci.

Il Rituale Romano vuole ancora che il parroco *manu sua* compia questo suo dovere, e ciò per evitare che, servendosi dell'opera di altri, possano avvenire errori di nomi, cognomi, il che genererebbe il più grande inconveniente.

Tale obbligo è certamente gravissimo, perchè la trascrizione dovrà servire al parroco per lo stato delle anime della sua parrocchia. Che se in assenza del parroco, ovvero in caso di malattia assista al contratto matrimoniale il suo vicario od altro sacerdote da lui delegato, questi saranno tenuti a scrivere l'attestato. Però essi, che possono chiamarsi supplenti del parroco, debbono dichiarare che lo fanno per speciale commissione del parroco ed è conveniente notare la ragione che impedisce il parroco dal fare l'inscrizione, come afferma l'Em. Card. Gasparri (1).

Quanto al tempo della trascrizione è bene notare quell'avverbio *statim*, che nella lingua nostra equivale a *subito*, immediatamente: cioè senza porre indugio, senza intervallo di tempo, è necessario registrare nel libro dei matrimoni il contratto avvenuto. La ragione è perchè, trattandosi di cosa di vitale importanza, dati i molti e gravi affari che si accumulano giorno per giorno in parrocchia, è facile avvenire che, ove il parroco rimetta ad altro tempo la registrazione del matrimonio, essa può dimenticarsi con tante gravi ed innume-

---

(1) Card. Gasparri, *De Matrim.*, n. 1048.

revoli conseguenze (1). Basta tuttavia che si faccia entro tre giorni. Difatti i canonisti affermano che si fa *presto, subito* quel che si compie fra tre giorni. Onde Sanchez (2) afferma: « *In iure dicitur aliquid incontinenti fieri, quod iuxta triduum fit* ». Ed in l. finale c. *de iudiciis* è scritto: « *illico etiam idest intra triduum* ». Perciò il parroco non commetterà grave colpa ove ne differisca la trascrizione di tre giorni. È tuttavia consigliabile ai parroci che la scrittura si compia appena tolti gli arredi sacri, quando essi fanno ritorno in casa, potendo dimenticare un dovere di cotanta importanza (3).

Nel libro dei matrimoni il parroco, o chi lo rappresenta, è tenuto a trascrivere i nomi dei coniugi, dei testimoni, il luogo, il giorno in cui si celebrò il matrimonio e tutte le altre indicazioni relative, secondo il modo prescritto nel Rituale e nel Sinodo Diocesano.

Il libro dei matrimoni, come tutti gli altri libri parrocchiali, si deve tenere con la più scrupolosa diligenza nell'archivio che deve esservi in ogni parrocchia.

---

(1) Card. Gasparri, l. c., n. 1045 - Vernz, op. cit., n. 198.

(2) Sanchez, l. I, d. 51, n. 14.

(3) Il Concilio Plenario dell'America Latina, n. 599, ordina che l'iscrizione del matrimonio si registri, se è possibile, entro 24 ore dalla sua celebrazione e che il giorno, il mese e l'anno si scrivano in lettere intiere, non già con cifre, su cui è facile errare o prendere equivoci. Eccone il testo: « *Quamprimum ab inito matrimonio, et quoties fieri potest, intra unius diei spatium, parochus, etsi alius sacerdos eius vice nuptiis adstiterit, easdem, in libro ad hoc destinato, describat ad formam Ritualis Romani, notando diem, mensem et annum, non aritmeticis notis, sed expressis omnino verbis* ».

Tutti gli atti debbono esser redatti in carattere ben chiaro ed intelligibile, per ordine cronologico, senza cancellature, le quali potrebbero far dubitare circa l'autenticità dei medesimi.

Non si deve lasciare tra un documento e l'altro alcuno spazio in bianco, ma solo in margine o in calce di ogni atto tutto quello che sia sufficiente per fare le debite annotazioni.

Può tuttavia avvenire che il parroco ovvero il suo antecessore abbiano dimenticato d'inserire un atto nel luogo spettante. In tal caso il documento si deve scrivere per disteso dopo l'ultimo atto scritto, ponendo però un'annotazione nel luogo ove doveva essere posto, con la quale si dichiari che l'atto *N. N.* trovasi inscritto all'anno *B* foglio *C* del medesimo volume o di altro.

E perchè tali annotazioni o meglio correzioni sieno autentiche, fa mestieri l'intervento della Curia Vescovile.

Quando poi nel descrivere l'atto il parroco commettesse qualche errore od omissione, deve correggerlo egli stesso; però prima della firma deve notare la correzione fatta.

Se le correzioni dovessero eseguirsi in appresso, ciò non si può fare senza un decreto dell'Ordinario.

Non cessiamo di raccomandare ai Molto Reverendi Parroci la massima vigilanza circa i libri parrocchiali, di cui essi hanno tutta la responsabilità. E gli Eccellentissimi Vescovi sieno molto vigilanti e severissimi sopra questo punto di vitale importanza, sottoponendo al più scrupoloso esame, particolarmente in occasione delle visite pastorali, gli archivi parrocchiali.

Articolo 2.

Il parroco deve registrare il matrimonio nel libro dei battezzati.

Il contenuto in questo articolo è del tutto nuovo nel diritto, poichè nè il Concilio di Trento, nè il Rituale Romano l'aveano mai prescritto: nè si ha traccia nella Storia che alcun Vescovo nei Sinodi Diocesani ne abbia fatta alcuna menzione. Il grande Pontefice Pio X, il quale per tanti anni era stato preposto al governo delle anime, sia come parroco, Vicario generale, Vescovo di Mantova e Patriarca di Venezia, ben conoscendo per pratica i gravi inconvenienti che spesso sogliono avvenire, quando coloro che sono legati dal vincolo matrimoniale abbandonano il coniuge e si uniscono con altra persona; ad impedire mali sì funesti, pensò bene di prescrivere nel decreto *Ne temere,* che il parroco, dopo aver registrato nel libro dei matrimoni il contratto da lui presenziato, notasse pure in calce o meglio al margine del libro dei battesimi, che nel giorno *a...* anno *b...*, i coniugi *N N* aveano celebrate le loro nozze.

Tale nuova prassi della Chiesa è conforme a quella già in vigore presso lo stato civile (1). Con

---

(1) Il regio decreto per l'ordinamento dello stato civile 15 Novembre 1865 nel tit. V, art. 54 prescrive quanto segue: « In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli

essa addivengono più facili le ricerche per le testimonianze dello stato libero dei contraenti e s'impediscono le frodi, con cui uomini perversi abbandonano la loro legittima sposa vivente, per unirsi con altra.

Perciò il precetto per il parroco di trascrivere nel libro dei battesimi è gravissimo, perchè anche da questo deve risultare lo stato della persona. Se il coniuge che contrasse il matrimonio fu battezzato in altro paese o diocesi, in tale caso il parroco che assistette al rito nuziale deve o direttamente egli stesso, o per mezzo della propria Curia Vescovile trasmettere la nota al parroco o Vescovo del battesimo, affinchè il matrimonio sia annotato nel libro dei battesimi.

E perchè sia certa la trasmissione di tale notizia, opportunamente consiglia il compianto Cardinal Gennari, che il parroco o la Curia che dànno quella comunicazione saranno tenuti ad esigere la ricevuta della lettera che si potrà allegare allo stesso libro dei matrimoni.

E però, quando si deve contrarre il matrimonio, i contraenti sono tenuti a presentare la fede scritta ed autentica del battesimo. E ad impedire qualsiasi genere di frodi, essa deve esser fatta di recente; perciò le Curie Vescovili non rilascino con troppa facilità gli attestati per contrarre il matrimonio, senza la suddetta fede di nascita.

---

di nobiltà o di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già inscritto nei registri ». Vedi ancora l'art. 102 e 104 delle disposizioni del Codice Civile Italiano.

Che se è il Vescovo o il Vicario generale, quelli che prestano la loro assistenza al matrimonio, essi debbono comunicare la notizia del medesimo al parroco della propria diocesi, ovvero ad altri, se gli sposi appartenessero a diocesi estranee, perchè la registrino nel libro dei battesimi.

Che dire pertanto se gli sposi fossero oriundi di due diverse parrocchie? Il parroco assistente deve trasmettere al parroco dell'una e dell'altra la notizia del matrimonio avvenuto?

Il nostro decreto in verità nulla afferma esplicitamente in proposito; però ove si consideri lo spirito della nuova legge ed il fine che si prefisse la Chiesa con tale prescrizione, è ben chiaro che il parroco è tenuto a comunicare al parroco di entrambi i contraenti, la notizia del matrimonio contratto. Perchè ove venisse a mancare tale comunicazione, uno dei due sposi che contrassero il matrimonio potrebbe abbandonare il legittimo coniuge, per unirsi ad altra persona. Difatti, nulla risultando nel libro dei battesimi, il parroco può ignorare ch'essa è legata da un vincolo precedente, e in questo modo sarebbe frustrato il fine della legge Piana.

In fine si domanda se la notizia del matrimonio si debba trasmettere anche ai parroci del domicilio dei coniugi. Si dia ad esempio il caso che Galerio e Franchina furono battezzati a Firenze e domiciliati a Venezia. Passando per Milano quivi contraggono le loro nozze. La notizia del contratto matrimonio tra Galerio e Franchina senza dubbio si deve comunicare a Firenze al parroco del battesimo degli sposi: si dovrà partecipare anche a

Venezia, ove i contraenti presero dimora? Il decreto *Ne temere* nulla afferma in proposito, perciò non è necessario; poichè ove uno di essi volesse passare ad altre nozze, abbandonando la parte ancora vivente, la frode non potrebbe avvenire, essendo il matrimonio registrato nel libro dei battesimi presso il parroco di Firenze. Tuttavia il parroco di Milano che assistette al matrimonio dovrà per ogni buon fine registrare i nomi dei coniugi nel libro dei matrimoni, anche se i contraenti sono forestieri e di altra parrocchia.

Articolo 3.

Dell'obbligo solidale di procurare l'iscrizione dei matrimoni celebrati in conformità agli articoli VII e VIII del decreto *Ne temere*.

Quando il matrimonio fu contratto a norma degli articoli VII e VIII della nuova legge Piana, cioè *nel pericolo imminente di morte*, non potendosi avere il parroco, l'Ordinario, o il loro delegato, si celebrò alla presenza di qualsiasi sacerdote e di due testi; ovvero mancando il parroco, l'Ordinario e il sacerdote da essi delegato e se questo stato di cose duri per lo spazio di un mese e il matrimonio si contragga innanzi a due soli testi, il sacerdote nel primo caso e i testimoni nel secondo, sono tenuti *in solidum* coi contraenti a procurare che il matrimonio contratto venga registrato con la massima sollecitudine nei libri prescritti.

Fin dal 1863 il Sacro Tribunale di S. Ufficio emanava un decreto in data 14 Novembre, con cui prescriveva l'obbligo ai contraenti di registrare la celebrazione del matrimonio. Eccone le parole: « *Mens est quod in locis ubi haberi nequeat parochus, validum est matrimonium celebratum coram duobus testibus; contrahentibus tamen onus inest recipiendi, quamprimum id fieri possit, benedictionem nuptialem, et curandi ut eorumdem matrimonium inscribatur in sacramentali regesto missionis vel proximioris Ecclesiae cui subiiciuntur* » (1).

Tale prescrizione è quasi conforme a quella che proponeva il Rev.mo Mons. Segretario della S. Congregazione del Concilio nel suo schema (can. 12) ed alla proposta dello schema IV (canone 11), nei quali s'impone l'obbligo *aeque primum* non già *in solidum*, ma prima ai contraenti e poi ai testimoni: « *Contrahentibus et iis deficientibus, testes curare debent ut quantocius in praedictis libris* (matrimonium) *adnotetur* ». Tale obbligo però non veniva esteso a quei casi in cui interviene il sacerdote *imminente mortis periculo*.

L'obbligo solidale al sacerdote, ai contraenti e ai testi fu proposto nello schema V, can. 13, per quei matrimoni che si celebrano in pericolo di morte, senza la presenza del parroco. In questo schema s'impone l'obbligo al parroco del matrimonio, d'inviare a quello del battesimo, in conformità del § 2, la notizia del matrimonio, trasmettendola sia direttamente sia per mezzo della Curia Vescovile.

(1) *Acta S. Sedis*, vol. 17, p. 351.

Premessa tale dottrina a titolo di storia, il decreto *Ne temere* ben a ragione prescrisse che il sacerdote, il quale presenzia al matrimonio, ed i contraenti con i testi, siano tenuti *in solidum*, perchè il matrimonio contratto venga registrato nei libri parrocchiali del luogo ove esso si fece e nei libri dei battesimi della parrocchia di origine dei coniugi. Siffatto obbligo per il sacerdote, per i coniugi e i testimoni è gravissimo, trattandosi di materia assai grave; onde essi sono legati *in solidum*. In altri termini, la trascrizione dell'avvenuto contratto matrimoniale lega tutti senza distinzione e niuno può dispensarsene, riversando sopra le altre parti questo dovere, avendone ciascuno le responsabilità, fino a che non gli consti con dati sicuri che la registrazione fu eseguita.

Quando però al sacerdote, ai contraenti ovvero ai testi fosse noto con certezza che l'atto sponsalizio fu trascritto, questo basta, perchè cessi qualunque obbligo nelle altre parti.

Senonchè si domanda: a qual parroco si dovrà trasmettere questa notizia?

Rispondiamo: all'uno e l'altro parroco: cioè del matrimonio e del battesimo. Perciò qualora avvenga che i due sposi furono battezzati in una parrocchia diversa da quella in cui fu contratto il matrimonio, si deve scrivere ad entrambi i parroci del battesimo, perchè registrino l'atto, essendo ciò secondo lo spirito del decreto.

Ma qui sorge un gravissimo dubbio: Poniamo che Gallieno e Martina i quali sono concubinari da molto tempo, abbiano fissato il loro domicilio in Roma: per ragione di salute si recano a respi-

rare l'aria di mare in un villino isolato dal rimanente dell'abitato presso Fiumicino. Dopo un mese di tranquilla dimora in quel luogo, Gallieno è colpito da grave malore e volendo provvedere alla legittimazione de' suoi figli, chiede di celebrare il matrimonio. Senonchè la parrocchia è assai lontana e per caso in altra villa poco distante si trova un sacerdote di nome Fulvio, che chiamato all'improvviso assiste al matrimonio di Gallieno e Martina.

In questo caso *quid iuris*? A quale parroco D. Fulvio dovrà comunicare la notizia del matrimonio contratto? A quello di Roma o di Fiumicino? In questo punto il decreto *Ne temere* nulla afferma; però ove si consideri lo spirito e il fine della legge, ben si può dire che la notizia dell'avvenuto connubio si dovrà fare al parroco di Roma.

È chiaro che l'iscrizione si deve compiere nel libro dei battesimi: ma in quale libro dei matrimoni si deve registrare l'atto? In quello del paese ove nacquero Gallieno e Martina? In quello del domicilio, ovvero dove fu benedetto il contratto nuziale? Il decreto nulla dice in proposito. Però ove si consideri lo scopo che si prefisse la nuova legge Piana, si può ben arguire che la notizia dell'atto si debba inviare oltre al parroco del battesimo, anche a quello del domicilio, ove avrebbe dovuto celebrarsi il matrimonio, cioè in Roma.

La ragione è, perchè il fine del decreto, data la grande corruzione dei costumi ai tempi nostri, è quello d'impedire che coloro i quali sono legati

dal vincolo matrimoniale, abbandonata la parte con cui erano legati da legittimo connubio ecclesiastico, si uniscano ad altre persone. Essendo adunque necessario che la notizia del matrimonio di Gallieno con Martina non rimanga occulta, ma sia a tutti manifesta, a impedire ch'essi cerchino altre unioni illecite, non v'è luogo che quello del domicilio, ove può ben conoscersi lo stato dei due coniugi; perciò si deve inviare in Roma la notizia del matrimonio contratto.

Fa adunque mestieri notare che non basta che il parroco, dopo aver presenziato al matrimonio, ne registri l'atto nel libro dei matrimoni, e ne comunichi la notizia al parroco del battesimo. È anche necessario che questa sia inviata al parroco del domicilio, nel quale gli sposi sono conosciuti, se non da tutti, almeno da molte persone.

Articolo 4.

Dei matrimoni di coscienza e della loro registrazione.

Si chiama matrimonio di coscienza quello che si contrae innanzi al parroco o al suo delegato, tra l'uomo e la donna, presenti due testimoni famigliari, ma omesse le pubblicazioni. È lo stesso Benedetto XIV che dà questa definizione: « *Ea dicuntur matrimonia conscientiae quibus vir et foemina coram Parocho aut altero sacerdote ab eo cui haec sit auctoritas, deputato, et duobus testibus fa-*

miliaribus, sed omissis ex indulto denuntiationibus, connubio iuguntur (1).

Trattandosi di un matrimonio segreto, si debbono usare tutte le possibili cautele, perchè rimanga occulto, ad evitare ciarle, molestie da parte del pubblico, come ben afferma lo stesso Pontefice: « *Omnis cura adhibeatur, ut haec matrimonia occulta remaneant ad evitanda hominum imprudentium dictema, aliasque molestias, quas facile subirent coniuges* ».

La Chiesa permette tali matrimoni, i quali del resto sono in piena regola e non differiscono dagli altri. Solo si contraggono *sub secreto,* ma per gravi ragioni, cioè:

1° Perchè può accadere che due sposi fino al giorno del matrimonio abbiano vissuto in concubinato, mentre da tutti erano ritenuti legittimamente uniti. Ciò spesso accade, quando i concubinari abbandonano la patria per recarsi in luoghi ove sono ignoti. Adunque, ove la celebrazione del matrimonio fatta di recente si venisse a conoscere, sarebbe certamente causa di grave scandalo. Onde è che i concubinari, ad evitare cotanto disonore, non si metterebbero in piena regola con la loro coscienza, celebrando il sacro rito secondo le norme ordinarie, qualora il loro matrimonio venisse in dominio del pubblico.

È adunque di assoluta necessità che sopra il medesimo si conservi il segreto.

---

(1) Benedetto XIV, *De Synodo Diocesano,* lib. XIII, cap. 23, n. 12.

2° Le leggi civili vietano ai militari, anche sotto gravissime pene, il matrimonio religioso, mentre poi permettono o almeno tollerano il concubinato. Ora volendo essi star tranquilli innanzi a Dio ed eludere la legge, contraggono il loro matrimonio di coscienza. Sebbene tali nozze sieno in piena regola in *facie Ecclesiae,* debbono tuttavia rimaner segrete per evitare mali maggiori.

3° A questi casi si aggiunga il matrimonio detto *morganatico,* il quale ha luogo quando una persona nobile ed anche un Sovrano, dopo aver avuti figli dalla prima sposa, defunta la medesima, non potendo più osservare la legge della continenza, ottenuto l'indulto dalle pubblicazioni, alla presenza del parroco e due testi contrae il matrimonio con persona di minore ed anche infima condizione. E ciò avviene con un patto esplicito, che tanto la sposa come i figli che dalla nuova unione nasceranno, non avranno diritto di partecipare alla dignità del marito. Perciò i figli si considerano estranei da ogni titolo, prerogativa e dai beni paterni del genitore o de' suoi avi.

I giuristi e teologi tedeschi spesso parlano di questi matrimoni, dichiarando esser legittimi *quanto alla sostanza,* perchè si contraggono per il fine d'impedire il peccato d'incontinenza. Sono poi validi *quoad modum,* perchè avvengono con la condizione esplicita e con patto, che i figli della prima sposa, i quali hanno diritto con esclusione degli altri all'eredità dei beni e talvolta anche del trono, sieno immuni da qualsiasi pregiudizio. Onde è che le seconde nozze non debbono ad essi portare alcun danno.

Anche il matrimonio morganatico deve rimanere occulto, particolarmente in certe circostanze per ragione di Stato, quando si tratti di Sovrani e della successione al trono, alla quale non hanno diritto i figli provenienti da matrimonio morganatico.

Siffatte unioni, sebbene celebrate *coram paroco et testibus* e perciò valide, non sono permesse dalla Chiesa se non per una causa gravissima. Poichè, come ben osserva Benedetto XIV (1), secondo lo spirito della Chiesa, il matrimonio deve celebrarsi pubblicamente: « *inficiari nemo poterit, hunc esse Ecclesiae spiritum ut publica inter fideles matrimonia celebrentur, ideoque eam occultis huiusmodi nuptiis nequaquam fovere* ». Perciò ove la Chiesa non abbia delle gravi ragioni, non permette il matrimonio morganatico, come afferma lo stesso Pontefice (2): « *non satis est obvia et vulgaris causa sed gravis, urgens et urgentissima requiritur* ». Si richiede adunque non un motivo di poco momento, ma grave, urgente, anzi urgentissimo e non può autorizzare tale unione il parroco, ma solo l'Ordinario.

Senonchè avvenuto il matrimonio, esso deve essere registrato: onde è che se venisse a mancare tale trascrizione, porterebbe tutti i gravissimi e funesti inconvenienti dei matrimoni clandestini, che la Chiesa ha sempre deplorato, come gli scan-

---

(1) Benedetto XIV, *De Synodo Diocesano*, lib. XIII, c. 23, n. 13.

(2) Costituzione Apostolica di Benedetto XIV « *Satis vobis* » del 27 Nov. 1741.

dali pubblici, l'abbandono dei figli e tutte le tristi conseguenze della bigamia.

Appena adunque celebrato il matrimonio di coscienza innanzi al parroco o sacerdote delegato, entrambi debitamente autorizzati dall'Ordinario e alla presenza di due testimoni di grande fiducia, che promettano di conservare il segreto, il parroco deve curare che l'atto compiuto venga immediatamente registrato. E ciò non si deve fare nel libro ordinario della parrocchia, ma in un libro che l'Ordinario deve tenere in Curia riservato *ad hoc*, chiuso e munito dei debiti sigilli, che non potrà aprire, se non egli solo, quando vi sia bisogno di registrare qualche matrimonio consimile, oppure si debba estrarre uno degli atti in esso contenuti, e ciò sia stato richiesto dalla parte interessata per gravi motivi di giustizia.

Compiuta la trascrizione si deve di nuovo munire di sigilli e rinchiuderlo gelosamente per esser conservato presso la Curia Vescovile, ove niuno potrà aprirlo senza espressa licenza dell'Ordinario. Di ciò dà minuti particolari e ampie istruzioni Benedetto XIV nella sua Costituzione Apostolica da noi citata al § 10 con queste parole: « *Celebrato autem matrimonio, indilate a parocho vel alio sacerdote, coram quo initum est, exhibeatur Episcopo illius scriptum documentum, cum nota loci et temporis, testiumque, qui celebrationi interfuerunt. Vestrum erit postea diligenter incumbere, quod ad perennem gestae rei memoriam, praefatum documentum fideliter transcribatur in libro prorsus distincto ab altero, in quo matrimonia publice contracta de more adnotantur. Huiusmodi*

liber pro matrimoniis secretis apposite compactus, clausus et sigillis obsignatus, in vestra episcopali cancellaria caute erit custodiendus; et eo tantum casu resignari et aperiri, vestra accedente licentia, patiemini, quo alia id genus matrimonia describi oporteat, vel id sibi vindicet iustitiae administrandae necessitas, vel demum aliquod documentum ab eo exposcant verum interesse habentes, quibus probationum aliunde petendarum non suppetit copia; sedulo tamen animadvertes, quod, re absoluta, denuo claudatur, et sigillis, ut antea obsignetur. Fides seu attestationes clam celebrati matrimonii a parocho vel sacerdote, qui vices parochi gessit, exarandae, Vobisque exhibendae, transcribantur in dicto libro, prout iacent, de verbo ad verbum, a persona a Vobis deputanda, quae apud omnes integritatis, probatisque nominis luculentum habeat testimonium. Fides vero, et attestationes ipsae in secretiori loco sartae tectaeque a Vobis serventur (1) ».

E non basta che nel libro segreto si registrino i nomi dei contraenti il connubio di coscienza; fa mestieri che anche i figli che nascono da tali coniugi sieno diligentemente notati.

Si dovrà fare ciò nello stesso libro? No; perchè presso la Curia Vescovile dovrà trovarsi un altro registro, ove si debbono scrivere i nomi dei figli. Perciò i genitori sono tenuti a comunicare all'Ordinario la nascita dei singoli figli col nome, cognome, il giorno del battesimo avvenuto in parrocchia, ovvero altrove. Può accadere che nell'atto del battesimo il padre voglia occultare il proprio

(1) Benedetto XIV, *Costituzione* « *Satis vobis* », § 10.

cognome e in tale caso si deve conoscere il nome finto imposto ai bambini. Benedetto XIV prescrive che questo si faccia prima che passino i trenta giorni dalla nascita.

Non sarà inutile aggiungere che la notizia dei matrimoni di coscienza non debbono inviarsi al parroco del battesimo dei contraenti, purchè si ponga la nota marginale, come prescrive il decreto *Ne temere*. Qualora però lo stesso matrimonio segreto addivenisse cosa pubblica, sarà cura del parroco, perchè esso venga regolarmente registrato nel libro ordinario dei matrimoni. E si porrà, come già si disse all'art. 1 del presente capitolo, dopo l'ultimo documento trascritto, segnando tuttavia una chiamata nel luogo, ove avrebbe dovuto registrarsi.

Il medesimo si dica per il libro dei battesimi, secondo ciò che prescrive il decreto *Ne temere* al § 2.

Abbiamo voluto trattenerci alquanto nella presente questione ch'è della più grande importanza, e perchè poco trattata dai canonisti.

CAPO VII.

Pene contro i trasgressori

Tutte le leggi hanno bisogno della loro sanzione penale altrimenti sarebbero presso che inutili. Nè dovea mancare della sua sanzione il decreto *Ne temere*, il quale avea il compito di riformare

sostanzialmente la dottrina Tridentina e anche di togliere un cumulo senza fine di abusi, i quali aveano deturpato gli stessi insegnamenti dei Padri di Trento. Perciò fu stabilito il seguente Canone: «*I parroci che violeranno le prescrizioni surriferite, saranno puniti dagli Ordinari secondo la misura e la gravità della colpa. Inoltre se avranno assistito a qualche matrimonio contro quanto è prescritto nei paragrafi 2 e 3 del n. V, i diritti di stola relativi saranno devoluti non ad essi ma al parroco dei contraenti*».

Noi esamineremo come per lo passato la questione, dividendo la materia in varî articoli e parleremo:

1° Delle punizioni precedenti al presente decreto.

2° Delle pene sancite dal decreto *Ne temere*.

3° Della pena con cui i parroci perdono i diritti di stola.

4° Del parroco proprio a cui debbono rimettersi i medesimi.

Articolo 1.

Punizioni precedenti al decreto *Ne temere* in ordine al matrimonio.

La Chiesa, fedele custode dell'osservanza delle leggi, da essa emanate per il bene delle anime, quando particolarmente si trattò dei sacramenti che Cristo medesimo ha istituito, fu inesorabile contro i trasgressori e i violatori. Per il Sacramento del Matrimonio, che al dire dell'Apostolo

delle Genti (1) *Sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in Ecclesia,* e che tanto vantaggio apporta alla famiglia ed alla società, i Romani Pontefici sostennero lotte terribili, pur di conservare integra la dottrina che Gesù Cristo avea loro affidata. Onde è che sia nelle loro encicliche, sia nei concilii ecumenici comminarono pene severissime contro coloro che si fossero allontanati dalla dottrina della Chiesa.

Perciò il Concilio Lateranense IV promulgò la sospensione *ferendae sententiae* per tre anni e più gravi pene contro quei sacerdoti che avessero presunto assistere al matrimonio, senza che questo fosse stato preceduto dalle debite denuncie. « *Si parochialis sacerdos tales coniunctiones prohibere contempserit aut quilibet etiam regularis, qui eis praesumpserit interesse, per triennium ab officio suspendatur, gravius puniendus, si culpae qualitas postulaverit* » (2).

Il Concilio di Trento poi nel Capo *Tametsi* ordina gravi pene contro quel parroco, il quale con minore numero di testi, e contro i testi medesimi che senza il parroco o sacerdote, saranno presenti al matrimonio, non esclusa la punizione contro i contraenti. « *Insuper parochum vel alium sacerdotem qui cum minore testium numero et testes, qui sine parocho vel sacerdote, huiusmodi contractui interfuerint necnon ipsos contrahentes, graviter arbitrio Ordinarii puniri praecipit* ». E lo stesso

---

(1) S. Paolo, *Ep. ad Ephesios,* V, 32.

(2) Concilio Lateranense, IV, cap. 51. - Mansi, vol. 22, col. 1039. - *Decret.,* lib. 4, tit. 3, cap. 3, § *Sane.*

Sinodo Tridentino lanciò la sospensione contro quei parroci o sacerdoti regolari, i quali adducendo un loro privilegio o consuetudine, assistessero al matrimonio dei sudditi di altro parroco senza l'espressa loro licenza: «*Quod si quis parochus vel alius sacerdos sive regularis sive saecularis sit etiamsi id ex privilegio vel immemorabili consuetudine licere contendat, alterius parochiae sponsos, sine illorum parochi licentia matrimonio coniungere aut benedicere ausus fuerit, ipso iure tamdiu suspensus maneat, quandiu ab Ordinario eius parochi qui matrimonio interesse debeat seu a quo benedictio suscipienda erat absolvatur*» (1).

Da queste ed altre pene che riferisce Benedetto XIV è facile arguire come la Chiesa fosse sempre vigile, perchè la disciplina ecclesiastica a riguardo del matrimonio cristiano non venisse giammai meno in mezzo ai fedeli.

Articolo 2.

Le pene sancite dal decreto *Ne temere.*

Le pene altre sono *ferendae sententiae* ed altre *latae sententiae.* Le prime vengono inflitte dall'Ordinario a suo arbitrio secondo la gravità della colpa e previo giudizio contro i violatori della legge.

Le pene *latae sententiae* si dicono quelle in cui il reo incorre subito, senza giudizio e sono già con-

---

(1) Benedetto XIV, lib. XII, cap. 6, n. 2.

template dal diritto, quando si venga a violare la legge.

Il nuovo decreto Piano che ha sostanzialmente riformato la legge Tridentina del capo *Tametsi,* anche circa le pene, ha voluto portare innovazione su quanto aveano sancito i Padri di Trento.

Perciò il compianto Pontefice Pio X in modo imperativo dice ai Vescovi: « *Parochi qui heic hactenus praescripta violaverint ab Ordinario pro modo et gravitate culpae puniantur* ». Gli Ordinari sono adunque tenuti per dovere di coscienza a punire i trasgressori della nuova disciplina, esigendo ciò il bene della religione e della società.

Il nostro Canone non determina il genere di pene con cui l'Ordinario dovrà ridurre a migliori consigli i trasgressori della presente legge. Egli li potrà sospendere *a divinis,* infliggere pene pecuniarie, e qualora si trattasse di casi gravissimi, può anche rimuoverli dall'ufficio di parroco, applicando il decreto *Maxima cura* in data 20 Agosto 1910, emanato dalla Sacra Congregazione Concistoriale.

Secondo il decreto *Ne temere,* la pena sancita contro i parroci, come afferma il chiarissimo Monsignor Alberti (1), è *latae sententiae,* e consiste nella privazione degli emolumenti che debbono darsi al parroco dei contraenti.

Tuttavia nel comminare le pene l'Ordinario dovrà procedere con molta cautela e prudenza, a meno che si tratti di ribelli, ostinati e contumaci. La pena poi sarà proporzionata alla colpa.

---

(1) Mons. Alberti, op. cit., pag. 27.

Se questa fu grave, anche tale deve essere la pena, specialmente quando la trasgressione avesse portate gravissime conseguenze e se il parroco fosse recidivo.

E qui fa mestieri notare la differenza sostanziale tra le pene comminate dalla nuova legge e quelle precedenti. L'antica disciplina puniva non solo il parroco, il quale non avesse osservate le prescrizioni Tridentine, ma anche i testi che non si erano uniformati alle medesime e gli stessi contraenti. Stabilita la pena *latae sententiae* nella privazione degli incerti contro il parroco che avesse assistito al matrimonio senza il permesso del parroco degli sposi, richiesto *ad liceitatem,* oltre le pene arbitrarie da infliggersi dall'Ordinario, è stata implicitamente revocata la sospensione per disposizione Tridentina *ipso facto incurenda* dal parroco non autorizzato da chi di ragione a causa di domicilio o quasi domicilio; ciò che oggi non è più richiesto *ad validitatem.*

Sarà punito, secondo il decreto, anche il sacerdote delegato? Il decreto veramente non ne parla; ma quando egli rappresenti la personalità giuridica del parroco, è chiaro che dovrà soggiacere alle pene stabilite contro il medesimo. Altrimenti la legge rimarrebbe senza la debita sanzione ed il sacerdote delegato potrebbe violarla a suo capriccio e beneplacito.

Il decreto *Ne temere* oltre alle pene che ordina in genere ad arbitrio dei Vescovi, parla di un'altra pena determinata ed è la privazione degli emolumenti indebitamente percepiti. Ma di questo parleremo nell'articolo seguente.

Articolo 3.

Della perdita dei diritti di stola.

Col nome di diritti di stola che si percepiscono dal parroco in occasione del matrimonio si chiamano tutti gli emolumenti che esso riceve per i certificati, pubblicazioni, e le regalie, che per solito sogliono dare gli sposi al parroco, secondo le disposizioni sinodali di ciascuna diocesi ed anche in conformità delle consuetudini. Però tra gli emolumenti non sono compresi i doni che si fanno al parroco in tali circostanze in segno di amicizia, nè le mancie ai chierici ed al sacrestano.

Ciò premesso, la seconda parte del Canone X parla esplicitamente delle pene comminate contro i parroci, che non osservassero le prescrizioni del decreto *Ne temere* (1). Ed afferma che qualora il parroco assista al matrimonio senza aver constatato il domicilio o almeno la dimora di un mese di uno dei contraenti nel luogo ove si celebra il

(1) Il chiarissimo P. Oietti afferma non trattarsi qui di pena, ma di una semplice dichiarazione di diritto. Noi non possiamo convenire con l'illustre canonista. Ed invero, sebbene il Canone V nella 1ª parte ordini ai Vescovi di punire i parroci che violassero le prescrizioni del decreto *Ne temere*, quello che poi si dice nella 2ª parte ha pure ragione di pena, quando si consideri che per molti non vi è maggiore e sensibile pena di quella che tocca la borsa. Del resto in ogni amministrazione anche civile, le multe che s'infliggono a chi trasgredisce il proprio dovere, sono vere pene e qui siamo nel caso identico. Vedi Oietti, op. cit., pag. 144, n. 129.

matrimonio; ovvero non costando nè l'uno nè l'altro, egli non si munisca della licenza del parroco o dell'Ordinario di uno dei contraenti, *salvo il caso di grave necessità,* e senza tali requisiti essenziali assista al matrimonio, non farà suoi i diritti di stola, ma dovrà cederli al parroco dei contraenti; e particolarmente al parroco della sposa a cui spetta l'*assistenza* al matrimonio.

Perciò, qualora il parroco assista, osservando quanto prescrive la nuova legge, farà suoi tali diritti, sebbene entrambi gli sposi o uno di essi, solo da un mese abitino nella sua parrocchia.

Dicemmo *salvo il caso di grave necessità,* perchè se il parroco non avesse osservate le formalità sopra descritte che si contengono nei §§ 2 e 3 del Canone V, cioè non si fosse munito della debita licenza ed accertato del domicilio o dimora mensile, non per sua colpa, ma perchè una causa gravissima gli avea impedito di chiedere la necessaria autorizzazione o non potè fare tutte le indagini per accertarsi del domicilio, in tali casi farà suoi i diritti di stola. Così opinano il Cardinal Gennari ed il P. Vermeersch (1). E ciò perchè non essendovi colpa nel parroco, il quale così agisce, mosso dalla più grande necessità, egli non deve neppure subire alcuna pena.

Secondo il presente Canone, la pena della restituzione degli emolumenti è *latae sententiae;* e però i parroci sono tenuti a restituire al parroco che ne ha diritto ed anche prima della sentenza

(1) Card. Gennari, op. cit., p. 33. - Vermeersch, *De spons. et matr.*, n. 84.

del giudice, tutto quello che percepirono dal matrimonio a cui indebitamente assisterono. Questo si deduce dal contesto medesimo del Canone e dall'analogia che il Concilio di Trento fa della presente questione con quanto afferma dei beneficiati, i quali anche senza sentenza del giudice son tenuti alla restituzione, qualora per loro colpa non *faciunt fructus suos.*

Difatti è chiaro che queste parole contengono una pena *latae sententiae* ed obbligano senza l'intervento del giudice.

E però il parroco che venisse a violare le prescrizioni sancite dalla nuova legge, *ipso facto* è privato degli emolumenti di stola (1).

Articolo 4.

Del parroco proprio a cui debbono rimettersi gli emolumenti di stola.

Da quanto abbiamo detto fin qui, è facile arguire che ove il parroco non osservi le prescrizioni contenute nell'articolo X, *emolumenta stolae*

---

(1) Questo in teoria, perchè in pratica credo bene esser di assoluta necessità la sentenza del giudice. Difatti le pene *latae sententiae* sono *positive*, *privative* e *inabilitanti*. Quanto a queste ultime è questione se sieno da ridursi in atto pratico anche prima della sentenza declaratoria del giudice, stando alcuni per la negativa (Cap. 27 *De Elect.*, in-6°; Cap. 22, V, *Statuentes de Prob.*, in-6°; Suarez, *De Legibus*, V, 9, 2; S. Alf., I, 149; III, 112), ed altri per l'affermativa (Sanchez, M. IX, 30, I; Navarro, in cap.

ne faciant, non deve far proprii gli emolumenti di stola, ma essi debbono rimettersi al parroco pròprio dei contraenti.

Ma quale sarà il parroco proprio a cui debbono rimettersi tali incerti? Chiamasi parroco proprio tanto quello del domicilio, come della dimora mensile; perchè i contraenti hanno diritto di presentarsi all'uno e all'altro per compiere il loro contratto matrimoniale.

Senonchè a chi dei due spetteranno gli emolumenti? Certamente al parroco del domicilio. Ed invero: sebbene entrambi abbiano la personalità giuridica e sieno ritenuti come proprii, tuttavia: 1° ove si consideri bene lo spirito della nuova legge canonica, *simpliciter* e strettamente parlando la suddetta qualifica spetta a quello del domicilio e non all'altro; 2° perchè al parroco della dimora mensile conviene il titolo di proprio, *lato sensu, secundum quid, per fictionem iuris.* Di-

---

Fratres de Poenit. Dist., 5 a 45); ed in ogni modo trattandosi di pena straordinaria scusa l'ignoranza di essa pena (S. Alf., VI, 705, 1072, 1074); ma quanto alle due prime si richiede la sentenza declaratoria del giudice perchè in fatto colpiscono il delinquente. E ciò ancorchè sia detto nella legge che s'incorrono *ipso facto, ipso iure;* anzi ancorchè vi sia esposta la clausola *nulla declaratione praemissa*, cap. 19 *De Haeret.* in-6°; l. 29 *De Iure Fisci;* Suarez, *De Legibus,* V, § 7, 8; S. Alf., I, 148, III, 112, q. 2; fatta eccezione quando si tratti di pene leggerissime, o tali che non siano solite a essere inflitte dal giudice Suarez, *De Legibus,* V. 7, 5. Gl'incerti che costituiscono una pena positiva possono essere di pochissima entità; ma se si trattasse di persone illustri o molto facoltose potrebbero raggiungere anche una quantità ben considerevole.

fatti essendo stato abolito il quasi domicilio per i gravissimi inconvenienti ch'esso presentava, fu sorrogato con la *menstrua commoratione,* e perciò sebbene per la *liceità* abbia tutto il valore giuridico, nondimeno esso non è un titolo principale, ma secondario, quasi a supplemento del domicilio e in luogo del quasi domicilio abolito.

Perciò il carattere di proprio nella mente del legislatore conviene più al parroco del domicilio, anzichè a quello della dimora mensile.

Il dottissimo P. Oietti giunge ancora più in là, asserendo che il parroco della mestrua dimora *non est porochus proprius.* « *Videtur enim mihi proprius contrahentium parochus non esse nisi parochus domicilii aut quasi domicilii. Si domicilium non habent; parochus autem menstruae commorationis nullo modo esse parochus proprius* » (1). Ed aggiunge che assiste non perchè è parroco proprio, ma perchè è teste autorizzato dalla nuova legge, la quale non richiede nel parroco tutto quel carattere ch'esigeva il Concilio di Trento, cioè la qualifica di parroco proprio.

Ma può avvenire che i contraenti appartengano a due parrocchie ove abbiano in confuso il domicilio. Si supponga il direttore di due opifici residenti in due diverse città vicine; egli sta ora in una ora in altra, in modo che può attribuirsi a lui un doppio domicilio. Quale sarà il parroco proprio di costui? È quello dell'uno e dell'altro domicilio, perciò ove il detto direttore dovesse

(1) Oietti, op. cit., p. 144, n. 130.

andare a nozze, gli emolumenti dovranno dividersi tra i due parroci.

Secondo poi il § 5 dell'articolo V, dovendosi il matrimonio celebrare innanzi al parroco della sposa, senza dubbio in caso di conflitto, il parroco proprio dei contraenti sarà quello della sposa e però gli emolumenti dovranno restituirsi a lui: 1° perchè come afferma il chiarissimo Monsignor Alberti (1), sebbene la licenza per la lecita celebrazione del matrimonio possa chiedersi all'uno e all'altro parroco e perciò entrambi abbiano il dovere di restituzione, nondimeno il parroco della sposa ha sopra quello dello sposo ogni preferenza, avendo egli il diritto di celebrare il matrimonio; 2° può darsi che la sposa abbia due domicili in due diverse parrocchie. In tale caso deve preferirsi il parroco del domicilio principale. Se poi entrambi abbiano la stessa dignità, si deve scegliere il parroco del domicilio nel quale la sposa, considerate bene le circostanze, avrebbe contratto. E se ciò non è possibile arguire, deve preferirsi quello ove la sposa dimorava prima del matrimonio. Oppure gli emolumenti debbono restituirsi all'uno e l'altro parroco; o meglio in caso di conflitto la soluzione della vertenza deve affidarsi al Vescovo; 3° se per caso e per una giusta causa il parroco della sposa non si potesse interpellare e non fosse possibile avere le debite facoltà, si dovrà ricorrere a quello dello sposo, al quale si farà la restituzione degli emolumenti.

---

(1) Mons. Alberti, op. cit., pag. 37.

Ma che cosa dovrà restituire il parroco usurpatore? Tutti gli emolumenti ch'egli avesse percepiti in occasione del matrimonio, di qualunque genere essi sieno; cioè la tassa dei certificati delle pubblicazioni ecc. Nasce il dubbio circa l'emolumento o elemosina della Messa; è necessario tuttavia esaminare se tale elemosina rappresenta tutto il complesso degli emolumenti che si danno al parroco per l'assistenza al matrimonio; oppure essa è un'elemosina a parte, che si riferisce solo al divin Sacrificio. In questo secondo caso il parroco celebrante ed usurpatore farà propria questa elemosina e non dovrà restituirla; ma nel primo, egli, tolta la parte che spetta alla Messa che potrà fare propria in ragione dell'elemosina ordinaria secondo la tassa sinodale, il rimanente dovrà restituirlo. In questa ipotesi per dirimere la questione non sarà inutile l'intervento dell'Ordinario, il quale deciderà circa la porzione spettante a ciascuno.

E la restituzione si dovrà anche fare, sebbene per ragione personale si sia dato al parroco usurpatore qualche cosa di più della quota ordinaria; ovvero se il parroco che reclamava giustamente il suo, secondo le consuetudini vigenti nella sua parrocchia, non avrebbe dovuto percepire nulla.

La ragione è perchè la legge su tale punto non fa distinzione di sorta; trattandosi poi di legge penale, sancita per rimuovere gli abusi, inconvenienti, frodi e gravi scandali, essa non usa riguardi.

CAPO VIII.

Estensione del decreto "Ne temere,,

Il presente capitolo comprende tre paragrafi dell'articolo XI della nuova legge. Eccone il testo:

§ 1° All'osservanza di queste leggi son tenuti tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica e convertiti ad essa dall'eresia e dallo scisma (anche se questi o quelli abbiano poi apostatato), ogni qualvolta vogliano contrarre fra di loro sponsali o matrimonio.

§ 2° Vigono pure per i medesimi cattolici di cui sopra, se contraggono sponsali o matrimoni con acattolici, battezzati o non battezzati, anche dopo che abbiano ottenuto la dispensa dall'impedimento di religione mista o disparità di culto; a meno che la S. Sede non abbia disposto altrimenti per qualche particolare luogo o regione.

§ 3° Gli acattolici battezzati o non battezzati se contraggono matrimonio fra loro, non sono in verun luogo obbligati ad osservare la forma cattolica degli sponsali o del matrimonio.

Il presente capitolo presenta il più grande interesse per le gravi e molteplici questioni che ad esso si riferiscono; perchè in esso si determina il soggetto del nostro decreto comprendendo il matrimonio dei cattolici; i matrimoni misti con esclusione di quello degli acattolici e degl'infedeli. Le analizzeremo minutamente in vari articoli, acciò la dottrina cattolica apparisca chiaramente.

Articolo 1.

Sono soggetti al presente decreto gli sponsali e i matrimoni di tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica e quelli che ad essa si convertono dall'eresia.

Notevole differenza vi era fra le prescrizioni sul matrimonio del Concilio di Trento per ciò che spettava le persone tenute all'osservanza del decreto *Tametsi,* e quanto sancisce la nuova legge Piana. I Padri Tridentini dichiararono che il decreto *Tametsi* aveva valore solo in quei luoghi, in cui era stato pubblicato; perciò non doveva aver vigore qualora per qualunque motivo tale pubblicazione non fosse avvenuta; e però dove questa era mancata, i matrimoni clandestini erano validi anche senza che si fosse osservata la forma Tridentina.

Perciò il decreto *Tametsi* non faceva distinzione tra coloro che aveano ricevuto il battesimo, il quale rende l'uomo suddito della suprema potestà della Chiesa. Esso intendeva trattare del matrimonio dei cristiani, nè supponeva che gli eretici, il cui battesimo reputavasi valido, avessero dovuto ribellarsi alle leggi dommatiche e disciplinari della Chiesa.

Ma come determinare quei luoghi in cui la promulgazione era con certezza avvenuta? Perciò non era facil compito giudicare se i matrimoni contratti senza la forma Tridentina erano validi o nulli.

A togliere di mezzo sì grave pericolo in un Sacramento sì augusto, è venuto il decreto di Pio X, il quale derogando al Sinodo di Trento, pose come principio fondamentale e generale che tutti, senza distinzione, sono tenuti all'osservanza della nuova legge, cioè vi sono soggetti non solo tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica, ma anche coloro che ad essa si convertono dall'eresia o dallo scisma, sebbene o gli uni o gli altri abbiano poi miseramente abbandonata la vera fede.

Con questa legge il provvidenziale e compianto Pontefice dichiara che alla Chiesa sono soggetti:

1° Coloro che hanno ricevuto il santo battesimo e fin dall'origine fanno parte della Chiesa Cattolica e giammai dal suo seno si allontanarono, ma rimasero sempre uniti al corpo mistico della medesima, nonchè quelli che si separano dalla Chiesa.

2° Sono soggetti alla nuova legge quelli che si convertono alla Chiesa dall'eresia o dallo scisma. Questi se ricevettero validamente il battesimo e poi aderirono alla sètta, quindi conoscendo la verità della religione cattolica abiurarono i loro errori e tornarono nel grembo della Chiesa, ad essa *de iure e de facto* appartengono.

Perciò la legge Piana derogando al decreto *Tametsi* ha portato i seguenti vantaggi: 1° Ha evitato i gravi inconvenienti che sorgevano dal dubbio continuo, se alcuni matrimoni clandestini fossero validi o invalidi. 2° Ha reso generale, senza eccezione di sorta, il beneficio a tutti i cattolici del mondo. 3° Ha sancito anche per tutti i cattolici una forma pubblica che regoli gli sponsali.

Articolo 2.

Sono soggetti alla legge Piana anche quelli che si allontanano dalla vera Chiesa?

Il decreto *Ne temere* lo dice esplicitamente nella seconda parte del N. XI, § 1: *Statutis superius legibus..... licet sive hi sive illi ab eadem (haeresi) postea defecerint.*

Gli apostati della vera fede adunque, per ciò che riguarda gli sponsali o il matrimonio, sono soggetti alle leggi della Chiesa.

Si chiamano apostati coloro i quali, o fin dalla loro nascita furono battezzati nella Chiesa Cattolica, ovvero a mezzo del battesimo tornarono dallo scisma, ma poi abbandonarono la vera fede. E questo può accadere in due modi: o in quanto addivengono apostati nel senso proprio e giuridico, perchè abbandonarono la vera religione ed allora debbono ascriversi tra gl'infedeli ed increduli; oppure si fanno eretici o scismatici, senza che rigettino tutte le verità della religione cristiana.

Senza dubbio entrambi hanno defezionato dalla Chiesa.

L'apostasia altra è formale, altra è rituale o interpretativa. Con la prima il cristiano rinnega Cristo e la sua religione per farsi pagano, maomettano o seguace del giudaismo. Ma di questi tali sono pochissimi. Però sono in gran numero quelli che s'imbrattano nella seconda, e ciò ac-

cade negando Cristo e la sua religione nelle opere e nei princìpi. Sono adunque rei di quest'apostasia:

1° Quelli che con deliberata malignità fanno plauso alle ingiurie e villanie, con cui gl'increduli e gli eretici lacerano la veste inconsutile della Chiesa, eccitando contro di essa l'odio, e perciò non solo non la curano ma calpestano i suoi precetti.

2° Quelli che non per leggerezza, ma con piena volontà deliberata insultano il Romano Pontefice, i Vescovi ed i ministri della Chiesa, li calunniano, li deridono, li perseguitano.

3° Quelli che mettono in scherzo e disprezzo le cose più sante.

4° Quelli che propongono leggi contrarie alla Religione ed avverse ai sacri diritti della Chiesa, per distruggere il dogma cattolico.

5° Coloro che per far palese il proprio disprezzo verso le leggi ecclesiastiche, se ne mostrano con ostentazione violatori, ne sparlano in pubblico, negando alla Chiesa l'autorità di farle.

Tutti questi, rei di apostasia rituale, sebbene non sieno condannati dalle censure ecclesiastiche, come gli eretici e gli apostati formali, tuttavia innanzi a Dio ed agli uomini, ai quali dànno grave scandalo, debbono reputarsi tali.

In qualunque maniera si consideri l'apostata, egli si è sempre allontanato dalla fede, lo sia in modo formale o rituale.

Che dire adunque di costoro in ordine agli sponsali e matrimonio? Debbono essi esser soggetti in tutto alle leggi della Chiesa?

Sì certamente: Ed invero, a mezzo del battesimo essi furono ricevuti nel seno della Chiesa e addiveunero suoi sudditi; ora i sudditi, sebbene ribelli, sono tenuti all'osservanza delle leggi dei loro superiori.

E per quale motivo dovrebbero andare esenti da tali prescrizioni? Forse per il loro abbandono? No, che anzi non debbono riportare alcun vantaggio dalla loro defezione, nè la loro iniquità deve loro giovare, secondo quello che insegna il diritto: *Fraus et dolus nemini patrocinari debet* (1).

E però il Concilio Vaticano dichiarò che *qui fidem sub Ecclesiae magisterio susceperunt, nullam unquam habere possunt iustam causam mutandi aut in dubium fidem eamdem revocandi.*

Perciò quelli che abbandonarono la Chiesa, disprezzando le disposizioni della nuova legge, non solo se si uniscono in matrimonio con la parte cattolica, ma anche se lo celebrano con un'acattolica, battezzata o no, contraggono invalidamente, per difetto di formalità essenziali stabilite dal nostro decreto.

Sicchè, se pure per tali matrimoni intervenisse la dispensa dall'impedimento di mista religione o di disparità di culto, rimarrebbero sempre nulli.

Adunque ogni qualvolta debbono contrarre gli sponsali o il matrimonio, sono tenuti all'osservanza, come ha sancito il nuovo decreto.

Riepilogando, alla nuova legge sono soggetti:

1° Lo sposo e la sposa cattolici.

---

(1) *Decr.*, cap. 15 *De Rescriptis.*

2° Lo sposo e la sposa fin dall'origine cattolici, i quali contraggono il matrimonio con lo sposo o la sposa battezzati nell'eresia o nello scisma, ma convertiti alla vera fede, e viceversa.

3° Gli sposi o le spose entrambi validamente battezzati al di fuori della vera religione ed entrambi ad essa convertiti.

4° Entrambi gli sposi che si allontanarono dalla vera fede e si staccarono dal corpo della Chiesa.

5° Lo sposo o la sposa che sono usciti dalla Chiesa Cattolica e che poi vogliono contrarre il matrimonio con una parte cattolica.

Chi abbandonò la vera fede e brami poi celebrare gli sponsali e il matrimonio con la parte cattolica, è tenuto all'osservanza della nuova legge Piana, non solo direttamente come individuo, ma sibbene indirettamente, per ragione della parte cattolica, la quale è tenuta direttamente alle presenti leggi.

Articolo 3.

Gli Orientali sono soggetti al decreto *Ne temere*?

A tale domanda si dovrebbe rispondere affermativamente, giusta il noto adagio: « *Quando lex non distinguit neque nos distinguere debemus* ». Difatti il decreto è puro e semplice: « *Statutis superius legibus tenentur omnes in Ecclesia Catholica baptizati etc.* ».

Inoltre il decreto afferma di aver forza di legge in tutti i luoghi « *ubique* » e che ad esso sono sog-

getti tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica, e abroga tutte le altre disposizioni contrarie, anche se esse fossero di speciale menzione.

Senonchè, sebbene la nuova legge Piana non faccia alcuna eccezione esplicita per gli Orientali, pure la S. Congregazione dichiarò che essa non li riguarda. Difatti al dubbio presentato: «*An decreto* Ne temere *adstringantur etiam catholici ritus orientalis*»; rispose: *Negative.*

Il dubbio fu presentato alla S. Congregazione da Mons. Aurelio Briante arcivescovo titolare di Cirene e delegato apostolico dell'Egitto e dell'Arabia. Questi affermò di aver trattato in proposito con un sacerdote greco melchita, il quale gli avea dato risposta negativa, perchè nel recente decreto non si faceva menzione esplicita degli Orientali; ed egli aggiunge di aver aderito a questa sentenza.

Ed è così veramente; perchè tutti ritengono che i cattolici orientali non sono tenuti all'osservanza delle costituzioni e decreti pontifici, i quali espressamente o implicitamente non si riferiscono ai popoli d'Oriente. E di ciò fa chiara menzione Benedetto XIV, nella sua opera pubblicata da Francesco Heiner nel 1904. Difatti nel capitolo sugli Italo-Greci, dopo aver esaminata la questione se i Greci siano tenuti a venerare coloro i quali furono canonizzati dal Romano Pontefice, pone una controversia generale, cioè: Se i Greci orientali sono obbligati all'osservanza delle Costituzioni Pontificie, promulgate, sia davanti un Concilio Generale, sia fuori del medesimo. E dopo aver esposto la sentenza di molti dotti afferma

ch'essendosi il 4 Luglio 1631 riunita la Congregazione nel palazzo del Card. Pamfili (che poi fu innalzato alla Cattedra di S. Pietro col nome di Innocenzo X), venne promulgata la seguente sentenza: « *Subditi quatuor Patriarcharum Orientis non ligantur novis pontificiis constitutionibus nisi in tribus casibus: 1° In materia dogmatum fidei. 2° Si Papa esplicite in suis constitutionibus faciat materiam et disponat de praedictis. 3° Si implicite in iisdem Constitutionibus de iis disponat, ut in casibus appellationum ad futurum Concilium* » (1).

Da ciò è facile rilevare che gli Orientali non sono soggetti al decreto *Ne temere,* poichè le prescrizioni del medesimo non sono comprese nelle sanzioni emanate da Benedetto XIV.

Ma v'ha di più: Niuno ignora che la Chiesa Orientale differisce in molte cose disciplinari dalla Chiesa Latina: e vi è molta differenza anche in ciò che concerne gl'impedimenti dirimenti del matrimonio.

Inoltre nella nostra questione fa mestieri esaminare la mente del Sommo Pontefice, il quale promulgò la nuova legge. Senza dubbio egli nel decreto *Ne temere* ha voluto tacitamente escludere gli Orientali, sebbene non l'abbia dichiarato in modo esplicito. Dunque ecc.

E lo prova il fatto che il medesimo Monsignor Briante Delegato dell'Egitto, desiderando

---

(1) Benedictus XIV, *De Ritibus.* Vedi circolare della S. Congregazione di Propaganda Fide dell'8 Novembre 1882 (*Collectanea,* N. 1578, Ediz. 2ª). - Vedi ancora Papp-Szilagyi, *Enchiridion iuris Ecclesiae Orientalis Catholicae,* § 55, pag. 68 (Magno Varadini, 1880).

procedere con dati certi in una questione di sì vitale importanza, volle presentare un secondo dubbio circa la convenienza di estendere il decreto anche agli Orientali. La ragione che adduceva era questa: Ove le prescrizioni Piane del decreto *Ne temere* non venissero estese anche agli Orientali, sarebbe sorta una grande confusione circa i matrimoni clandestini misti che si fanno assai di frequente nelle regioni Orientali. Il Delegato Apostolico aggiungeva, che sarebbe stato gravissimo lo scandalo, ove il matrimonio si fosse giudicato in modo diverso fra i Latini e gli Orientali. E in verità: mentre i Latini doveano affermare che i matrimoni clandestini dei cattolici con gli eretici erano nulli, per lo contrario essere validi quelli degli Orientali. Onde è che ciò sarebbe stata gravissima sorgente di scandali nel seno di una stessa popolazione, senza contare la grave confusione che avrebbe apportato, gl'innumerevoli dubbî che sarebbero sorti circa la validità o invalidità dei matrimoni.

Tali ragioni erano certamente da prendersi in grande considerazione, perciò la S. Congregazione del Concilio non volle stabilire alcuna decisione. Difatti al dubbio n. 2, *utrum ad eosdem (Orientales) estendere expediat,* rispose: « Ad II. *ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide* ». Difatti è questa Congregazione che si occupa delle questioni di fede dell'Oriente, era perciò conveniente ch'essa trattasse il grave argomento.

Non contento ancora Mons. Briante presentò un terzo dubbio circa il matrimonio degli Orien-

tali: cioè se sieno soggetti alla legge Piana i cattolici di rito latino, i quali contraggono il matrimonio coi cattolici di rito orientale o con gli eretici e con gli scismatici dello stesso rito.

Egli desiderava che venissero dichiarati nulli i matrimoni clandestini dei cattolici latini con i cattolici di rito orientale, e ancora i matrimoni che avessero contratto i cattolici di rito latino con persone eretiche o scismatiche orientali.

I motivi che il Delegato Apostolico adduceva erano il grande disprezzo che gli eretici e gli scismatici orientali ed in particolar modo i greci hanno per il matrimonio cristiano. Difatti essi ritengono come nulle le nozze benedette dal parroco cattolico. Onde è che qualora non si fossero dichiarati nulli i matrimoni misti dei cattolici latini con gli eretici dell'Oriente non contratti alla presenza del parroco cattolico latino, si sarebbe perpetuato un gravissimo errore e la Chiesa Romana avrebbe perduto in Oriente tutto il suo prestigio.

La Sacra Congregazione impressionata dalle gravi ragioni esposte da Mons. Briante, al dubbio III: « *Utrum validum sit matrimonium contractum a catholico ritus latini cum catholico ritus orientalis, non servata forma ab eodem decreto statuta* »; rispose il 1° Febbraio 1908: « *Dilata et exquiratur votum duorum consultorum, qui prae oculis habeant leges hac de re vigentes quoad orientales* ».

La S. Congregazione del Concilio, in affare di tanto momento, volle andare molto cauta e perciò incaricò due consultori, i quali avessero esaminata bene la questione e specialmente le leggi vigenti presso gli Orientali.

I consultori a ciò incaricati furono il Rev. Padre Smolikowski consultore delle Sacre Congregazioni di Propaganda e del Concilio ed il Rev.mo D. Enrico Benedetti, officiale per gli affari di rito orientale presso la Congregazione di Propaganda.

Dopo i bellissimi voti dei predetti consultori la S. Congregazione del Concilio ha emanata la risposta definitiva, dichiarando nulli i matrimoni contratti dai cattolici del rito latino coi cattolici del rito orientale, qualora non si fosse osservata la forma stabilita dal decreto *Ne temere*. Perciò al dubbio: « *Utrum validum sit matrimonium contractum a catholico ritus latini cum catholico ritus orientalis, non servata forma a decreto* Ne temere *statuta* », rispose: *Negative.*

Dal detto fin qui, per quel che riguarda gli Orientali, facciamo le seguenti conclusioni:

1° Stabiliamo come principio generale, che i cattolici orientali per ciò che concerne la validità del matrimonio non sono tenuti ad alcuna forma sostanziale, come esplicitamente espresse l'*Enchiridion* della Chiesa Orientale Cattolica (1) in questi precisi termini: « *Quod iam Ecclesiam Orientalem attinet, probe distinguenda est clandestinitas antiqui iuris a clandestinitate per Concilium Tridentinum expressa; certum est, ius orientale non agnoscere nisi clandestinitatem veteris iuris, videlicet prohibitionem contrahendi matrimonium absque publicis caeremoniis ab Ecclesia pro eiusdem cele-*

(1) Papp-Szilagyi, *Enchiridion Eccl. Orient. Cath.*, § 118.

bratione praescriptis, quae quidem necessariae sunt ut matrimonii celebratio licita evadat et non prohibita ».

In qualche regione della Chiesa Orientale e particolarmente presso il popolo Maronita sono in pieno vigore le prescrizioni dei Padri Tridentini, come afferma il chiarissimo Zitelli con queste parole: « *Apud Maronitas viget clandestinitatis impedimentum non quidem vi publicationis tridentini decreti, sed vi apostolicae approbationis in forma specifica omnium decretorum Synodi provincialis Maronitarum in Monte Libano celebratae anno 1736* ».

Dopo il voto dei consultori e la nuova risposta della S. Congregazione del Concilio è chiaro che anche i Maroniti sono soggetti al decreto *Ne temere.*

2° Nel caso in cui un cattolico orientale che non è tenuto ad alcuna forma sostanziale, contrae il matrimonio con la parte cattolica latina e viceversa, in un luogo in cui fu promulgato il decreto Tridentino, il matrimonio sarà invalido ove non si osservi la legge Piana. La ragione è questa: Col nuovo decreto fu abolito ogni principio d'individualità del contratto, avendo il medesimo decreto un'inspirazione personale ossia diretta a persone.

Difatti in esso si fa questione di persona come lo manifesta l'articolo XI: « *Statutis superius legibus tenentur* ***omnes*** *in Ecclesia catholica baptizati* »; ed aggiunge ancora: « *vigent quoque pro* ***iisdem*** ».

Quando avvenga che si debba contrarre un matrimonio tra una parte cattolica orientale che sia tenuta all'osservanza del decreto *Tametsi* e

l'altra latina, ben avverte il dottissimo P. Oietti, doversi stare alle disposizioni vigenti nel luogo ove si compie il sacro rito, secondo il noto principio: « *Locus regit actum* ».

Perciò se il cattolico latino, contrae il matrimonio ove è in vigore il decreto *Ne temere* con una cattolica orientale legata dal decreto *Tametsi*, e fa benedire le sue nozze dal parroco non proprio, esse sono valide.

Ma saranno invalide se tale matrimonio verrà contratto nel luogo ove è la sposa orientale presso cui è in vigore il Concilio di Trento.

La ragione è, perchè come già si disse, ogni atto segue il luogo ove avviene e perciò sarà valido o invalido secondo la legge vigente nel paese a cui l'atto si deve necessariamente uniformare.

3° Può darsi un'altra ipotesi del matrimonio tra una parte latina cattolica e l'altra orientale acattolica.

In tal caso per la validità si deve stare al decreto *Ne temere*, Art. XI, § 2°: « *Vigent quoque pro iisdem de quibus supra catholicis si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis, etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus, sponsalia vel matrimonium contrahunt; nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum* ».

Articolo 4.

Matrimonio degli acattolici.

Il terzo paragrafo dell'articolo XI viene a trattare del matrimonio degli acattolici e così si esprime: « *Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii formam servandam* ».

Adunque per ciò che spetta gli acattolici non battezzati, la Chiesa che da Dio ricevette la suprema potestà sopra la terra, non estende la medesima se non ai propri sudditi. E però essa non porta il suo giudizio sopra coloro che sono fuori del suo grembo, come afferma l'Apostolo delle genti: « *non iudicat de iis qui foris sunt* ». E sebbene a Lei spetti regolare il sacro connubio ecclesiastico, che Gesù Cristo volle innalzare all'eccelsa dignità di Sacramento, pure la Chiesa, sebbene ne abbia il supremo potere, non l'esercita verso coloro che non vollero riconoscere il Suo ministero divino.

Tale dottrina porta una grande novità: il Concilio di Trento non avea parlato esplicitamente di tale esenzione della Chiesa circa il matrimonio degli acattolici: si poteva tuttavia interpretare dalla mente dei Padri di quel sacro Consesso. La legge Piana ha voluto dichiarare apertamente tale esenzione degli acattolici dal regime della Chiesa, per quel che riguarda il sacro connubio, acciò essi entrassero nel grembo della Chiesa e partecipassero delle gioie e dei celesti carismi che godono coloro, i quali fanno parte del gregge di Cristo,

stretti intorno alla sacra persona del Romano Pontefice, corroborati e fortificati dalle perenni sorgenti di grazie ch'essi godono dai santi Sacramenti.

L'esclusione pertanto degli acattolici, *ad catholicam formam servandam sponsalium et matrimonii,* è senza dubbio un atto, che mentre rivela la grande sapienza della Chiesa, priva tuttavia i medesimi dei privilegi conferiti per speciale bontà ai fedeli.

Nello stesso paragrafo si parla anche degli acattolici battezzati. La Chiesa ha piena giurisdizione circa il matrimonio di costoro; perchè essi per mezzo del battesimo entrarono nel corpo mistico della Chiesa, nè dovrebbero riportare giovamento dalla loro apostasia, come già si disse.

Oggi però la legge Piana afferma assai chiaramente: «*Acatholici baptizati sive non baptizati si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam formam servandam.* Perciò sono validi quei matrimoni che sono contratti tra il battezzato acattolico con un infedele ed il matrimonio degli acattolici, essendo essi esenti dall'osservanza della forma sostanziale del matrimonio.

Articolo 5.

Il decreto *Ne temere* e la Costituzione Benedettina.

La questione matrimoniale ha presentato in ogni tempo i più ardui problemi, difficoltà talvolta insormontabili: e però richiamò l'attenzione dei Romani Pontefici, dei dottori e di profondi

giuristi, specialmente nel foro ecclesiastico e laico. Essi con profondi e vasti trattati, con voti sapienti, con mirabili dissertazioni dilucidarono sempre più tale disciplina e sciolsero numerosi dubbî.

Di tale materia si occupò sopra tutti il grande e sapiente Pontefice Benedetto XIV prima ch'egli salisse sull'eccelsa Cattedra di S. Pietro. Difatti vedendo assai incerta questa disciplina negli Stati federati dell'Olanda e del Belgio, fu proposto a Clemente XII, quale fosse la Sua mente circa il matrimonio degli eretici e dei matrimoni misti contratti o da contrarsi in quelle regioni, non osservata la forma Tridentina. Il sullodato Pontefice morì prima che la grave questione avesse una soluzione.

Gli successe nel pontificato Benedetto XIV, il quale previo esame lungo ed accurato emanò la Costituzione Apostolica « *Matrimonia* » in data 4 Novembre 1741, con cui stabilì che i matrimoni degli eretici ed i matrimoni misti contratti o da contrarsi nei regni federati del Belgio e dell'Olanda fossero validi, purchè non vi fosse qualche canonico impedimento. Con questa legge il grande Pontefice volle provvedere al Belgio e l'Olanda in vista di gravi e speciali motivi che non esistevano per gli eretici degli altri luoghi.

I motivi di tale provvedimento furono esposti dall'Arcivescovo di Malines. La ragione precipua nasceva dal dubbio se in quelle regioni fosse veramente stato pubblicato il Concilio Tridentino. Perchè mentre gravissimi dottori aveano riferito che la pubblicazione del decreto colà era avvenuta, altri per lo contrario lo negavano. Però

quelli che affermavano la pubblicazione erano estranei alla nazione belga e credevano di opinare in quel modo, perchè Filippo II re di Spagna avea più volte ordinata la pubblicazione del Tridentino. E parimenti si sapeva che tre o quattro volte veramente si erano fatti dei tentativi per la promulgazione suddetta.

Dall'altra parte era ben noto che la promulgazione generale del capo *Tametsi* nelle singole parrocchie era impossibile. Difatti in quel tempo erano sorte molte turbolenze religiose a causa degli eretici, i quali cercavano di pervertire tutto, facendo molti proseliti alla loro causa. Inoltre nell'epoca che si affermava esser fatta la pubblicazione, gli eretici non vivevano in mezzo ai cattolici, ma si erano costituiti in sètte e però si poteva ben a ragione dubitare se la pubblicazione del decreto, fatto nelle parrocchie cattoliche, obbligasse anche le loro sètte.

Ed esclusa anche la presunzione della pubblicazione del decreto, esso non veniva osservato dagli eretici, perchè fin da principio si riteneva non esser essi soggetti al medesimo. Ed invero i matrimoni degli eretici contratti senza l'osservanza del Tridentino erano ritenuti per validi, in modo che i coniugi convertiti alla fede cattolica non si obbligavano a prestare il nuovo consenso *coram Ecclesia*.

Per tali ragioni il dottissimo Pontefice Benedetto XIV, ad evitare gravissimi mali che derivavano in quella regione dai matrimoni dubbî e incerti, con la Costituzione Apostolica « *Matrimonia* » dichiarò validi i matrimoni degli eretici e i matrimoni misti.

Tale privilegio fu ristretto solo all'Olanda e al Belgio, come si nota in fine del documento pontificio; perciò al di fuori di quelle regioni, i matrimoni degli eretici ricadevano sotto le leggi generali della Chiesa.

Ma ora il decreto *Ne temere* deroga alla Costituzione Benedettina, in modo che tutti i cattolici dell'orbe cattolico, ad eccezione di coloro che hanno un privilegio speciale come quelli della Germania, sono soggetti alla legge Piana. Difatti essendosi proposto il dubbio il 1° Febbraio 1908 alla S. Congregazione del Concilio «*an sub art. XI, § 2°, in exceptione enumerata illis verbis «nisi pro «aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede «sit statutum» comprehendatur tantummodo Constitutio Provida Pii Pp. X, an potius comprehendantur quoque Constitutio Benedectina et cetera eiusmodi indulta impedimentum clandestinitatis respicentia*», la S. Congregazione del Concilio rispose: «*Comprehendi tantummodo Constitutionem Provida, non autem comprehendi alia quaecumque decreta, facto verbo cum Sanctissimo et ad mentem*». Con tale responso ben appariva che il decreto *Ne temere* ha abolito la Costituzione Benedettina e perciò i matrimoni celebrati nei regni federati del Belgio e dell'Olanda senza l'osservanza della legge Piana sono nulli.

Questa legge ammette una sola eccezione per la Germania, in modo che i matrimoni misti contratti dai cattolici con gli acattolici ed i matrimoni degli eretici fra loro, vengono regolati dalla Costituzione *Provida*, di cui parleremo in modo speciale nell'articolo seguente.

Articolo 6.

Il decreto *Ne temere* e la Germania.

La nuova legge Piana dopo aver dichiarato nel comma 2° dell'articolo XI ch'essa è in vigore presso i cattolici, se contraggono gli sponsali con gli acattolici battezzati o non battezzati anche dopo che abbiano ottenuta la dispensa dall'impedimento di religione mista o disparità di culto, afferma un'eccezione con queste parole: «*nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum*».

Tali espressioni accennavano certamente all'eccezione fatta dal compianto Pontefice a mezzo della Costituzione *Provida sapientique cura* in data 18 Gennaio 1906 (1). Con essa il Supremo Gerarca dichiara validi per il solo Impero Germanico i matrimoni clandestini misti che contraggono i cattolici con gli acattolici ed i matrimoni degli eretici fra loro. E adduce i motivi che mossero la Santa Sede a fare tali concessioni. Afferma avere il Concilio di Trento abolito la peste dei matrimoni clandestini; tuttavia data la grande disparità di religione e il miscuglio sempre più crescente tra i cattolici e gli eretici, non è più possibile l'osservanza di tale legge. Essendo del resto volontà del sacro Sinodo che il capo *Tametsi* non avesse valore qualora non fosse stato

(1) Vedi la *Costituzione Provida* all'Appendice del presente volume, pag. 269.

pubblicato nelle singole parrocchie; di più essendovi grave dubbio, non solo se in molti luoghi era avvenuta quella pubblicazione, ma anche se la legge obbligava pure gli acattolici dimoranti in un altro luogo, tutto ciò fu sorgente di diversità di diritto e causa di tante questioni, che nei giudizi lasciarono sempre perplessi i giudici. La S. Sede non mancò di dare del continuo opportune istruzioni per alcune diocesi della Germania; ma neppure esse valsero a togliere tali inconvenienti.

Perciò molti Vescovi di questa regione si rivolsero alla Santa Sede, perchè ponesse rimedio a tale stato di cose. Leone XIII chiese il voto anche degli altri Presuli; essi vennero esaminati dal Tribunale di S. Officio e dopo maturo esame il Supremo Gerarca stabilì:

1° Che tutti i cattolici dell'Impero Germanico fossero immuni dall'osservanza della forma Tridentina; e perciò possono celebrare tra loro il matrimonio, come lo farebbero innanzi al parroco e due o tre testi.

2° Senza una gravissima causa canonica sono proibiti i matrimoni misti che si celebrano tra i cattolici e gli eretici e scismatici, poste da ambo le parti cauzioni legali ed ottenuta dalla parte cattolica la dispensa dall'impedimento di mista religione.

Tali matrimoni, sebbene ottenuta la dispensa, debbono celebrarsi *in facie Ecclesiae,* innanzi al parroco e due o tre testi, in modo che peccano gravemente coloro i quali celebreranno innanzi al ministro acattolico, ovvero al magistrato civile,

o clandestinamente. Che anzi quei cattolici, i quali in questi matrimoni misti richiedono l'opera del ministro acattolico si fanno rei di altro delitto e cadono nelle censure.

3° Nondimeno il Sommo Pontefice dichiara validi quei matrimoni misti di alcune parti dell'Impero Germanico contratti o da contrarsi, senza l'osservanza della forma Tridentina; purchè non vi sia altro impedimento canonico o sentenza di nullità, a causa dell'impedimento di clandestinità, dalla vigilia del giorno di Pasqua 15 Aprile 1906 e sia perseverato il consenso fra i coniugi fino a questo giorno.

4° E ciò serva di norma nei giudizi ecclesiastici in modo che se l'uno o l'altro degli acattolici si converta alla fede, oppure sorga una controversia nel foro ecclesiastico circa la validità del matrimonio di due acattolici, connessa con la questione della validità del matrimonio contratto o da contrarsi da altro cattolico, tali matrimoni debbono ritenersi per validi.

La Costituzione «*Provida*» ha certamente una grande importanza per la Germania, per la quale si è promulgata una legge tutta speciale (1).

---

(1) Il privilegio concesso da Pio X alla Germania fu esteso dallo stesso Pontefice al Regno d'Ungheria, con decisione della S. C. dei Sacramenti approvata dal Papa il 23 Febbraio 1909. Le stesse restrizioni fatte per la Germania debbono anche applicarsi all'Ungheria; perciò i matrimoni clandestini contratti in questa regione sono validi, a condizione che entrambi gli sposi sieno nati in Ungheria.

Vedi *Acta Apost. Sedis*, vol. I, anno 1909, pag. 516. - Vernz, op. cit., part. I, tomo IV, pag. 309. - *Monitore Ecclesiast.* XXI, anno 1909, pag. 204.

È tuttavia necessario togliere alcuni dubbî che potrebbero nascere dalla data eccezione.

I. Ammesso che i matrimoni clandestini dei cattolici siano validi solo nell'Impero Germanico, saranno essi validi se i contraenti non appartengano alla Germania, ma p. e. sieno Italiani che dimorano in quella regione?

Ove ben si consideri lo spirito della Costituzione « *Provida* » si può dedurre che il privilegio venne concesso unicamente a favore della Germania e per i Germanici. Perciò qualora un Italiano o Francese, avessero posto dimora in quella regione, non avrebbero diritto di godere di quel privilegio, che può ben chiamarsi locale e non personale, come lo dichiarò la S. Congregazione del Concilio, la quale al dubbio: « *Num exceptio per Costitutionem « Provida » in Germania inducta, sit uti mere localis aut etiam personalis* »; Rispose: « *Exceptionem valere tantummodo pro natis in Germania ibidem matrimonium contrahentibus, facto verbo cum Santissimo* ».

Però se i contraenti sono nati in Germania, benchè non di famiglia tedesca, validamente contraggono, anche se essi abbiano il domicilio fuori della Germania e sieno colà andati al solo scopo di contrarre il loro matrimonio clandestino.

II. Ma sorge un altro dubbio.

Saranno validi i matrimoni clandestini che i sudditi della Germania contrarranno fuori di quella terra p. e. in Roma?

Dalle parole della S. Congregazione qui sopra riferite « *ibidem matrimonium contrahentibus* » si può facilmente rilevare che i matrimoni clande-

stini contratti dai cattolici tedeschi fuori dell'Impero Germanico sono nulli, sebbene i contraenti sieno nati in Germania; è là adunque che debbono celebrarsi quei matrimoni per godere del privilegio. Del resto questa illustre Nazione ha ottenuto una grande eccezione che non fu concessa ad altri popoli e può starsene ben contenta.

Nel conchiudere, non sarà fuor di proposito notare che i matrimoni dei cattolici fra loro, anche in Germania, sono sempre soggetti alle prescrizioni del decreto *Ne temere*. Difatti, esso vuole che alla nuova legge siano soggetti: « *Omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi, licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint* » come decise la Sacra Congregazione del Concilio il 1° Febbraio 1908.

Articolo 7.

Il privilegio Benedettino, la Costituzione *Provida* e il decreto *Ne temere*.

Da ciò che si è detto nell'articolo precedente è facile arguire quanto importante fosse l'eccezione che il Pontefice Pio X avea concesso ai cattolici di Germania. Per essa i matrimoni misti che i cattolici contraggono con gli acattolici, e i matrimoni degli eretici tra loro sono validi, sebbene non sieno osservate le disposizioni del decreto *Ne temere*.

È sorto un gravissimo dubbio circa i luoghi a cui si estendeva tale eccezione; perchè se ri-

guardava solo l' Impero Germanico, essa rimaneva al medesimo circoscritta; se poi si riferiva ad altri paesi, era ben difficile conoscere quali di essi fossero soggetti all' antica disciplina e però quali matrimoni fossero validi per la concessione pontificia, e quali dovessero stare al diritto comune.

Mentre la questione era della più grande attualità, la soluzione si presentava ben difficile. Onde è che molti prelati supplicarono la Santa Sede per avere una decisione.

Le difficoltà intanto crescevano senza fine a causa della concessione Benedettina, che mal poteva conciliarsi col Concilio di Trento e con la nuova legge Piana. Era adunque necessario stabilire una precisa uniformità circa il valore dei matrimoni misti. E dato che si volesse confermare il privilegio Benedettino, faceva mestieri dichiarare esplicitamente a quali paesi si estendesse.

L'Arcivescovo di Calcutta scriveva in proposito che questi matrimoni si dichiarassero validi in tutta la sua diocesi, ovvero tutti nulli. Anche il Vescovo di Ruremunda osservava alla S. Congregazione del Concilio che la concessione Benedettina in mezzo al suo gregge era sorgente di gravissimi inconvenienti ed enormi difficoltà.

Ed invero, accadeva che non solo entro l'ambito della sua diocesi, ma spesso in una stessa parrocchia vi fossero di quelli i quali usavano del privilegio Benedettino, mentre gli altri erano soggetti al Concilio di Trento. E tutto questo avveniva perchè era ben difficile, se non impossibile, conoscere a quali parrocchie si doveva ap-

plicare la concessione Benedettina ed a quali no. Onde ciò dava causa all'accrescersi del numero dei matrimoni clandestini.

Perciò il sullodato Presule, udito il Reverendissimo Capitolo della Cattedrale e i giudici sinodali, pregò la Santa Sede perchè volesse degnarsi rendere obbligatorio per tutte le diocesi il decreto *Ne temere* per i seguenti motivi:

1° Per ottenere l'uniformità della disciplina matrimoniale in tutta la diocesi di Ruremunda;

2° Per togliere i gravisimi dubbî di nullità o di legittimità circa il matrimonio misto clandestino in alcuni luoghi del suo vescovato;

3° Per impedire i matrimoni misti clandestini;

4° Per difendere meglio la fede e i buoni costumi.

Ecco il testo della lettera: « Has igitur ob causas, ad procurandam disciplinae matrimonialis « uniformitatem pro universa dioecesi Ruremun- « densi, ad tollenda dubia de nullitate vel legiti- « mitate matrimonii mixti clandestini in nonnullis « locis eiusdem dioecesis . . . . . ad avertenda « matrimonia mixta clandestina, vel tutandam me- « lius populi catholici fidem et bonos mores . . . . . « infrascriptus Episcopus Ruremundae, auditis et « suffragantibus Capitulo Ecclesiae Cathedralis et « Congregationis prosynodalis, Sanctitatem tuam « rogat, ut benigne declarare dignetur decretum « *Ne temere* pro ista Dioecesi Ruremundensi et om- « nibus eius locis a die solemni Paschae anni 1908, « etiam pro matrimoniis mixtis id valere ac si nun- « quam pro illis locis aliter a S. Sede fuisse sta- « tutum ».

Per lo contrario l'Arcivescovo di Westminster a nome anche dell'Episcopato Inglese non nascose alla Santa Sede i suoi grandi timori che, qualora in Inghilterra fossero stati aboliti i matrimoni misti clandestini, sarebbero certamente sorte gravissime difficoltà. E non mancarono altri Vescovi i quali esposero lo stesso pensiero.

Di fronte a tale questione sì ardua e irta di sì gravi ostacoli la Santa Sede emanò la decisione restrittiva, dichiarando che l'eccezione del § 2 art. XI contenuta nelle parole « *nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum* » comprendeva la sola Costituzione *Provida* e non altri decreti.

Come si vede il Supremo Gerarca ha voluto tagliar corto e troncare le discussioni circa l'opportunità di abolire o no i matrimoni clandestini; perciò dopo la dichiarazione esplicita della S. Congregazione del Concilio sono soggette alla riforma Piana tutte le regioni, le quali aveano ottenuto il privilegio Benedettino contenuto nella Costituzione « *Matrimonia* » e qualunque altro indulto circa la clandestinità. Perciò ove in quei luoghi si celebrassero i matrimoni senza le prescrizioni del decreto *Ne temere,* sarebbero certamente nulli.

Le ultime parole della risposta al dubbio IV « *facto verbo cum SSmo et ad mentem* » accennano alla mente del Pontefice circa tale questione. Quale essa sia noi non lo sappiamo, non essendoci stata manifestata. Si può tuttavia arguire ch'essa dichiari che tale misura sarà di breve durata e solo provvisoria e perciò tutti, senza distinzione o privilegio, fra qualche tempo dovranno esser soggetti

alla nuova legge. E in verità, se si vuole che questa venga osservata, fa mestieri che sia uniforme e comune per tutti, almeno nella stessa regione. Ma quando avviene che nella medesima parrocchia vi sono due leggi direttive in materia di così vitale importanza, quale è quella matrimoniale, niuno ignora le difficoltà che s'incontrano e le funeste conseguenze di cui tale disparità è sorgente.

APPENDICE PRIMA

I.

CONSTITUTIO

quo ad totam Germaniam extenditur Lex Tridentina de clandestinitate necnon declaratio Benedectina ad Hollandos

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Provida sapientique cura quavis aetate Sancta Ecclesia legibus latis ea disposuit quae ad christianorum connubiorum firmitatem et sanctitatem pertinerent. In quibus legibus illa eminentem locum habet, quae Sancta Synodus Tridentina clandestinorum matrimoniorum pestem abolere et ex populo christiano extirpare contendit. Magnam ex hoc Tridentino Decreto utilitatem in universam rempublicam christianam promanasse et hodie quoque promanare apud omnes in confesso est. Nihilominus, ut sunt res humanae, contigit alicubi, et praesertim in Imperio Germanico, propter lamentabilem maximamque in religione divisionem et catholicorum cum haereticis permixtionem in

dies augescentem, ut cum praedictae legis observantia incommoda etiam quaedam nec levia coniungerentur.

Nimirum cum ex voluntate Concilii caput *Tametsi* non antea in singulis paroeciis vim obligandi habere coeperit quam in illis rite esset promulgatum, et cum haec ipsa promulgatio an facta sit multis in locis dubitetur, incertum quoque non raro sit an lex Concilii obliget etiam acatholicos uno aliove in loco morantes, maxima inde ac molestissima in plurimis Imperii Germanici locis nata est iurium diversitas et dissimilitudo, plurimaeque et spinosae exortae sunt quaestiones quae in iudicibus quidem persaepe perplexitatem, in populo fideli quamdam legis irreverentiam, in acatholicis perpetuas cierent querelas et criminationes.

Non omisit quidem Sedes Apostolica pro nonnullis Germaniae dioecesibus opportunas edere dispositiones et declarationes, quae tamen iuris discrepantiam minime sustulerunt.

Atque haec moverunt complures Germaniae Episcopos ut iterum iterumque Sedem Apostolicam adirent communibus precibus huic rerum conditioni remedium petentes. Quorum preces Decessor noster f. r. Leo XIII benigne excipiens praecepit ut ceterorum quoque Germaniae Praesulum vota exquirerentur. Quibus acceptis et toto negotio in Suprema Congregatione Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis mature discusso, Nostrum esse officium intelleximus praesenti rerum statui efficax et universale levamen afferre. Itaque ex certa scientia et plenitudine Nostrae

potestatis ut consulamus sanctitati firmitatique matrimonii, disciplinae unitati et constantiae, certitudini iuris, faciliori reconciliationi poenitentium, ipsi quoque paci et tranquillitati pubblicae, declaramus, decernimus ac mandamus.

I. In universo hodierno Imperio Germaniae, caput *Tametsi* Concilii Tridentini quamquis in pluribus locis, sive per expressam publicationem sive per legitimam observantiam, nondum fuerit certo promulgatum et inductum, tamen inde a die festo Paschae (idest a die decimaquarta Aprilis) huius anni millesimi nongentesimi sexti, omnes catholicos, etiam hucusque immunes a forma Tridentina servanda, ita adstringat ut inter se non aliter quam coram parocho et duobus vel tribus testibus validum matrimonium celebrare possint.

II. Matrimonia mixta quae a catholicis cum haereticis vel schismaticis contrahuntur, graviter sunt manentque prohibita, nisi accedente iusta gravique causa canonica, datis integre, formiter, utrimque legitimis cautionibus, per partem catholicam dispensatio super impedimento mixtae religionis rite fuerit obtenta. Quae quidem matrimonia, dispensatione licet impetrata, omnino in facie Ecclesiae coram parocho ac duobus tribusve testibus celebranda sunt, adeo ut graviter delinquant qui coram ministro acatholico vel coram solo civili magistratu vel alio quolibet modo clandestino contrahunt. Imo si qui catholici in matrimoniis istis mixtis celebrandis ministri acatholici operam exquirunt vel admittunt, aliud patrant delictum et canonicis censuris subiacent.

Nihilominus matrimonia mixta in quibusvis Imperii Germanici provinciis et locis, etiam in iis quae iuxta Romanarum Congregationum decisiones vi irritanti capitis *Tametsi* certo hucusque subiecta fuerunt, non servata forma Tridentina iam contracta vel (quod Deus avertat) in posterum contrahenda, dummodo nec aliud obstet canonicum impedimentum, nec sententia nullitatis propter impedimentum clandestinitatis ante diem festum Paschae huius anni legitime lata fuerit, et mutuus coniugum consensus usque ad dictam diem perseveraverit, pro validis omnino haberi volumus, idque expresse declaramus, definimus atque decernimus.

III. Ut autem iudicibus Ecclesiasticis tuta norma praesto sit, hoc idem iisdem sub conditionibus et restrictionibus declaramus, statuimus ac decernimus de matrimoniis acatholicorum, sive haereticorum, sive schismaticorum inter se, in iisdem regionibus non servata forma Tridentina hucusque contractis vel in posterum contrahendis; ita ut si alter vel uterque acatholicorum coniugum ad fidem catholicam convertatur, vel in foro ecclesiastico controversia incidat de validitate matrimonii duorum acatholicorum cum quaestione validitatis matrimonii ab aliquo catholico contracti vel contrahendi connexa, eadem matrimonia, ceteris paribus, pro omnino validis pariter habenda sint.

IV. Ut demum Decretum hoc Nostrum ad publicam notitiam perveniat, praecipimus Imperii Germanici Ordinariis ut illud per ephemerides diocesanas aliosque opportuniores modos ante diem

Paschae anni currentis cum clero populoque fideli communicent.

Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Ianuarii MDCCCCVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

PIUS PP. X.

II.

RESOLUTIONES DUBIORUM

circa Decretum "Ne temere„ - De Sponsalibus et Matrimonio a Sacra Congregatione Concilii editae

Dubia proposita sub die 1 Februari anno 1908.

I. An decreto *Ne temere* adstringantur etiam catholici ritus orientalis — et quatenus negative:

II. Utrum ad eosdem decretum extendere expediat. - Et quatenus saltem pro aliquo loco decretum non fuerit extensum:

III. Utrum validum sit matrimonium contractum a catholico ritus latini cum catholico ritus orientalis, non servata forma ab eodem decreto statuta.

IV. An sub articulo XI, § 2, in exceptione enunciata illis verbis «*nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum*» comprehendatur tantummodo Constitutio Provida Pii PP. X; an potius comprehendantur quoque Constitutio Benedectina et

cetera eiusmodi indulta impedimentum clandestinitatis respicientia.

V. Num in Imperio Germaniae catholici, qui ad sectam haereticam vel schismaticam transierunt, vel conversi ad fidem catholicam ab ea postea defecerunt, etiam iuvenili vel infantili aetate, ad valide cum persona catholica contrahendum adhibere debeant formam in decreto *Ne temere* statutam, ita scilicet ut contrahere debeant coram Parocho et duobus saltem testibus. — Et quatenus affirmative:

VI. An attentis peculiaribus circumstantiis in Imperio Germaniae existentibus, opportuna dispensatione provideri oporteat.

VII. Ubinam et quomodo capellani castrenses, vel parochi nullum absolute territorium nec cumulative cum alio parocho habentes, at iurisdictionem directe exercentes in personas aut familias, adeo ut has personas sequantur quocumque se conferant, valide matrimoniis suorum subditorum adsistere valeant.

VIII. Ubinam et quomodo parochi qui, territorium exclusive proprium non habentes, cumulative territorium cum alio vel aliis parochis retinent, matrimoniis adsistere valeant.

IX. Ubinam et quomodo parochus, qui in territorio aliis parochis assignato nonnullas personas vel familias sibi subditas habet, matrimoniis adsistere valeat.

X. Num capellani seu rectores piorum cuiusvis generis locorum a parochiali iurisdictione

exemptorum, adsistere valide possint matrimoniis absque parochi vel Ordinarii delegatione.

XI. An a decreto *Ne temere* abolita sit lex vel consuetudo in nonnullis Dioecesibus vigens, vi cuius a Curia episcopali peragenda sunt acta, quibus constet de statu libero contrahentium et dein venia fiat parochis adsistendi matrimoniis.

XII. An et quousque expediat prorogare executionem decreti *Ne temere* pro nonnullis locis iuxta Ordinariorum petitiones.

Resolutiones:

Ad I. Negative.

Ad II. Ad S. Congregationem de Propaganda Fide.

Ad III. Dilata et exquiratur votum duorum Consultorum, qui prae oculis habeant leges hac de re vigentes quoad Orientales.

Ad IV. Comprehendi tantummodo Constitutionem Provida; non autem comprehendi alia quaecumque decreta, facta verbo cum Sanctissimo; et ad mentem.

Ad V. Affirmative.

Ad VI. Negative, ideoque servetur decretum *Ne temere*.

Ad VII. Quoad capellanos castrenses aliosque parochos, de quibus in dubio, nihil esse immutatum.

Ad VIII. Affirmative in territorio cumulative habito.

Ad IX. Affirmative quoad suos subditos tantum, ubique in dicto territorio, facto verbo cum Sanctissimo.

Ad X. Affirmative pro personis sibi creditis, in loco tamen ubi iurisdictionem exercent, dummodo constet ipsis commissam fuisse plenam potestatem parochialem.

Ad XI. Servetur solitum.

Ad XII. Ad Eminentissimum Praefectum cum Sanctissimo.

✠ Vincentius Card. Ep. Praenestinus, *Praefectus*
Basilius Pompili, *Secretarius*.

III.

RESOLUTIONES DUBIORUM

circa Decretum "Ne temere,, - De Sponsalibus et Matrimonio a S. Congregatione Concilii editae

Dubia proposita sub die 28 Martii 1908.

I. Utrum validum sit matrimonium contractum a catholico ritus latini cum catholico ritus orientalis, non servata forma a decreto *Ne temere* statuta.

II. An in Art. XI, § 2, eiusdem decreti sub nomine acatholicorum comprehendantur etiam schismatici et haeretici rituum orientalium.

III. Num exceptio per Constitutionem *Provida* in Germania inducta, censenda sit uti mere localis aut etiam personalis.

IV. An Ordinarii et Parochi nedum explicite, sed etiam implicite «*invitati ac rogati*» dummodo tamen «*neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum*» valide matrimoniis assistere possint.

V. An ob licitam matrimonii celebrationem habenda sit ratio dumtaxat menstruae commorationis, non autem quasi-domicilii.

VI. Utrum sponsalia praeterquam coram Ordinario, aut Parocho, celebrari valeant etiam coram ab alterutro delegato.

VII. Utrum sponsalia celebrari debeant dumtaxat coram Ordinario aut Parocho domicilii aut menstruae commorationis, an possint etiam celebrari coram quolibet Ordinario aut Parocho.

Resolutiones:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Exceptionem valere tantummodo pro natis in Germania ibidem matrimonium contrahentibus, facto verbo cum SS.mo.

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad VI. Negative.

Ad VII. Posse celebrari coram quolibet Ordinario aut Parocho, dummodo intra limites territorii eiusdem Ordinarii vel Parochi.

✠ Vincentius Ep.us Praenestinus, *Praefectus*
Basilius Pompili, *Secretarius.*

IV.

RESOLUTIONES DUBIORUM

circa Decretum "Ne temere„ - De Sponsalibus et Matrimonio a Sacra Congregatione Concilii editae

Dubia sub die 27 Iulii anno 1908.

I. Utrum ad valida ineunda sponsalia partes teneantur subsignare scripturam unico contextu cum Parocho, seu Ordinario, aut cum duobus testibus; an potius sufficiat ut scriptura, ab una parte cum parocho vel cum duobus testibus subsignata, remittatur ad alteram partem quae vicissim cum parocho vel cum duobus testibus subscribat.

II. An ad sponsalium validitatem in scriptura sit apponenda data, seu adscriptio diei, mensis et anni.

III. An vi decreti *Ne temere,* etiam ad matrimonia mixta valide contrahenda, ab Ordinario vel Parocho exquirendus et excipiendus sit contrahentium consensus.

IV. Utrum ad valide et licite matrimoniis adsistendum, ad tramitem Art. VI decreti, re-

quiratur semper delegatio specialis, an vero sufficiat generalis.

V. An in locis dissitis, ad quae missionarius singulis mensibus non venit - in quibus tamen, si peteretur, haberi posset, et vel ad eum aut ad alium missionarium, qui sit parochus in sensu decreti, absque gravi incomodo possent accedere sponsi - matrimonia contracta sine missionarii seu parochi praesentia retinenda sint uti valida.

VI. Utrum ratione momentanei, inopinati et fidelibus prorsus incogniti transitus per aliquem locum, a quo iam a mense missionarius abest, interrumpi dicenda sit illa rerum conditio, de qua in Art. VIII decreti.

VII. An et quomodo annuendum sit petitionibus Ordinariorum Sinensium qui ob peculiares illius regionis conditiones postularunt:

1° exemptionem a praescriptionibus decreti in sponsalibus ineundis;

2° dispensationem a praesentia parochi et quandoque etiam testium, sive in matrimoniis ex dispensatione contrahendis a baptizatis cum non baptizatis, sive in matrimoniis inter catholicos, qui sub paganorum potestate sunt constituti.

VIII. Utrum subditi Dioecesis Damaensis, in Dioecesi tamen Bombayensi commorantes, et e converso subditi Dioecesis Bombayensis degentes in Dioecesi Damaensi, ut validum et licitum ineant matrimonium, teneantur se sistere dumtaxat coram parocho personali, vel possint etiam coram parocho territorii.

IX. An et quomodo providere expediat casui, quo parochi a lege civili graviter prohibeantur quominus matrimoniis fidelium adsistant, nisi praemissa caeremonia civili, quae praetermitti nequeat, et tamen pro animarum salute omnino urgeat matrimonii celebratio.

Resolutiones:

Ad I. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Affirmative, servatis ad liceitatem quoad reliqua praescriptionibus et instructionibus S. Sedis.

Ad IV. Quoad delegationem nihil esse immutatum, excepta necessitate eam faciendi sacerdoti determinato et certo, ac restrictam ad territorium delegantis.

Ad V. Negative.

Ad VI. Negative.

Ad VII. Quoad primum negative. Quoad secundum, concedendam esse iisdem Ordinariis facultatem dispensandi a forma substantiali matrimonii pro casibus tantum verae necessitatis, cum potestate hanc facultatem etiam habitualiter subdelegandi missionum rectoribus; facto verbo cum SS.mo.

Ad VIII. Dilata.

Ad IX. Non esse interloquendum.

✠ Vincentius Card. Episc. Praenest., *Praefectus*
Basilius Pompili, *Secretarius.*

V.

RESOLUTIONES DUBIORUM

circa Decretum "Ne temere„ - De Sponsalibus et Matrimonio editae a Sacra Congregatione De Sacramentis

Dubia proposita sub die 18 Iunii 1909.

I. Num responsum S. Congregationis diei 28 Martii 1908 ad II: « *Exceptionem valere tantummodo pro natis in Germania ibique matrimonium contrahentibus* » ita sit intelligendum, ut quovis in casu ambo coniuges debeant esse nati in Germania, seu respective in regno Hungariae.

II. An post extensionem Constitutionis *Provida* ad regnum Hungariae, Germaniam inter et Hungariam, quoad validitatem clandestinorum mixtorum matrimoniorum, reciproca relatio habeatur, ita ut duo coniuges nati ambo in Germania matrimonium mixtum clandestinum valide ineant etiam in regno Hungariae, et, viceversa, nati ambo in regno Hungariae valide contrahant clandestino quoque modo in Germania.

III. Num saltem natus in Germania cum nato in regno Hungariae mixtum matrimonium valide ineat sive in Germania sive in regno Hungariae.

Resolutiones:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.
Ad III. Negative.

Dominicus Card. Ferrata, *Praefectus*
Philippus Giustini, *Secretarius.*

VI.

RESOLUTIO DUBII

circa Decretum "Ne temere,, - De Sponsalibus et Matrimonii a Sacra Congregatione Sacramentorum sub die 13 Augusti 1909 edita.

Utrum facultas dispensandi ab impedimentis matrimonialibus imminente mortis periculo in casu Art. VII decreti *Ne temere,* facta per decretum huius S. Congregationis diei 14 Maii 1909, valeat dumtaxat pro concubinariis; an etiamsi non agatur de concubinariis, sed alia adsit causa ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis?

Cui dubio E.mi Patres responderunt: *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

Dominicus Card. Ferrata, *Praefectus*
Philippus Giustini, *Secretarius.*

VII.

Sacra Congregatio de Sacramentis

VENETIARUM

Probationis matrimonii.

E.mus Patriarcha Venetiarum S. C. de disciplina Sacramentorum sequens proposuit

DUBIUM.

An et quibus in casibus quibusdam sub conditionibus admitti valeat tanquam sufficiens probatio initi matrimonii simplex affirmatio eorum qui ex America aliisve dissitis regionibus adveniunt, quotiescumque documentum vel alia legitima probatio celebrationis matrimonii aut omnino haberi nequeat, aut nonnisi admodum difficulter et post longum tempus cum interea rerum adiuncta moram inquisitionis non patiuntur.

Cui dubio E.mi ac Rev.mi Patres in plenariis comitiis habitis die 17 Februarii 1911, re mature perpensa, respondendum censuerunt:

Imprimis curandum diligentissime est, ut factum contracti matrimonii legitimis probationibus ostendatur; quae probationes, licet studiose quaesitae, si haberi nequeant, deferatur partibus iuramentum, quo propriam assertionem confirment: hoc praestito, partes habeantur tanquam legitimo matrimonio coniunctae, earumque proles ut legitima. Excipiendi tamen sunt casus, in quibus ius plenam

probationem requirit ex. gr. si agatur de praeiudicio alterius matrimonii vel de ordinibus suscipiendis.

Matrimonium autem per iuramentum ut supra confirmatum inscribatur non quidem in communi matrimoniorum libro, sed in distincto libello ad hoc destinato.

Ex aedibus eiusdem S. C. die 6 Martii 1911.

D. Card. Ferrata, *Praefectus*
Ph. Giustini, *Secretarius.*

VIII.

RESOLUTIONES DUBIORUM

circa Decretum "Ne temere„ - De Sponsalibus et Matrimonio a S. Congregatione de Sacramentis editae sub die 12 Martii 1910.

In plenariis comitiis a S. Congregatione de disciplina Sacramentorum habitis, die 12 Martii 1910, sequentia proposita fuerunt dirimenda dubia, nimirum:

I. Quid intelligendum sit nomine *regionis,* seu in qua distantia debeant versari contrahentes a loco in quo est sacerdos competens ad assistendum matrimonio, ut hoc possit valide et licite iniri coram solis testibus ad normam Art. VIII decr. *Ne temere.*

II. Accidit non raro ut ob sacerdotum inopiam plures paroeciae ab uno tantum parocho regantur, qui easdem omnes singulis men-

sibus invisere nequit. Sunt pariter quaedam amplae paroeciae, vicos etiam cum sacello publico valde dissitos continentes, qui infra mensem, tum ob viarum asperitatem, tum ob fluminum impetum lustrari a parocho nequeunt omnino, nec parochus a fidelibus adiri potest. Quaeritur:

a) Possintne fideles paroeciarum in primo casu, elapso mense, quin parochus advenerit, valide ac licite matrimonium contrahere coram duobus testibus tantum, iuxta Art. VIII;

b) Quilibet vicus in secundo casu possitne tanquam «*regio*» haberi, ita ut ibi degentes, facultate praefati Art. VIII uti valeant.

III. Utrum valide matrimonium coram solis testibus ineat qui in *regionem* de qua Art. VIII *in fraudem legis* se conferat.

IV. An possint adhiberi ut testes mali christiani atque adeo pagani in ordine ad observandas praescriptiones Art. II, III, VII et VIII.

V. Quoad menstruam commorationem ob vagos quaeritur:

a) Utrum commoratio menstrua, de qua in Art. V, § 2, sit accipienda *sensu relativo,* i. e., quoad eos qui alibi habent domicilium aut quasi-domicilium, an *sensu absoluto,* seu quoad illos qui nullibi praedictum domicilium aut quasi-domicilium habent;

b) Utrum parochus vel Ordinarius proprius, de quo eodem Art. V, § 3, sit parochus vel Ordinarius commorationis menstruae sensu absoluto acceptae;

c) Utrum nomine vagorum, de quibus Art. V, § 4, ii omnes veniant qui destituuntur domicilio et quasi-domicilio, an ii tantum qui, domicilio et quasi-domicilio destituti, praeterea nullibi habent parochum vel Ordinarium commoratione saltem menstrua acquisitum.

VI. Accidit ut parochorum coadiutores ab Episcopis nominentur et quidem ex iure particulari facultate assistendi coniugiis non sint instructi; tamen usuvenit ut, ab incepto officii exercitio, parochis non contradicentibus, sed irrequisita eorum licentia, matrimonii adsistant, in libris etiam matrimoniorum adhibentes solam sui ipsorum subscriptionem; imo praesertim in maioribus paroeciis semper vel fere semper matrimoniis adsistant. Quaeritur in casu:

a) An matrimonia coram coadiutoribus hucusque inita, tacentibus parochis, sint valida.

b) Quatenus affirmative, an licite coadiutores se gerant in assistentia connubiis praestanda ab incepto officii exercitio, absque expressa parochorum delegatione.

c) Utrum tolerari possit mos ut coadiutores omnibus vel fere omnibus matrimoniis in paroecia adsistant, an potius parochi urgeri debeant ad hanc adsistentiam ut plurimum et ordinarie per seipsos explendam, nisi legitima et gravi causa, onerata ipsorum conscientia, impediti fuerint, quo in casu deputationem coadiutoribus conferant,

et ita solitis verbis connubia in libris matrimoniorum describantur.

VII. Utrum per Art. I decreti maneat abrogatum ius speciale ante illud decretum in Hispania vigens, et ad Americam latinam extensum, vi cuius ad valorem sponsalium requirebatur scriptura publica *a notario* subscripta.

VIII. Utrum Ecclesiae regulares exemptae ad tenorem decreti existimari possint et valeant tanquam territorium parochi seu Ordinarii, in quorum territoriali districtu sunt sitae, ad effectum adsistentiae matrimonii.

IX. An et quomodo annuendum sit petitionibus quorundam Ordinariorum, nimirum:

1° Episcopi Rosensis postulantis dispensationem ab obligatione imposita per Articulum IX, § 2, adnotandi in libro baptizatorum coniuges tali die in sua paroecia matrimonium contraxisse;

2° Vicarii Apostolici Kiam-Si Orientalis postulantis dispensationem non solum ab obligatione adnotandi matrimonium contractum in libro baptizatorum, sed etiam in libro matrimoniorum;

3° Quorundam Ordinariorum Sinensium qui quaerunt: Utrum responsum S. C. Concilii diei 27 Iulii 1908, ad VII, restringatur ad solos duos casus tunc in quaesito proposito; et *quatenus* affirmative postulant ut responsum extendatur ad alios casus verae necessitatis;

4° Episcopi Mangalonensis qui postulat ut sibi facultas detur permittendi ut matrimonium celebratum in libro matrimoniorum describi possit a Sacerdote qui ex delegatione parochi matrimonio adsistit quando parochus sit absens.

Resolutiones:

Eminentissimi Patres ad huiusmodi dubia ita respondendum censerunt:

Ad 1.um Matrimonium potest valide et licite contrahi coram solis testibus sine praesentia sacerdotis competentis ad assistendum, semper ac, elapso iam mense, sacerdos competens absque gravi incommodo haberi vel adiri nequeat.

Ad 2.um Provisum in primo.

Ad 3.um Affirmative.

Ad 4.um Quoad qualitates testium, a decreto *Ne temere* nihil esse immutatum.

Quoad 5.um Ad *a*) et *b*). Provisum per responsum ad quintum datum a S. Congregatione Concilii die 28 Martii 1908.

Ad *c*): Nomine vagorum, de quibus Art. V, § 4, veniunt omnes et soli qui nullibi habent parochum vel Ordinarium proprium ratione domicilii vel menstruae commorationis.

Quoad 6.um Ad *a*): acquiescant, facto verbo cum SS.mo; ad *b*): serventur de iure servanda; ad *c*): quoad assistentiam matrimoniis a

parochis personaliter praestandam, Archiepiscopus pro suo iure urgeat si quae sunt ea re leges Concilii Provincialis.

Quoad descriptionem matrimonii celebrati servetur Art. IX Decreto *Ne temere* et praescriptum Ritualis Romani.

Ad 7.um Affirmative.

Ad 8.um Affirmative.

Quoad 9.um Ad 1.um Non espedire et ad mentem. Mens est ut Ordinarius aliique ipsius cooperatores quantum in Domino possunt, satagant illam perniciosam superstitionem ab animis fidelium avertere, qua ab usurpandis Sanctorum nominibus in baptismo receptis deterrentur. Doceant ipsos frequenter, idcirco nomina eis imponi Sanctorum, ut eorum exemplis ad pie vivendum excitentur et patrociniis protegantur. Parochis vero aliisque animarum curae praepositis sacerdotibus commendent, ut quandiu illa perniciosa superstitio eradicari non possit, omni, qua valeant, diligentia, libros parochiales conscribant, etiam adhibita opera aliorum, quorum industria ea in re iuvari posse credant. Quod si in casu particulari verum nomen coniugati scire non poterunt, stante morali impossibilitate legem observandi, ea non obligantur.

Ad 2.um non expedire quoad utrumque et ad mentem. Mens est Ordinarios curare debere, ut a Missionariis regesta celebratorum matrimoniorum diligenter

conficiantur et conserventur, eisque pro suo prudenti arbitrio praescribere cautiones ad vitanda incommoda exposita, adhibitis etiam, si opus fuerit, signis conventionalibus.

Ad 3.um Quoad 1.um Negative; quoad 2.um Provisum in primo.

Ad 4.um Pro gratia prudenti arbitrio et conscientiae Episcopi.

Die autem 13 eiusdem mensis et anni SS.mus Dominus Noster, audita relatione infrascripti Secretarii, supra relatas resolutiones ratus habere et approbare dignatus est.

D. Card. Ferrata, *Praefectus*
Ph. Giustini, *Secretarius.*

IX.

PARMEN. ET ALIARUM

Decretum S. Congregationis de Sacramentis.

De facultate dispensandi ab impedimentis matrimonialibus imminente mortis periculo.

Ante editum decretum *Ne temere* diei II mensis Augusti anno MDCCCCVII De sponsalibus et matrimonio, satis iam fuerat eorum necessitati provisum, qui miserrime in concubinatu viventes iidemque in gravissimo mortis periculo constituti, impedimento aliquo matrimonium dirimente pro-

hiberentur, quominus rite nuptias inirent. Nam per litteras S. Officii datas die XX mensis Februarii anno MDCCCLXXXVIII, et per sequutam declarationem die IX mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXIX, facultas Ordinariis concedebatur, quae parochis etiam subdelegari habitualiter posset, dispensandi in iis adiunctis ab impedimentis quoque publicis matrimonium ecclesiastico iure dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente.

Cum autem in articulo VII praefati decreti *Ne temere* sancitum fuerit, «imminente mortis periculo, ubi parochus vel loci Ordinarius vel Sacerdos ab alterutro delegatus haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide et licite posse coram quolibet sacerdote et duobus testibus»; Ordinarius Parmensis ac plerique aliorum locorum Ordinarii a S. Congregatione de disciplina Sacramentorum postularunt, ut, etiam hoc in casu. animarum saluti consuleretur, si forte dirimens aliquod impedimentum obstaret quominus matrimonium rite contraheretur.

Re mature perpensa in Congregatione Generali diei VII mensis Maii anno MDCCCCIX et relatis omnibus Santissimo D. N. Pio divina Providentia Papae X, in audientia habita ab infrascripto eiusdem S. Congregationis a Secretis die IX mensis Maii anno MDCCCCIX, Sanctitas Sua, benigne excipiens votum Em.orum Patrum, declarare dignata est ac decernere, quemlibet sacerdotem, qui ad normam Art. VII decreti *Ne temere,* imminente

mortis periculo, ubi parochus vel loci Ordinarius vel sacerdos ab alterutro delegatus haberi nequeat, coram duobus testibus matrimonio adsistere valide ac licite potest, in iisdem rerum adiunctis dispensare quoque posse super impedimentis omnibus etiam publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, exceptis sacro presbyteratus ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita.

Datum Romae ex aedibus eiusdem S. Congregationis, die XIV mensis Maii anno MDCCCCIX.

Dominicus Card. Ferrata, *Praefectus*
Philippus Giustini, *a Secretis.*

Circa il presente decreto fu presentato il seguente dubbio:

« An praefato decreto comprehendantur etiam parochi, etsi non fuerint ad normam declarationis S. Officii diei 9 Ianuarii 1889 habitualiter subdelegati a propriis Ordinariis ».

E la S. Congregazione il 29 Luglio 1910 rispose: *Affirmative.*

Dominicus Card. Ferrata, *Praefectus*
Philippus Giustini, *Secretarius.*

X.

MESSANEN. SEU RHEGIEN.

Praesumptionis de morte.

Post cladem ultro citroque Messanae fretum die 28 Decembris 1908 a terraemotu editam, E.mus Archiepiscopus Catanensis primus instruc-

tionem petiit a S. Sede pro statuenda libertate eorum profugorum qui, nefarie in concubinatu viventes, terrore perculsi, suae saluti animae consulere satagebant.

Et Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum, sub die 18 Ianuarii anno 1909, praelaudato E.mo Archiepiscopo litteras dedit cum instructionibus pro urgentioribus casibus, id est: « In sostituzione della solita fede di stato libero o di assenza d'ogni altro impedimento, qualora trattasi di persone le quali pretendono di non aver mai contratto altro matrimonio, basterà deferir loro, con le cautele in uso, il giuramento suppletorio. Circa la stessa fede di stato libero, in caso d'avvenuta morte del primo coniuge, è necessario di aver presente, mancando i soliti certificati, l'Istruzione del S. Officio del 1868, se trattasi di morte anteriore al recente disastro: occorre poi di soprassedere se trattasi di morte che si suppone avvenuta nello stesso disastro in mancanza di prove evidenti ».

Progressu temporis, Vicariatus Urbis Cancellarius eidem S. C. quoddam mortis testimonium a civili potestate depromptum subiecit, quaerens ab ea quinam tribuendus esset valor huiusmodi testimoniis.

Antequam responderetur, haec eadem S. C. scripsit, sub die 17 Novembris an. p. e. ad Archiepiscopos Messanensem et Rheginensem, ut informationes mitterent sequentes, scilicet: utrum in ipsa Curia status animarum iterum fuerit stabilitus; quamnam fidem testimonia mortis a civili potestate deprompta mereantur; denique ut alias

transmittere velint informationes ad exarandam Instructionem in proposito utiles opportunasque.

Praefatis litteris ita respondit, die 26 eiusdem mensis Archiepiscopus Messanensis: « Finora non è stato possibile compilare lo stato delle anime, poichè si attende all'ordinamento delle parrocchie, impianto delle baracche, chiese parrocchiali e case canoniche.

Sarà questa in seguito la prima occupazione.

Quanto poi ai defunti nel disastro ho prestato solo fiducia alla costatazione della morte per mezzo o della ricognizione del cadavere o delle testimonianze di persone degne di fede che attestano il decesso.

E non essendo tranquillo del mezzo delle pubblicazioni che pratica l'Ufficiale dello Stato Civile, ero anch'io sul punto di scrivere a cotesta Sacra Congregazione per avere istruzioni come regolarmi, quando nè l'uno nè l'altro mezzo concorrono e non si ha nel contempo notizia delle persone, quivi dimoranti all'epoca del disastro.

Laonde supplico la S. V. Ill.ma ad implorarmi sul riguardo le opportune norme, essendovi in corso vari casi per celebrazione di matrimoni, e mi interessa togliere alcune coppie dal concubinato ».

Respondit sub die 30 ipsius Novembris Vicarius Capitularis Rheginensis: « Di risposta alla nota di V. S. Ill.ma debbo dirle che ancora non fu possibile di ricostituire in tutte le parrocchie dell'Archidiocesi lo stato delle anime dopo il terremoto. In molte riesce difficilissimo il ricostituirlo, tanto più che nessuno ha sede fissa, nè fu ancora completato il numero delle baracche da costruirsi.

Anche a conoscere il numero dei morti è opera difficile, perchè le famiglie sono disperse e molti sono profughi in paesi ignoti. In questa Curia per i matrimoni dei vedovi si chiede ordinariamente il certificato di morte dal parroco, il quale, ove non conosca il morto, per farlo deve prima redigere un atto notorio sulla deposizione di quattro testimoni di fede degni.

Per gli atti di morte dello Stato Civile, non li riconosciamo validi se non sono confermati dal parroco dopo le pratiche di rito».

In thesi generali huiusmodi testimoniorum civilis potestatis receptio ad statum libertatis comprobandum periculis est obnoxia, at exceptiones faciendae sunt pro qualitatibus personarum: id quod investigationem ex parte ecclesiasticae auctoritatis importat, ad decernendum utrum persona de qua obitus asseritur, fuerit proba et coniugem familiamque amore fuerit prosecuta, et ita porro.

Verum investigatio eo magis urgenda esset quia possunt dari testes quorum probatio praeferenda est legis praesumptioni, uti in Curia Rheginensi iam peragitur.

Caeterum S. C. Sancti Officii, ut exemplum iuris asseratur, infaustam post pugnam de Adua, hoc pro viduarum status libertatis dedit responsum: «Dummodo agatur de viris qui certo adsti-«terunt pugnae de Adua et peractis opportunis «investigationibus, indubitanter dignosci nequeat, «an vir reapse mortuus ceciderit, attentis specia-«libus circumstantiis in casu exposito occurrenti-«bus, et valida praesumptione obitus, Ordinarius «permittere poterit transitum ad alias nuptias».

Ex quo apparet opportunas investigationes esse prius faciendas et quatenus hae evadant sine effectu, perpendendae sunt speciales casus circumstantiae una simul cum valida mortis praesumptione. Et inter circumstantias perpensas in citata responsione S. O. erant accensendi illiciti amores viduarum ad nuptias convolare cupientium.

Aliud exemplum reperitur in responsione eiusdem S. C. Sancti Officii, sub die 27 Aprilis 1887. En species: « Victoria N. matrimonium contraxit cum Iosepho N. qui anno 1870 ad bellum profectus, in proelio ad civitatem S. Quintini, die 19 Ian. an. 1871 commisso, disparuit, ut constabat ex litteris Ministri qui militiae praeerat, nec ex eo tempore ulla fama de eo audita fuit, ita ut tribunal civile sententiam pronuntiaverit de eius obitu. Addendum quod Iosephum pactum inivit cum septem ex eius sociis ut post praelium convenirent ad eumdem locum, solusque e conventu abfuit ». Et S. C. censuit: « Dummodo ex authenticis documentis ex testibus fide dignis saltem summarie et extraiudicialiter constet non solum de his quae ab Episcopo exponuntur, sed insuper Iosephum N. sincero animo prosecutum fuisse uxorem et liberos neque ullam adfuisse causam qua eos desereret, permitti posse oratrici ut matrimonium ineat cum Ludovico N. ».

Tandem abs re forsan non erit aliam S. O. responsionem, die 28 Iunii 1865 datam, prae oculis habere. Quaerebatur a Vic. Ap. Pondichery: « Utrum provisiones legis civilis de absentibus coniugibus, locum certitudinis moralis de eorum morte tenere possint, ac consequenter utrum dere-

licti coniuges, perfectis et impletis istis provisionibus, aliud matrimonium contrahere valeant».

Resp.: «Iuxta expositum, *negative* et expendendos esse casus particulares ab ipso Vic. Ap. iuxta Instructionem quae eidem communicetur».

Haec Instructio quae incipiebat *Ingentes bellorum clades* subrogata fuit recentiori Instr. C. S. Off. anno 1868, a qua tota haec regitur quaestio.

Em. Patres S. Congregationis de disciplina Sacramentorum in plenariis comitiis habitis die 12 Martii 1910 proposito dubio: «*An et quomodo providendum*», respondendum censuerunt: «Expendendos esse ab Ordinario casus particulares iuxta Instructionem «*Matrimonii vinculo*» a S. C. Sancti Officii, datam anno 1868».

Dominicus Card. Ferrata, *Praefectus*
Philippus Giustini, *Secretarius.*

XI.

Instructio Supremae Sacrae Congregationis S. Officii ad probandum obitum alicuius coniugis anno 1868.

Matrimonii vinculo duos tantummodo «Christo ita docente, copulari, et coniungi posse, alterutro vero coniuge vita functo, secundas, imo et ulteriores nuptias licitas esse, dogmatica Ecclesiae Catholicae doctrina est».

Verum ad secundas, vel ulteriores nuptias quod attinet, cum de re agatur, quae difficultatibus ac

fraudibus haud raro est obnoxia, hinc Sancta Sedes sedulo curavit modo Constitutionibus generalibus, saepius autem responsis in casibus particularibus datis, ut libertas novas nuptias ineundi ita cuique salva esset, ut praedicta matrimonii unitas in discrimen non adduceretur.

Inde constituta Sacrorum Canonum quibus, ut quis possit licite ad alia vota transire, exigitur quod de morte coniugis certo constet, uti cap. *Dominus, de secundis nuptiis,* vel quod de ipsa morte recipiatur *certum nuncium* uti Cap. *In praesentia, De Sponsalibus et Matrimoniis.*

Inde etiam ea quae explanatius traduntur in Instructione *Cum alias 21 Augusti 1670* a Clemente X sancita, et in Bullario Romano inserta super examine testium pro matrimoniis contrahendis in Curia E.mi Vicarii Urbis, et coeterorum Ordinariorum. Maxime vero quae propius ad rem facientia ibi habentur NN. 12 et 13.

Et haec quidem abunde sufficerent si in eiusmodi causis peragendis omnimoda et absoluta certitudo de alterius coniugis obitu haberi semper posset; sed cum id non sinant casuum propemodum infinitae vices (quod sapienter animadversum est in laudata Instructione his verbis: *Si tamen huiusmodi testimonia haberi non possunt, Sacra Congregatio non intendit excludere alias probationes, quae de iure communi possunt admitti, dummodo legitimae sint, et sufficientes*), sequitur, quod stantibus licet principiis generalibus praestitutis, haud raro casus eveniunt, in quibus Ecclesiasticorum Praesidum iudicia haerere solent in vera iustaque probatione dignoscenda ac statuenda, imo pro summa illa facilitate, quae

aetate nostra facta est remotissimas quasque regiones adeundi, ita ut in omnes fere orbis partes homines divagentur, eiusmodi casuum multitudo adeo succrevit, ut frequentissimi hac de re ad supremam hanc Congregationem habeantur recursus, non sine parvo partium incommodo, quibus inter informationes atque instructiones, quas pro re nata, ut aiunt, peti mittique necesse est, plurimum defluit temporis, quin possit ad optata vota convolare.

Quapropter Sacra eadem Congregatio huiusmodi necessitatibus occurrere percupiens, simulque perpendens in dissitis praesertim Missionum locis, Ecclesiasticos Praesides opportunis destitui subsidiis, quibus ex gravibus difficultatibus extricare se valeant, e re esse censuit, uberiorem edere Instructionem in qua, iis quae iam tradita sunt, nullo pacto abrogatis, regulae indigitentur, quas in eiusmodi casibus haec ipsa S. Congregatio sequi solet, ut illarum ope, vel absque necessitate recursus ad S. Sedem, possint iudicio ferri, vel certe, si recurrendum sit, status quaestionis ita dilucide exponatur, ut impediri longiori mora sententia non debeat: Itaque:

1° Cum de coniugis morte quaestio instituitur, notandum primo loco, quod argumentum a sola ipsius absentia quantacumque (licet a legibus civilibus fere ubique admittatur) a Sacris Canonibus minime sufficiens ad instam probationem habetur. Unde sa. me. Pius VI ad Archiepiscopum Pragensem die 11 Iulii 1789 rescripsit, solam coniugis absentiam atque omnimodum eiusdem silentium satis *argumentum non esse ad mortem comprobandam,* ne tum quidem cum edicto regio coniux ab-

sens evocatus (idemque porro dicendum est, si per publicas ephemerides id factum sit) nullum suimet iudicium dederit. *Quod enim non comparuerit,* idem ait Pontifex, *non magis mors in causa esse potuit, quam eius contumacia.*

2° Hinc ad praescriptum eorumdem Sacrorum Canonum, documentum authenticum obitus diligenti studio exquiri omnino debet; exaratum scilicet ex regestis paroeciae, vel xenodochii, vel militiae, vel etiam si haberi nequeat ab auctoritate ecclesiastica, a gubernio civili loci in quo, ut supponitur, persona obierit.

3° Porro quandoque hoc documentum haberi nequit; quo casu testium depositionibus supplendum erit. Testes vero duo saltem esse debent, iurati, fide digni, et qui de facto proprio deponant, defunctum cognoverint, ac sint inter se concordes quoad locum et causam obitus aliasque substantiales circumstantias. Qui insuper, si defuncti propinqui sint, aut socii itineris, industriae vel etiam militiae, eo magis plurimi faciendum erit illorum testimonium.

4° Interdum unus tantum testis examinandus reperitur, et licet ab omni iure testimonium unius ad plene probandum non admittatur, attamen ne coniux alias nuptias inire peroptans, vitam coelibem agere cogatur, etiam unius testimonium absolute non respuit Suprema Congregatio in dirimendis huiusmodi casibus, dummodo ille testis recensitis conditionibus sit praeditus, nulli exceptioni obnoxius, ac praeterea eius depositio aliis gravibusque adminiculis fulciatur; sique alia extrinseca adminicula colligi omnino nequeant, hoc tamen certum

sit, nihil in eius testimonio reperiri quod non sit congruum atque omnino verosimile.

5° Contigit etiam ut testes omnimoda fide digni testificentur se tempore non suspecto mortem coniugis ex aliorum attestatione audivisse, isti autem vel quia absentes, vel quia obierint, vel aliam ob quamcumque rationabilem causam examinari nequeunt; tunc dicta ex alieno ore, quatenus omnibus aliis in casu concurrentibus circumstantiis, aut saltem urgentioribus respondeant, satis esse censentur pro secutae mortis prudenti iudicio.

6° Verum, haud semel experientia compertum habetur, quod nec unus quidem reperiatur testis qualis supra adstruitur. Hoc in casu probatio obitus ex coniecturis, praesumptionibus, iudiciis et adiunctis quibuscumque, sedula certe et admodum cauta investigatione curanda erit, ita nimirum ut pluribus hinc inde collectis, eorumque natura perpensa, prout scilicet urgentiora vel leviora sunt, seu propriore vel remotiore nexu cum veritate mortis coniunguntur, inde prudentis viri iudicium ad eamdem mortem affirmandam probabilitate maxima, seu morali certitudine promoveri possit. Quapropter quandonam in singulis casibus habeatur ex huiusmodi coniecturis simul coniunctis iusta probatio, id prudenti relinquendum est iudicis arbitrio; heic tamen non abs re erit plures indicare fontes ex quibus illae sive urgentiores, sive etiam leviores colligi et haberi possint.

7° Itaque in primis illae praesumptiones investigandae erunt quae personam ipsius asserti defuncti respiciunt, quaeque profecto facile haberi poterunt a coniunctis, amicis, vicinis et quoquo

modo notis utriusque coniugis. In quorum examine requiratur ex gr:

An ille, de cuius obitu est sermo, bonis moribus imbutus esset; pie religioseque viveret; uxoremque diligeret; nullam sese occultandi causam haberet; utrum bona stabilia possideret, vel alia a suis propinquis aut aliunde sperare posset.

An discesserit annuentibus uxore et coniunctis; quae tunc eius aetas et valetudo esset.

An aliquando, et quo loco scripserit et num suam voluntatem quamprimum redeundi aperuerit, aliaque huius generis indicia colligantur.

Alia ex rerum adiunctis pro varia absentiae causa colligi indicia sic potuerunt:

Si ob militiam abierit, a duce militum requiratur quid de eo sciat, utrum alicui pugnae interfuerit; utrum ab hostibus fuerit captus; num castra deseruerit aut destinationes periculosas habuerit etc.

Si negotiationis causa iter susceperit inquiratur utrum tempore itineris gravia pericula fuerint ipsi superanda; num solus profectus fuerit, vel pluribus comitatus: utrum in regionem ad quam se contulit supervenerint seditiones, bella, fames et pestilentiae etc. etc.

Si maritimum iter fuerit aggressus, sedula investigatio fiat a quo portu discesserit; quinam fuerint itineris socii; quo se contulerit; quod nomen navis quam conscendit; quis eiusdem navis gubernator; an naufragium fecerit; an societas quae navis cautionem forsan dedit, pretium eius solverit; aliaeque circumstantiae, si quae sint, diligenter perpendantur.

8° Fama quoque aliis adiuta adminiculis, argumentum de obitu constituit, hisce tamen conditionibus, nimirum: quod a duobus saltem testibus fide dignis et iuratis comprobetur, qui deponant de rationabili causa ipsius famae; an eam acceperint a maiori et saniore parte populi, et an ipsi de eadem fama recte sentiant; nec sit dubium illam fuisse concitatam ab illis, in quorum commodum inquiritur.

9° Tandem si opus fuerit praetereunda non erit investigatio per publicas ephemerides, datis directori omnibus necessariis personae indiciis, nisi ob speciales circumstantias saniori, ac prudentiori consilio aliter censeatur.

10° Haec omnia pro opportunitate casuum Sacra haec Congregatio diligenter expendere solet; cumque de re gravissima agatur, cunctis aequa lance libratis, atque insuper auditis plurium theologorum et iurisprudentum suffragiis, denique suum iudicium pronunciat, an de tali obitu satis constet, et nihil obstet quominus petenti transitus ad alias nuptias concedi possit.

11° Ex his omnibus Ecclesiastici Praesides certam desumere possunt normam quam in huiusmodi iudiciis sequantur. Quod si non obstantibus regulis hucusque notatis, res adhuc incerta et implexa illis videatur, ad Sanctam Sedem recurrere debebunt, actis omnibus cum ipso recursu transmissis, aut saltem diligenter expositis.

(V. *Acta Apostolicae Sedis,* vol. II. p. 196 et seq.).

XII.

MICHILOVIEN.

Praesumptae mortis coniugis.

Rev.mus Vicarius Capitularis Michilovien., die 6 mensis Martii anno 1909, huic S. Congregationi quae sequuntur obtulit preces: « Jacobus Onduzul, tempore belli Russico-Japonici, pugnae apud civitatem Mukden, die 22 Februarii 1905 interfuit, et prout ex adiecto testimonio potestatis militaris patet, in eadem pugna absque ulla notitia periit. Nunc uxor eius, Martha Onduzul, credens virum suum in proelio fuisse occisum, novas nuptias inire vult. Cum tamen mors Jacobi Onduzul, quamvis probabilissima, incerta nihilominus remaneat, hinc iuxta instructionem S. C. Inquisit., die 13 Maii 1868 datam, negotium decisioni Sanctae Sedi Apostolicae submitti debet. Quia vero casus similes quamplurimi habentur, etenim eodem bello, praesertim in pugnis prope Mukden et Lao-Yan, copiae Russicae, acie turbata a Copiis Japonensibus, sese retrahentes, plurimos perdiderunt milites, qui dein, a Japonensibus, quo factum est ut nunc de permultis militibus qui proeliis interfuerant, nullae habeantur notitiae, hinc infrascriptus Vicarius Capitularis Michilovien ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime orat, ut Sanctitas Vestra, benignissime declarare dignetur:

1°. Utrum dictae Marthae Onduzul novas nuptias inire liceat; et

2° Quid faciendum in aliis casibus similibus.

Quibus precibus adiectum est militaris officii testimonium ut sequitur:

Ministerium rebus bellicis gerendis praepositum.

Praetorium maius-Specialis sectio pro colligendis notitiis de occisis et vulneratis in bello cum Japonia.

Specialis sectio Praetorii maioris praesentibus nuntiat iuxta relationem Praefecti legionis 100ae Ostroviensis, Jacobum, Jacobi filium, Onduzul, e militibus copiis subsidiariis annumeratis, ad arma vocatum, in pugna prope civitatem Mukden die 22 Februarii 1905 absque ulla notitia periisse, et dispositione, eodem anno n. 57 legioni data, ex elencho militum legionis esse expunctum.

Sectionis Praefectus, Belli-dux-legatus Smorodsky
Praefectus legionis, Kalugin.

Ad quam rem, cum nempe agitur de probando obitu alicuius coniugis, ut transitus ad alias nuptias permitti possit, constat quam caute sacri canones procedendum esse iubeant. Exigitur enim quod de morte coniugis certo constet, ut cap. 2, *de Secundis nuptiis,* vel quod de ipsa morte, *certum nuncium* recipiatur, cap. 19 *de sponsalibus et matrimoniis;* ideoque authenticum documentum de obitu exquiri debet. Quod si haberi nequeat, testium depositionibus supplendum est: his vero deficientibus: « Probatio « obitus ex coniecturis, praesumptionibus, indiciis « et adiunctis quibuscumque tam sedula certe et « admodum cauta investigatione curanda erit, ita « nimirum ut pluribus hinc inde collectis, eorum-

« que natura perpensa, prout scilicet urgentiora vel « leviora sunt, seu propiore vel remotione nexu cum « veritate mortis coniunguntur, inde prudentis viri « iudicium ad eamdem mortem affirmandam proba- « bilitate maxima seu morali certitudine promoveri « possit » prout loquitur Instructio S. C. S. Officii, data anno 1868, quae incipit: «Matrimonii vinculo».

Neque civilis legis provisiones locum requisitae moralis certitudinis tenere possunt; quae quidem provisiones secundum suos cuiusque populi atquae aetatis mores sunt constitutae. Revera praefatum Sancti Officii ad dubium: « Utrum provisiones legis civilis de absentibus coniugibus locum certitudinis moralis de eorum morte tenere possint, ac consequenter utrum derelicti coniuges, perfectis et impletis istis provisionibus, aliud matrimonium legitime contrahere valeant », die 28 Junii 1865 Vicario Apostolico Pondicheriano reposuit: « Iuxta expositum, *Negative,* et expendendos esse casus particulares ab ipso Vicario Apostolico iuxta Instructionem quae eidem communicatur ».

Atque haec ipsa S. Congr. de disc. Sacr. in causa *Messanen.* seu Rheginen., *Praesumptionis de morte,* diei 12 Martii 1909, quoad incolas Siciliae et Calabriae qui terraemotu diei 28 Decembris 1908 disparuerant, et de quorum morte potestas civiles testimonium dederat proposito dubio: « An et quomodo providendum », in plenario conventu respondit: « Expendendos esse ab Ordinario casus particulares iuxta Instructionem " *Matrimonii vinculo* „ a S. C. S. Officii datam anno 1868 ».

Verum ad moralem certitudinem in re gignendam argumenta depromi quoque possunt ex actis a

civili Tribunali confectis, examine super ipsis instituto, prouti S. Officii die 6 Februarii 1861, respondit: « Argumenta etiam desumi possunt ex actis a « Tribunali civili confectis et deinde super illis in- « stituto examine, ubi nihil contrarium reperiatur, « ab Ecclesiastica potestate fieri debet sententia, « qua declaratur satis constare de obitu personae de « cuius existentia inquiritur ».

Et in praesenti casu militis Jacobi Onduzul, quamvis acta non exarata fuerint a Tribunale civili, attentis tamen circumstantiis, peculiari vi pollet documentum de morte Jacobi, quod edidit specialis sectio pro colligendis notitiis de occisis et vulneratis militibus in bello cum Japonia.

Quod autem spectat casus, quodammodo similes, militum, qui in proelio cecidisse praesumebantur, afferri potest responsum S. Officii, datum die 27 Apr. 1887, quoad Josephum N., qui anno 1870 ad bellum profectus, in proelio ad civitatem S. Quintini, die 19 Jan. anno 1871 commisso, disparuit, ut constabat ex litteris Ministri qui militiae praeerat, neque ex eo tempore ulla fama de eo audita fuit, ita ut Tribunal civile sententiam de eius obitu pronuntiaverit. Addendum quod Josephus pactum cum septem ex suis sociis iniverat, ut post proelium in eumdem locum convenirent, solusque e conventu abfuit. Et Suprema S. Congregatio reposuit: Dummodo ex authenticis documentis et ex testibus fide dignis saltem summarie et extraiudicialiter constet non solum de iis quae ab Episcopo exprimuntur, sed insuper Josephum N. sincero animo prosequutum fuisse uxorem et liberos, neque ullam adfuisse causam quare eos

desereret, permitti posse oratrici ut matrimonium ineat cum Luduvico N.

Et quoad uxores militum qui proelio de Adua anno 1895 interfuerant, et quorum nulla notitia supererat, non obstantibus investigationibus a Gubernio peractis, eadem S. Congregatio die 20 Iulii 1898 rescripsit: « Dummodo agatur de viris qui certo ad« stiterunt pugnae de Adua et peractis opportunis « investigationibus, indubitanter dignosci nequeat, « an vir reapse mortuus ceciderit, attentis specialibus « circumstantiis in casu exposito occurrentibus, et « valida praesumptione obitus, Ordinarius permit« tere poterit transitum ad alias nuptias ».

Circa igitur preces Vicarii Capitularis Michiloviensis, quas supra retulimus, in plenariis Comitiis H. S. C. habitis die 16 Decembris 1910, proposita sunt dubia:

I.um An Marthae Onduzul permitti possit transitus ad alias nuptias in casu.

II.um An et quomodo providendum sit in aliis casibus similibus.

Ac re mature perpensa, EE. PP. respondendum decreverunt:

Ad I.um Affirmative.

Ad II.um Applicandum esse responsum a S. Officio datum die 20 Iulii 1898 quoad viros qui adstiterunt pugnae de Adua.

D. Card. Ferrata, *Praefectus*
Ph. Giustini, *Secretarius*.

XIII.

S. CONGREGATIO DE SACRAMENTIS

Instructio ad Ordinarios circa statum liberum ac denunciationem initi matrimonii.

Perlatum haud semel est ad hanc Sacram Congregationem de disciplina Sacramentorum, in quibusdam regionibus parochos matrimoniis adsistere, praesertim advenarum, non comprobato rite ac legitime statu libero contrahentium, eiusque rei causa non defuisse qui alteras nuptias attentari sint ausi.

Haud pauci praeterea Ordinarii conquesti sunt, initorum notitiam connubiorum, quae vi decreti: *Ne temere,* editi a S. C. Concilii die II mensis Augusti anno MDCCCCVII, transmittenda est ad parochum baptismi coniugum, saepe omni fidei testimonio esse destitutam debitisque indiciis carere.

Ad haec incommoda removenda Emi Patres huius S. Congregationis in generali conventu habito in aedibus Vaticanis die VII mensis Februarii MDCCCCXI, praescribenda censuerunt ea quae sequuntur:

I. In memoriam redigatur parochorum haud licere ipsis adesse matrimonio, *nisi constito sibi legitime de libero statu contrahentium, servatis de iure servandis:* (Confr. Decr. *Ne temere,* n. V, § 2): iidemque praesertim moveantur ne omittant baptismi testimonium a contrahentibus exigere, si hic alia in paroecia fuerit illis collatus.

II. Ut autem quae n. IX, § 2 memorati Decreti praescripta sunt rite serventur, celebrati matrimonii denuntiatio, ad baptismi parochum transmittenda, coniugum eorumque parentum nomina et agnomina descripta secum ferat, aetatem contrahentium, locum diemque nuptiarum, testium qui interfuerunt nomina et agnomina, habeatque parochi subscriptum nomen cum adiecto parochiali sigillo. Inscriptio autem accurata indicet paroeciam, dioecesim, oppidum seu locum baptismi coniugum et ea quae ad scripta per publicos partitores tuto transmittenda pertinent.

III. Si forte accidat ut adhibitis etiam cautelis, de quibus n. I, baptismi parochus, in recipienda denunciatione matrimonii comperiat alterutrum contrahentium aliis nuptiis iam esse alligatum, rem quantocius significabit parocho attentati matrimonii.

IV. Ordinarii sedulo advigilent ut haec praescripta religiose serventur et transgressores, si quos invenerint, curent ad officium revocare, adhibitis etiam, ubi sit opus, canonicis poenis.

Ex aedibus eiusdem Sacrae Congregationis die 6 Martii 1911.

D. Card. Ferrata, *Praefectus*
Ph. Giustini, *Secretarius.*

(*Acta Apostolicae Sedis,* vol. III, pag. 102).

APPENDICE SECONDA

FORMOLE

per la celebrazione degli sponsali

I.

Sponsali contratti innanzi al Parroco o all'Ordinario.

Il Signor N. N. figlio di N. N., di anni ..., nato e domiciliato a ..... e la Signorina N. N. figlia di N. N. (padre) e di N. N. (madre) di anni ... nata e domiciliata a ....., presentatisi personalmente dinanzi a me Parroco di questa parrocchia di ..... (o a me Ordinario della diocesi di N.) hanno fatta dichiarazione formale di scambievole promessa di matrimonio, il quale verrà contratto secondo il rito di S. Romana Chiesa entro il mese di ..... dell'anno di grazia ....

In fede di ciò letta ed approvata la presente scrittura fu da loro sottoscritta come segue:

Città ..... giorno, mese .... anno in lettere.

Firme ..... sposo
..... sposa
..... parroco o Ordinario o dei due testi.

N. B. - Se l'uno o l'altro degli sposi per qualunque motivo non possa sottoscrivere l'atto sponsalizio, ciò deve annotarsi nello stesso scritto e in tal caso l'atto deve esser firmato da un altro teste.

II.

Contratto sponsalizio per procura.

Col presente scritto N. N. figlio di N. N. dell'età di anni ..., domiciliato a ..... in persona di N. N. da lui destinato quale suo mandatario per stipulare a nome di lui il presente contratto sponsalizio, e la Signorina N. N. figlia di N. N. (padre) e di N. N. (madre) di anni ... nata a ..... e domiciliata a ....., dichiarano formalmente di darsi reciproca promessa di matrimonio, che vogliono con l'aiuto di Dio celebrare entro il mese di ..... dell'anno .... secondo il rito di S. Madre Chiesa.

Il presente atto fu letto, confermato e sottoscritto come segue:

Firme
..... 1° Del mandatario
..... 2° Della parte presente
..... 3° Dell'Ordinario o del parroco o dei due testi.

MANDATO DI PROCURA

Il sottoscritto dichiara di aver costituito il Signor N. N. per suo mandatario speciale e ciò di sua piena e libera volontà, allo scopo di contrarre i suoi sponsali con la Signorina N. N. figlia di N. N. (padre) e di N. N. (madre).

Città ..... li ..... mese e anno in lettere.

Firma: N. N.

III.

Sponsali contratti innanzi a due testimoni.

Noi sottoscritti Angelo ..... di (o del fu) N..... di anni ... nato e domiciliato a ..... ed Anna ..... di (o del fu) N..... di anni ... nata e domiciliata a ....., intendiamo con la presente scrittura sponsalizia e dinanzi ai due sottoscritti testimoni darci ed accettare mutua e formale promessa di matrimonio, da celebrarsi secondo il rito di S. M. Chiesa (se si vuol porre condizioni si dica) a condizione però .....

In fede di ciò letto, udito ed approvato quest'atto di nostra mano ci segniamo

Città ..... li ..... mese e anno in lettere.

Firme ..... sposa
..... sposo
..... 1° teste
..... 2° teste.

IV.

Formola di sponsali in cui uno dei contraenti non può sottoscriversi. Sponsali contratti innanzi al Parroco.

Innanzi a me Parroco della parr. di ..... (o Ordinario della diocesi di .....) si sono presentati personalmente il Signor N..... del vivente N..... (o del fu N.....) di anni ... nato e domiciliato a ..... e la Signorina N..... di ..... nata e domiciliata a ....., i quali si hanno for-

malmente data ed accettata mutua promessa di matrimonio, da celebrarsi secondo il rito di S. Chiesa (il giorno o anno o le condizioni se vi sono). Il presente atto però non potendo esser sottoscritto da N..... perchè analfabeta o impedito per malattia al braccio (o altro) ..... fu adibito quale altro teste il Signor N..... del fu ..... domiciliato in ..... il quale con la sua firma attesta quanto in esso si contiene.

In fede di ciò letto, udito ed approvato quest'atto - si segnano di propria mano.

Città ..... li ..... mese e anno in lettere.

Firme
..... sposo
..... sposa
..... parroco o Ordinario o due testi
..... 3° teste.

V.

Sponsali contratti con condizioni.

Il Signor N..... figlio di N..... di anni ... nato e domiciliato a ..... e la Signorina N...., figlia di N..... di anni ... nata e domiciliata a .....; presentatisi dinanzi a me Parroco di ..... si hanno data ed accettata formale e scambievole promessa di matrimonio, da celebrarsi secondo il rito di S. R. Chiesa; a condizione però che ..... (e si pongano le condizioni oneste e lecite).

Qualora ciò non si avverasse (o non si stesse a queste condizioni ecc.) i sottoscritti non inten-

dono affatto obbligarsi a tale matrimoniale promessa e perciò ritengono nullo ed irrito l'atto presente.

Accettate ed approvate da ambo le parti le condizioni e data lettura del presente atto, i contraenti vi hanno posto la loro firma.

CONCLUSIONE

Nel porre termine a questo nostro lavoro, dichiariamo di aver avuto quale unico scopo quello di giovare a tanti nostri confratelli che o presso le Curie Vescovili o nel sacro ministero parrocchiale avessero trovato difficoltà, nell'applicazione della nuova legge Piana.

E però ci siamo adoperati con tutte le nostre forze di rendere più facili che ci fosse possibile, le gravissime questioni, sminuzzando le varie materie, acciò fossero alla portata di tutti.

Se adunque abbiamo raggiunto il fine che ci eravamo proposto, rendiamo le più vive grazie al Signore, che si degnò assisterci co' Suoi lumi e torni a Lui tutto l'onore e la gloria di quel poco che si è fatto.

Laus Deo, Mariae, S. Iosepho
Sanctoque Antonio Patavino

INDICE

Testo del decreto Ne temere . . . . . Pag. 1

PARTE PRIMA

Capo I. - Motivi del decreto *Ne temere* . . . Pag. 9
Art. 1. Il primo motivo del presente decreto fu quello di porre un argine ai matrimoni clandestini . . . . . » 10
Art. 2. Secondo motivo del decreto *Ne temere*: Determinare meglio la forma sostanziale del matrimonio e il parroco dei contraenti . . . » 13
Art. 3. Terzo motivo: determinare la legge degli sponsali . . . . . » 20

PARTE SECONDA

Interpretazione del decreto. Degli sponsali.

Capo I.:
Art. 1. Nozione e definizione degli sponsali Pag. 23
Art. 2. La dottrina degli sponsali prima e dopo il decreto *Ne temere* . . . » 26
Art. 3. Requisiti per la validità degli sponsali. La scrittura, la firma degli sposi, del parroco e dei testi . . » 30
Art. 4. La data della scrittura degli sponsali » 35
Art. 5. Gli sponsali a mezzo del procuratore » 39
Capo II. - La presenza dell'Ordinario e del parroco negli sponsali . . . . . » 42
Art. 1. Dell'Ordinario . . . . . » 42
Art. 2. La presenza del parroco negli sponsali » 48

Art. 3. Il parroco può delegare nel contratto sponsalizio? . . . . . Pag. 55
Art. 4. Gli sponsali degli impuberi . . . » 59
Art. 5. I parenti possono contrarre gli sponsali per i figli? . . . . . » 63
Art. 6. Gli sponsali sono permessi per telegrafo e per telefono? . . . . » 66
Art. 7. Effetti degli sponsali . . . . . » 69
Art. 8. Scioglimento degli sponsali . . . » 71
Art. 9. Gli sponsali degli acattolici . . . » 78

PARTE TERZA

Del matrimonio.

Capo I. - Del parroco:
Art. 1. Differenza tra il decreto *Tametsi* e il decreto *Ne temere* . . . . . Pag. 81
Art. 2. Quando il parroco o l'Ordinario del luogo assistono validamente al matrimonio? . . . . . » 83
Art. 3. Il parroco o l'Ordinario del luogo assistono validamente al matrimonio entro i limiti del proprio territorio, non solamente per i loro sudditi ma anche per i non sudditi » 87
Art. 4. Dell'assistenza al matrimonio fatto in territorio non determinato . » 91
Capo II. - Condizioni requisite per la lecita celebrazione del matrimonio . . . » 100
Art. 1. Lo stato libero dei contraenti . . » 100
Art. 2. L'Ordinario e il parroco assistono lecitamente al matrimonio quando abbiano constatato il domicilio, o almeno la dimora di un mese di uno dei contraenti nel luogo ove si celebra il matrimonio . . . » 111
Art. 3. Quale è il parroco proprio che deve assistere lecitamente al matrimonio? » 115

Art. 4. Del matrimonio dei vaghi . . . Pag. 122
Art. 5. Il matrimonio deve celebrarsi di preferenza dal parroco della sposa . » 126
Art. 6. Il parroco o l'Ordinario assistono validamente al matrimonio purchè sieno invitati e richiesti dalle parti e non costretti per forza o timore grave . . . . . » 129
Art. 7. Differenza tra l'assistenza valida e l'assistenza lecita al matrimonio » 138
Capo III. - Del sacerdote delegato . . . . . » 140
Art. 1. Nozioni generali sulla delegazione . » 140
Art. 2. Soggetto della delegazione . . . » 142
Art. 3. Esercizio della potestà di delegare » 145
Art. 4. Estensione obiettiva della delegazione . . . . . » 148
Art. 5. Modo di eseguire la delegazione . » 150
Art. 6. Della persona delegata . . . . . » 153
Art. 7. Accettazione del mandato di delegazione . . . . . » 156
Art. 8. Esecuzione del mandato di delegazione . . . . . » 159
Art. 9. Cessazione della delegazione . . . » 161
Capo IV. - Del matrimonio in pericolo di morte » 163
Art. 1. Del pericolo di morte imminente . » 164
Art. 2. Quando è che non si può ricorrere al parroco, all'Ordinario del luogo ovvero ad un sacerdote da loro delegato . . . . . » 166
Art. 3. Nel pericolo di morte qualunque sacerdote con due testi, quando non si può ricorrere al parroco o all'Ordinario, può contrarre il matrimonio *ad consulendum conscientiae* dei contraenti . . . . . » 170
Art. 4. Della legittimità della prole *imminente mortis periculo* . . . . » 171
Art. 5. Il matrimonio *imminente mortis periculo*, si può contrarre valida-

mente e lecitamente innanzi a qualsiasi sacerdote . . . . . Pag. 175
Art. 6. La presenza dei testi nel matrimonio *in articulo mortis* . . . . . » 180
Art. 7. Il sacerdote può dispensare dagli impedimenti matrimoniali *in periculo mortis?* . . . . . » 182
Capo V. - Del matrimonio per l'assoluta mancanza dell'Ordinario, del parroco o del loro delegato . . . . . » 185
Art. 1. Dottrina precedente al decreto *Ne temere* . . . . . » 186
Art. 2. Dell'assenza del parroco, Ordinario o loro delegato al matrimonio secondo il decreto *Ne temere* . . » 190
Art. 3. Del territorio o regione in cui ha luogo l'assenza del parroco in ordine al matrimonio . . . . . » 192
Art. 4. La durata dell'assenza del parroco deve essere di un mese . . . » 194
Art. 5. Della celebrazione del matrimonio alla presenza dei soli testi . . . » 200
Art. 6. Il matrimonio a bordo delle navi secondo l'antica e la nuova disciplina » 204
Capo VI. - Della registrazione degli atti concernenti il matrimonio celebrato » 209
Art. 1. Il matrimonio contratto si deve registrare nel libro dei matrimoni » 211
Art. 2. Il parroco deve registrare il matrimonio nel libro dei battezzati . » 215
Art. 3. Dell'obbligo solidale di procurare l'iscrizione dei matrimoni celebrati in conformità agli art.li VII e VIII del decreto *Ne temere* . » 218
Art. 4. Dei matrimoni di coscienza e della loro registrazione . . . . . » 222
Capo VII. - Pene contro i trasgressori . . . » 228
Art. 1. Punizioni precedenti al decreto *Ne temere* in ordine al matrimonio . » 229

Art. 2. Le pene sancite dal decreto *Ne temere* Pag. 231
Art. 3. Della perdita dei diritti di stola . » 234
Art. 4. Del parroco proprio a cui debbono rimettersi gli emolumenti di stola » 236
Capo VIII. - Estensione del decreto *Ne temere* » 241
Art. 1. Sono soggetti al presente decreto gli sponsali e i matrimoni di tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica e quelli che ad essa si convertono dall'eresia . . . . . » 242
Art. 2. Sono soggetti alla legge Piana anche quelli che si allontanano dalla vera Chiesa? . . . . . » 244
Art. 3. Gli Orientali sono soggetti al decreto *Ne temere*? . . . . . » 247
Art. 4. Del matrimonio degli acattolici . . » 255
Art. 5. Il decreto *Ne temere* e la Costituzione Benedettina . . . . . » 256
Art. 6. Il decreto *Ne temere* e la Germania » 260
Art. 7. Il privilegio Benedettino, la Costituzione *Provida* e il decreto *Ne temere* . . . . . » 264

Appendice Prima:

I. Decretum quo ad totam Germaniam extenditur Lex Tridentina de clandestinitate, necnon declaratio Benedectina ad Hollandas . . . . Pag. 269
II. Resolutiones dubiorum editae a S. C. Concilii sub die 1 Februarii 1908 » 273
III. Resolutiones dubiorum editae e S. C. Concilii sub die 28 martii 1908 . » 276
IV. Resolutiones dubiorum editae a S. C. Concilii sub die 27 Iulii 1908 . . » 278
V. Resolutiones dubiorum editae a S. C. de Sacramentis sub die 18 Iunii 1909 » 281
VI. Resolutio dubii circa decretum *Ne temere* - De Sponsalibus et Matrimonio a Sacra Congregatione Sa-

cramentorum sub die 13 Augusti 1909 . . . . . Pag. 282
VII. Sacra Congregatio de Sacramentis - Venetiarum - Probationis matrimonii » 283
VIII. Resolutiones dubiorum a S. Congr. de Sacramentis edita sub die 12 Martii 1910 . . . . . » 284
IX. Parmen. et aliarum - Decretum S. Congregationis de Sacramentis - De facultate dispensandi ab impedimentis matrimonialibus imminente mortis periculo . . . . . » 290
X. Messanen. seu Rhegien. - Praesumptionis de morte . . . . . » 292
XI. Instructio Supremae S. Congregationis S. Officii ad probandum obitum alicuius coniugis anno 1868 . . » 297
XII. Mihilovien. - Praesumptae mortis coniugis . . . . . » 304
XIII. S. Congregatio de Sacramentis - Instructio ad Ordinarios circa statum liberum ac denunciationem initi matrimonii . . . . . » 309

Appendice Seconda:

Formole per la celebrazione degli sponsali . Pag. 311
I. Sponsali contratti innanzi al parroco o all'Ordinario . . . . . » 311
II. Contratto sponsalizio per procura . . » 312
III. Sponsali contratti innanzi a due testi » 313
IV. Formola di sponsali in cui uno dei contraenti non può sottoscriversi - Sponsali contratti innanzi al parroco . . . . . » 313
V. Formola di sponsali contratti con condizioni . . . . . » 314
Conclusione . . . . . » 315
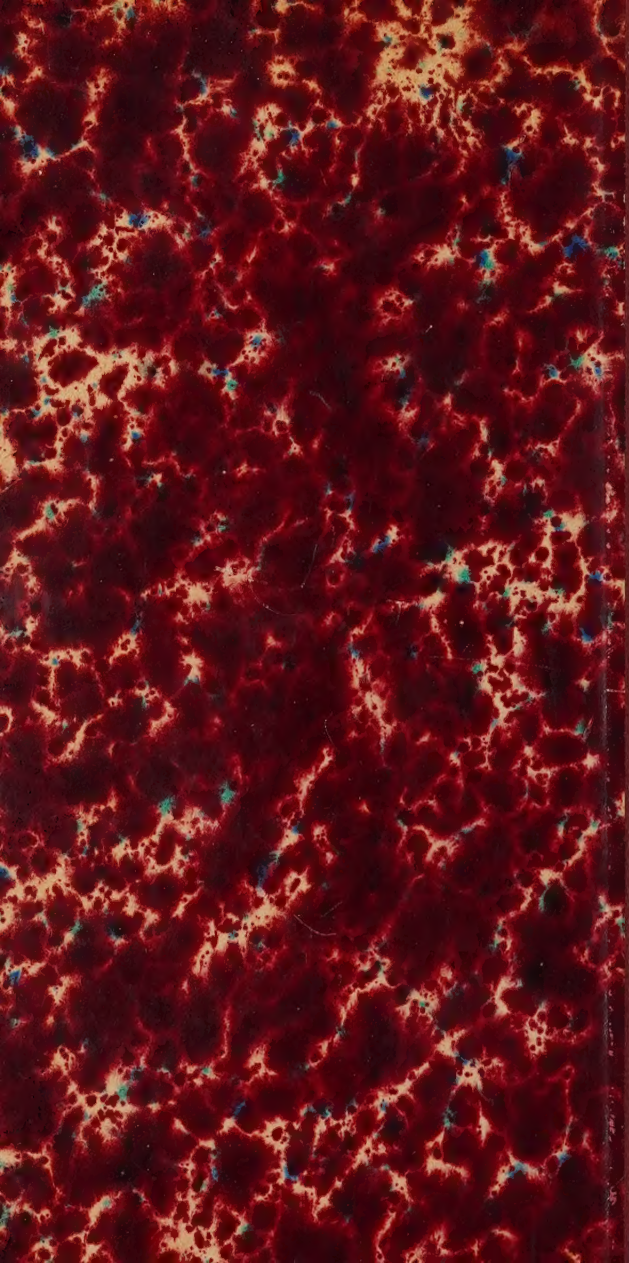
264.592 Bernasconi, Antonio M.
AUTHOR
B 523 Commentario alla legge
TITLE piana
DATE DUE
BORROWER'S
264.592
B523